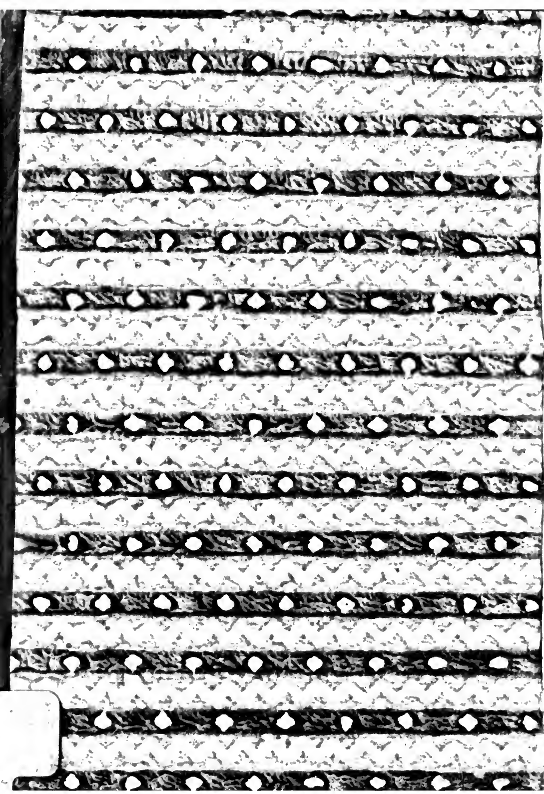




L'AUTORITA'
DELLE DUE
POTESTA'

TRADUZIONE DAL FRANCESE

DI MONSIGNOR

CESARE BRANCADORO

ARCIPRETE DELLA METROPOLITANA DI FERMO, E CAMERIER DI ONORE DI N. S.

CON SUE NOTE, E CON AGGIUNTE INEDITE

DELL' AUTOR FRANCESE

PRIMA EDIZIONE.

TOMO SECONDO.

IN FULIGNO 1788.

Per Giovanni Tomassini Stamp. Vescovile

Con approvazione.





L' AUTORITA' DELLE DUE POTESTA'.



PARTE SECONDA.

CAPITOLO IV.

Dell' indipendenza del Monarca.



Per quanto necessaria sia l'autorità al bene pubblico, l'uomo non vede sopra di se, senza una segreta ripugnanza, la spada terribile, che protegge i suoi giorni, ma che può attentare ancora alla sua libertà : allor ancora, che rende omaggio alla potestà suprema del Monarca, una politica male intesa gli fa immaginare delle modificazioni, per rimpossessarsi dell' autorità, di cui si è spogliato. Si vorrebbe erigere tra il Sovrano, e i sudditi un tribunale, che contrabbilanciasse la sua potestà, per impedirgli di abusarne. Quindi il

sistema Anglicano, che Richerio ha fatto rivivere contro i diritti del Trono, e dell' Altare, e che riproducendosi tutti i giorni negli scritti sistematici, sotto la forma di un preteso patriottismo, sconosciuto a nostri padri, ispira dappertutto lo spirito d'indipendenza verso l'una, e l'altra potestà. Sotto il pretesto pertanto di zelo pel ben pubblico, si applica a distruggere un' autorità, sopra la quale posano la sicurezza dei cittadini, e l'edificio della religione. Con principj distruttivi di ogni genere di governo, si tende ad opprimere nel cuore de' Francesi col rispetto per la Chiesa, quell' amore, ch'è a loro sì naturale pe' loro Principi, e che ha sempre formato la principal gloria della Nazione. Si suppone, che nello stabilimento della Monarchìa, allorchè il popolo ha confidato l'esercizio del sovrano potere ai Re, che se ne abbia riservata la proprietà, col diritto di esercitarla egli stesso, di far render conto ai Sovrani della loro amministrazione, e di deporli, allorchè abusassero della confidenza pubblica; e non si fa attenzione, ch'è un distruggere la costituzione Monarchica il volere in qualche caso rendere il Monarca dipendente da' suoi sudditi; assoluta necessità è dunque di combattere questo sistema insidioso di una politica micidiale.

Tutte le leggi, si dice, proibiscono al Principe l'abuso del potere, e conservano ai

cittadini il diritto naturale di difendersi contro l'oppressione, e la violenza: fa duopo adunque, che vi sia un tribunale superiore a lui: io però dico al contrario, un tal tribunale sarebbe opposto a tutte le leggi.

Il ben pubblico essendo la prima legge se ne inferisce, che il popolo abbia il diritto di giudicare, e di riformare il Sovrano, allorchè egli abusa della sua potestà, ed io ne concludo al contrario, che essi nol possono nè giudicare, nè riformare senza sconvolgere l'ordin pubblico. Per reprimere l'autorità dei Monarchi si fa rimontare l'origine delle Monarchìe ad un contratto primitivo, pel quale i Re, ed i popoli si sono obbligati reciprocamente gli uni a governare con giustizia, e gli altri ad ubbidire con fedeltà; ed io pretendo, che questo contratto primitivo ben inteso, non è in alcuna parte contrario all'indipendenza assoluta dei Re. Tale è l'oggetto dei tre paragrafi seguenti:

§. I

Il popolo non potrebbe senza violare tutte le leggi stabilire un tribunale sopra il Monarca.

La dipendenza del Monarca in riguardo della Nazione e' contraria alla legge divina.

I. Il tribunale, che si vorrebbe stabilire al di sopra del Monarca, sarebbe contra-

rio alla legge divina: *ecco*, dice Samuele agli Israeliti allorchè gli dimandarono un Re, *ecco il diritto del Re, che regnerà sopra di voi. Egli prenderà i vostri figlj, e li porrà in suo servigio. Egli s' impadronirà delle vostre terre, e di ciò, che voi avrete di migliore, per darlo a' suoi servitori: impiegherà nelle sue opere i vostri schiavi, e i vostri giovani* (232). Avrà egli il diritto di fare tutto ciò lecitamente? „ a Dio non piace, rispondono Grozio (233), e Bossuet „ dice questo Prelato, Iddio non dà ta- „ li poteri agli uomini; ma essi avranno il „ diritto di farlo impunemente in riguardo „ alla giustizia umana. Davidde diceva: *io hò „ peccato contro voi solo, o Signore! abbiate „ pietà di me*; perchè, secondo San Girola- „ mo [234], Davidde essendo Re non ave- „ va che Iddio solo sopra di lui per giudi-

---

(232) *I. Reg.* VIII. 2. &c.

(233) „ Dimostra ciò un fatto rivestito di un „ diritto, dice Grozio in questo senso, che vieta agli „ Israeliti ogni resistenza. Aggiunge la Scrittura, che „ il popolo oppresso dalle sue ingiustizie, implorerà „ il soccorso da Dio, perchè non avranne alcuno „ dal Mondo. Chiamasi ciò dunque diritto nella ma- „ niera medesima, che vien detto del Pretore, che „ faccia diritto, tutto che emani una sentenza in- „ giusta. „ Grotius. *De jure bell. & pac. l.* 1. *cap.* 4. *n.* 3.

[234] *Hier. in ps.* 50.

„ carlo, e per punirlo (235). Tal'è anco-
„ ra l'interpretazione della maggior parte dei
„ Padri (236). „ Il Principe, dice S. Tom-
„ maso, e riputato esente dalla legge in que-
„ sto senso, ch'egli non riconosce persona al
„ di sopra di lui, che possa giudicarlo ancor
„ quando, ch'egli operi contro la legge; ma vi
„ è sommesso, essendo essa la regola delle
„ sue opere [237].

„ Il carattere reale è santo, è sacro an-
„ cora nei Principi infedeli. Ciro è chiama-
„ to in Isaìa l'unto del Signore (238). Na-
„ bucdonosor era empio, ed orgoglioso fino
„ a volersi uguagliare a Dio, e fino a far mo-
„ rire quegli, che gli negavano un culto sa-

---

(235) Bossuet Pol. l. 4. art. 1. prop. 3.

[236] Tibi soli peccavi. *Rex utique erat, nullisque ipse legibus tenebatur, quia liberi sunt reges a vinculis delictorum. Neque enim ullis ad poenam vocantur legibus, tuti imperii potestate*. Ambr. in ps. 50. & in Apol. de Davide, c. 4. – Tibi soli peccavi, *quia, inquit, non est super me alius, qui posset punire; ego enim sum rex, & non est aliquis praeter te super me*. Alex. Alens. in ps. 50.

[237] *Princeps dicitur esse solutus a lege, quia nullus in ipsum potest judicium condemnationis ferre, si contra legem agat. Unde super illud psalmi* 50. Tibi soli peccavi, *dicit glossa quod rex non habet hominem qui facta sua judicet; sed quantum ad vim directivam legis, Princeps est subditus legi*. Tom. 1. 2. q. 96. art. 5. ad. 3.

(238) *Isaias* XLV. 1.

„ crilego, e ciò non ostante Daniele gli dis-
„ se queste parole: *Voi siete il Re dei Re, e*
„ *il Dio del Cielo vi ha dato il regno, e la po-*
„ *testà, e l'impero, e la gloria* (239). Per
„ questo il popolo di Dio pregava per la vita
„ di Nabucdonosor (240), di Baldasarre, e
„ di Assuero. Acabbo, e Jezabel avevano
„ fatto morire i Profeti del Signore. Elìa se
„ ne lagna con Dio, ma rimane sempre nell'
„ ubbidienza (241). I Profeti durando que-
„ sto tempo fanno prodigj sorprendenti, per
„ difendere il Re, e il Regno (242). Eliseo
„ fece altrettanto sotto Joram figlio di Acab-
„ bo empio quanto suo padre [243]. Niente
„ fu mai eguale all'empietà di Manasse, che
„ peccò, e fece peccar Giuda contro Dio, di
„ cui egli procurò di abolire il culto, perse-
„ guitando i fedeli servitori di Dio, e facen-
„ do scorrere per Gerusalemme il loro sangue
„ (244): E ciò nonostante Isaia, e i Santi
„ Profeti, giammai eccitarono contro lui il
„ menomo tumulto, così parla Bossuet, (245).

Tra i diritti della sovranità, che i Giudei trasferiscono a Simone Maccabeo, stabi-

[239] *Dan.* II. 37.
[240] *I. Esdr.* VI. 10.
[241] *III. Reg.* XIX. 1. 10. 14.
(242) *III. Reg.* XX.
(243) *IV. Reg.* III. VI. VII.
[244] *IV. Reg.* XXI. 2. 3. 16.
(245) Bossuet Polit. l. 6. art. 2. prop.

liscono espressamente, *che niun del popolo, nè de' Sacerdoti farà niente contro i suoi ordini, che egli non vi si potrà opporre, nè tenere assemblee senza sua permessione* (246).

Noi abbiam veduto, che la legge Evangelica ordinava di esser sottomessi alle potestà, essendo istituite da Dio, e di ubbidire ai Signori ancor fieri, e molesti, non per motivo di timore, ma per dovere di coscienza. Noi abbiam veduto, che non si poteva violare questo precetto, senza rovesciar l'ordine della provvidenza. Noi abbiam veduto, che i primi Cristiani in mezzo agli orrori della persecuzione, protestavano solennemente la loro fedeltà a que' medesimi tiranni, che versavano il lor sangue, e che la riguardavano come un dovere indispensabile della religione. Gli Apologisti gli hanno giustificati di ogni rivolta, essendo un attentato sagrilego; e durando tre secoli di persecuzione tra questa moltitudine di congiurazioni, che sono insorte contro gl' Imperatori, non si trovarono mai dei Cristiani nel numero dei ribelli (247): *Siamo calunniati presso dell' Imperatore come colpevoli di lesa maestà*, diceva Tertulliano, *ciò nonostante non vi ha un sol Cristiano, che si è impegnato nel partito di Alvi-*

[246] *Mach.* xiv. 44.

(247) Vedi il capitolo 1. §. 1. di questa seconda parte.

no, *di Nigero*, *o di Cassio* (248). Le lagrime, e le preghiere sono le sole armi, che Ambrogio (249), e Gregorio di Nazianzo (250), si credono permesse contro la persecuzione degli Ariani: *Noi vi parliamo*, diceva Gregorio di Tours al Re Chilperico in un Concilio; *ma voi ci ascoltate, se volete: e se voi non volete, chi vi condannerà, se non quegli, che ha detto esser la giustizia medesima* (251)? *Vi ha una convenzione generale della società umana*, dice S. Agostino, *in virtù di che ognuno è tenuto di ubbidire ai Re* (252).

Si dirà, che i Principi ingiusti avevano diritto infatti sull' ubbidienza dei sudditi, perchè non erano stati deposti ancora dalla Nazione? Ma se per questo medesimo motivo, che il Principe viola le obbligazioni del contratto primitivo, i sudditi si trovassero sciolti dagli impegni, che essi hanno contratti a suo riguardo: se essi riacquistassero la loro antica libertà, non avrebbero più bisogno di formare un tribunale, che pronunciasse sopra un ingiustizia evidente per rendere ai cittadini i loro diritti primitivi. Il giudizio medesimo di questo tribunale, che autoriz-

[248] Tert. ad scap.
(249) *Ambr. l. 5. orat. in Auxent.*
(250) *Theodoret. Hist. l. 5. cap. 4.*
[251] *Greg. Turon. l. 4. hist.*
(252) *L. 3. Confess. c. 8.*

zerebbe gli abusi del Sovrano, non potrebbe legare le coscienze. Il dovere dell' ubbidienza in riguardo ai persecutori della Fede sarebbe adunque cessato fin d'allora indipendentemente da ogni giudizio. S. Paolo avrebbe dunque imposto un giogo troppo oneroso ai primi Cristiani, dicendo loro, che le potestà sovrane, che Nerone medesimo, che era allora sul Trono, essendo state stabilite da Dio, era un violare l'istituzione divina, resistendo loro. Sarebbe stato dunque permesso ai primi Cristiani di entrare nelle congiure per liberarsi dalla tirannìa. I Padri non dovevano dunque insegnare espressamente, che l'ingiustizia dei Principi non autorizzava giammai la rivolta (253); che il Re non potea esser giudicato da alcuno, essendo egli superiore a

[253] *Divinæ legis hic tenor est: Honora fili mi Deum & Regem, nec unquam eorum inobediens sis.* Theoph. Antioch. ad Antotyc. l. 1. post medium. - *Julianus exstitit infidelis Imperator: Nonne extitit apostata, inquis, idololatra? Milites Christiani servierunt Imperatori infideli: ubi veniebatur ad causam Christi, non agnoscebant nisi illum qui in coelo erat... Quando autem dicebat: Producite aciem; ite contra istam gentem, statim obtemperabant. Distinguebant Dominum aeternum a domino temporali.* Aug. in ps. 124. - *Praefectos eos qui a regibus creantur quamvis improbi sint, metuere tamen debemus, nec propter improbitatem eos aspernari, sed propter ejus a quo creati sunt, dignitatem, revereri.* Joan. Damasc. Parall. l. 1. c. 21.

tutti [254]; che nessuno aveva diritto di comandargli, perchè Iddio ne aveva a se solo riserbato il giudizio (255); che quello, che aveva la suprema potestà non conosceva alcuna autorità sopra la terra a lui superiore; e che essendo stato per mano di Dio collocato sul Trono, l'ubbidienza, che si rendeva al Principe, era un tributo, che si doveva alla Divinità medesima. „ Con qual di„ ritto „ dicevano gl' Irlandesi nelle loro rimostranze contro i Dottori di Lovanio „ con „ qual diritto intraprendereste voi di usurpa„ re, o di trasportare, senza una volontà ma„ nifesta per parte di Dio, una potestà, e dei „ Regni, che Iddio ha dato immediatamen„ te egli stesso? Con qual diritto isciogliere „ una ubbidienza, che è di divino diritto, „ rovesciar l'ordine, che Iddio ha stabilito, „ destituire il Ministro, che è stato istituito „ per la sua autorità? Un corpo, i di cui „ piedi si elevassero sopra la testa non sareb„ be un mostro? Se i sudditi giudicano il lor

(254) *Rex omnium superior est. Ideo a solo Deo est judicandus, cum non habet hominem qui facta ejus dijudicet, nec est ab homine puniendus. Si quis autem de populo peccaverit, Deo peccavit, & regi.* Alexand. Alens. part. 1. ubi quaerit an inferior possit judicare superiorem.

(255) *Nullatenus condemnari potest* [rex] *quem Deus suo judicio reservavit.* Innoc. I. apud Euseb. Vercell. De unit. Eccles.

„ Signore, se qualche altro, fuor di Dio, in-
„ traprende di deporre il Principe, che è il
„ Vicerè di Dio medesimo nel temporale, e
„ che non riconosce alcun superiore a lui
„ su la terra, se i figlj si eleveranno contro
„ i loro padri, i servitori contro i loro pa-
„ droni, si rovescia l'ordine della natura,
„ si annichilisce il governo (256). Il sesto,
„ e settimo Concilio di Toledo inculcano le
„ medesime massime con la più espressa ma-
„ niera (257) „.

---

[256] *Remonst. Hibern. contra Lovan. part.* 2. - Vedi le libertà della Chiesa Gallicana tom. 2. edit. 1731.

(257) *Testamus coram Deo, & in omni ordine Angelorum, atque coram Prophetarum atque Apostolorum, omniumque Martyrum choris, coram omni Ecclesia Catholica, & Christianorum coetu, ut nemo intendat in interitum Regis, nemo vitam Principis attrectet, nemo regni eum gubernaculis privet, nemo tyrannica praesumptione apicem regni sui usurpet, nemo quolibet machinamento, in ejus adversitate, sibi conjuratorum manum associet. Quod si in quidpiam horum quisquam nostrorum temerario ausu praesumpserit, anathemate divino perculsus, absque ullo remedii loco, habeatur condemnatus aeterno judicio*. Concil. 6. Tolet. 52. episc. ann. 638. c. 18. - *Si in derogationem vel contumeliam Principis reperiatur aliquis nequiter loqui, aut in necem regis vel directionem intendere, vel consensum praebere, nos quidem hujusmodi excommunicatione dignum censemus*. Concil. 7. Tolet. 39. episc. ann. 646. c. 1.

Questa dipendenza e' contraria al diritto naturale.

II. Il tribunale istabilito sopra del Monarca sarebbe contrario al diritto naturale. „ Il governo Monarchico, dice il Sig. di Real, „ è quello in cui la potestà suprema risiede „ intieramente nella persona di un sol uomo, „ che la ragione dee guidare, ma che non „ ha, che Iddio solo sopra di lui (258) „. Questa difinizione è quella di tutti i politici. La Monarchìa unisce tutta la potestà nelle mani di un solo, altrimenti il Monarca non diffirenzierebbe dai Magistrati Repubblicani, che per la durata del suo potere, poichè il popolo avrebbe sempre diritto di dimandargliene conto. Egli sarebbe in riguardo alla Nazione, ciò che sono i Magistrati, e gli altri uffiziali perpetui dell'amministrazione in riguardo al Monarca medesimo. Il popolo potrebbe deporlo secondo i suoi capriccj, come il Monarca revoca i suoi uffiziali a sua voglia. Una tal dipendenza può esser essa compatibile coll'idea di un Principe Sovrano? La destituzione dovrebbe essere appoggiata senza dubbio su i motivi legittimi; ma la superiorità del tribunale, una volta riconosciuta, si presumerebbe sempre la giustizia a favore del tribunale [259], cioè dalla parte del

---

(258) Science du Gouvernement. tom. 1. ch. 3. sect. 2. n. 6. p. 309.

[259] Vedi parte 1. c. 3. mas. 2.

popolo, che avrebbe la suprema giurisdizione, per la medesima ragione, che si presume sempre dalla parte del Magistrato negli affari civili: *Res judicata pro veritate habetur*.

All' incontro il Monarca unendo in se tutti i diritti della sovranità ha necessariamente il giudizio difinitivo (260). Non può esservi adunque tribunale sopra di lui per giudicarlo: *Imperator superiore caret, nam a Deo solo suum recognoscit imperium* (261). Riunendo tutti i diritti della sovranità, egli ha una potestà assoluta, e indipendente (262); non può essere riformato che da se stesso (263). Noi abbiamo mostrato, che il legislatore, quantunque sottomesso alla legge, non era soggetto alle pene decretate dalla legge (264). Non si potrebbe adunque privarlo della sua potestà come infrattore delle leggi. Noi abbiamo ancora provato, che l'ingiustizia, ancor evidente per parte sua, non poteva giustificare la rivolta dei sudditi (265). Non si potrebbe adunque alcuna cosa intraprendere contro di lui, senza rendersi colpevole di rivolta.

---

[260] Vedi parte 1. c. 1 mas. 9.
[261] *L. & bene de quadrien. possess.*
(262) Vedi parte 1. c. 1. mas. 8. e 11.
[263] Ib. mas. 10.
[264] Vedi parte 2. cap. 2. §. 3.
(265) Vedi parte 1. c 3. mas. 4.

Questa dipendenza e' contraria alla costituzione Monarchica.

III. Un tal tribunale sarebbe contrario alle leggi costitutive della Monarchìa, perchè supporrebbe, che il popolo nell' istituzione del governo Monarchico non avesse conferito al Principe che l' esercizio della sovranità, e che se ne avesse riservata tutta la proprietà col diritto, per conseguente di riprendere l'amministrazione, allorchè il Sovrano abusasse della sua potestà: ma se ciò fosse vi sarebbe su questo punto una regola conosciuta, come su gli altri punti essenziali del governo; vi sarebbe una forma stabilita per procedere al giudizio, per comporre il tribunale della Nazione. Questo tribunale sarebbe munito di una forza superiore, sempre sussistente per l' esecuzione de' suoi giudizj; come si vede istabilito in tutti i governi Misti, nei quali il capo può esser giudicato, e levato; senza che il preteso giudizio divenisse un' attentato, essendo dato non solamente da giudici incompetenti, ma ancora dai proprj sudditi del Principe. La loro pretesa giurisdizione diverrebbe illusoria, non avendo per lo stabilimento della Monarchìa nè la libertà di esercitarla, nè il potere di far eseguire i loro giudizj. Essa immergerebbe finalmente lo Stato nella confusione, e nel disordine; perchè non si potesse riguardare un simile sistema nell' ordine giudiziario per

decidere degli interessi particolari, che come un rovesciamento della società civile; che sarebbe ciò se si osasse ammetterlo contro il Monarca medesimo per cangiar l' ordin pubblico? Che un uffiziale venga deposto, la sua destituzione non cagiona alcuna alterazione nel governo. Il diritto del Sovrano è certo, il suo giudizio è manifesto, sia ch' egli giudichi per se stesso, o per l' organo del Magistrato, il popolo conosce il padrone, al quale debbe ubbidire, e gli ordini che egli deve rispettare. L' autorità del Monarca, che comanda è munita di tutte le forze necessarie per esercitarla; e tutto cede naturalmente, e senza turbamento alla mano ch' gli dà il movimento. Queste sono le ondolazioni di un fiume, che si succedono senza sforzo, perchè sono compresse dalla medesima potestà per arrivare al medesimo termine. Ma non vi ha più governo, più società civile, se s' insorge contro l' autorità medesima, che sola mantiene l' ordine colla subordinazione. Non vi può essere adunque giudizio legale nè contro la persona del Monarca, nè contro la sua amministrazione.

Questa dottrina è stabilita in tutti i Giureconsulti Francesi, che hanno trattato del diritto pubblico nelle leggi del Regno, e ne' decreti dei Parlamenti. Essa serve di fondamento alle nostre libertà. Bossuet, Dupuy,

[266] e tutti gli altri autori, che hanno difeso queste libertà, si appoggiano sopra questo principio, che il Principe non riconoscendo la sua corona che da Dio, non è corrisponsabile che a lui solo del suo governo; e che l'abuso dell'amministrazione non potrebbe sottometterlo al giudizio degli uomini. Il Parlamento di Parigi dichiarò nel 1385. che il Re *essendo la sorgente di ogni giurisdizione temporale, non aveva su la terra alcun superiore nell'esercizio di questa giurisdizione; ch'egli era a questo riguardo il Vicario di Dio medesimo; e che i diritti, che gli competevano a ragione di questa superiorità, non potevano esser diminuiti, nè aboliti in virtù di alcuna rinuncia, o prescrizione* (267). Gl'Irlandesi nelle famose rimostranze, che ho io precedentemen-

---

[266] Vedi la politica di Bossuet, la sua difesa delle quattro proposizioni del Clero, e i suoi avvertimenti contro del ministro Jurio.

(267) *Cum nos fons omnimodae jurisdictionis temporalis, esse dignoscamur .... nostraque jurisdictio temporalis, in nullo jurisdictioni spirituali subsit, cum in terris superiorem non agnoscamus: quare non immerito Dei Vicarius, quoad jurisdictionem temporalem, appellari possumus & debemus, juraque nostra regia nobis ad causam nostrae superioritatis competentia praescribi, seu minui, vel aliter acquiri, etiam per quodcumque temporis curriculum, aboleri, vel a nobis abdicari non possint*. Arret du 14. aout 1385. sous Charles VI. Vedi le libertà Gallicane tom. 3 p. 122. edit. 1731.

te citato, e che sono sì conformi allo spirito della Chiesa Gallicana, insegnano, come una verità incontrastabile, *che i Monarchi hanno ricevuto immediatamente il loro Impero da Dio solo; e che essi non sono per conseguente soggetti, che a lui; che non possono essere nè giudicati, nè puniti, nè deposti che da lui; e che i loro sudditi non possono esser mai sciolti dal giuramento di fedeltà* (268) (*). Montesquieu pone per principio, che *il Principe è la sorgente di ogni potere politico, e civile* (269). Le Bret dice, che *i nostri Re non tengono il loro scettro, che da Dio solo; e che essi godono di tutti i diritti, che si attribuiscono alla sovranità perfetta, ed assoluta: e che essi sono pienamente Sovrani nei loro Regni* (270). Loyseau insegna, che *la sovranità* (dei Re) *consiste in una potestà assoluta, senza limitazione di tempo*, (*altrimenti*, aggiugne egli, *non sarebbe che una potestà in pegno, ed in deposito*) *senza ec-*

(268) *Reges sanguine, & successione, absolutos regna sua, & imperia a Deo solo & immediate tanquam a causa principali accepisse, adeoque a Deo solo deponi posse*. Prop. 3. Hibern. contra Lovan. - *Reges absolutos omnibus hominibus praeesse; ipsos vero Deo soli in temporalibus subesse, adeoque a Deo solo judicari, temporaliter puniri, & deponi posse, subditosve ab illorum obedientia solvi*. Prop. 4. Hibern. Vedi le libertà Gallicane tom. 2. edit. 1731.

(*) Si rammenti il Lettore esser l' Autor Francese.

[269] Esprit de loix tom. 1. l. 2. c. 4.

[270] Le Bret. de la souverainetè l. 1.

cezione di persona, perchè ciò che ne sarebbe eccettuato, non sarebbe più dello Stato; e siccome la corona non può essere se il suo circolo non è intero; così non è sovranità se qualche cosa vi manca (271). Secondo Domat, *i Re non ripetono la loro potestà, che da Dio solo, che essi rappresentano nelle loro funzioni* (272). *Il primo posto ove risiede la forza dell' autorità del Sovrano nel suo Stato, e da dove essa si deve diffondere in tutti i corpi, è la sua propria persona* [273]. Noi abbiam veduto con qual forza si è spiegato M. Bossuet su questo articolo (274). „ Bisogna rifiutare, dice ancora il celebre Grozio, l' opinione di quelli, che credono, che la sovranità risieda in tutto, e da per tutto senza restrizione veruna nel popolo, di maniera, ch' egli abbia il diritto di reprimere, e di punire i Re allorchè fanno cattivo uso della loro autorità. Non vi ha persona saggia, che non vegga quanto questa opinione ha cagionato di male, e quanto sarebbe capace di produrne ancora, se una volta facesse impressione su gli spiriti (275) „. Questo

(271) Loysseau. Des Seign. l. 4. n. 8.

(272) Domat. Droit pubblic. l. 1. t. 2. sect. 1. n. 6.

[273] Ib. tit. 4. sect. 1. n. 2.

[274] Vedi §. 1. di questo cap.

[275] Grotius. *De jure bell. & pac.* l. 1. *cap.* 3. *n.* 8.

autore riporta la dottrina degli antichi su questo articolo (276): secondo la massima di Otanes appresso Erodoto, *la potestà Monarchica consiste in ciò, che il Principe fa quel che vuole senza renderne ragione ad alcuno*: secondo Dione, *in ciò, che egli comanda senza essere risponsabile del suo comando*. Pausania oppone l'autorità reale a quella, che è obbligata di render conto: *Soldati*, dice l'Imperadore Valentiniano, allorchè volevano obbligarlo ad associare Valente all'Impero: *Soldati voi eravate liberi prima di conferirmi la suprema potestà, ma ora vi si aspetta di ubbidire* (277). Gl' Imperadori medesimi i più saggj, e i più moderati hanno formato la loro amministrazione su questa dottrina (278). Quindi quella breve sentenza di Antonino il Filosofo, che *fuor di Dio niuno può giudicare il Principe* (279). Cicerone, uno dei più zelanti Repubblicani, non osa decidere se l'abuso il

---

[276] Idem *l.* 1. *cap.* 3. 4.

[277] „ *Me ad imperandum deligere, o milites!* „ *penes vos erat; sed cum jam a vobis delectus* „ *sim, consortem imperii, quem postulatis, non in* „ *vestra sed in mea solius potestate deligere situm* „ *est. Quin etiam vos, qui meo jam imperio subje-* „ *cti estis, conquiescere: me, autem utpote Impera-* „ *torem quid agendum sit, considerare convenit* „. Sozom. Hist. Eccl. l. 6. cap. 6.

[278] *Theophil Inst. de Jure natur.* §. Sed & quod.

(279) *Xiphil. Vita Antonin.* l. 4. & l. 5.

più enorme potesse autorizzare la rivolta (280). Favonio insegna in Tito Livio, che *la guerra civile è più pregiudizievole di un' ingiusto dominio* (281). Quinto Flamminio insegna in Plutarco, che fu più espediente a Sparta di soffrire il tiranno Nabì il più crudele di tutti i Principi, che di ribellarsi contro di esso [282]. „ Bisogna dunque soffrire i cattivi „ Principi, diceva un antico, come si sopporta la sterilità, o le inondazioni. Vi saranno vizj fino a tanto che vi saranno uomini, ma i buoni Principi compenseranno „ i cattivi (283). Facciamo dei voti al Cielo, dice il medesimo Istorico, per ottenerne dei buoni, ma dopo ciò sopportiamo „ quelli, che non lo sono (284) „.

Noi abbiam veduto come i Padri della Chiesa illuminati da una superiore sapienza, hanno parlato con un tuono ancora più affermativo, presentando ai Cristiani i motivi sublimi della religione, per far loro amare l' ubbidienza.

§. II.

Il sistema, che attribuisce al popolo il diritto di giudicare il Monarca per riformare l' abuso

---

[280] *Cicero l. 9. ad Attic. epist.* 4.
(281) *Titus - Liv.* l. 34.
(282) *Plutarchus. Vita. T. Quintii.*
(283) *Tacit. Hist.* l. 4. c. 74. n. 4.
[284] *Tacit. Hist.* l. 4. c. 8. n. 3.

della sua amministrazione, è distruttivo dell' ordine, e del ben pubblico.

E' contro l'ordine e il ben pubblico l'impiegare, per reprimere l'abuso dell'amministrazione, un mezzo che non rimedierebbe agli abusi; un mezzo che sarebbe un più grande abuso ancora di quello, che si vorrebbe correggere; un mezzo che non si potrebbe mettere in esecuzione, che con dei delitti; un mezzo che sarebbe impossibile ancora nella esecuzione, e che distruggerebbe per necessaria conseguenza ogni sistema di governo. Ora tal'è il sistema, che si vorrebbe introdurre per riformare gli abusi dell'amministrazione, dando al popolo il diritto di giudicare il Monarca.

Il sistema, che stabilisce il tribunale della Nazione al disopra del Monarca, non sarebbe un rimedio contro gli abusi.

I. Questo sistema non sarebbe un rimedio contro gli abusi, poichè esporrebbe gli Stati ai medesimi disordini, ai quali si vorrebbe rimediare. Perchè se il Principe può abusare della sovrana potestà per vessare i suoi sudditi, il popolo può abusare ancora per opprimere il Sovrano; i Grandi possono abusarne per opprimere i sudditi medesimi. Si sono vedute delle congiure contro i buoni, come contro i cattivi Principi. La pretesa tirannìa dei Sovrani, l'amore della libertà, e

della giustizia ne furono sempre il pretesto: l'ambizione dei Grandi n'è stata sempre la vera cagione. S'insorge contro i Principi perchè si vuol dominare; e i pretesi zelanti del ben pubblico si renderanno, se d'uopo ne fa, schiavi di un tiranno per avvanzare la loro fortuna. Questa è la riflessione di Grozio (285), e del Sig. di Real. „ Più disposti a dividere „ la tirannìa, che a toglierla, dice quest'

---

(285) „ Ama ogni uomo la libertà; ma la sua „ propria, non quella del pubblico. Si è nel malcon- „ tentamento, ma non si ha zelo per la libertà pub- „ blica. Quest'amore della libertà si limita quasi sem- „ pre a noi medesimi, e diviene in noi la cagione „ della nostra tirannìa. Non vogliam noi essere schia- „ vi; ma non amiamo di fare degli schiavi. I capi „ delle guerre civili si occupano meno del pensiere „ di spezzare un giogo ingiusto, che ad imporlo essi „ stessi. *Ut imperium evertant, libertatem praeferunt*. „ (Tacit. ann. 16.) L'uomo ama sì poco la libertà „ pubblica, che per porsi al di sopra de' suoi egua- „ li si farà schiavo di un tiranno, dalla forza di cui „ dovrà essere quando che sia oppresso.

„ Un autore sensato [Giusto Lipsio], che stu- „ diato aveva la natura, e che non aveva incontra- „ to un'opinione favorevole degl'uomini in questo „ studio, scrive in mezzo de' torbidi de' Paesi-Bassi, „ che se alcun Dio rispondesse ad un uomo, che „ niuno de' suoi beni sarebbe danneggiato in una „ guerra civile, e che l'elevasse sopra di una mon- „ tagna, per fargli vedere il desolamento della sua „ patria, ve ne avrebbe parecchj, che prenderebbe- „ ro piacere di vederlo. Grot. *De Jure bell. & pac. lib.* 1. *cap.* 4.

„ ultimo, giammai quelli, che si pongono alla testa delle rivolte, non correrebbero all' armi, se quello, che essi chiamano tiranno, volesse soddisfare le vedute dello stabilimento, che essi hanno. Si entra nelle cabale per interesse, e per interesse si lasciano. I faziosi hanno un bel protestare mille, e mille volte, che essi non lascieranno le armi, se il popolo, di cui essi hanno fatto mostra di sentirne i lamenti, non abbia ricevuti dei suoi torti una ragionevole soddisfazione; gl' interessi del popolo non gli hanno giammai tenuti per un' istante armati. In tutti i tempi, in tutti i luoghi si sono veduti di quelli, che avevano acceso il fuoco della discordia, approfittarsi della prima occasione di fare una pace per essa vantaggiosa, e di rendere più pesanti quelle catene, che dicevano di voler spezzare. Le persone bene intenzionate hanno prodotto i primi movimenti, cosa che non quasi mai accadde, i loro lumi non hanno corrisposto alla purità delle loro intenzioni. Queste persone poco illuminate hanno creduto esser pietose, e non sono state che umane. Sono sempre scellerati quelli, che eccitano delle guerre civili, e che cercano profittarne (286) „.

(286) Science du Gouvernement. tom. 4. ch. 2' sect. 12. n. 92. p. 315. 316.

Un particolare nato in Inghilterra per la disgrazia de' suoi concittadini, e del suo Re, si annunzia come il protettore della libertà pubblica, si arma contro il suo Sovrano, lo rovescia dal suo trono per salirvi egli medesimo. Quelli, che sedotti da un falso amor patriotico, che gli avevano aperta la strada al dominio, sono spaventati anch'essi dagli eccessi, ai quali gli ha condotti. Si sforzano inutilmente di ritenerlo sull'orlo del precipizio, l'impulsione una volta data, non è più possibile di arrestare la mossa del colosso, che va a precipitarsi nelle voragini. E questo preteso zelatore dopo di aver inalzato con tutti i delitti un dispotismo spaventevole sugli avanzi della Corona, sul sangue del popolo, e del suo Re, opprime la Nazione intera sotto il peso di questa potestà mostruosa, che ha formata essa stessa, e che opprimendo i cittadini ha tolto loro fino la libertà di gemere (287). Ora il popolo è il medesimo in tutti i tempi, non agisce, per così dire, che per ispirazione, secondo che egli si trovi oppresso da un male presente, o dalla speranza di un bene spesso imaginario, *e quando una volta si è trovato il mezzo di guadagnarlo coll' allettamento di libertà*, dice M. Bossuet, *segue da cie-*

(287) Vedi la Storia di Carlo I. nella Storà d' Inghilterra per M. Hume.

so, purchè egli ne intenda sólamente il nome (288). Se il popolo è dunque il giudice de' suoi Re, egli ne diverrà ben presto l'oppressore, e l'omicida, subito che egli sarà eccitato da suoi Cromvvel. La Lega sotto Errigo III. si autorizza col pretesto della religione, per innalzare lo stendardo della rivolta; i partigiani della Fionda allegano il ben pubblico prendendo le armi contro il governo sotto la minorità di Luigi XIV. I Protestanti desolano la Francia sotto pretesto di liberarla dall'oppressione. Non si rimedia agli abusi attribuendo alla Nazione il diritto di giudicare, e di deporre il Monarca.

IL TRIBUNALE, CHE SI VORREBBE STABILIRE SAREBBE UN PIU' GRAN MALE DELL' ABUSO CHE SI VORREBBE RIFORMARE.

II. Il tribunale della Nazione, che eriger si vorrebbe al di sopra del Sovrano sarebbe un più gran male, che gli abusi, che si vorrebbero reprimere. Perchè l'abuso del sovrano potere non è che un male accidentale, un male passaggiero, un male che non affretta ordinariamente che certe parti dell'amministrazione pubblica; ma la libertà di privare i suoi Re eretta che fosse una volta in massima, sarebbe un vizio permanente, che attaccherebbe tutta la costituzione dello Stato, introducendovi un germe eterno di ribellione, e di

(288) Bossuet. Orazion funebre de la reine d'Angleterre.

turbolenze. Siccome è raro, che non s'introducono degli abusi nell'amministrazione, vi sarebbero almeno quasi sempre dei pretesti per ribellarsi, ed allora l'infelice cittadino diverrebbe, come sempre accade, la trista vittima de' suoi pretesi liberatori(289). „ Il Duca
„ di Mayen essendo stato dichiarato Luogo-
„ tenente generale dello Stato, e della Coro-
„ na egli previde, dice Mezerai, un disordine
„ universale, e un assassinamento continuo per
„ tutta la Francia; non fu più da una par-
„ te, e dall' altra, che un impossessarsi dei
„ beni, vendite all'incanto, imprigionamenti, e

---

(289) *Quemadmodum summum imperium civile ad incolumitatem generis humani, & ad tollendas infinitas status naturalis miserias, institutum est; ita illud Sacrosanctum & inviolabile ab omnibus haberi generis humani quam maxime interest. Atque illud quidem a nemine cordato in dubium revocatur, quin nefas sit imperantibus quamdiu intra potestatis suae limites versantur, resistere .... Probe tamen observandum a civibus turbulentis, aut querulis multa principum facta pro injuriis traduci, quæ tales minime sunt; scilicet quod ab ipsorum judicio discrepat, id tanquam male factum damnatur. Et Jupiter, neque serenus, neque pluvius, omnibus placet. Atqui quemadmodum propter varietatem ingenii humani, & male copiosa multorum desideria, fieri non potest, ut Reipublicae administratio, singulis civibus aeque arrideat: ita si quis pro injuria statim haberi velit, quod ipsi displicet; vel civitatis dissolutionem quaerit, vel ipse imperare cupit.* Puffendorf. De Jure nat. & gent. l. 7. cap. 8. §. 1. 3.

„ rappressaglie. In molti luoghi gli uffizj, i be-
„ nefizj, i governi erano divisi, e scompartiti
„ in due, o tre. Le provincie, le città, le
„ famiglie medesime erano divise: si sentiva
„ da per tutto il *chi viva*: i più infelici era-
„ no quelli, che pensavano a tenersi neutrali,
„ perchè essi rimanevano esposti al saccheg-
„ gio di tutti e due i partiti: i Galanti era-
„ no al contrario dell' uno, e dell' altro, can-
„ giando secondo gl' incontri. Essi dicevano,
„ pigliamo sempre, ossia, che loro si rispon-
„ desse *viva l' unione, o viva il Re*. Il com-
„ mercio fu rotto, le leggi calpestate co' piedi:
„ In questa licenza non vi fu più libertà,
„ nè più sicurezza in veruna parte, nè in
„ campagna a cagione dei diversi partiti, che
„ vi correvano, nè alle città a cagione delle
„ sorprese. Non vi era da guadagnare, se
„ non per quelli che niente avevano a per-
„ dere[290] „. I disordini che le vostre as-
semblee producono nello Stato, diceva il Prin-
cipe d' Orleans, dirigendosi ai Frombolieri che
lo avevano impegnato nel loro partito, sotto
pretesto di riformare il governo, „ sono tal-
„ mente aumentati, che tutte le Provincie
„ sono in una disposizione vicina alla rivol-
„ ta. I popoli non pagano più il testone; i
„ banchi mercantili sono stati gittati nei fiu-

---

(290) Histoire de France.

„ mi; per mancanza di denaro gli alleati so-
„ no pronti di romperla; gl'inimici contano
„ per niente tutte le gran perdite, che essi
„ hanno fatto, per la speranza di riguadagna-
„ re colla rivolta, vicino a scoppiare, più di
„ quello, che hanno essi perduto in tanti
„ anni (291) „. I medesimi disordini ricomin-
ceranno tutte le volte che piacerà al fanatismo di allegare gli abusi dell'amministrazione per insorgere contro il governo del Monarca. E' un annichilire il governo, dice Puffendorf, dividere l'autorità tra il Popolo, ed il Sovrano (292).

Questo preteso tribunale non potrebbb esercitar giurisdizione senza delitto.

III. Il popolo non potrebbe esercitare la sua giurisdizione, su i Sovrani, che con delitti, perchè il Monarca non mancherebbe di

(291) Journal du parlement. au. se du mois da aout. 1648.

[192] *Distinctionem majestatis in realem & personalem nos; non absurdè modo, sed & perniciosè ad imperium adplicari judicamus, eo sensu ut reali & personali majestati simul & eodem tempore, in civitate monarchica locus praebeatur, adeòque in regno, regi tribuatur imperium personale, populo, prout regi contra distinguitur, reale, & quidem hoc illi par aut superius; prout alias jura realia personalibus nobiliora ferè habentur. Hoc enim contradictionem involvere, & civitates facere bicipites, non sine exitiabili convulsione, in aprico est.* Puffendorf. De Jure nat. & gent. l. 7. *n.* 6. §. 4.

opporvisi. Bisognerebbe dunque cominciare col prender le armi contro di lui, trattarlo, cioè, come nimico dello Stato, prima di averlo giudicato colpevole. Si direbbe, che dovrebbe esser riguardato come tale, subito che si opponesse all'esercizio di questa giurisdizione? Ma bisognerà dunque lasciare al popolo la libertà di congregarsi tutte le volte, che il loro malcontentamento gl'impegnerà a ricorrere a questo tribunale odioso. Io dico il malcontentamento del popolo, cioè la briga, l'ambizione, la gelosìa, il dispetto, la vendetta di certi faziosi, che appelleranno a questo tribunale, per imbrogliare, per dominare, per farsi temere dal Monarca, e per istabilire la loro fortuna su le calamità pubbliche. Perchè non è mai il popolo intero, che agisca, ma solamente una piccola porzione del popolo, che essa istessa non agisce, che a seconda dell' entusiasmo, che le s'ispira, e che sembra più numerosa, perchè fa maggior chiasso, mentre che la più gran parte resta nella inazione, e nel silenzio. Ora in quali spaventevoli abissi un tal sistema ridotto in pratica non va a precipitare lo Stato? L'oppressione non si limiterà al Principe solo; si estenderà ancora necessariamente sopra i sudditi; perchè in questa sorte di rivoluzioni si trovano sempre divisi. Bisognerà levare delle armate, dare delle battaglie, as-

sediare le Città, sottomettere le Provincie, che si dichiareranno pel loro attuale Signore. Ma con qual titolo si potrà sforzarli ad abbandonarlo, e a deferire al giudizio dei suoi nimici? Qual diritto avranno questi di comandar loro, se i primi preferiscono il governo attuale? Non avranno questi la medesima libertà di mantenervisi, come gli altri di distruggerlo?

L' ESERCIZIO DI QUESTA PRETESA GIURISDIZIONE SAREBBE IMPOSSIBILE.

IV. Noi abbiam detto, che la giurisdizione temporale era inseparabile dalla forza necessaria all'esecuzione; perchè tutto è nella confusione, se si separano questi due generi di potere. Ora il popolo non ha la forza per l'esecuzione, e non può ancora averla, non avendo l'autorità, che sola costituisce la forza, riunendo i sudditi pel dovere della subordinazione. Se si trovassero dunque dei faziosi così abili da poter strascinare al loro partito la moltitudine, non sarebbe che l'entusiasmo dello spirito del partito, non l'autorità della legge, che opererebbe questa riunione, e che mettendo sempre i buoni Principi in periglio, non darebbe mai il potere di togliere dal possesso i tiranni.

All'incontro, chi convocherebbe il tribunale per giudicare il Sovrano? A qual titolo questo tribunale potrebbe obbligare i cittadi-

ni a riunirsi? L'autorità degli uffiziali del Re? Ma essa cesserebbe colla sua, poichè non è emanata che da lui, e se potesse sussistere ancora sarebbe sempre ad esso subordinata.

Supponiamo il diritto di convocare il tribunale: questa convocazione sarebbe essa possibile? Perchè tutti i membri della società riprendendo la loro antica libertà avranno un eguale diritto ai suffragj. Come si raduneranno venti milioni di persone in Francia, o in Inghilterra? Rousseau allega l'esempio di Roma, ed aggiunge, che ciò, che è stato praticato, può ancora praticarsi. Ma non fa egli attenzione, che non erano ordinariamente i cittadini di Roma quelli, che assistevano alle deliberazioni pubbliche, e che il più gran numero se ne dispensava, che bisognava ancora invitarli da Atene con delle ricompense; che nelle cause le più importanti, o negli affari di partito, la piazza pubblica non potendo contenere più la moltitudine, un gran numero si trovava necessariamente escluso dalle deliberazioni, e che ancorchè vi fosse sempre una legge sul modo di raccogliere i voti, ciò nonostante quando i fazionarj chiamavano i cittadini delle Città vicine, non vi era più che confusione, e tumulto nelle assemblee. Che sarebbe appunto quello, che accaderebbe, se si unissero i sudditi di tutte le Provincie, non essendovi alcuna forma determinata dalla legge?

Si ricorrerebbe alle deputazioni? Ma quali sarebbero le città, che vi avrebbero diritto? Quale sarebbe il numero dei deputati di ogni città? Mille cittadini rappresentati da un solo, hanno meno parte alle deliberazioni generali di dieci cittadini, che hanno ancor essi il loro deputato.

Io voglio ancora, che il tribunale sia stabilito, e riconosciuto, che il diritto dei suffragj sia regolato, che il decreto, che cangia la forma del governo sia pubblicato: i deputati, che non saranno stati del parere del maggior numero non potranno riclamare? Ogni città non potrà disapprovare i suoi, accusarli di essersi lasciati corrompere, e di aver tradito gli interessi dello Stato? Non potrà essa accusare l'intera assemblea? Nò, senza dubbio, si dirà, perchè almeno si è tacitamente convenuto, che la pluralità dei suffragj deve far la legge, e assoggettarvi gli altri deputati. E' di regola, che i corpi, che deputano per le assemblee generali si trovano legati dalle volontà dei loro rappresentanti. La massima è vera, ma si accorda essa col sistema, che noi combattiamo? Perchè le città non saranno più legate coll'assemblea generale, che col Sovrano; poichè le assemblee generali dei deputati, e il Principe non saranno, che rappresentanti, sottomessi per conseguente alle medesime leggi, e sotto una egua-

le dipendenza a riguardo de' cittadini, che essi rappresentano. La clausola salva la salute dello Stato, e il diritto della giustizia, che si vuole supporre, come una condizione necessaria nel contratto sociale col Principe, debbe dunque esserlo nel contratto con i deputati, e col tribunale medesimo. L'ubbidienza dunque non sarà più assoluta nell'ultimo caso, che nel primo. I cittadini si manterranno sempre nel diritto di giudicare i loro rappresentanti dal momento, che si saranno arrogati il diritto di giudicare il loro Sovrano. La ragione del ben pubblico contro l'abuso del potere avrà sempre la medesima forza. Si replicherà, che quantunque tutti i rappresentanti sieno obbligati di consultare l'interesse del popolo, sarebbe mettere sossopra lo Stato lasciando ai cittadini la libertà di disapprovarli, tutte le volte che li giudicassero colpevoli di prevaricazione; e che bisogna per conseguente, per fissare lo stato delle cose, riconoscere un ultimo tribunale, da cui non si possa appellare. E bene! Per questo istesso io stabilisco la indipendenza del Monarca: con questo istesso io provo, che sebbene l'obbligo di governar con giustizia sia inseparabile dal potere, che il popolo ha originariamente conferito al Monarca; non ne segue però, che essa dia il diritto ai sudditi di giudicare su la giustizia della sua amministrazio-

ne, nè di fargliene render conto, nè di riformarlo.

Ma perchè insistere sull' impossibilità di un tribunale legittimo per giudicare dell' amministrazione di un Sovrano? Che se ne giudichi dall' istoria, e mi si mostri un sol caso ove un simile tribunale siasi mai formato senza calpestare i diritti più sacri dei cittadini, che si volevano proteggere.

IL SISTEMA DELLA SUPERIORITA' DELLA NAZIONE AL DI SOPRA DEL MONARCA, TENDE ALLA DISTRUZIONE DI TUTTI I GENERI DI GOVERNO.

V. Il sistema, che attribuisce al popolo il diritto di giudicare il Monarca, tende a rovesciare tutti gli altri governi. Qual è in fatti il gran principio, sul quale si fondano i nostri avversarj? E' sul contratto sociale formato sotto questa condizione, che quello, che è rivestito dell' autorità conserverà la giustizia. Dunque nel governo Aristocratico il popolo potrà ancora riprendere la sovrana potestà, che ha egli posta tra le mani dei nobili, giudicarli, privarli, punirli, allorchè egli crederà di avervi ritrovato dell' abuso nella loro amministrazione. Dunque nelle Repubbliche medesime, se i capi abusano, se quelli, ai quali appartiene di convocare l' assemblea della Nazione favoriscono i colpevoli, i cittadini potranno ragunarsi da essi medesi-

mi, e giudicare? Qual disordine non risulterà da questo preteso diritto? Nel caso medesimo, ove il popolo sarà adunato per esaminare l'amministrazione dei suoi Magistrati, se le fazioni, il favore corrompono il più gran numero dei suffragj; il più gran numero dei cittadini non avrà più di diritto che il Monarca di opprimere altrui. La clausola del contratto sociale tornerà ancor qui; essa riguarda i cittadini come i Sovrani; perchè secondo questo mostruoso sistema, i primi non sono stati associati agli altri, che sotto la condizione, ch' essi sarebbero protetti dal governo. Dunque il piccol numero dei cittadini, che si crederà oppresso, riguardando il contratto sociale come disciolto, potrà ricorrere alla forza, come un popolo libero per difendersi contro l'oppressione. „ Questo prin-
„ cipio [che il popolo può difendersi, allorchè viene oppresso], diceva M. Bossuet,
„ non attacca meno ogni altra potestà pub-
„ blica, sovrana, e subordinata, qualunque
„ nome che essa abbiasi, e in qualunque for-
„ ma essa si eserciti, (che la potestà reale);
„ poichè, ciò che è permesso contro i Re,
„ lo sarà per conseguente contro un Senato,
„ contro tutto il corpo dei Magistrati, con-
„ tro gli Stati, contro un Parlamento, allor-
„ chè vi si faranno delle leggi, che saranno,
„ o che si crederanno esser contrarie alla re-

„ ligione, e alla sicurezza dei sudditi. Se non
„ si può riunire tutto il popolo contro que-
„ sta assemblea, o contro questo corpo, bas-
„ terà il sollevare una Città, una Provincia,
„ che sosterrà non più che il Re, ma che i
„ Giudici, i Magistrati, i Pari, se si vuole,
„ e ancora i suoi deputati, supposto, che
„ essa ne abbia avuti in questa assemblea,
„ acconsentendo a leggi inique, hanno ecce-
„ duto il potere, che il popolo aveva loro
„ conferito, o in tutti i casi, che essi ne sie-
„ no caduti, allorchè essi hanno mancato di
„ render conto a Dio, e al popolo di ciò,
„ ch' essi loro dovevano (293).... Qual er-
„ rore di tormentarsi a formare una politica
„ opposta alle regole volgari, per esser poi
„ finalmente obbligato di ritornarvi! Accade
„ appunto, come suole accadere in una fore-
„ sta dopo di essersi lungamente aggirato per
„ sentieri imbarazzati, se si ritorna al punto
„ d'onde si era partito [294]„.

§. III.

Il contratto primitivo tra il Sovrano, e il popolo ben inteso, non è contrario all'indipendenza del Monarca.

Noi abbiam detto, che non essendovi alcuna forma di governo determinato dal

(293) Bossuet. 5me avvertissement contre Jurieu num. 32. [294] Ib. n. 59.

diritto naturale, nè dal diritto divino, i popoli avevano avuto originariamente la libertà di scegliersi i loro Signori, e di regolare la costituzione, secondo la quale dovevano esser essi governati; per conseguente la libertà di conservare la sovrana autorità, eleggendo dei Magistrati, o di rimetterla tutta intera tra le mani di un Principe, o di un Senato (295). Noi abbiam fatto vedere, che non solamente il governo Monarchico non ripugnava al diritto naturale, ma ancora, ch' egli era il più conforme all' ordine di natura, e all' interesse dei popoli (296); che qualunque sia la forma del governo dove si è nato, non è permesso di cangiarla sotto pretesto di migliorare (297); e che finalmente in uno Stato Monarchico il popolo essendosi interamente spogliato dell' autorità pel contratto primitivo, non era più in suo potere di riprenderla, o resistendo alla volontà del Sovrano, o riformando il suo governo, o dimandandogli conto della sua amministrazione. Vediamo ora ciò che ci obbjetta il famoso Apologista del contratto sociale.

Falsita' del sistema di Gian Giacomo Rousseau.

„ Niun uomo, dice Rousseau, non aven-

(295) Vedi part. 1. cap. 1. mas. 3.-Part. 2. c. 1. §. 2.
(296) Part. 2. ch. 3. §. 6.
(297) Ib. §. 7.

„ do una autorità naturale sopra il suo simi-
„ le, e la società non producendo alcun dirit-
„ to, le convenzioni debbono servir di base all'
„ autorità legittima tra gli uomini (298) „. Or queste convenzioni, secondo lui, sono di ubbidire al capo politico per la parte dei sudditi, e di governare con giustizia per parte del capo politico; di maniera che l'infrazione fatta al contratto per l'abuso del potere, scioglie i sudditi dall' ubbidienza, che essi gli hanno giurata, e li rimette nel loro primo stato di libertà con la facoltà di sciegliersi un nuovo Signore. „ Quando accade dunque „, soggiunge questo Scrittore, „ che il popolo
„ istituisca un governo Ereditario, o Monar-
„ chico in una famiglia, o Aristocratico in
„ un'ordine di cittadini, non è un impegno,
„ ch'egli prenda, è una forma provisionale,
„ ch'egli dà all'amministrazione, fino a tanto,
„ che gli piaccia di ordinare altrimenti (299) „.

Rimarchiamo prima qui, che il nuovo politico attribuisce ai sudditi il diritto di levare il Sovrano, allorchè egli viola non solamente le convenzioni, ma ancora tutte le volte, che gli piacerà di cangiar la forma del governo, poichè questa forma non è, che *provisionale, fino a tanto che piaccia al popolo di ordinare diversamente*. Chi difenderà adunque

(298) Contrat. social. par J. J. Rousseau, lib. 1. c. 4.
(299) Ib.

il Re il più giusto dai capriccj di una Nazione? Diciamo meglio, chi difenderà la Nazione intera dalle intraprese del fanatismo, allorchè uomini fazionarj armeranno le mani di una truppa di ribelli, cui ispireranno il loro spirito, e pretenderanno esser gli interpreti, e i vendicatori della Nazione intera, per mettere sossopra il governo, senza allegare altro motivo, che il desiderio del popolo? Osserviamo ancora, che questo terribile paradosso d'amministrazione provvisionale, non è qui un errore uscito accidentalmente di penna all'autore, ma una conseguenza naturale del sistema del patto condizionale. Perchè se è permesso di supporre delle condizioni tacite nel contratto primitivo, diverranno esse arbitrarie, e non si mancherà di supporne, secondo il bisogno, tutte le volte, che si vorrà scuotere il giogo della dipendenza.

Distinguiamo dopo queste osservazioni preliminari nel contratto primitivo quel che è di diritto naturale, da ciò, che non è che di pura convenzione. Ciò che è di diritto naturale è l'obbligazione, che contrae il Sovrano di governare con equità, e di vegliare alla salute dei popoli; e l'obbligazione, che si impongono i sudditi di ubbidirlo, e di rispettarlo; obbligazioni interiori a tutte le convenzioni, e indipendenti da ogni patto, poichè non sarebbe neppure in potere degli uomini

di derogarvi. Ciò nonostante quantunque questa legge sia inviolabile, essa non può formare per se stessa una clausola irritante del contratto, seppure questa clausola non sia formalmente espressa nei patti, e nelle leggi costitutive del governo. I popoli formandosi in società hanno bilanciato gli inconvenienti, e i vantaggj delle differenti specie di amministrazione. Gli uni temendo l'abuso di un potere irrevocabile, hanno ritenuta l'autorità suprema, dandosi dei capi, essi hanno in conseguenza stabilito un tribunale noto, e regolato per fargli render conto; essi hanno prescritti i casi, in cui questo tribunale potrebbe privarlo; essi hanno conservata la forza per l'esecuzione del giudizio. Questo diritto si annuncia egli stesso non solamente colle leggi scritte, ma ancora colla costituzione medesima, colla pratica del governo, coll'istituzione manifesta, e colla forma nota di questo tribunale. Ed ecco ciò, che propriamente caratterizza questo diritto, poichè non saprebb'esistere senza ciò. Gli altri per evitare le turbolenze funeste, che necessariamente nascono da una tale libertà, hanno irrevocabilmente confidato la sovranità tra le mani di un solo, o di molti. Quindi le Monarchìe, e le Aristocrazìe. Il popolo, è vero, non ha istituito il Monarca, che per esser ben governato, ma non ne siegue che si abbia ri-

servata la libertà di riprender l'autorità in caso, che il Sovrano governasse male; perchè sebbene dall'abuso, che si fa d'una istituzione ne risultino certi mali contrarj al fine, che si era proposto; non si può concludere perciò, che questo abuso operi, o debba operare la dissoluzione, sopratutto quando i mali non sono che accidentali, passaggieri, estranei alla istituzione; che questa istituzione è saggia, che essa produce sempre un gran bene, prevenendo l'Anarchìa, e che il ben pubblico esige, che essa sia stabile. Il marito, e la moglie si legano con reciprochi legami nel disegno di viver felici colla fedeltà di un amore reciproco. Si concluderà, che l'infrazione per parte di uno dei congiunti sciolga il contratto? Sarebbero venuti a stipolare questa fedeltà, come un patto condizionale del loro maritaggio? Nò senza dubbio, perchè il matrimonio ha la sua sorgente nel diritto pubblico, e naturale, che gli danno uno stato di consistenza relativo al ben generale della società, cui non è in potere dei cittadini di derogare. Che ne sarà dell'alleanza, che unisce il Sovrano col suo popolo, e che non potrebbe disciogliersi senza immergere la Nazione nei disordini delle guerre civili, esponendo il governo a delle vicende capaci di rinovellarne continuamente tutti gli orrori?

„ La sovranità, „ continua l'autore del

contratto sociale, „ non essendo, che l'esercizio della volontà generale, non può alienarsi, e il Sovrano, che non è che un essere collettivo, non può esser rappresentato, che da lui medesimo. Il potere può bene trasmettersi, ma non la volontà (300) „.

Risposta alle obbjezioni tratte dalla legge naturale.

La sovranità non è che l'esercizio della volontà generale, che è l'istesso, che dire in altri termini, il sovrano potere non può esercitarsi, che pel ministero della volontà del popolo; ma questo appunto è la tesi, che bisognerebbe provare. Io dico di più, questa è una assurdità, è una contraddizione con ciò che l'autore c'insegna poco dopo. I. E' una assurdità, poichè in una Repubblica medesima la sovrana autorità non può esercitarsi, che dai Magistrati. II. E' una contraddizione, perchè lo Scrittore insegna, che il potere può trasmettersi, e non la volontà. Ripigliamo adunque, e distinguiamo: l'esercizio della volontà generale non può alienarsi senza dubbio, se s'intende della volontà fisica; ma che impedisce, che l'autorità suprema conferita in conseguenza di questa volontà non si alieni in effetto? In questo senso la volontà generale non è più inalienabile delle volon-

(300) Contrat. social. l. 1. ch. 6.

tà particolari, che il cittadino aliena tutti i giorni per gli impegni particolari, che esso contrae.

La sovranità non è un essere collettivo. Questa è la tesi, che si suppone sempre, e che non si prova mai: *Un essere collettivo non può essere rappresentato che per se medesimo*. E' sempre la medesima assurdità evidentemente contraria al fatto. Io ho osservato, che nelle Repubbliche le più gelose della propria libertà, lo Stato non è amministrato, che dai rappresentanti. E' ancora un paradosso diametralmente opposto alla diretta ragione, poichè nelle Repubbliche ben intese il popolo non può radunarsi, nè deliberare su gli affari i più importanti, che per mezzo dei deputati.

Gian Giacomo Rousseau segue: „egli è „ cosa assurda, che la volontà si dia delle „ catene per lo innanzi (301)„.

E' dunque assurdo, che i cittadini si leghino tutti i giorni con delle convenzioni, poichè si danno delle catene per l'avvenire. E' dunque assurdo, che un popolo libero, allorchè è attaccato, si dia delle catene, dando a suoi Generali un potere assoluto su le armate. Ma non è egli meglio azzardare di esser mal comandato, che di esporsi ad una

(301] Contrat. social. l. 1. ch. 6.

perdita combattendo senza capi, o ciò, che è la cosa stessa, dandosi dei capi, senza voler incaricarsi dell'obbligo di loro ubbidire? Roma quando era nelle maggiori gelosìe della sua libertà, si dà delle catene creando un Magistrato (302), che riunisce tutti i poteri del Sovrano nelle circostanze critiche, nelle quali ha essa mestieri di tutta la forza dell' autorità per iscansar di perire: „ e quest'è, dice M. Bossuet, „ quello, che fa ammirare „ a Tito Livio la saviezza del popolo Romano, sì capace di portare il giogo di un comando legittimo, che opponeva volontariamente alla sua libertà qualunque cosa di „ invincibile ad essa medesima, sul timore, „ che non divenisse troppo licenziosa: *Adeo* „ *sibi invicta quædam patientissima juxti imperii civitas fecerat*. Per simiglievoli ragioni, „ che un popolo, che ha provato i mali, le „ confusioni, gli orrori dell'Anarchìa, dà tutto per evitarlo, e perchè non può esso dare del potere su di se stesso, che non possa „ rivolgere contro se medesimo, ama meglio „ di azzardare di esser maltrattato alcuna fiata da un Sovrano, che di porsi in istato „ di aver a soffrire i suoi proprj furori, se „ si riserbasse alcun potere (303) „.

---

(302) Un dittatore.

(303) Bossuet. 5me. avertissement contre Jurieu, num. 55.

Rousseau continua: „ non dipende d'al-
„ cuna volontà di consentire a niente di con-
„ trario al bene dello Stato [304] „.

La proposizione è evidente, perchè non è egli permesso di acconsentire al male. Il Principe non ha dunque diritto di farlo. Ma se egli lo fa si reputa, che il popolo vi acconsenta per questo solo, ch' egli non prende le armi per reprimerlo? E l' autore prova egli, che la trasmissione irrevocabile del potere, che il popolo ha fatto al Monarca è contraria al bene dello Stato?

„ Se dunque il popolo, continua l' auto-
„ re, promette semplicemente di ubbidire,
„ egli si discioglie per quest' atto, e perde la
„ qualità di popolo.. All' istante ch' egli ha
„ un padrone, egli non ha più sovranità, ed
„ allora il corpo politico è distrutto (305) „.

E io dico al contrario, che se il popolo non promette semplicemente di ubbidire, egli non vi ha più nè sovranità, nè repubblica, perchè il governo non è stabilito, che sull' ubbidienza pura, e semplice dei cittadini verso di quelli, che esercitano l' amministrazione pubblica. Io dico, che non vi ha finalmente più popolo. Perchè qual' è quel popolo, che possa sussistere con questa clausola al giuramento di fedeltà, ch' egli farà

(304) Contrat. social. l. 1. ch. 6.
(305) Ibid.

al Sovrano? *Io prometto di ubbidire fino a tanto, che sarò ben governato* (306), *e mi riservo il diritto di giudicare, se egli governa male?* „ E' vero, dice Grozio, che noi abbiamo tutti naturalmente il diritto di resistere per „ rispingere un ingiuria, ma la società civile essendo una volta stabilita per mantenere la tranquilità negli uomini, lo Stato „ acquista su di noi, e su i nostri beni più „ diritto, per così dire, di quello ancora, „ che noi abbiamo su di noi medesimi, se „ egli ne ha di bisogno per giugnere a questa tranquillità. Lo Stato può adunque pel „ bene della pace, e per l' ordin pubblico proibire questo diritto comune di resistere, e „ lo ha voluto certamente, poichè egli pervenir non potrebbe altrimenti al fine, che „ si è proposto. Perchè se questo diritto comune sussistesse in ogni particolare, non vi „ sarebbe più società civile, sarebbe questa „ una società di Ciclopi ...... *Da che può* „ *dipendere un Re?* ci dice Eschil, *non basta,* „ *ch' egli sia Re, perchè abbia il diritto di farsi* „ *ubbidire. Essi sono i capi,* dice Sofocle, „ perchè non si cederebbe ai loro ordini? „ *E' il tuo Re,* dice Tacito (307), *dunque ubbidisci.* Gli Dei lo hanno fatto arbitro di „ tutte le cose, e non hanno lasciato ai po-

(306) Vedi part. 1. c. 3. mas. 1.
(307) *Annal. l.* 6. *c.* 8. *n.* 5.

„ poli, che il merito dell' ubbidienza „. Tali erano le massime degli stessi Pagani al riferire di Grozio (308).

Rousseau seguita: „ Quando ognun potesse alienare se stesso dandosi un Sovrano „ gratuitamente, egli non può alienare i suoi

[308] Grotius. *De Jure bell. & pac. l.* 1. c. 4. *n.* 2. Aggiunge in un' altro luogo questo Autore „ Vi ha „ chi crede esservi tra il Re, e i suoi sudditi una „ dipendenza scambievole, che non debbano i po- „ poli ubbidienza se non al Re, che regni da buon „ Principe, ma che il Re divenga esso stesso dipen- „ dente da' suoi sudditi in sull' abuso della sua auto- „ rità..... Se questi si limitassero a dire, che non „ debbe il Re giammai in cose evidentemente ingiu- „ ste obbligarci, avrebbero ragione. Ma ciò non dà „ ai sudditi alcun diritto di violenza, nè di superiori- „ tà su lui. Se il disegno di un popolo fosse stato di „ dividere con lui la sovrana autorità, avrebbe in gui- „ sa distinte le forze dell' una, e dell' altra, per la „ differenza de' luoghi, delle persone, o degli affari „ che ogni potenza avrebbe potuto vedere facilmen- „ te i limiti di sua giurisdizione. Perchè la bontà, „ e la malizia di un' azione, particolarmente nelle „ cause civili, che sono spesso di malagevole discus- „ sione, non sono mezzi proprj per fissare la compe- „ tenza. Ne avverrebbe senza dubbio un gran disordine, „ e sotto pretesto che l'azione fosse buona o cattiva, „ il popolo e il Re pretenderebbero ciascuno dal can- „ to loro di conoscerne in virtù del lor potere, „ ciò che cagionasse una confusione, che niun popo- „ lo a ciò, che io me ne sappia, non ha giammai di- „ segno avuto d' introdurre. „ *Grot. de jure bell. & pac. l.* 1. *c.* 3. *n.* 9.

„ figlj. Essi nascono uomini liberi, la loro „ libertà appartiene ad essi, niuno, fuor di es„ si, ha diritto di disporne. Prima, ch' essi „ sieno in età di ragione il loro padre può „ a loro nome stipolare delle condizioni, per „ la loro conservazione, pel loro buon esse„ re, ma non donarli irrevocabilmente, e sen„ za condizione, perchè un tal dono è con„ trario ai fini della natura, e sorpassa i di„ ritti della paternità (309)„.

S' insegni questa dottrina a cittadini nati nella miseria, e nella oscurità; essi non mancheranno di voler rescindere il contratto sociale, che non assegna loro alcuna parte nei beni della società, come pregiudizievole ai loro interessi. Rescindendolo, eccoli in quel primo stato di libertà, ove tutti i beni erano comuni. Allora pretenderanno almeno ad una porzione del patrimonio del ricco, che lo possiede in virtù delle leggi sociali, alle quali i primi avranno rinunciato. Se si neghi ad essi la loro parte, essi impiegheranno la forza, ch' è il diritto naturale, per cui non è sottoposto alle leggi dell' autorità. Il Magistrato tratterà le loro imprese quali rubberie, e la loro resistenza quale ribellione; ma egli avrà torto, perchè la rescissione del contratto sociale ha distrutto ogni rap-

(309) Rousseau. Contrat. social. l. 1. ch. 6.

porto di subordinazione a suo riguardo. Farà egli loro soffrire i supplizj degli scellerati, perchè egli sarà il più forte, ma la forza non forma il diritto: il Magistrato sarà dispoto, e i pretesi assassinj saranno tanti disgraziati oppressi.

Così lusingando il popolo cogli allettamenti della libertà, si distrugge la società, e per conseguente il popolo medesimo. Così riducendo le obbligazioni rispettive del Sovrano, e de' suoi sudditi alla natura de' patti condizionali stipolati in un contratto sociale, si spoglia la sovranità de' suoi diritti i più essenziali, o per meglio dire si annichilisce; perchè il Sovrano non trovandosi più superiore dei sudditi, non avrà più la forza necessaria per comandare. Bisogna dunque cercare al di sopra dell' uomo, e anteriormente ad ogni convenzione umana una regola fissa, indipendente dalla sua volontà. Questa regola io l' ho di già detta, è l' ordine, che la Provvidenza ha marcato per la sussistenza della società civile. E in fatti su quest' ordine immutabile sono fondati i poteri esenziali, e inalienabili della sovranità. L' uomo non avendo diritto su la sua vita, non poteva darla al Sovrano (310), non avendo diritto su la libertà dei

(310) Rousseau risponde a questo, che il cittadino dando al Sovrano il diritto sulla sua vita, si sommette ad una condizione, che per conservare la

suoi figlj, non poteva precisamente in virtù dell' autorità paterna assoggettarsi alla scelta, ch' egli ha fatto della forma del governo, e dei suoi capi. Ma era necessario alla salute dei popoli, che vi fosse nella società una potestà, col diritto della vita, e della morte per tenere in dovere i cattivi col timore. Era necessario, che i cittadini fossero soggetti alle leggi degli Stati ove essi nascevano (311). Questa ragione tratta dal bisogno pubblico è una prova dell' ordine della Provvidenza, che fissa il diritto naturale a questo riguardo. E' in virtù dunque della volontà del Creatore anteriore ad ogni istituzione umana, che il Sovrano essendo una volta stabilito, abbia ricevuto il diritto della vita, e della morte, ed una eguale autorità su i sudditi, che nascerebbero nei suoi Stati. Così hanno istituito la sovranità, allorchè nell' origine i popoli si sono uniti sotto una forma di amministrazione, essi l' hanno solamente fatta passa-

---

vita medesima, l' espone al pericolo di perderla, come un uomo, che si gettasse dalla fenestra per sottrarsi dall' incendio. E non vede, che il risico può ben scusare chi avventura la sua vita per salvarla, ma che non può autorizzarla a dare un diritto, che non ha; e che chi l' accetta non può per conseguente esercitarla.

(311) Questa regola generale soffre ciò non ostante alcune eccezioni pel diritto delle genti, ma queste non fanno al mio proposito.

re tra le mani dei loro capi con tutti gli attributi, che vi erano annessi. Così nel governo spirituale il popolo quando scieglie i suoi Pastori, e il Vescovo, che gli ordina, non sono che istrumenti, l'uno remoto e preparatorio, l'altro prossimo ed efficace, per i quali Iddio conferisce il potere Sacerdotale; potere, che non è nè quello del popolo, nè propriamente quello del Vescovo, che lo esercita, e che lo conferisce, ma quello della Divinità medesima, che lo dà immediatamente con la sua potestà, di maniera, che il nuovo ministro non riceve propriamente il suo potere nè dalla scelta, nè dalla volontà degli uomini, ma in virtù della istituzione di Gesù Cristo.

In sequela di questi principj, che sottopongono la volontà, e l'interesse dei particolari all'ordin pubblico, e che sono necessarj per conservare l'armonìa nella società civile, ognuno è obbligato di portarsi conformemente alla condizion di Principe, di Cittadino, di Schiavo, in cui egli è nato. Dio gli annuncia le sue volontà col luogo, che gli ha assegnato, e che determina i suoi doveri: *Unusquisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat* (312). In sequela di questi principj il povero quantunque nulla possegga, si tro-

(312) I. Cor. VII. 20.

va nondimeno legato dalle leggi del governo, che fanno una divisione così ineguale dei beni della società. Egli non può più tornare a quello stato primitivo di libertà, ove tutti i beni erano in comune, e non ha altra risorsa per uscire dalla indigenza, che i mezzi, che possono esser compatibili coll'ordin pubblico.

La salute del popolo è la legge suprema; sì senza dubbio, ma per questa ragione medesima gl' interessi dei particolari debbono cedere a questa legge superiore, che ben fissando l'autorità del Sovrano, e sottomettendo i sudditi, assicura la salute pubblica, e lo stato dei cittadini. Non è per provvedere alla salute pubblica, è al contrario un esporla agli effetti funesti dell' Anarchìa, il rendere l'autorità sovrana dipendente dall' incostanza, e dai capriccj del popolo; allorchè i nostri Padri si determinarono originariamente pel governo Monarchico, la ragione, e l'istoria insegnarono ben loro l'abuso, che il Monarca poteva fare della sua potestà; ma temevano ancor più le turbolenze, e le divisioni, che l'ambizione, e il fanatismo avrebbero potuto eccitare, se fosse al popolo permesso di ripristinarsi nell' autorità. E (non si saprebbe mai abbastanza inculcarlo) la forma del governo una volta stabilita, non è più permesso di cangiarla.

Risposta all' obbjezione tratta da Davidde, e dai Maccabei.

Qui ci si obbjetta l'esempio di Davidde, e dei Maccabei, per giustificare la rivolta dei sudditi, allorchè essi sono oppressi. Saulle vuol mettere Davidde a morte, e Davidde non si contenta di fuggire, ma mette in piedi una piccola armata per difendersi contro Saulle, che lo perseguita. Antioco, Epifanio vogliono forzare i Giudei ad abbandonare la legge di Dio; e Matathìa, animato da una fede viva, scanna ai piedi dell' Altare e l' Apostata che viene a sacrificare agli Idoli, e l' uffiziale del Principe, che ve lo costringe. Questo intrepido difensore della Religione si unisce dipoi ai suoi figlj, e ad un piccol numero di Giudei ripieni del medesimo spirito, che attaccano, e disfanno le numerose armate di Antioco. La Scrittura Santa ben lontana dal biasimare questa pretesa ribellione loda il lor coraggio, e il loro zelo. Tal è l'obbjezione; ecco la mia risposta:

Davidde fuggendo innanzi a Saulle si fa seguire da una piccola armata. Ma Davidde avea ricevuta l' unzione reale col potere della spada, e Saulle non avea ancora diritto sulla sua vita. Se il primo, per risparmiare il sangue del suo popolo, è distrutto senza dubbio da Samuelle, dei disegni di Dio, non dovea far valere i suoi diritti, che dopo la morte

di Saulle; s'egli non volle ancora dopo questa morte rivendicare colla forza la porzione della Palestina, ch'era posseduta dal figlio di questo Principe; se penetrato di rispetto per la Maestà Reale evitò sempre di combattere; se lontano dall'attentare la persona sagra del suo nimico egli osò appena tagliare l'estremità della sua veste; egli non avea nemmeno la libertà, io dico di più, egli non era meno obbligato di difendere ancor contro Saulle la sua propria vita, ch'era sagra per la Nazione.

Si allegheranno le istanze, che fece Davidde al Re di Geth per ottenere la permissione di acccompagnarlo, e di combattere sotto di lui contro l'armata di Saulle? Questa obbjezione, che sembra la più forte, è la più debole in effetto, perchè erigendone l'esempio in massima, ne seguirebbe, ch'è permesso non solamente di difendersi contro il Sovrano, allorchè uno è oppresso, ma ancora di unirsi a' suoi nimici per andare ad attaccarlo ne' suoi Stati col suo popolo. I nostri avversarj oserebbero di ammetterlo? Saranno essi adunque obbligati come noi e di abbandonare questo esempio, e di condannare la condotta di Davidde in questo punto, o di supporre in lui delle intenzioni, che ci sono ignote.

L'azione di Matathìa proverebbe ancor troppo, perchè ne seguirebbe, che un parti-

colare avesse il diritto d'immergere il pugnale nel seno de' suoi Cittadini, e in quello degli uffiziali del Principe, quando violassero la legge divina. Bisogna dunque ricorrere all' ispirazione di Dio, che si servì in questa occasione del braccio di Matathìa per punire la apostasìa, come avesse impiegato la spada dei Finei nel deserto per punire la fornicazione dell' Israelita sorpreso nel delitto con una femmina Moabita. Or ammettendo l' ispirazione, la guerra de' Maccabei, che ne fu un effetto, debb' esser giustificato per la medesima ragione, poichè essa procedeva dal medesimo principio. Ma noi non abbiamo bisogno di ricorrere alla ispirazione, affine di giustificare le guerre de' Maccabei, perchè per esser colpevole di rivolta, fa d' uopo essere nella classe de' sudditi, e non in una semplice dipendenza, che, come osserva Wolf, può variare all' infinito secondo la varietà de' popoli, che si sottomettono al Sovrano. „Perchè o questa dipen„denza lascerà sussistere in parte la sovrani„tà della Nazione inferiore, ristringendola „a certi riguardi, o essa l' annichilirà total„mente, di maniera, che la Nazione supe„riore diverrà sovrana dell' altra, o finalmen„te la minore sarà incorporata nella maggio„re per non formare con essa che un solo, „e medesimo Stato (313).

(313) Wolf. Droit des gens, l. 1. ch. 16. §. 193.

„ Or il patto, o il trattato di sommis-
„ sione sarà la conseguenza, la misura, e la
„ regola dei diritti dell' una, e dell' altra po-
„ testà (314) „. Bisognerebbe dunque per accusare i Maccabei di ribellione, provare, che la Nazione Giudaica fosse stata totalmente spogliata dei diritti della sovranità, e questo non si proverà giammai. I Giudei passavano successivamente in quel tempo sotto il dominio dei Re di Siria, o di Egitto, secondo che prevaleva la fortuna dell' uno, e dell' altro impero; essi si mettevano sotto la protezione del Principe, riceveano guarnigione nelle fortezze, gli pagavano il tributo, gli somministravano ancora un certo numero di truppe, ma non furono mai incorporati alla Nazione dominante. Essi si governavano da loro stessi secondo le loro leggi. I loro uffiziali esercitavano tutti i poteri dell' amministrazione pubblica, per mantenere la pulizìa, e far osservare la religione indipendentemente dal Principe, che accordava solamente la sua protezione.

Io dico di più: non era nemmeno in potere dei Giudei di dipartirsi dall' autorità, che Iddio avea loro data nel governo temporale, relativamente all' ordine della religione, perchè la loro legge non si ristringeva nelle cose

(314) Ib. §. 192.

Spirituali, come la legge del Vangelo. Essa comprendeva ancora l'ordin civile. I loro Pontefici avevano ricevuto da Dio medesimo il potere di giudicare tutto ciò, che riguardava la legge, di pronunziare sulle pene temporali, ch' essa stabiliva contro i contravventori, e il loro governo civile era riguardo a ciò Teocratico. Iddio, che n'era il legislatore, ne avea sempre esercitata l'autorità per i ministri della Nazione, che lo rappresentavano. La Nazione essendo dunque sovrana a questo riguardo, divideva l'autorità suprema co' suoi Signori per la porzione dell'amministrazione pubblica, che gli era confidata; per conseguente essa avea il diritto di opporre la forza alla violenza per difendersi contro l'oppressione.



CAPO QUINTO.

Della Monarchìa Francese in particolare.

Tra le differenti Monarchìe, quella che deve impegnare principalmente la nostra considerazione, perchè essa tocca i nostri cuori, è la Monarchìa Francese, sotto la quale noi abbiamo la fortuna di vivere. Non solamente essa è la più antica Monarchìa dell' Europa, ma ancora una delle più floride Mo-

narchìe del mondo per le sue forze, per le sue ricchezze, per le sue alleanze, pel numero e l' industria de' suoi cittadini, per l' attività e per l' estensione del suo commercio, per la comodità de' suoi porti, e ciò che farà sempre la principal gloria della Nazione, per l' amore e pel rispetto naturale, che i sudditi conservano pel loro Re, e per la Famiglia Reale.

Questo Regno essendo Monarchico egli è regolato dalle leggi costitutive, che gli sono comuni cogli altri governi del medesimo genere. Legge, che il Principe ha riconosciuto solennemente nell' esercizio ancora il più assoluto del suo potere, dichiarando, ch' egli era nella felice impotenza di violarla (315).

Ciò nonostante quantunque il Re vi goda presentemente di tutti i diritti della sovranità, e che questi diritti sieno stabiliti su fondamenti fermissimi, quantunque sieno generalmente approvati, ed applauditi, si sono veduti tempi infelicissimi, ove l' ignoranza dei veri principj, e ancora la cupidigia, e l' ambizione hanno profittato dei Regni deboli, per intraprendere sul potere, e sull' indipendenza del Sovrano. I Nobili possedendo dei feudi, avevano altre volte usurpato un potere assoluto nello Stato, e non dipendevano

(315) Response du Roi du 3. mars 1766. -Edit de Decembre 1770.

dalla Corona, che per il ligio omaggio. Gli Stati Generali rappresentanti le Nazioni hanno qualche volta preteso di entrare nell'amministrazione pubblica, e hanno voluto insinuarsi ancora in quest'ultimi tempi, quando avevano il diritto di radunarsi senza esser convocati dai Re.

Il rispetto e l'amore, ch'io ho giurato al mio Sovrano, esigono adunque che io mostri qui la frivolezza delle pretensioni contrarie alla sua autorità. Benchè le massime, che io ho esposto non sieno più contrastate, potrebbero esserlo ancora un giorno. All'incontro i Francesi vedono sempre con un nuovo piacere i titoli, che gli attaccano al loro Re, e che li vendicano dagli attentati portati a una potestà sagra, ch' essi riguardano tra le sue mani, come il più sicuro pegno della loro felicità.

Io mi limiterò trattando questo soggetto a queste tre proposizioni:

I. La Francia è uno Stato puramente Monarchico, e regolato dalla legge Salica.

II. I Re di Francia sono indipendenti dai tre ordini dei loro Stati.

III. Gli Stati Generali non possono radunarsi in Francia, che per l'autorità del Re.

§. I.

La Francia è uno Stato puramente Monar-

chico , e regolato dalla legge Salica quanto alla successione della Corona .

La Francia e' uno Stato puramente Monarchico.

Primieramente è uno Stato puramente Monarchico, o perchè non dipende da alcun altro Sovrano, o perchè il Re concentra nella sua potestà tutti i poteri della sovranità. Questa verità è ugualmente riconosciuta da tutte le potestà di Europa , e da tutti gli ordini dello Stato . Essa è riputata nelle opere consecrate alla difesa della libertà della Chiesa Gallicana , inculcata in tutti tempi dai Giureconsulti Francesi, che hanno trattato del diritto pubblico , insegnata negli Editti, e nelle Ordinanze Reali ; E' stata sempre difesa con zelo dai Parlamenti, servendo essa di base alla costituzione del nostro governo: *Cum nos fons omnimodæ jurisdictionis temporalis esse dignoscamur . . . nostraque jurisdictio temporalis in nullo, jurisdictioni spiritali subsit , cum in terris superiorem non cognoscamus &c.* (316). Innocenzo III. riconosce questa sovranità assoluta : *Cum rex superiorem in temporalibus minime habeat &c.* (317). Noi

(316) Arret du Parlement de Paris, rendu le 14 août 1385.

(317) *Cap.* per venerabilem *extra*. qui sunt filii legitimi.

abbiamo riportato queste parole di Gregorio di Tours al Re Chilperico: „ Se qualcuno di „ noi si discostasse dalla giustizia, voi potre„ te correggerlo; ma chi correggerà voi, se „ voi la violate? Noi vi parliamo, ma voi „ ci ascoltate quando vi piace. Se voi ricu„ sate d' intenderci, chi avrà diritto di co„ mandarvi se non quello, che ha detto es„ ser egli stesso la giustizia medesima ec.? „ „ --- „ Loysseau insegna, che il Regno di „ Francia è la Monarchìa la meglio stabili„ ta, che vi sia, e che sia stata mai al mon„ do, essendo in primo luogo una Monarchìa „ reale, e non signoresca, una sovranità per„ fetta, alla quale gli Stati non hanno alcu„ na parte [318] „. --- „ I Re di Francia, „ dice Le Bret, non ripetendo il loro Scet„ tro, che da Dio solo, non essendo obbli„ gati a prestare sommissione ad alcuna po„ testà della terra, e godendo di tutti i dirit„ ti, che si attribuiscono alla sovranità per„ fetta, ed assoluta, sono pienamente Sovra„ ni nel Regno (319) „. Tutto il mondo conosce queste antiche massime; *chi vuole il Re vuole la legge. Il Re non ha il suo Regno, che da Dio* (320). Noi daremo negli al-

---

[318] Loyseau Des Seigneuries, ch. 2. n. 92.
(319] Le Bret. De la souvraineté, l. 1. ch. 2.
(320) Vedi su questo soggetto il commentario di Lauriere, su Loysel, edizione in 12. del 1710. p. 1. 6.

tri paragrafi nuove prove di questa verità; ma io non debbo qui omettere con qual zelo i Parlamenti del Regno abbian difeso nell' 1732. i diritti della Corona, disonorando lo scritto intitolato *judicium Francorum*, e con quale indignazione abbiano essi rigettate le adulazioni dello Scrittore temerario, che voleva far loro omaggio delle spoglie del Sovrano, chiamandoli a parte della suprema potestà. „ Scrittore sedizioso, che tentava di scuo-
„ tere fino le leggi fondamentali del Regno,
„ e di alterare, se si potesse, quest' autorità
„ sovrana, che risedendo nella persona dei
„ nostri Re, è l' unica origine di tutto il po-
„ tere legittimo, e di tutta la pubblica po-
„ testà nello Stato „. Questi sono i termini degli uffiziali del Parlamento di Parigi.

Il Sig. di Gueidan Avvocato generale del Parlamento di Provenza, spiega a questo proposito non men con chiarezza, che con eloquenza, i veri principj della Monarchìa.
„ Che? dic' egli, perchè la Monarchìa Fran-
„ cese non sarà che un dispotismo odioso, che
„ non ammetta che schiavi per sudditi, nè al-
„ tra ragione, che la volontà del Signore, abbiso-
„ gnerà di abbassarla al rango delle Corone, ove
„ il Re non essendo, a parlare propriamente,
„ che l' uomo del popolo, debbe subirne la leg-
„ ge? Tra queste due sorte di governi avvene
„ uno, che è più vicino alla Divinità. Egli

„ si estende sopra gli uomini liberi, i quali „ per altro conoscendo, che il miglior uso „ che possano fare della loro libertà, è di „ esser sottomessi: governo tanto più stabile, „ quanto il Principe, a cui i popoli ubbidi- „ scono, si fa egli stesso una gloria di ubbi- „ dire alle leggi. Ma a chi il Re è rispon- „ sabile della sua condotta? La Maestà Rea- „ le è così sublime, dice un antico Padre, „ ch'essendo superiore ad ogni potestà, essa „ non dipende, che da Dio: *Rex omnibus* „ *major, soli Deo minór* (321). Il Re solo pos- „ siede in proprietz l'autorità: tutti i tribu- „ nali, per quanto antichi possano essi essere, „ non l'hanno, che per successione, e per co- „ municazione. Questi è un padre, che non „ potendo arrivare al governo della sua nu- „ merosa famiglia degnasi d' impiegare qual- „ che estraneo talento: ma non è che per lui, „ ed in suo nome, e sempre con dipenden- „ za, che le persone di cui si serve, agisca- „ no; ognuno gli è risponsabile a proporzio- „ ne del potere, che ha ricevuto (322) „.

„ Quarant' Avvocati del Parlamento di Pa- „ rigi, che sembrano allontanarsi da questi „ principj del 1730. in una consultazione, che „ eccitò le lagnanze dei sudditi del Re, e

[321] Tertullien.

(322) Vedete il requisit. stampato con il decreto del Parlamento di Provenza dei 3. Settembre 1732.

„ l'attenzione del governo, si purgarono del
„ giusto sospetto, che si era contro di essi
„ formato, con una dichiarazione autentica,
„ che il Mazziere certificò essere la dottrina
„ di tutto l'ordine degli Avvocati, e per la
„ quale essi riconobbero la indipendenza, e
„ la sovranità assoluta del Monarca [323] „.

(323) „ Noi siamo stati sempre intimamente convinti, e ci farem sempre gloria di confessarlo altamente, che il regno di Francia è uno Stato puramente Monarchico. Che l'autorità suprema risiede nella sola persona del Sovrano. Che vostra Maestà ha nel Regno il luogo di Dio medesimo, di cui ella è l'immagine viva. Che la sommissione, che gli è dovuta, è un dovere di religione, a cui dee soddisfarsi non per lo spavento delle pene, ma per un movimento di coscienza. Che non havvi forza sulla terra, che abbia il potere di torre i popoli da questa fedeltà inviolabile. Che la scomunica sì formidabile, dichiarata, che sia per cagione legittima, non può spezzare giammai il nodo sacro, che allaccia i sudditi al loro Re. Che per cagione, che vi possa essere, non si può recare ingiuria la più leggiera alla sua autorità. Ch' ei solo si è il Sovrano legislatore ne' suoi Stati. Che i Parlamenti, e le altre Corti del Regno, non hanno che da vostra Maestà sola l'autorità, ch' esercitano. Che l'ossequio, e la sommissione, che si ha alle loro determinazioni, rimontano a vostra Maestà, come alla loro sorgente; e che per questa ragione amministrasse la giustizia a nome di vostra Maestà. Ch' ella è vostra Maestà, che parla ne' decreti, e che non han questi eseguimento altrimenti, che colla forza del suggello della Maestà vostra, di che son muniti. Decl. des 40. Avocats en 1731. „.

E' vero che il Re tolera, che le discussioni, l'interesse particolare, ch' egli ha co' suoi sudditi sieno giudicati dai tribunali, ma se per una ragione di equità, e di moderazione, che onora il suo governo, invece di deprimerlo, si astiene di decidere da se stesso, come il potrebbe, è sempre in virtù di un' autorità, che viene da lui, e ch'è sua quando i Magistrati pronunciano, e quando fanno eseguire i loro giudizj.

Il Regno di Francia e' regolato dalla legge Salica, che esclude le femmine dalla Corona.

Io dico in secondo luogo, che la Monarchìa Francese è regolata dalla legge Salica in quanto alla successione alla Corona. Questa legge stabilisce, che le femmine non erediteranno alcuna porzione della terra Salica, e che i soli figlj maschj succederanno ai loro padri: *De terra vero Salica in mulierem nulla portio haereditatis transibit, sed hoc virilis sexus acquirit. Hoc est filii in ipsa hæreditate succedunt* (324). Quantunque queste disposizioni non riguardino espressamente la successione alla Corona, esse vi si comprendono nondimeno nella loro generalità, e con tanto più di ragione, perchè non vi sono casi, ove le leggi debbano essere più inviolabilmente os-

(324) Le Bret. de la souverainet. l. 1. ch. 4.

servate, che in ciò, che riguarda la costituzione del governo. La consuetudine, che è il miglior di tutti gli interpreti, fa qui la prova la più autentica del senso della legge. Fin dal principio della Monarchìa Childeberto il primogenito dei figlj di Clovis, essendo morto senza figlj maschj, Clotario suo fratello gli successe al Regno di Parigi ad esclusione di Crodesinda, e di Crodeberga, figlie di Childeberto. Cariberto figlio di Clotario non avendo lasciato che tre figlie senza maschj, il suo Regno passò a Sigiberto loro zio, e non si sono mai vedute le figlie dei nostri Re sul trono di Francia.

„ Dai termini, e dal senso di questa leg-
„ ge Salica, dice Le Bret, si traggono tre
„ massime, che sono altrettante forti colon-
„ ne, sulle quali questa Monarchìa è forte-
„ mente appoggiata. La prima, che questo
„ Regno si conferisce per diritto successivo;
„ la seconda, che le femmine sono incapaci di
„ pervenire alla Corona; la terza, che i ma-
„ schj succedano indeffinitamente in qualun-
„ que grado di parentela, che essi sieno (325).
„ Loyseau osserva, che il Regno di Francia
„ è una sovranità perfetta, alla quale gli Sta-
„ ti non hanno alcuna parte, successiva e
„ non elettiva, non ereditaria puramente, nè

---

[325] Le Bret. de la souverainete l. 1. ch. 4.

„ comunicata alle femmine, ma deferita al più „ prossimo maschio, per la legge fondamen- „ tale dello Stato [326] „. Questa legge fu riconosciuta, e confermata solennemente in favore di Filippo V. (327) in una assemblea dei

---

[326) Loyseau. Des seigneuries, c. 2. n. 92.

(327] Luigi X. lasciò morendo la sua moglie incinta di un figliuolo, che gli fu successore sotto il nome di Giovanni. Ma questo figliuolo passato poco tempo dappoi, Filippo V. detto il longo, fratello di Luigi-Hutin, e zio di Giovanni, successe a quest' ultimo, conciosiachè non rimanessero più figliuoli maschj di Luigi. Gli fu contrastata da Giovanni la Corona, che aveva Luigi avuta dalla Regina Margherita di Borgogna sua prima Moglie „ allora il Re, dice il P. Daniel, non volendo nulla trascurare in un affare di sì „ grande importanza, convocò un' Assemblea pel dì „ della Purificazione, dove un gran numero di Nobiltà, quasi tutti i Prelati, e più considerevoli cittadini di Parigi furon presenti. Fuvvi ancor chiamata „ l' Università. L' assemblea fu tenuta in presenza del „ Cardinale Pietro d' Arablai, ch' era stato Cancelliere „ di Francia. Furon poste in desamina le leggi, ed „ il costume dello Stato per la successione della Corona. Era troppo certa la cosa per soffrire della difficoltà, ma fu determinato per un nuovo decreto, „ col comune consentimento di tutti gli assistenti, che „ le femmine erano incapaci di succedere alla Corona „ di Francia. Fu unanimamente confermata la coronazione del Re, e si obbligaron tutti con giuramento di „ ubbidirgli „. Histor. de Franc, par Daniel, tom. 5. „ Histoir. de Philippe V. p. 235. edit. 1755. Questo „ Storico cita la continuazione di Nangis per li Signori de Ste-Marthe.

Grandi del Regno convocata a Parigi nel 1317.

In conseguenza di questa legge, i figlj maschj discendendo dalle figlie di Francia, sono esclusi dal Trono, come le loro madri. Dopo la morte di Carlo il Bello (328), Edoardo III. Re d'Inghilterra pretese alla Corona di Francia come nipote di Carlo il Bello, per parte di sua madre, in pregiudizio di Filippo di Valois fratello di Carlo. Egli allegava, che l'oggetto della legge essendo solamente quello di escludere le femmine dal comando, non doveva stendere il suo rigore su i loro figlj maschj. Fu risposto, che la legge non facendo alcuna distinzione, bisognava attenersi alla regola generale, e che secondo questa regola, i figlj maschj non potevano in qualità di eredi delle loro madri avere più di diritto alla successione delle loro madri medesime, e che una eccettuazione di questa natura non poteva essere ammessa, che in virtù di una clausola espressa, e derogatoria, per non dar luogo ad arbitrarie interpretazioni in una materia, ove l'incertezza avrebbe delle conseguenze sì funeste, che la legge non aveva solamente in veduta di escludere le femmine, ma ancora i Principi stranieri; che la legge essendo una legge generale non se ne doveva far dispensa nei casi particolari, quando ancora l'intenzione della legge

(328) Arrivata nell' anno 1328.

fosse adempiuta, ma solamente nei casi ove l'osservanza letterale fosse contro il voto della legge medesima (329). La quistione fu decisa da un solenne giudizio de' Pari in favore di Filippo di Valois (330).

---

(329) Si possono citare per esempio, le formalità prescritte per i testamenti, benchè queste formalità non abbiano per oggetto, che di assicurarsi della volontà del testatore, nondimeno, benchè questa volontà fosse all' incontro evidentemente conosciuta, non coprirebbe il vizio di nullità, che risulterebbe dalla mancanza delle forme.

[330] Carlo IV. detto il Bello, ch' era succeduto a Filippo V., morto senza figliuoli, Edoardo Re di Inghilterra figlio d'Isabella di Francia, sorella del defonto Re, contrastò la corona a Filippo VI. detto de Valois, ch'era il cugino di Carlo. Si conveniva dall'una, e dall'altra parte non dover succedere le femmine. „ Ma i „ Giureconsulti Inglesi sostenevano, che la persona la „ più prossima, in cui questa mancanza di sesso non „ si trovasse, fosse per la strettezza del sangue in di„ ritto di succedere, ed era il titolo su cui Edoardo „ fondava la sua pretensione. Que' che sostenevano il „ diritto di Filippo, dicevano all' opposto, che il Re „ d' Inghilterra non potendo aver diritto alla Corona „ di Francia che per sua madre, e questa Principessa „ non ve ne avendo alcuno, e non potendo averve„ ne, non poteva neppure avere esso stesso. Non „ erano oltracciò i figliuoli delle figlie di Francia stati „ giammai considerati come eredi presuntivi della Co„ rona per l'uso immemorabile della Nazione: e que„ sto costume faceva chiaramente conoscere il senso „ della legge: d' onde conchiudevasi invincibilmente „ in favor di Filippo, ch' essendo il più stretto di

Dalle disposizioni costitutive di questa legge ne segue ancora, che la Corona trovandosi sostituita di diritto, il Principe non può nè cambiar l'ordine della successione, nè alienare i diritti della Monarchìa, nè sottomettere i suoi Stati ad un altro Principe, nè tampoco smembrarli (331). Non era dunque in potere di Carlo VI. di trasmettere la Corona a Caterina di Francia in pregiudizio del Delfino, che regnò dappoi sotto il nome di Carlo VII. „ La diredazione dei figlj, dice Grozio, „ non sarà ricevuta negli Stati inalienabili, „ quantunque ereditarj; perchè il popolo ha „ ben scelta la strada della successione ereditaria, ma *ab intestato*. Ma ancora avrà essa luogo nella successione lineale, perchè

„ sangue all'ultimo Re, non vi era tra tutti coloro, „ che avevano per nascita il diritto di succedere alla „ Corona, che gliela potesse contrastare. Essendo tutto ciò stato esposto, e con matura riflessione posto „ ad esame in un adunanza de' Signori del Regno fu „ la Corona concordemente aggiudicata a Filippo „. Hist. de France par le P. Daniel, che cita ancora i Continuatori di Nangis, tom. 5. Histoire de Philipp. VI. p. 282. 283. edit. 1755.

[331] Si eccettua solamente il caso in cui il Principe cedesse per un trattato di pace una porzione de' suoi Stati. Questo potere tiene ad una legge superiore quella del diritto naturale, ed il diritto delle genti; è necessario al bene de' popoli, che non si possono salvare, ed ai quali spesse fiate non si può procurare la pace, che per simili cessioni.

„ in una tale successione non si immita l'ordine stabilito per la successione; ma la Corona è conferita pel benefizio del popolo „ ad ognuno dei discendenti, l'uno dopo l'altro, secondo che ha essa prescritto (332) „. Ed altrove: „ l'usufruttuario, al quale può „ essere il Re paragonato, agendo senza potere, allorchè cede il suo diritto, la cessione è nulla, nè può per conseguente produrre alcun' effetto. L'usufrutto ritorna al proprietario (333) „.

§. II.

I Re di Francia sono indipendenti dai tre ordini de' loro Stati.

Quantunque questa proposizione si trovi già provata per i titoli, che mostrano, che il Regno di Francia è puramente Monarchico, convien darne ancora qui delle prove particolari in dettaglio.

I Re di Francia sono indipendenti dal Clero.

Primieramente i Re di Francia sono indipendenti dal Clero. Questa verità generalmente riconosciuta dai Francesi è stata già sufficientemente dimostrata, allorchè io ho

[332] Grotius. *de jure bell. & pac. l. 2. cap. 7. articulo 15.*

(333) Grotius. *de jure bell. & pac. l. 1. c. 4.*

fatto vedere, che la Chiesa non aveva alcuna potestà nemmeno indiretta sul temporale dei Re (334).

Essi sono indipendenti dalla Norilta'.

In secondo luogo i Re di Francia sono indipendenti dalla Nobiltà. Noi conveniamo dapprima, ch' essi non hanno sempre goduto di una autorità assoluta nel loro Regno, vi si è veduto sotto la prima schiatta i Prefetti del palazzo esercitare il potere supremo. Vi si sono veduti sotto la seconda razza i gran Vassalli rendersi indipendenti, e ancora formidabili al Monarca. Tali furono, in fra gli altri, i Conti della Sciampagna, i Duchi di Borgogna, e i Re d' Inghilterra, che erano gran Vassalli della Corona in qualità di Duchi di Normandìa, e di Guienna. I nostri Principi si applicarono a riprendere la loro autorità sotto la terza schiatta (335). Ma ciò non successe che gradatamente, riunendo

---

[334] Vedi cap. 1. §. 1. di questa seconda parte.

[335] Allorchè montò sul trono Ugo Capeto, i vassalli i più considerevoli della Corona erano il Duca di Guascogna, il Duca di Aquitania, il Conte di Tolosa, al di là della Loira; e al di quà il Duca di Francia, il Duca di Borgogna, il Duca di Normandia, e il Conte di Fiandra; ma questi Duchi erano in sulla pretensione di non essere tenuti, ed obbligati, come gli altri vassalli, di somministrar truppe ai Re di Francia. Ved. le P. Daniel Hist. de Franc; in 4. edit. de 1755. t. 3. Hist. d' Hugues Capet. p. 268. &c.

i principali feudi alla Corona con delle alleanze, con delle confiscazioni, con delle conquiste, ed altro (336). Non bisogna dunque giu-

[336] Non è che dal regno di Filippo Augusto che i Signori di S. Martha nella loro storia genealogica della Casa di Francia, cominciano a contrassegnare le riunioni fatte da' nostri Re di più dominj, ch' erano stati smembrati dalla Corona. Levato l' archivio di Francia da Riccardo Re d' Inghilterra, sono sù ciò mancati agl' Istorici monumenti capaci di metterli al fatto, e d' istruirli sulle riunioni, ch' erano state fatte sotto i regni precedenti.

Filippo Augusto riunì dunque alla Corona la Normandia, e l' Angiò, e il Maine, che confiscò su Giovanni Sans-Terre Re d' Inghilterra. Comprò la Contea di Bourges. Da Filippo di Alsazia gli fu ceduto il Vermendese.

Nell' anno 1255. la Turena fu ceduta a S. Luigi da Enrico III. Re d' Inghilterra. Raimondo Conte di Tolosa gli cedè questa Contea con una parte della Linguadoca. Il Re riunì ancora al suo dominio le Contee di Poitou del Percese di Clermont, la Vice Contea dell' Auranchino, e la Castellanìa di Peronne. Filippo III. acquistò il porto di Harfleur.

Il Vescovo, ed il Capitolo di Lione fecero cessioni nel 1315. di questa Città colla sua Contea a Filippo IV. detto il Bello. Umberto II. gli fece donazione del Delfinato. Filippo acquistò ancora le Contee di Borgogna, di Angouleme, della Marche, e di Alsazia. Giovanna figlia unica Ereditiera di Enrico I. Conte di Sciampagna, di Brie, e di Navarra, fece passare queste provincie alla Francia col suo maritaggio con questo Principe. Giovanni II. accrebbe i suoi Stati del Ducato di Borgogna, che diede in appannaggio a Filippo suo quarto figlio.

dicare delle costituzioni della Francia da uno Stato, in cui essa allora si trovava, ma

---

Il Poitu, il Limosino, la Santongia, la Guienna, il paese di Aunis, ch' erano stati abbandonati agl' Inglesi pel trattato di Bretigni nel 1360., furono ripresi da Carlo V., che si pose ancora in possesso delle Contee di Auxerre, e di Pezenas.

Carlo VII. scacciò gl' Inglesi dalla Normandia, e comprò la Contea di Comminges.

La Marca fu confiscata sotto Jacopo Duca di Nemours da Luigi XI., che aggiunse ancora a' suoi dominj la Borgogna, e l' Angiò, il Maine, il Barrois, parecchie Città della Piccardia, quasi tutta l' Artesia, il Roussellon, la Cerdagne, e la Contea di Boulogne.

Nel 1481. Carlo d' Angiò fece un legato a Carlo VIII. della Contea di Provenza.

Anna di Brettagna accoppiò questa provincia alla Francia, maritandosi con Carlo VIII., e dappoi con Luigi XII.. Francesco I. avendo sposata Claudia di Brettagna figlia ereditiera di Anna, e di Luigi XII. riunì per sempre questa Provincia alla Corona nel 1532. Carlo di Borbone Conte di Montpensier, essendo stato esiliato, il Borbonese fu dichiarato acquistato per confiscazione alla Corona nel 1531. sotto Francesco I.

La Contea di Blois passò alla Francia sotto Enrico II.

Enrico IV. vi riunì una parte della Navarra, il Bearn, e la Contea di Foix.

Luigi XIII. acquistò l' Agenese per la Morte di Carlo Emanuelle morto senza figliuoli nel 1655.

In vigore del trattato di pace de' Pirenei nel 1659. il Roussilon, l' Artesia, e l' Alsazia, conquistati da Luigi XIII. rimasero alla Francia.

Il trattato di Nimega nel 1678. assicurò a Luig.

da quelle in cui è attualmente dopo più secoli; è stato generalmente riconosciuto, e confermato non solamente pel consenso, e per l'approvazione di tutta la Nazione, e pel diritto di prescrizione, ma ancora per i titoli medesimi, che hanno dato origine ai nuovi feudi.

Filippo il Bello creando i cinque Pari di Alencon, di Artois, di Brettagna, di Valois, e di Anjou, surrogandoli a tre antichi Pari di Normandìa, di Tolosa, e di Sciampagna allegò per motivo, *che l'antico aspetto dello Stato parendo disfigurato per la diminuzione de' Pari, volle ristabilire l'onore, e la gloria del trono Reale, coll'ornamento di queste antiche dignità* (337). Nelle lettere di erezione,

---

XIV. la Franca Contea, e le dieci Città Imperiali dell' Alsazia, delle quali si era impadronito.

Gli rimasero ancora il Cambrese, l' Hainaut, i Paesi Bassi Francesi tra la Sambra, e la Mosa, che egli aveva conquistati sugli Spagnuoli nel 1677.

Le Città di Piccardìa sono passate in differenti tempi alla Francia per diritto di conquista.

Dopo la morte di Stanislao Leezinski Re di Polonia, che avvenne nel 1766., i Ducati di Bar, e di Lorena sono stati acquistati alla Corona in virtù di un trattato fatto à Vienna nel 1737.

Or ecco come il Regno di Francia ha riparate le sue antiche perdite.

(337) *Considerantes insuper quod duodecim parium, qui in regno nostro antiquitus esse solebant, adeò diminutus est numerus quod antiquus regni no-*

che diede Carlo V. Delfino di Francia nel 1359. pel contado di Macon si leggono queste parole: *i Re per la conservazione, e gloria della Corona, e pel consiglio, e per l'ajuto delle cose pubbliche hanno istituito i Pari, che gli assistino agli altri consiglj, e con una pari fedeltà gli accompagnino ai valorosi fatti delle armi per la difesa di essi Re, e della realità*. Filippo di Valois non aveva loro attribuito altro privilegio nel 1337. (338). Or questi titoli dei primi Pari, che il Principe sostituì agli antichi, e che stabiliscono i loro diritti, ne determinano ancora i limiti: non si potrebbe dunque stenderli al di là di ciò, che è regolato dai titoli.

La formola del loro giuramento ristringe le loro funzioni *a' consigliare il Re ne' suoi grandissimi, altissimi, ed importantissimi affari, ed a condursi in tutto, come saggj, virtuosi, e magnanimi Duchi, e Pari debbon fare*. „Il dovere, e la carica de' Pari, dice Cho-

---

stri status ex diminutione hujusmodi multipliciter deformatus videatur, ec....volentes itaque regni nostri solium veterum dignitatum ornatibus reformare, &c.

(338) *Rex Angliæ est par regni Franciæ pro ducatu Aquitaniae, quam tenet in feodoligio a praedicto Domino nostro rege; qua de causa ad omnem fidelitatem, & conservationem salutis & honoris Domini regis Franciae, dictus rex Angliae tenetur, tam de ratione, quam de jure*. Acte de Philippe de Valois nel 1337.

„ pin , consiste nel mantenere la grandezza , „ e la maestà della Corona di Francia , dare „ buoni consiglj pel ben pubblico , e dello „ Stato , trovarsi al consiglio del Re , per deliberare , ciocchè si propone, assistere il Re „ personalmente andando alla guerra [339] „.

Il Sovrano gli convoca in conseguenza per giudicare i Pari accusati di delitti capitali , o per dimandare i loro consiglj negli affari importanti del governo. Essi sono obbligati allora di rendersi al consiglio , o di esporre le ragioni , le quali gli impediscono ad intervenirvi . Nel 1386., allorchè Carlo VI. giudicò Carlo Re di Navarra fu *accompagnato dai Pari di Francia , dai Prelati , dai Baroni , e da altri consiglieri* (340). La famosa sentenza , che diede Francesco I. nel 1536. contro Carlo V. , come Conte di Fiandra porta „ Il Re sedendo nella sua Corte , ed avendo avuto consiglio , e matura deliberazione „ co' Principi del suo Sangue , e co' Pari di „ Francia , e con altri suoi consiglieri , che „ sono in Corte , ha ordinato , ed ordina ec. „ . Altri esempj si possono veder nell' istoria . Ora questa qualità di consiglieri non dava maggior diritto ai Pari sulla sovranità , che agli altri Signori , che piaceva al Re di chiamare

---

(339) Chopin. du domaine de la Couronne to. 3. lib. 3.

(340) Nell' assemblea dei 2. Marzo .

al suo consiglio non più, che agli altri Principi di Sangue, a grand' Uffiziali della Corona, che non hanno avuto giammai, che un potere subordinato: *La legge fondamentale del Regno*, dice Le Bret, *vuole che il sovrano comando risieda nella persona di un solo, e la ubbidienza in tutti gli altri* [341]. Giammai dopo dalla creazione de' nuovi Pari, i grandi Vassalli non hanno preteso ristringere, nè assoggettare l' esercizio del potere supremó. I Pari hanno riconosciuto essi medesimi la loro dipendenza in una memoria che presentarono al Re sull' oggetto della loro quistione col Parlamento nel 1664. Essi vi limitano i loro diritti a delle prerogative di onore, come sono il diritto di essere i consiglieri nati degli affari di Stato, e giudici naturali delle cause personali, che concernono i loro membri. Ciò che io dico dei grandi Vassalli, applicar si deve a più forte ragione ai Nobili della seconda classe. Questa pienezza di autorità nella persona del Monarca fu autenticamente riconosciuta dai tre Stati nell' ultima assemblea della Nazione nel 1614.

Essi sono indipendenti dal terzo Stato.

Il popolo, che compone il terzo Stato hà ancora meno di diritto sull' amministrazione pubblica. Vi è stato un tempo, ove questa

---

(341) Le Bret. de la Souverainetè.

classe di cittadini era ridotta alla condizione di servi. Non cominciò, che dopo il quartodecimo secolo (342) ad essere chiamata nell' assemblea dello Stato, in cui essa ha formato l'ultimo ordine, senza che essa abbia mai goduto di alcun diritto di giurisdizione, senza che mai i suoi membri sieno intervenuti negli affari del governo, se non in virtù dell' autorità del Principe.

Essi sono indipendenti dagli Stati Generali.

Ma se nè il Clero, nè la Nobiltà, nè il Popolo partecipano alla sovranità, se essi non hanno alcun diritto di giurisdizione nè sul Principe, nè sull'amministrazione pubblica; gli Stati Generali, che li rappresentano non possono avere più di autorità; ed in fatti, quantunque i nostri Sovrani abbiano spesso convocati i Grandi, ed i tre ordini del Regno, per prendere i loro consiglj sull'amministrazione pubblica, essi vi hanno ancora provveduto negli affari i più importanti colla pienezza del loro potere; allorchè essi non hanno giudicato a proposito di unirli, senza che se ne sia fatto mai un pretesto per loro resistere, nè per contestare la validità delle loro ordinanze.

Filippo Augusto non dimanda il consen-

(342) Vedi la storia di Francia per Daniele nel 1355.

so della Nazione per far la guerra all' Imperator Ottone, o ad Errigo II., o a Riccardo Cuor di Leone Re d' Inghilterra.

Se Filippo il Bello congrega il Clero del suo Regno sull' affare della sua famosa quistione con Bonifacio VIII., ciò non è, che per istruirsi delle sue disposizioni sull' indipendenza della sua Corona, non per far approvare la risoluzione, che egli ha preso di difenderne i diritti.

Quali circostanze più critiche di quelle della prigionìa di S. Luigi, e di Francesco I.? ciò nonostante non si consultano gli Stati nè per trattare del loro riscatto, nè per regolare il governo.

Dopo la morte di Luigi X., morto senza figlj maschj, essendo insorta una contesa su la successione alla Corona tra Filippo il Longo, e Giovanni figlio di Luigi, non vi decise il tribunale della Nazione. Filippo fece solamente esaminare, e giudicare questa importante quistione in un consiglio composto dai Pari del Regno, di Prelati, di molti altri Signori, di qualche Cittadino, e di certi Membri dell' Università, che vi chiamò a sua scelta, e che formarono per questa ragione non gli Stati del Regno, ma il tribunale del Principe.

Filippo l' Ardito regola la maggioranza dei Re a quattordici anni compiuti. Carlo V.,

detto il Saggio, la fissa a quattordici anni cominciati. Queste due leggi sì interessanti per lo Stato non hanno bisogno di essere confermate dai suffragj dei tre ordini. Carlo V. si limita a prendere su questo punto il consiglio di molte persone notabili tanto ecclesiastiche, che laiche: *Habita super hoc deliberatione matura, & consilio pleniori, cum pluribus Prælatis, personisque notabilibus, clericis, & laicis* (343).

Carlo VI. dà una ordinanza il dì 5. Febbrajo 1388. senza la partecipazione degli Stati, *e solamente col parere del suo consiglio*, *in cui secondo*, dic' egli, *le tracce dei suoi predecessori*, *fa un regolamento per lo Stato*, *e per la disciplina del Parlamento* (344).

Finalmente sotto la seconda, e terza razza i nostri Re hanno fatto una infinità di altri editti su le materie le più importanti; fatto la guerra, e la pace, stabilito le corti sovrane, regolato la disciplina dei tribunali, istituito diversi ordini, alienato i loro dominj, preso a loro carico il mantenimento delle truppe, che i vassalli erano per l' addietro obbligati di somministrare, e di assoldare; hanno imposto dei sussidj, fissato le tasse delle imposizioni regie, secondo che loro dettava la loro saviezza, senza farvi intervenire il consenso della Nazione.

[343] Recveil des ordonnances, par Laurieses, imprime cum Lovure, t. 6. p. 26. &c.

[344] Ib. tom. 7. p. 223. &c.

La pratica delle assemblee degli Stati è una nuova prova della loro dipendenza. Le loro funzioni si sono sempre limitate a semplici rappresentazioni, sulle quali il Re stabiliva, o ne riserbava la cognizione al suo consiglio, come avvenne sotto Luigi XIII. „ Gli Stati Generali, dice un celebre Magi„ strato, non possono fare, che rimostranze, „ ed umilissime suppliche. Il Re deferisce „ alle loro doglianze, ed ai loro lumi, se„ guendo le regole della sua prudenza, e del„ la sua giustizia, perchè s' egli fosse obbli„ gato di accordar loro tutto ciò, che di„ mandano, cesserebbe di essere il loro Re. „ Quindi ne viene, che durando le assem„ blee, l' autorità del Parlamento, che è la „ medesima autorità del Re, non riceve alcuna „ diminuzione (345)„. I termini, che impegnano gli Stati uniti dirigendosi al Principe sono le espressioni della subordinazione, e del rispetto. *Essi pregano* nei loro memoriali, essi dimandano, *che piaccia a S. M. ec. Altissimo, Potentissmo, Cristianissimo Re, nostro Sovrano, e Signore i vostri umilissimi, ed ubbedientissimi sudditi venuti per vostro comando compariscono, e si presentano a voi con tutta la umiltà, con riverenza, e sommissione*. Così par-

[345] M. de Lamoignon, dans son plaidoyer du 14. Jan. ed. 1719.

lava uno degli Oratori nell'assemblea convocata a Tours nel 1483. nella minorità di Carlo VIII., cioè in un tempo, che poteva favorire le pretensioni d'indipendenza. Che se in tempi infelici, ove l'autorità si trovava indebolita per le divisioni de' Grandi, o per guerre intestine, il Sovrano si è veduto qualche volta obbligato di deferire alle loro domande, non è mai accaduto, che in vigore della sua volontà, ch' esse abbiano avuta forza di legge.

Tutti i nostri Giureconsulti, trà gli altri Le Bret (346), e Loisseau (347), ci rappresentano unanimamente il Regno di Francia come uno Stato perfettamente Monarchico,

(346) „ La dignità Reale è di avere una pote-„ stà suprema, ed un' autorità assoluta, di cui il Trono „ e lo Scettro sono i simboli ... A questa marca si „ debbono distinguere le potestà sovrane, da quelle „ che nol sono. Le Bret. „
De la souverainetè, l. 1. ch. 1. & 2.

„ I Re non sono costretti di seguire i loro pa-„ reri (dei deputati agli Stati Generali) se la ragio-„ ne naturale, se la giustizia civile, se il bene, e „ l' utilità del Regno non li costringano. „ Ibid. lib. 4. ch. 11.

[347] Il Regno di Francia è la Monarchia la me-„ glio stabilita, che sia mai stata al Mondo, essendo „ in primo luogo una Monarchia reale, e non Signo-„ rile, una sovranità a cui gli Stati non hanno ve-„ runa parte „
Loyseau. Des Seigneuries, ch. 2.

che concentra tutta l' autorità nella persona del Sovrano, senza che la Nazione vi abbia alcuna parte.

OBBJEZIONI.

Si dimanderà qui forse perchè convocare gli Stati se essi non partecipano al potere supremo dell'amministrazione. Si allegherà il consenso dato dagli Stati agli editti, che sono stati portati in queste assemblee, consenso espresso co' termini *cum consilio, & assensu*. Si citerà l' esempio della Polonia, e dell' Olanda, ove gli Stati regolano deffinitivamente la amministrazione pubblica. A ciò, ecco la mia risposta:

RISPOSTA.

I. L' oggetto delle assemblee generali è di consultare gli Stati su gli affari importanti del governo, di esporre loro i bisogni pubblici, di far loro approvare le vedute del Sovrano, e di farli con ciò concorrere più volontieri alla esecuzione di ciò, che il Re avrà ordinato.

II. Il termine di *assensu* può significare o un consenso di semplice approvazione, un concerto di differenti ordini dello Stato nella pubblicazione delle leggi, o un consenso di autorità, che appartiene alla legislazione, e che concorre alla sanzione delle leggi. Questo equivoco non prova dunque niente, poichè spiegar si debbe confor-

memente ai principj del governo, al quale egli si rapporta. Or secondo i principj costitutivi della Monarchia Francese, il Principe, essendo indipendente dalla Nazione, e non avendo bisogno di essere autorizzato dal suo popolo, per dare la sanzione alle leggi: il termine di *consenso* non può adunque significare, che una semplice approvazione priva di ogni autorità. Noi leggiamo negli editti portati durando queste assemblee medesime, o immediatamente dappoi sulle materie, che vi erano state agitate, questi termini consecrati ad esprimere il potere supremo, e indipendente del Sovrano. *Di nostra potestà assoluta, di autorità reale ordiniamo, vogliamo, ci piace.... tal è la nostra volontà.*

III. I poteri degli Stati Generali debbon essere relativi alla costituzione del governo. Gli Stati in Olanda sono sovrani, perchè la suprema potestà risiede nel popolo. I Nobili la dividono in Polonia col Re. Per questa ragione l'assemblea dei Nobili vi bilancia l'autorità reale. Ma per la ragione contraria nelle Monarchìe pure come in Francia, in Austria, ed in Ispagna gli Stati sono subordinati al Sovrano. L'Imperatore Carlo V. convocò gli Stati de' Paesi Bassi nel 1555. non per far confermare da loro la sua abdicazione, ma per renderla più solenne. Filippo II. gli aduna ancora ne' Paesi Bassi per far loro sa-

pere, ch' egli avea nominato Margarita di Austria governatrice di questa parte del suo Impero, e il Cardinal Grandvelle per ministro di Margarita, ma non mai per dimandarne il consenso all' assemblea. Presso gli antichi popoli i più assoluti adunavano i Grandi dei loro Regni, per prendere i loro consiglj su degli affari importanti. Nabucdonosor li consulta, allorchè vuole invadere la Siria. Serse gli aduna, allorchè vuol attaccare la Grecia. „ In certi luoghi, dice Grozio, gli Stati non servono, che di consiglio per portare al Re le doglianze de' popoli, su quali il Re ordina ciò, che ne giudica convenevole; ed in certi altri luoghi, essi hanno diritto di prendere cognizione degli atti del Principe, e di prescrivergli ancora leggi (348) „.

§. III.

Gli Stati Generali non possono congregarsi in Francia, che coll' autorità del Re.

P R O V A.



1. Questa proposizione deriva dal medesimo principio, che l'antecedente; perchè la convocazione degli Stati essendo uno degli atti i più solenni dell' autorità pubblica, non può appartenere, che al Monarca, in cui si trova tutta l'autorità unita.

(348) Grotius. *De jure bell. & pac. l. 1. c. 3.*

2. Gli Stati giammai non si sono congregati in Francia, che per gli ordini del Principe. I memoriali, che vi presentano, i discorsi che vi pronunziano, rendon omaggio à questa verità. *Altissimo, Potentissimo, Cristianissimo Re nostro Sovrano, e naturale Signore, i Deputati dei tre Stati del vostro Regno venuti per vostro comando ed ordine &c.* Questi sono i termini che noi abbiamo di già citati di un deputato all' assemblea di Tours nel 1483.

3. La dottrina de' Giureconsulti si accorda con questa pratica. „ Gli Stati, dice Le Bret „ non si adunano giammai, che per co-„ mando del Re, nel che consiste una delle „ principali marche dell' autorità reale: *Quid „ enim majus est, si jure quærimus, quam pos-„ se a summis imperiis, & summis potestati-„ bus, comitia, & concilia vel instituta dimit-„ tere, vel habita rescindere* (349) „.

4. La convocazione impone ai tre Stati l' obbligo d' inviare i loro Deputati al tempo, e al luogo indicato per l' assemblea, il che suppone l' autorità del comando in quello, che li convoca. Or quest' autorità su i tre ordini può essa appartenere a qualche altro, che al Monarca? Per la medesima ragione il diritto di proporre gli articoli, che debbon fare

[349] *Cicero de leg. l. 2.* Le Bret. De la Souveraineté l. 4. c. 11.

l'oggetto delle deliberazioni, il diritto di prescrivere i regolamenti di disciplina, che vi si debbe osservare, il diritto di terminare l'assemblea, debbono appartenere ancora al Sovrano. Essi sono una conseguenza della convocazione: essi suppongono com'essa una potestà superiore, e non possono convenire per conseguente agli ordini dello Stato.

5. Nei governi, ove questo diritto si esercita dal popolo, o da una certa classe di cittadini, è così stabilito dalla legge, e dall'uso. Non v'è cosa che sia più nota, nè più pubblica di questa, ed in fatti non v'è cosa, che lo debba esser di più, altrimenti l'incertezza su questo punto gitterebbe turbolenza e confusione in un Regno, poichè da questo dipende l'obbligo di deputare, e la validità delle deputazioni, e delle deliberazioni recate nell'assemblea. Ma in Francia non vi è altra legge su questo punto, che la saviezza del Principe . ..

6. Le convocazioni debbono essere determinate pel bene dello Stato. Ora a chi spetta di giudicare dei bisogni pubblici, della utilità degli inconvenienti di queste convocazioni in riguardo alle circostanze de' tempi, e alle disposizioni attuali dei spiriti, se non a quello, che il è centro, ove vanno a finire tutti i rami dell'amministrazione politica, e che, essendo istrutto di tutti i segreti dello Stato,

e di tutti i bisogni del suo popolo può solo decidere con una superiorità di lumi, che uguagli il suo potere?

7. Un tal potere dalla parte dei sudditi sarebbe o inutile, o distruttivo della Monarchìa. Egli sarebbe inutile, perchè in ogni ordine di governo è necessaria una forza esecutrice, che sia in proporzione colla estensione del potere, che si esercita. Ora qual suddito, qual corpo abbastante potente per obbligare la Nazione intera a concorrere ad un' assemblea generale? Gli si dia, se si vuole, molta forza per costringere all' ubbidienza, uguaglierà allora, o sorpasserà ancora la potestà del Sovrano, il che sarebbe un rovesciamento dell' ordine Monarchico; il diritto allora della convocazione diverrà distruttivo, aprirà la porta all' indipendenza, ed esporrà lo Stato alle più grandi rivoluzioni, allorchè la potestà che godrà di questo diritto vorrà profittare di certi momenti di fermentazioni per sollevare i cittadini contro il Principe, e per fare delle innovazioni nel governo.

Quando ancora l' istoria non c' istruisse abbastanza su questo punto, non vi abbisognerebbe, che una leggiera cognizione del cuore umano per apprendere, che le deliberazioni prese nelle assemblee le più numerose, sono per l' appunto quasi sempre le meno riflettute, perchè comunemente l' uomo vi

concorre più colle sue passioni, e colle vedute di un bene personale, che coi lumi, e coll'amore del ben pubblico. Donde accade spesso, che più lo Stato è indebolito, e i bisogni più pressanti, più ancora le assemblee sono tumultuose, più l' intrigo, e la cabala sono incoraggite, perchè vi trovano minore resistenza; meglio finalmente riescono esse ad accendere lo spirito della ribellione tra un popolo, che crede sempre vedere la cagione delle sue disgrazie nell'amministrazione pubblica, e che riguarda allora il cangiamento, come il fine de' suoi mali. „ Da cent'anni, o „ più, diceva un deputato della Nobiltà ne„ gli Stati convocati nel 1614., tutte le as„ semblee degli Stati, che si sono tenute in „ questo Regno, ci sono state più pregiudi„ zievoli, che profittevoli (350) „.

In quella, che si tenne nel 1201. sotto Filippo Augusto i primi quindici giorni si passarono in contrasti tra i Deputati: *il Re annojato finalmente del tanto loro quistionare, se ne parte la mattina, e conduce con lui Giugembourg sua moglie, senza prender congedo dai Legati, dai Baroni, e lascia il consiglio libero*. Questi sono i termini di un' antico Storico (351).

[350) Discorso di un Deputato della Nobiltà agli Stati del 1614.

(351] Nic. Gilles.

Non v'è circostanza, che dovesse più risvegliare lo zelo patriotico, che la situazione, in cui si trovò il Regno nel tempo della carcerazione del Re Giovanni. Il concorso al bene pubblico ne fu più unanime nelle assemblee tenute a quest' oggetto? Non vi è stata assemblea al contrario in cui lo spirito di sedizione, e il delirio del fanatismo abbia fatto più scoppio. I fazionarj vi inalberarono apertamente lo stendardo della rivolta contro Carlo V. Delfino di Francia. Essi vi massacrarono a suoi fianchi due Signori (352), che non erano divenuti ad essi odiosi, che per la loro fedeltà verso il loro Principe: essi proposero di mettere il Re di Navarra sul trono invece dell' erede presuntivo. La moltitudine prende partito. Il Delfino si vede obbligato più d'una volta di adunare il popolo ne' mercati per giustificare la sua condotta; egli si trova come prigioniero tra le mani de' suoi proprj sudditi. Si tendono delle catene in Parigi, si scavano delle fosse fuori della città. Quei di Navarra rendono desolate le campagne; l'immagine della guerra presenta dappertutto i suoi orrori all' occhio del cittadino spaventato: la confusione e il tumulto, che regnano per ogni dove, annunziano la rovina prossima della Monarchìa, allorchè

(352) Robert de Clermont, & Jean de Conflans.

un cittadino di Parigi riconduce la calma, con un colpo da disperato, facendo perire il Proposto de' Mercanti, ch' era il principale autore della rivolta.

I medesimi tumulti si sono rinnovati negli Stati, che si sono tenuti durante le guerre dei Protestanti. Nell' una (353) Errigo III. dominato da un potente partito segna una lega co' suoi proprj sudditi; nell' altra la stessa lega si arma contro di lui. Il Duca di Guisa capo dei collegati essendo stato ucciso, il Re comanda che si faccia processo alla sua memoria: e semplici sudditi osano dare ordini contrarj. Il Principe licenzia gli Stati, ma i tumulti, ch' essi avevano fomentati, continuano.

La fazione de' malcontenti sotto la minorità di Luigi XIII. domanda con istanza l' assemblea degli Stati, come un mezzo di rimediare agli abusi del governo. Essa l' ottiene, ma per accendere la discordia, e per farla servire ad interessi particolari. „ La maschera „ è finalmente tolta, scriveva un Autore di „ quel tempo, si vede ora chiaramente l' in„ tenzione di quelli, che coprendosi col no„ me del Principe, hanno fatto fin quì rim„ bombare il ben pubblico, per cercare sola„ mente il loro particolare. Tutta la Francia

(353) Nel 1576. e 1577.

„ sà, che alcuni Grandi, dopo avere allarmato „ i popoli, hanno mandato un certo mani- „ festo a sua Maestà, nel quale figurandosi „ di calmare una così grande confusione in „ tutto il Regno, hanno rappresentato, che „ i pareri, e i consiglj degli Stati Generali „ erano necessarj. Era questo veramente un „ pretesto plausibile: ma che ne avvenne? „ (354) „.

Si sà che ognuno pensa a suoi interessi particolari: non si andette di concerto sù ciò che riguardava il ben pubblico; e i malcontenti, che avevano forzato il Monarca a convocare gli Stati, furono i meno soddisfatti di tutti.

Che concludere da ciò? Si devon supprimere assolutamente queste assemblee, ove tutti gli ordini dello Stato hanno la libertà di portare essi stessi le loro doglianze ai piedi del Trono, e di proporre i mezzi, che sembrano più convenevoli al ben pubblico? Queste assemblee, ove il Sovrano vede tutto, per così dire, co' suoi proprj occhj, ov' egli regna con tanto più di gloria, che senza niente perdere della maestà, che lo circonda, egli si accosta più da vicino a' suoi sudditi, per esser egli stesso il testimonio de' loro bisogni, e de' loro voti, e per ricevere gli omag-

---

(354) Avertissement a la France, imprimè nel 1614.

gj i più solenni, e i più lusinghieri del loro rispetto, e del loro amore? A Dio non piaccia: — La istituzione di queste assemblee è troppo saggia, è troppo utile per essere abolita. La convocazione dei tre Ordini del Regno può essere ancora un mezzo di salvare lo Stato in certe circostanze critiche col concorso, e il concerto di tutti gli ordini della Monarchìa, che la loro unione sostiene, eccita, ed anima di una nobile émulazione, per produrre i più grandi sforzi. Ma io ne concludo che vi sono delle circostanze, nelle quali queste assemblee possono degenerare in fazioni, eccitare i più grandi disordini, e mettere lo Stato in periglio, somministrando agli spiriti inquieti, e sediziosi il mezzo di spiegare tutte le molle dell' intrigo, e di sollevare i sudditi contro il Principe, allorchè la sua autorità non si trovi abbastantemente stabilita per reprimere le loro intraprese. Io ne concludo ancora da una conseguenza ulteriore, che forma la prova della mia tesi, che sarebbe contraria al ben pubblico, ai diritti del Sovrano, alla costituzione di ogni governo Monarchico, di lasciare agli altri, che al Monarca, il diritto di giudicare della utilità di di queste assemblee, e di convocarle.

Obbjezione.

Io sento quì de' falsi politici, che mi annunziano la rovina del riposo, e della liber-

tà pubblica collo stabilimento del dispotismo il più terribile nella soppressione dei Stati Generali della Nazione, se il Monarca, dicon' essi, è assoluto nel suo governo, se non vi ha alcun ordine nello Stato, se la Nazione intiera non può contrabbilanciare la sua potestà, nè reprimere l'abuso del suo potere, egli potrà violare tutte le leggi, invadere le proprietà de' cittadini, vessarli, assoggettarli, senza che resti loro alcuna risorta per difendersi contro le oppressioni.

Risposta.

Così ragionano questi pretesi zelanti della patria. Ma secondo questo ragionamento non vi sarà di certo più nè Magistrato, nè Generale di Armata: nè Governatore di Provincia, poichè tutti possono abusare del loro potere per vessare il popolo. Si ricorrerà al Principe per reprimere l'abuso? Ma se ne avrà sempre il mezzo? Non si sa che vi sieno de' momenti, in cui l'ubbidienza non soffre punto di dilazione come nelle operazioni militari? Che vi son de' casi, ove l'ingiustizia la più manifesta per parte de' tribunali superiori non ha rimedio? Ma se il Principe medesimo concorre all'ingiustizia de' suoi uffiziali, o co' suoi ordini, o colla sua negligenza, bisognerà dunque allora immaginare un'altra potestà al di sopra di essi per reprimerli.

Supponiamo, ch' egli voglia riformarli:

glie se ne toglierà il mezzo subito, che si voglia elevare al fianco del trono un' autorità capace di contrabbilanciare il suo potere. Vi sarà allora conflitto di giurisdizione. Quest' autorità, che si sarà stabilita per impedire l' abuso del potere, impedirà il Principe di correggere gli abusi, ch' essa stessa commetterà: e in questo conflitto di due potestà, chi giudicherà? Non v' è altro mezzo per decidere le quistioni, che la forza.

Io rispondo dunque alla obbjezione coi grandi principj, che noi abbiamo di già fissati, cioè che vi debba essere una potestà sovrana, e sottommessa alle leggi, ma indipendente dagli uomini per istabilire definitamente sù tutto cio, che ha rapporto all' amministrazione pubblica (355). Che niuno può riformare il Sovrano, che il Sovrano medesimo (356). Che la medesima potestà, che gli dà il diritto di comandare, impone ai sudditi l' obbligo di ubbidire (357). Che nel governo Monarchico tutta la sovranità trovandosi raccolta nella persona del Principe, non si potrebbe intraprendere a riformarlo, che violando tutte le leggi, introducendo principj, che distruggerebbero tutte le società, rovesciando le massime fondamentali di tutti i generi di governo [358];

(355) Vedi la parte 1. c. 1. mas. 9. e 11.
(356) Ib. mas. 10.
(357) Ib. mas. 5.
(358) Vedi §. 2. del presente capitolo.

e poichè è impossibile d' impedire assolutamente gli abusi del sovrano potere, perchè questo potere si troverà sempre tra le mani degli uomini, aggiugnerò, che il mezzo più saggio per diminuir gli abusi, è di conformarsi all'ordine, che le leggi, e la religione hanno stabilito, cioè:

1. Riguardar sempre le leggi al di sopra del Sovrano, di maniera, che tutto ciò che il Sovrano potrebbe fare contro la giustizia, sarebbe essenzialmente nullo.

2. Riguardar sempre il Sovrano al di sopra de' suoi sudditi, di maniera, che non sia giammai permesso ai sudditi di erigersi in giudice della sua amministrazione, nè della sua persona; e che l' ingiustizia la più manifesta non permette loro giammai di ribellarsi contro lui, anche in allora ch' essa non permette loro di ubbidirgli.

3. Lasciar sussistere l'intervallo, che vi ha sempre tra il Sovrano, e i suoi uffiziali; in maniera però, che la confidenza di cui il Sovrano l' onora, dia loro il diritto di fare quelle rappresentanze, ch' essi giudicano convenevoli relativamente alla parte dell' amministrazione, di cui essi sono incaricati, ma loro impone nel medesimo tempo l' obbligo di ubbidire, fuori del caso dell' ingiustizia manifesta.

4. Rispettare i limiti, che Dio ha po-

sto tra le due potestà, di maniera, che il Principe, che abusasse della sua autorità, trovi nella religione dei Pontefici fedeli, che senza intraprendere sù i diritti della sua Corona, illuminino la sua coscienza, che lo richiamino ai suoi doveri, che gli faccian conoscere la differenza, che vi ha tra i diritti, e gli abusi della sovranità, per impegnarlo a riformare la sua propria amministrazione; così il Pontefice, che abusasse del suo potere per turbar l'ordin pubblico con delle intraprese contro il governo civile, o con delle vessazioni manifeste, si troverebbe vicendevolmente arrestato dalla mano del Principe; le due potestà servendosi così scambievolmente e di argine per impedire l'abuso, e di appoggio per mantenersi ne' loro reciprochi governi (359). Tal è la riflessione di un gran Papa (360), e di un celebre Giureconsulto (361).

---

[359] Vedi part. 3. c. 5. §. 1. e p. 4. c. 3. §. 10.

[360] *Christus memor fragilitatis humanæ, quod suorum saluti congruere, dispensatione magnifica temperans, sic actionibus propriis, dignitatibusque distinctis, officia potestatis, utriusque discrevit, suos volens medicinali humilitate salvari, non humana superbia rursus intercipi, ut & Christiani Imperatores pro vita æterna, Pontificibus indigerent, & Pontifices pro temporalium cursu verum, imperialibus dispositionibus uterentur, quatenus spiritualis actio a carnalibus distaret incursibus, & ideo militans Deo, minime se ne-*

MASSIMA,

CHE SERVE DI CONCLUSIONE ALLA SECONDA PARTE.

Il Monarca non regna mai con più di gloria, se non quando regna sotto l' impero delle leggi.

Regnare sotto l'impero delle leggi è un far salire la giustizia sul Trono, è un metterla al di sopra di se, è un farvi salire tutte

negotiis sæcularibus implicaret, ac vicissim non ille rebus divinis præsidere videretur, qui esset negotiis sæcularibus implicatus; ut & modestia utriusque ordinis curaretur, ne extolleretur utroque suffultus, & competens qualitatibus actionum specialiter professio aptaretur. Gelas. tract. *De anat. vinculo*, t. 4. Labbè, Concil. p. 1232.

(361) „ E' vero che Iddio ha posto quasi da per „ tutto queste due potestà [la spirituale, e la tem- „ porale] in diverse mani, e le ha fatte ambedue „ Sovrane nel loro genere, affinchè l' una fosse di „ contrappeso all' altra, per timore, che la loro So- „ vranità infinita non si cangiasse in isregolatezza, o „ tirannia. Così si vede, che quando la sovranità „ temporale, si vuole mancipare contro le leggi di Dio, „ la spirituale si oppone subito; e nell' istessa ma- „ niera la temporale alla spirituale, ciò che è giu- „ stissimo, e piacevole a Dio, quando lo fa per mez- „ zi legittimi „. Loyseau. Des Seigneuries, chap. 15. num. 4.

le virtù sociali con essa, ed è un comunicar loro tutta la forza, e la energìa della sovranità medesima. All' incontro l' umanità, la carità, la giustizia, la moderazione, lo zelo, il coraggio ristretti nella sfera delle private condizioni non possono svilupparsi, che secondo la misura del potere degl' individui. Nella persona dei Sovrani essi agiscono da per tutto pel bene della società intera: da per tutto esse proteggono i cittadini, li soccorrono, li difendono, proveggono ai loro bisogni, alla loro sicurezza, al loro riposo, e alla loro felicità; sostengono il debole, nudriscono l' indigente, incatenano il delitto, illuminano l' amministrazione, reprimono gli abusi, danno un freno all' ambizione, vivificano le arti, i talenti, le scienze, il commercio per farli concorrere al ben pubblico. Il Principe dalla sommità del suo Trono comanda, non solamente a dei sudditi, ma al cuore dell' uomo, di cui egli forma la felicità; ristabilisce i costumi, de' quali ne divien egli il modello; porta l' abbondanza nelle provincie, eccitandovi l' emulazione, favorendo, ricompensando l' industria, ispirando la confidenza colla saviezza della sua amministrazione. Senza intraprendere su i dominj de' suoi vicini, si fa temere coll' ordine, e colla disciplina del suo governo: e si fa rispettare per la sua fedeltà agl' impegni, ch' egli ha contratto.

In vano i Sovrani vorrebbero sostituire alla gloria di un regno così felice, il rimbombo delle loro vittorie, il lusso, le ricchezze, la pompa di una falsa grandezza. Le loro conquiste non saranno più che monumenti delle loro crudeltà, subito che non saranno dirette dalla giustizia. Le ricchezze, e l'abbondanza non serviranno più, che a corrompere, a render molli i costumi, a nudrire le passioni, a moltiplicare i bisogni, a fomentare le divisioni, subito che le virtù non ne regoleranno più l'uso; e prepareranno da lungi la rovina dei più grandi imperj. L'autorità la più dispotica s'indebolirà necessariamente, perchè non sarà più sostenuta dall'amore de' sudditi, nè dalla confidenza pubblica. Il popolo oppresso si stancherà finalmente di esserlo: *Succederà una rivoluzione subitanea e violenta, che invece di moderare semplicemente quest' autorità, l' abbatterà senza risorsa* (362), e allora più gli Stati saranno vasti, e più il loro peso precipiterà la loro caduta. La Statua di Nabucdonosor tutta brillante, ch' essa è per lo splendore dell' oro, e dell' argento, perchè posta su piedi di terra, la più piccola petruzza basta per abbatterla. Il despota medesimo sarà felice nel seno della voluttà. I piaceri divenendone pei

(362) M. de Fènelon. Direction pour la conscience d' un Roi suppl. p. 144. edit. 1775.

lungo godere usuali non lasceranno dopo di essi, che la noja, il rimorso, la vergogna, e la disperazione di non poter più esser felice. E come potrebbe ciò avvenire con questo solo pensiere, che la sua esistenza forma la disgrazia dei popoli? Lo splendore e la magnificenza, che colpiranno i nostri sguardi non circonderanno, che il suo trono, e lo lasceranno interamente solo con se stesso. I titoli fastosi, che l' adulazione gli profonderà, non estingueranno il grido della miseria pubblica, che lo richiamerà sempre coi rimorsi al tribunale della sua coscienza, che lo accuserà, e che lo punirà. Avrà un bel volere di comparir grande; avrà un bel dire, ch' egli è felice; sarà forzato a dire a se stesso, che non lo è realmente. Avendo perduto tutti i diritti, che le virtù danno su cuori dei sudditi, egli ignorerà, oime! il dolce piacere di essere amato, e non aspirerà più, che al tristo vantaggio di essere temuto; ma facendosi temere, sarà ridotto a temere a vicenda. Signore di un popolo schiavo, egli stesso sarà più schiavo de' suoi sudditi. I suoi beneficj, diretti dal favore, non sapranno assicurargli degli amici, perch' egli non nè avrà mai dei veri. Fremerà in mezzo degli adulatori, che riceveranno le sue grazie, e che incenseranno la mano che le dà, senza amare il Signore che le dispensa. Io chiamo in testimonio

due Tiranni famosi, l'uno dell' istoria antica, l'altro della moderna. Essi stessi ci hanno istrutto co' loro timori della disgrazia della loro condizione (363).

---

(363) Io non farò, che copiare qui ciò, che hanno scritto due Istorici moderni di gran grido di Dionigi tiranno di Siracusa, e di Cromvvel:

„ Le precauzioni maravigliose, che Dionigi riputava necessarie per porre la sua vita in sicurezza, ne fan conoscere a' quali inquietudini, e a quali terrori fosse abbandonato. Era costretto di portare sotto il suo vestito una corazza di bronzo. Non arringhava al suo popolo, che dall' alto di una torre, e credeva rendersi invulnerabile rendendosi invisibile. Non osando di fidarsi di alcuno tra suoi amici, nè tra suoi parenti, si faceva guardare da stranieri, e schiavi, ed usciva più raramente, che potesse, conciosiachè il costringesse il timore a condannarsi da se medesimo ad una specie di prigione. Una parola uscita di bocca al suo Barbiere, che si millantò scherzando di recare ogni settimana il rasojo alla gola del tiranno, gli costò la vita. Fin d'allora per non avventurare più la sua testa, e la sua vita alla mano di un Barbiere, incaricò le figlie di questo vil ministro; e cresciute più in età, tolse via loro dalle mani le forfice, ed il rasojo, ed imparò loro di bruciargli la barba, e capelli con de' gusci di noce; e finalmente si ridusse a prestarsi da se medesimo questo servigio, non osando più apparentemente di fidarsi delle sue proprie figlie. Non andava giammai di notte nella camera delle sue donne, senz' aver fatto prima con grande attenzione, e diligenza visitare, e frugare da per tutto. Era il letto attorniato da una fossa molto larga, e profonda con un

Regnate dunque colle leggi, e siate eternamente felici, o Principi della terra, che volete regnare per nostra fortuna, e per vostra gloria. Quantunque elevati sopra tutti

---

„ picciol ponte levatojo „ che ne schiudeva il passo. „ Dopo avere ben chiuse, e conchiavistellate le porte della sua camera, toglieva questo ponte levatojo per potervi dormire con sicurezza. Nè il suo „ fratello, nè il suo figlio stesso entravano nella sua camera senza aver cangiati abiti, e senza „ essere stati visitati dalle guardie. E' egli questo regnare, è egli questo vivere, prosiegue lo Storico, „ passare così i giorni in timore continuo? In mezzo „ a tutta la sua grandezza, nel seno delle ricchezze „ e delle delizie, quasi in un regno di quarant'anni, malgrado le sue generosità, e profussioni non „ avea potuto farsi un solo amico. Non viveva, che „ in mezzo di Schiavi tremendi, e di vili adulatori, „ e non aveva gustate giammai le dolcezze di amore, „ e di essere amato, nè il bel piacere di una società sicura, e di una confidenza scambievole „. E conta la maniera ingegnosa, con che Dionigi dispensa la sua situazione ad un Cortigiano, che vantava la gloria, e la fortuna del Principe. „ Il Tiranno il fece „ servire da Re, e fecegli sospendere nel tempo medesimo con un filo una spada nuda sulla sua testa „. V. Roll. Hist. ancienne, in 12. t. 3. Hist. de Denis le Tiran. ch. 1. p. 244.

Il ritratto di Cromvvel sembra essere stato copiato dal carattere di Dionigi. „ Ogni calma, ogni „ serenità di animo, dice il Sig. Aume, avevano abbandonato per sempre il protettore. Conobbe, che „ la grandezza, a cui era asceso con tanta ingiustizia, „ e con tanto coraggio, non dava quella tranquillità, che

gli uomini per la sovranità del vostro potere, la verità, e la giustizia sono al di sopra di voi; più voi siete indipendenti, più esse hanno diritto sulla vostra ubbidienza. La

„ non può essere il frutto, che della virtù, e della
„ moderazione. Oppresso dal peso degli affari pubbli-
„ ci temendo sempre alcun fatale avvenimento in un
„ governo cancrenato; non vedendo intorno a se,
„ che amici falsi, e irreconciliabili nimici; non a-
„ vendo la confidenza di alcun partito, nè potendo
„ fondare il suo titolo sopra alcun principio civile, o
„ religioso, aprì egli gli occhj sulla sua situazione;
„ e il suo potere gli parve che dipendesse da un sì
„ picciol peso di fazioni, e d' interessi, che il più
„ leggiero incidente, senz' alcun preparamento, era ca-
„ pace di roversciarlo. Minacciato ancora ad ogni mo-
„ mento da' pugnali di una folla di assassinj, traspor-
„ tati dal fanatismo, o dall' interesse, la morte, ch'
„ egli aveva tante volte affrontata in mezzo alle armi,
„ era continuamente presente alla sua immaginazione
„ atterrita, e lo assediava nelle sue più laboriose oc-
„ cupazioni, come ne' suoi momenti di quiete. Ogni
„ azione della sua vita parea, che tradisse i suoi
„ terrori. La veduta di un' straniero gli era gravo-
„ sa. Osservava di un occhio inquieto, e penetrante
„ tutti i sembianti, che non gli erano familiari. Non
„ facea mai un passo, che non fosse scortato da una
„ guardia. Aveva una corazza sotto i suoi vestiti; e
„ cercando un altra sicurezza nelle armi offensive,
„ non era mai senza una spada, un pugnale, e senza
„ pistole. Non si vedeva ritornare d' alcun luogo per
„ la strada diritta, o per quella che aveva calcata pri-
„ ma nell' uscita. Faceva tutti i suoi viaggj colla più
„ grande precipitazione. Raramente dormiva più di

maestà del Trono, che attrae i nostri omaggj, non fa che imporvi maggiori obbligazioni, e vi espone a più gran pericoli. Pensate, che dominando su i popoli, voi esercitate, i diritti di un Padrone sovrano, che domina sopra di voi, e che vuol far loro sentire la sua potestà co' suoi benefizj. Questo sovrano Padrone è il vostro modello, come voi siete la sua immagine; la giustizia, che dee fare la felicità de' vostri sudditi, deve essere ancora l'appoggio del vostro trono. Non separate mai i diritti della Corona dai doveri del Sovrano. Pensate, che mettendo in piedi delle armate, voi non potete acquistare i vostri trionfi, che col sangue del vostro popolo. Per assicurare il suo riposo, e non per innalzare trofei alla vanità, questo sangue prezioso deve esser versato. I beni de' vostri sud-

---

„ tre notti nella camera medesima, e non faceva giam„ mai sapere quella dove il facesse. Sospettava di quelle, „ che non avevano nè scala, ne porta segreta: e la „ sua cura particolare era di porvi delle sentinelle. Lo „ intimoriva la società, sulla riflessione alla moltitu„ dine de' suoi nimici implacabili. La solitudine lo „ spaventava, togliendosi quella protezione, che cre„ deva necessaria alla sua sicurezza. La contagione di „ un' anima inquieta guastò ben tosto il corpo, e la „ sua sanità parve che declinasse sensibilmente. Fu „ colto da una febbre lenta, che lo trasse alla tom„ ba „. M. Hume Hist. de la Maison. de Struat, t. 4. an. 1658. p. 231. &c.

diti non divengono vostri, se non per essere impiegati ai bisogni della società, e le imposizioni, che opprimono i cittadini, rovinano le risorte dello Stato. Sulla pubblica fede il commercio fa circolare le ricchezze. Armatevi di una santa severità contro le frodi, e gli artifizj, che genererebbero questa circolazione, o che inganerebbero la nostra confidenza. Dispensatori delle grazie, e vendicatori del delitto, la fortuna de' vostri popoli è tra le vostre mani, poichè voi avete i mezzi d'incatenare i cattivi, e di eccitare lo zelo. Voi dovete la giustizia ai vostri sudditi; l'equità detti le vostre leggi: chiamate in ajuto della vostra saviezza la direzione di un consiglio illuminato, ed integro. Resistete con fermezza alle suggestioni dell'adulazione, ed agli artifizj delle passioni, che non parlano giammai, che per sedurre; ma abbiate la generosità di confessare i vostri errori, allorchè vi si mostrerà la verità. Nè l'opinione altrui, nè la vostra volontà propria, ma la vostra coscienza deve essere la vostra regola. Deponendo la vostra spada tra le mani de' Magistrati, voi confidate loro la salute del vostro popolo. La religione presieda alla vostra scelta; le leggi medesime sieno onorate dalla integrità, e dai lumi di quelli, che ne sono i ministri. La giustizia si faccia conoscere fino nelle capanne de' poveri; possino que-

sti far sensire la loro voce, e ricevere i suoi oracoli. Moltiplicate voi stessi nella persona de' vostri ministri, affin di vegliare più da vicino alla felicità del vostro popolo. Vedete co' loro occhj tutto il dettaglio de' suoi bisogni; agìte col loro ministero, illuminando la loro condotta senza snervare la forza dell'autorità, ch'è la protettrice della Nazione. Siate voi medesimi da per tutto, e come il centro, ove si riunisce tutta la potestà del governo, e d'onde partono i raggj benefici, che rischiarano, e che vivificano i popoli, che voi governate. Guardate, che l'amministrazione pubblica non si corrompa dal favore, e dall'intrigo; che la verità non sia calunniata; che la sua voce, allorchè ardisce di gemere, non sia intercettata dalla infedeltà di quelli, che debbono trasmetterla fino al trono. La giustizia regnando così in tutte le parti del governo, ed ognun trovando la felicità nella potestà del Sovrano, e nella prosperità del suo impero, le ricchezze de' vostri sudditi, le loro forze, i loro talenti diverranno nel vostro proprio dominio.

FINE DELLA SECONDA PARTE.

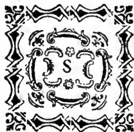


L' AUTORITA' DELLE DUE POTESTA'.



PARTE TERZA.

Della Potesta' Spirituale.



Siccome era necessario, che vi fosse nell' ordine civile una potestà sovrana per regolare l' amministrazione pubblica, così era d' uopo, che vi fosse nell' ordine spirituale un' autorità indipendente, che regolasse ciò che apparteneva alla religione.

Ha Gesù Cristo istituito quest' autorità dando nascita a un nuovo popolo; e l' ha depositata tra le mani de' suoi Apostoli, e dei loro Successori, per perpetuarsi in mezzo della sua Chiesa, fino alla consumazione de' secoli, per servir di guida ai fedeli, e di argine all' errore.

Marsilio di Padova (1) fu il primo, che senza negare espressamente la potestà Ecclesiastica, intraprese a distruggerla con un sistema, che la toglieva dalle mani de' primi Pastori. Insegnò nel suo libro intitolato: *Defensor pacis* (2), (perchè sempre sotto il nome della pace gli Eretici dichiarano la guerra alla Chiesa) che in ogni genere di governo, la sovranità apparteneva alla Nazione; che il solo popolo Cristiano aveva la giurisdizione Ecclesiastica in proprietà; che per conseguente aveva egli solo il diritto di fare delle leggi, di modificarle, d'interpretarle, di dispensarne (3), di punirne l'infrazione

---

[1] Era Dottore dell' Università di Parigi, e viveva nel 14. secolo.

(2) Si ha la relazione di ciò che avvenne all' occasione di quest' opera nella raccolta di D' Argentre, tom. 1. p. 304. e 397. nella storia dell' Università di Parigi del du Boullay t. 4. p. 216. e nella storia della Chiesa Gallicana del Re Zongueval t. 13. p. 103. &c.

(3) *Dicamus secundum veritatem atque concilium Aristotelis* III. Politicae cap. 6. *legislatorem seu causam legis effectivam primam, & propriam esse populum, seu civium universitatem, aut ejus valentiorem partem per suam electionem seu voluntatem in generali civium congregatione, per sermonem expressam, praecipientem seu determinantem aliquid fieri vel omitti circa civiles actus humanos sub poena vel suplicio temporali*. Marsil. Pad. Def. pac. part. 1. cap. 12. – *Amplius, quod ab eadem auctoritate debent leges & alia quae per electionem statuuntur, suscipere additionem*

[4], d'istituire i suoi capi per esercitare la sovranità a di lui nome, di giudicarli, e di deporli (5): che avea confidato la giurisdizione spirituale al Magistrato politico se fosse *fedele*; che i Pontefici la ricevevano dal Magistrato, ma che se il Magistrato fosse infedele il popolo la conferiva immediatamente ai Pontefici medesimi: che questi non la esercitavano mai, che in subordinazione in

---

vel diminutionem, vel totalem immutationem, interpretationem; suspensionem, secundum exigentiam temporum vel locorum .... Eadem quoque auctoritate promulgari, seu proclamari leges debent post earum institutionem. Ibid.

(4) *Quod quidem igitur legum lationis, seu institutionis auctoritas, & de ipsarum observatione coactivum dare præceptum, ad solam civium universitatem, seu ipsius valentiorem partem, tanquam efficientem causam pertineat, aut ad illum, vel ad illos, cui vel quibus auctoritatem hanc concesserit jam dicta universitas, sufficienter ex dictis monstrasse putamus*. Marsil. Pad. ib. c. 13.

[5] *Dicamus secundum veritatem, & sententiam Aristotelis* Politicæ cap. 6. *potestatem factivam institutionis principatus, seu electionis ipsius, ad legislatorem, sive civium universitatem, quemadmodum ad eundem legislatorem diximus pertinere* 12. *hujus*; *principatus quoque correptionem quamlibet, etiam depositionem si expediens fuerit, propter commune conferes, eidem similiter convenire. Nam hoc est unum de majoribus in politia, quæ ad multitudinem civium universam ex dictis Aristotelis* III. Politicæ cap. 6., *pertinere conclusimus* 13. *hujus*. Marsil. Pad. ibid. c. 15.

riguardo del Principe, o del popolo, e che non avevano per loro istituzione, che il potere dell'ordine, con una semplice autorità di direzione, e di consiglio, senz'alcun diritto di giurisdizione nel governo Ecclesiastico, come sarebbe l'autorità di un Medico, o di un Giureconsulto su gli oggetti di loro professione (6).

Questo sistema era troppo favorevole agli Eretici per non trovare de' partigiani. Il mezzo più sicuro per accreditar l'errore, è di-

[6] *Principatum, seu jurisdictionem coactivam supra quemquam clericum aut laicum, etiam si hæreticus existet, nullum Episcopum, aut Sacerdotem in quantum hujusmodi, ullam habere*. Ib. p.1.c.15. p. 2. c. 4. 5. 9. 10. concl. 4. – *A judicio coactivo Episcopo vel Sacerdoti concesso semper ad legislatorem, contendentem liceat appellare & ad ejus auctoritati participantem*. Marsil. Pad. ibid. part. 1. c. 15. part. 2. c. 22. concl. 37. – Questo Autore attribuisce al medesimo Tribunale il diritto di diffinire le materie di Fede [*part.* 2. *c.* 20. *concl.* 2.], di convocare i Concilj [*part.* 2. c. 8. & 21. *concl.* 33.], di canonizzare i Santi, (*part.* 2. *c.* 21. *concl.* 35.] d'interdire i Matrimonj ai Preti, (*ib. concl.* 36.], di prescrivere i digiuni, di proibire i lavori meccanici in certi giorni (*part.* 2. *c.* 22. *concl.* 34.), di conferire i beneficj, o di deporre i Cherici, i Vescovi, ed il Sovrano Pontefice (*part.* 1. *c.* 15. &, 16. *part.* 2. *c.* 21. & 22. *concl.* 18. 23. & 24.). di determinare il numero de' Ministri, e delle Chiese necessarie al servizio Divino [*par.* 1. *c.* 15. *part.* 2. c. 17. 21. *concl.* 21.], e di dar la facoltà di poter scomunicare (*part.* 2. *c.* 15.).

struggere, se è possibile, l'autorità, che lo proscrive. Appena Lutero cominciò a dommatizare, insegnò, che i Vescovi non avevano sul resto de' fedeli, che il solo ministero sacerdotale, non potendo alcuna cosa stabilire senza il consenso del popolo (7). Tutti gli Eretici, che sono venuti dopo di lui hanno abbracciato la medesima dottrina per autorizare la loro rivolta non solamente contro la Chiesa, ma ancora contro il Principe (8).

h 2

(7) Luth. *Lib. de captiv. Babyl. t. 2. p.* 282.

(8) ,, I Calvinisti proponendo di prendere le armi contro il Re, vollero consultar prima i più dotti ,, Teologi del partito. Ciò proposto, dice Teodoro di ,, Beza, a' Giureconsulti, ed uomini di fama di Francia, e di Alemagna, come ancora ai più dotti Teologi; fu trovato, che si poteva legittimamente fare opponimento al governo usurpato da quelli di ,, Guisa, e prendere le armi al bisogno per rispingere la loro violenza, purchè i Principi del sangue, che sono nati, in tali casi, legittimi Magistrati, ,, o l'un di essi volesse intraprenderlo, soprattutto a ,, richiedere degli Stati di Francia, o della più sana ,, parte di essi. Perchè farne avvertito il Re, e il ,, suo Consilio, era lo stesso, che indirizzarsi agli avversarj medesimi ,,. Theod. de Beze Hist. Eccl. lib. 3. p. 249., 250.

Il Ministro Jurieù diceva altamente nella sua Lettera Pastorale, che pubblicò l'anno 1689., che l'autorità de' Re viene dal popolo; ,, che i Re non sono, che i depositarj della sovranità; che sono soggetti alla giustizia del popolo per la cattiva amministrazione di questo deposito; che il popolo è in

„ La scomunica , diceva Pietro Martire , è
„ un atto di giurisdizione , pel quale un reo

„ diritto di ritrarnelo , allorchè il bene pubblico egualmente , che l' interesse della Religione il richieggono , e di affidarlo in mano di chi gli parrà da tanto „ a meritarselo „ . E in altro luogo nel suo trattato della Chiesa, c. 21. „ L' una , fra le più forti ragioni „ che noi abbiamo per provare , che il Popolo Cristiano ha il diritto di farsi dei Pastori , è tratta da „ questo , che appartiene alla Chiesa , cioè al Popolo , „ a cui è stata data la podestà delle Chiavi . Questa „ podestà è propriamente ciò , che governa la Chiesa : „ Ma la predicazione della parola di Dio , l' amministrazione de' Sagramenti , e l' amministrazione delle „ censure , il Popolo Cristiano non saprebbe farla da „ se medesimo . Non saprebbe nè predicarsi , nè darsi „ i Sagramenti , nè amministrare censure . Fa duopo „ dunque , che tutto ciò faccia con de' Pastori , che „ sono da esso autorizzati , ed agiscono in suo nome . „ Se il Popolo ha ricevuta la podestà delle Chiavi , „ egli è chiaro , che si amministra in suo nome , e „ gli appartiene il farsi delle guide „ .

Il Signor Chaud nella difesa della Riforma p.350. Tutto ciò , che fanno i Pastori , il fanno a nome della Chiesa . E' la Chiesa , che predica per loro , che condanna per loro , che sospende , assolve , e scomunica per loro . Non sono dessi , che i Ministri , e dispensatori di questi diritti . Egli è certo , che è il corpo de' Fedeli , che ha ricevuto originariamente a potestà delle Chiavi , che l' esercita per i primi Pastori , e da cui dipende la validità di tutti gli atti del ministero , come fatti a nome dell' autorità di tutto il corpo .

„ Il potere delle Chiavi è puramente spirituale . „ ed è stato accordato da Gesù Cristo alla sua Chie-

„ è cacciato dalla società dei Fedeli per giu-

„ sa , senza , che abbia voluto tramandare a quei ,
„ che ne hanno l' esercizio per (istato) loro , o che
„ l'hanno ricevuto immediatamente da Gesù Cristo a
„ nome di tutta la Chiesa , alcun mezzo di violenza ,
„ nè alcun diritto di esercitarla coll' apparecchio este-
„ riore del dominio , e della forza , ma solamente per
„ la via della persuasione , e pel solo timore della
„ perdita dell' anima , e delle pene eterne „ . Così parlano i 40. Avvocati nella loro memoria condannata per decreto del Consiglio del dì 30. di Ottobre 1730. pag. 2. Si fondano essi su queste parole di Gesù Cristo » *che il suo Regno non è di questo Mondo* . E in altro luogo : „ L' Autorità Sovrana non si estende solamente al temporale ..... La disciplina ecclesiastica fa una parte integrante della politica generale di ogni cristiana nazione ib. pag. 2.

Egli è invariabile , dicono certi Dottori nel corpo di dottrina , che pubblicarono male a proposito a nome della Facoltà di Teologia di Parigi : „ E' egli invariabile dalla Scrittura , e dalla Tradizione perpetua della Chiesa , che non è un uomo , come dice Sant' Agostino , ma l' unità della Chiesa , che ha ricevuto le Chiavi del Regno del Cielo . Che è Sposa di Gesù Cristo , che possiede tutte le autorità del suo divino Sposo , che è la Chiesa Cattolica Madre de' Fedeli , che ha ricevuto il potere di legare , di giudicare , di pronunziare , che la proprietà appartiene al corpo intero , e che l' esercizio di questo potere appartiene a' Ministri stabiliti da Gesù Cristo . „

„ Io sostengo , diceva Buffard , Dottore appellante , e professore in Teologia nell' Università di Caen , che queste parole : *Io vi darò le chiavi* , sono state dette a S. Pietro , come rappresentante tutta la Chiesa , non come date a lui solo specialmente ,

„ dizio dei primi Pastori, e di consenso di

---

ma date alla Chiesa tutta .... Non però tuttavia in guisa, che tutta la Chiesa esercitasse questo potere per ciascun Fedele, ma per coloro, che deggiono succedere agli Apostoli nel Ministero, e ne fanno uso a nome di tutta la Chiesa, e di consentimento almen tacito di tutta la Chiesa. Vedete il Mandamento di M. Bayeux del dì 15. Gennajo 1725. p. 14.

Fauvel, Dottore parimente appellante della medesima facoltà, così si esprime in una dichiarazione che fu costretto a ritrattare. Conciossiachè sia la Chiesa una ben regolata Repubblica, ha il potere di far delle Leggi ..... I Vescovi han ricevuto questo potere mediatamente da Gesù Cristo, e immediatamente dalla Chiesa.

L'Autore del rovesciamento della libertà della Chiesa Anglicana insegna, che la proprietà delle Chiavi appartiene alla Chiesa universale presa per tutto il corpo intero; „ Che la Chiesa presa in questo senso „ giudica, decide, ammette nella sua comunione, e „ ne toglie, benchè faccia essa tutto ciò per opera „ de' suoi Pastori: è dessa, che col Ministero di quel„ li, che sono già stabiliti, ne chiama, ne ordina al„ tri; che regola l'uso del potere, ch' essi esercita„ no, e può punirne l'abuso; che fa delle leggi, e „ ne dispensa; che lega e scioglie „. Renv. Des Libertas Gall. t. 1. abus 23. pag. 352. 353.

Si legge nelle rappresentazioni giuste, e rispettose ai nostri Signori i Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi a motivo della condanna seguita contro la consultazione de' cinquanta Avvocati: „ La Chiesa com„ posta di tutti i Fedeli è il depositario fedele, è l'in„ terprete infallibile della parola di Dio. Essa giu„ dica, decide, fa delle leggi, ne dispensa .... Es„ sa lega, essa scioglie ...... Essa ha degli econo-

„ tutta la Chiesa (9)„. Riccherio ha fatto rivivere il medesimo errore nell' ultimo secolo [10]. La novantesima proposizione tratta

---

„ mi, de' dispensatori, de' ministri di differenti ordi„ ni, che il suo sposo le ha dati per agire in suo „ nome, e secondo il suo spirito, per esercitare i „ suoi diritti e far uso di tutto il potere, ch' essa pos_ „ siede. Or la proprietà del potere non appartiene a „ chi l' esercita, come dispensatore, come ministro, „ ma a quello, che rappresenta, e di cui è il ministro„.

Così si è verificata la predizione di S. Amour. Rammentatevi, scriveva egli da Roma, che da questa decisione sul libro di Giansenio dipenderà il rinovellamento del Richerismo in Francia, ciò, che io temo forte. Giornale di S. Amour pag. 523. Bisognava in effetto cercare un mezzo per sottrarsi alla condanna. Eh! qual mezzo più proprio, che d' immaginare, che i Pastori non esercitano, che l' autorità del popolo, per supporre in seguito, che questo popolo, che non si spiega giammai da se medesimo, disapprovava il giudizio de' Pastori!

(9) *Petr. Martyr. Loc. comm. class.* 4. *cap.* 5.

(10) *Jure divino, & naturali omnibus perfectis communitatibus, & civili societati, prius immediatius, & essentialius competit, ut seipsam gubernet, quam alicui homini singulari, ut talem societatem & communitatem, regat*. Richer. De Eccl. & Polit. potest. c. 1. – Il Cardinale du Perron nella sua lettera a Casaubon del dì 15. Aprile 1612. si esprime in questi termini su Richerio: l' anno 1591. il mese di Ottobre sostenne pubblicamente in Sorbona, che gli Stati del Regno erano indubitatamente al di sopra del Re, ed Enrico III. che avea violata la fede data in faccia degli Stati, era stato, come tiranno, tolto di mezzo. Questi sono

dalle riflessioni morali, rinova la medesima dottrina [11]. Su questa pretesa potestà di

---

aggiugne il Cardinale, i termini proprj delle sue antiche tesi, e ne ho io l'originale impresso tra le mie mani. V. ambassades du Cardinal du Perron. pag. 696.

Richerio applicò egualmente alla potestà Ecclesiastica il suo sistema di proprietà, come si vede nelle proposizioni, che seguono, tratte dal suo libro della polizìa Ecclesiastica:

I. Prop. *Christus suam fundavit Ecclesiam; prius, immediatius, & essentialius claves, seu jurisdictionem totì dedit Ecclesiae, quam Petro & aliis Apostolis.*

II. Prop. *Tota jurisdictio Ecclesiastica, primario, proprie & essentaliter Ecclesiae convenit; Romano autem Pontifici atque aliis Episcopis instrumentaliter, ministerialiter, & quoad executionem tantum, sicut facultas videndi oculo competit.*

III. Prop. *Christus non tam uni Petro, quam unitati infallibilem clavium potestatem detulit.*

IV. Prop. *Papa est caput Ecclesiae, simbolicum, ministeriale, accidentarium, non essentiale, visibile sub Christo capite principali & essentiali, cum quo potest Ecclesia facere divortium, quia hoc caput symbolicum seu figurativum potest adesse & abesse ad tempus sine Ecclesiae interitu.*

Il Concilio di Sens nel 1612. adunato dal Cardinal du Perron, candannò il libro di Richer, come contenente *proposizioni, esposizioni, e allegazioni false, erronee, scandalose, e scismatiche, e nel senso, ch' esse presentano, eretiche.*

(11) ,, La Chiesa ha l'autorità [di scomunicare] per ,, esercitarla per i primi Pastori, di consentimento al- ,, meno presunto di tutto il Corpo. Prop. 89. de ,, Guesnel ,,. - ,, La pienezza del potere, e della in-

proprietà attribuita al popolo, Antonio de Dominis fonda il suo sistema mostruoso della repubblica.

Col mezzo di questo sistema, posto in pratica l'errore de' Luterani, e de' Calvinisti, non tardò a spandersi nell'Europa. Lutero impiega l'autorità di Federico Elettore di Sassonia per abolire le Messe private nel 1521. I Cantoni di Zurich, e di Berna tengono delle conferenze per esaminare la dottrina, e pronunziano in favore di Calvino. I Magistrati di Ginevra, dopo aver fatto disputare i Dottori in loro presenza, pubblicano una formola di fede, in cui la dottrina della grazia universale è dichiarata *non mediocremente lontana dalla sana dottrina rivelata nelle Scritture*, e ordinano, che tutti i Ministri, i Dottori, i Professori sottoscrivino la formola in questi termini: *così io credo, così io professo, così io insegnerò*..... *Con ciò*, aggiugne M. Bossuet, *si termina la Riforma col sottomettere la Chiesa al secolo, la scienza all'ignoranza, e la fede al Magistrato* (12).

„ fallibilità, dicono i cinquanta Avvocati consultanti, „ risiede unicamente nel corpo della Chiesa „ Consult. pag. 34. 32. – Baillet biasima la ritrattazione, che fa Richerio della sua dottrina, e aggiunge, che questo Dottore *morì oppresso dagli orrori del suo delitto*. Baillet, Vie di Richer.

[12] Bossuet. Var. l. 14. n. 119.

Il medesimo sistema fu portato ancora più innanzi in Inghilterra. Un Re (13) dominato da una vergognosa passione dopo di essersi separato dalla Chiesa Romana, volle istabilirsi capo del governo Ecclesiastico, e come s' egli si fosse potuto esentare dalla ubbidienza, che doveva alla Chiesa, usurpandone la sua autorità, dichiarò, che „ ogni giu„ risdizione tanto ecclesiastica, che secolare „ derivava dalla potestà reale, come dalla „ sorgente prima di ogni Magistratura (14) „. La prima legge, ch' egli pubblicò a questo proposito, portava, *che il Re era il capo Sovrano della Chiesa d' Inghilterra*. Il Parlamento vi aggiunse, *che il Re, ed i suoi successori potrebbero giudicare degli errori, delle eresìe, degli abusi, e rimediarvi* (15).

Munito di questa nuova potestà Enrico VIII. nominò nel 1540 dei commissarj per fare in suo nome una spiegazione del Simbolo degli Apostoli, dei Sacramenti, dei Comandamenti di Dio, e di alcuni altri punti di dottrina risguardanti la giustificazione, e le buone opere (16).

---

[13] Henr. VIII.

(14) Burnet. Histoire de la Reforme en Angleterre, p. 1. l. 2. pag. 390. edit. in 12. 1691

(15) Burnet. Histoire de la Reforme en Angleterre, part. 1. l. 2. pag. 390. edit. in 12. 1691.

(16) Ib. l. 3. pag. 295.

Edoardo essendo salito sul Trono nel 1547., i Vescovi furono obbligati di prendere da lui nuove commissioni per esercitare il loro ministero (17). Il consiglio del giovane Principe „ ad esempio di Enrico VIII., mandò visitatori per tutto il Regno con delle costi„ tuzioni Ecclesiastiche, e con articoli di Fe„ de. Ogni commissione era composta di due „ Gentiluomini, di un Giureconsulto, di un „ Teologo, di un Segretario, (Vescovi non „ ve ne erano), e il Re proibiva agli Arci„ vescovi, e a tutti gli altri di esercitare al„ cuna giurisdizione Ecclesiastica durante la „ visita (18) „.

L'Inghilterra avendo assoggettato l'Episcopato, che poteva solo servire di argine all'eresìe, non ebbe più mezzo da difendersi dalle novità. Il Calvinismo seminò i suoi errori; le dispute, e le dissensioni s'introdussero in loro seguito. Tommaso Cromvvel Vicegerente di Enrico VIII. nel governo ecclesiastico, infettato di già anch'egli dell'errore, aveva cominciato ad indebolire la Fede, discreditandone lo zelo; aveva stabilito il Tollerantismo sotto l'apparenza di una falsa pace, ordinando, che l'uno e l'altro partito si astenessero d'impiegare i nomi odiosi di *Papisti*, e di *Eretici*, disapprovando egualmente

(17) Ib. tom 3. l. 1. pag. 12.
(18) Ib. pag. 62.

l' audacia , e la licenza degli uni (cioè dei Protestanti), *la superstizione degli altri* (cioè dei Cattolici), *e il loro invincibile attaccamento per i vecchj abusi* [19].

Edoardo fece un passo di più; prescrisse il silenzio ai Predicatori su gli articoli, che egli non aveva ancora deciso (20). Ciò nonostante stabilì, che tutti si comunicassero sotto le due specie [21]; riformò gli uffizj della Chiesa (22); dichiarò la confessione libera (23); cangiò la liturgìa (24); e siccome il silenzio che aveva egli ordinato, non aveva fatto cessare le turbolenze, e le cattedre erano divenute il teatro delle divisioni, e delle dispute scandalose, interdisse tutti i Predicatori, riserbandone l'approvazione a se solo, e all' Arcivescovo di Cantorberì suo Vicario generale (25). Finalmente fece un editto, con cui permetteva il matrimonio ai Preti (26). Ma siccome la potestà spirituale su le mani del Monarca, che non aveva alcuna missione da Gesù Cristo, non era bastantemente efficace su la coscienza dei sudditi per riformare il

[19] Burnet. Histoire de la Reforme tom. 2. p. 246.
(20) Ib. tom. 3. pag. 151.
[21] Ib. pag. 99.
(22) Ib. pag. 153. &c.
[23] Ib. pag. 167.
(24) Ib. pag. 181 235. 429.
(25) Ib. pag. 203.
[26] Ib. pag. 223.

Clero, e il popolo, le divisioni continuarono. Il Principe ordinò dunque una seconda visita per rimediare agli abusi (27). Pubblicò una seconda confessione di Fede, che conteneva gli errori di Calvino (28), e che per conseguente era differente dalla esposizione dottrinale di Enrico VIII., perchè non vi era più punto fisso di Fede, subito che non si riconosceva più l'autorità infallibile. Ognuno fu allora obbligato di credere, per parte del Re, ciò che aveva il Re proibito di credere qualche anno prima. Egli nominò dei commissarj per sostituire un nuovo codice Ecclesiastico (29). Le bolle per la nomina ai Vescovati, dicevano, che il Re *nominava N. al Vescovato di N. per tutto il tempo della sua vita naturale, o per tutto il tempo, che si portasse bene.* Dopo di che *dava la facoltà di ordinare, e di deporre i Ministri... a nome del Re, e della sua autorità* (30).

„ Tutti questi attentati, come rimarca „ M. Bossuet (31), erano fondati su la massima, di cui il Parlamento d'Inghilterra se „ n'era fatto un nuovo articolo di Fede, che „ *ogni giurisdizione o Secolare, o Ecclesiastica*

(27) Burnet. Histoire de la Reforme t. 3. p. 257.
(28) Ib. pag. 420.
[29] Ib. pag. 497.
(30) Ib. pag. 552
(31) Bossuet. Var. l. 7 n. 76.

„ *che fosse*, doveva riferirsi all' autorità Rea-
„ le, come alla sua sorgente (32) „; non si negava, che l' Episcopato fosse d' istituzione Divina, ma perchè seguendo la massima di Cramner Arcivescovo di Cantorberì, *Gesù Cristo istituiva i Pastori per esercitare le loro potestà come indipendenti dal Principe, in tutte le loro funzioni*, *ciò che è senza dubbio*, soggiunge M. Bossuet, *la più inaudita*, *e la più scandalosa adulazione*, *che sia giammai caduta nello spirito degli uomini* (33).

L' Episcopato essendo così degradato, i primi Pastori non furono più che gli schiavi della volontà del Principe, in un governo, in cui Gesù Cristo li aveva stabiliti per padroni. Enrico VIII. aveva proibito ad essi di intricarsi negli affari di religione senza suo ordine: si ridussero essi adunque sotto Edoardo a dimandare, che *almeno su di queste materie non si facesse niente senza che venisse loro partecipato*, *e fosse stato da loro approvato* (34). Ma avendo traditi gli interessi dell' Episcopato, non meritarono di più godere dei suoi privilegj: il disprezzo e l' avvilimento furono la ricompensa della loro viltà. Furo-

[32] Burnet. Histoire de la Reforme tom. 3. l. 1. pag. 105.

[33] Bossuet. Var. l. 7. n. 44.

[34] Burnet. Histoire de la Reforme tom. 3. l. 1. pag. 115.

no obbligati a sottoscrivere gli editti dei visitatori, tra quali ho io osservato, che non v'era neppure un Vescovo. Si puniva come una prevaricazione, fino un dubbio che potessero essi mai formare su la legittimità di una tale missione, e fino la ripugnanza, che essi mostravano per la dipendenza (35).

Nel 1559. Elisabetta dichiarò con una legge che „ il diritto delle visite Ecclesiastiche, e di correggere, o di riformare gli abusi della Chiesa era annesso per sempre alla regalità, e che non si poteva esercitare alcuna carica pubblica o militare, o ecclesiastica, senza giurare di riconoscere la Regina per Sovrana governatrice nel Regno in ogni genere di cause secolari, o Ecclesiastiche (36) „.

Nel primo editto, ch'ella fece spedire per la visita delle Chiese, espose „ che Iddio avendole confidato il governo de' suoi Stati, doveva facilitare i progressi del Cristianesimo il più puro, e ristabilire il vero servigio di Dio. Ed in conseguente dava facoltà di esaminare il vero stato delle Chiese, di sospendere, o di deporre gli Ecclesiastici, che non bene adempissero il lor dovere (37) „. Ciò nonostante per addol-

(35) Ib. pag. 86. & 175.
[36] Burnet. Histoire de la Reforme t. 4. p. 375.
[37] Ib. pag. 413. 414.

cire quello che la supremazìa avea di ribellante, soprattutto nelle persone del suo sesso, dichiarava „ ch' essa era ben lontana dal „ voler amministrare le cose sante; che non „ dimandava se non che quello, che in ogni „ tempo era appartenuto alla Corona Imperiale d' Inghilterra; cioè che credeva avere „ una potestà assoluta su tutti i suoi sudditi, e il diritto di dirigerli ancora immediatamente sotto l' autorità di Dio, senza „ che alcun altro Potentato potesse pretendere il medesimo diritto in Inghilterra [38] „. Questo era un riserbarsi tutta la potestà del governo, e non lasciare a' Pontefici, che la potestà dell' ordine. In uno Storico Anglicano io leggo tutti questi fatti.

Finalmente la polizìa Inglese citata da Grozio (39) spiega così il sistema della supremazìa, dirigendosi al Re Giacomo: „ La giurisdizione Ecclesiastica è dovuta al Re. Essa „ è la porzione primiera, principale, indivisibile della vostra Corona, e della vostra dignità. Le leggi Ecclesiastiche sono leggi „ regie. Esse non partono da una potestà distinta: esse non si sostengono; esse non si „ appoggiano sopra alcun fondamento. La giurisdizione Ecclesiastica è un emanazione del

---

[38] Ib. pag. 409. 410.

[39] Grotius. Du pouvoir du Magistrat. politique sur les coses sacres, ch. 9. n. 19.

„ potere sovrano, che gli Arcivescovi, i Vescovi, e i Giudici esercitano nello Stato. Iddio „ vi ha confidato l'Impero, voi ne confidate la porzione Ecclesiastica ad altri, cioè „ ai Vescovi, che sono nel Santuario. Ma „ come Costantino, ch'era Inglese, e l'onore „ dell'Inghilterra, il diceva di se stesso: voi „ siete il Vescovo universale, cioè a dire al „ di fuori della Chiesa. Vostro dovere è di „ proteggere i Ministri del Signore, di difenderli, di estendere la religione, e di travagliar sempre a stabilir la pace, il riposo, e la tranquillità della Chiesa di Gesù „ Cristo „. Era dunque in qualità di protettore, e di difensore della Religione. Era in virtù dell'obbligazione, in cui essi erano di reprimere gli abusi. Era in qualità di Vescoco esteriore, che i Re d'Inghilterra si credevano in diritto di regolare con un potere assoluto tutto ciò che concerneva il governo della Chiesa. Grozio ne porta questa ragione; l'esercizio della religione influendo sulla società civile, è necessario per non dividere lo Stato tra due padroni indipendenti, che il Sovrano, ch'è posto al governo civile, presegga ancora al governo Ecclesiastico. „ Il Re „ d'Inghilterra, dic'egli, pensa saggiamente, quando egli accorda ad ogni Principe, „ e a tutto lo Stato Ecclesiastico di prescrivere a' suoi sudditi la forma esteriore del-

„ la disciplina Ecclesiastica, e quella, che „ ha un legame stretto col governo civile „ (40) „. Per questa ragione ha egli diritto di riformare, e di spogliare *i Vescovi, che non essendo, che i vicarj del Magistrato politico*, sono sempre subordinati alla sua giurisdizione (41): potere, che debbe appartenere, e che appartiene in fatti, secondo il medesimo autore, non solamente a' Principi Cattolici, ma ancora a' Principi Eretici, o Idolatri, poich' egli è una conseguenza della sovranità. Nel che Grozio differisce da Marsilio di Padova, che ristringe la potestà spirituale ai Principi Cattolici.

Un sistema così odioso pareva, che non dovesse comparire tra noi, che per eccitare contro di esso lo zelo della Fede, ed incorrere di nuovo gli anatemi, co' quali era stato percosso. Ma l'errore sempre fecondo in artifizj, sa riprodursi sotto diverse forme, per sottrarsi a' nostri sguardi senza niente perdere del suo spirito. Nuovi scrittori hanno fatto rivivere la supremazìa Anglicana, parlando ciò non ostante un differente linguaggio.

Si confessa, che i Vescovi hanno diritto di giudicare della dottrina; ma si pretende, che si spetti al Magistrato di decidere

(40) Grotius. Du pouvoir du Magistrat politique sur les choses sacrees ch. 9. n. 24.

[41] Ib. ch. 8. n. 10. ch. 12. 4.

se i giudizj de' Vescovi, e dei Concilj Ecumenici abbiano tutti i caratteri richiesti, per formare delle decisioni dommatiche, e irrefragabili della Chiesa universale. Non si contrasta a' Vescovi il ministero della parola; ma il Magistrato, si dice, ha il diritto d' imporre il silenzio sull' autorità dei decreti, che stabiliscono la certezza delle verità, che debbono insegnare. I Vescovi hanno l' amministrazione delle cose sante, ma il Magistrato ha il diritto di diriggerli nelle loro funzioni, di marcar loro le circostanze, nelle quali essi debbono accordare, o negare le grazie della Chiesa, il diritto di riformarli, e punirli, allorchè si scostano dalle regole, ch' egli ha loro prescritte. I Vescovi possono legare, e sciogliere, anatematizzare, ed accordare delle dispense, ma il Magistrato può sciogliere quello che ha la Chiesa legato, e può legar ciò che la Chiesa ha sciolto, dichiarando gli anatemi, e le dispense nulle ed abusive. I Vescovi possono fare delle leggi canoniche, approvare gl' istituti religiosi, ricevere i voti di religione, erigere titoli, che danno diritto alle funzioni spirituali, conferire questi titoli, dare missione per esercitare il ministero Ecclesiastico. Ma chi darà la sanzione a queste leggi canoniche? Il Magistrato politico. Chi giudicherà diffinitivamente della santità degl' istituti religiosi? Il Ma-

gistrato. Chi giudicherà della validità dei voti deffinitivamente? Il Magistrato. Chi giudicherà della validità dei titoli che danno diritto ai beneficj? Chi giudicherà della giurisdizione delle altre funzioni spirituali annesse a questi beneficj, dei limiti, dei loro distretti, del diritto che i competitori hanno a questi titoli? Il Magistrato. Ma se il Vescovo ricusa di dare la missione per fare le funzioni spirituali? E bene il Magistrato potrà concorrere sulle lagnanze, come di abuso a nome della parte, che si crederà lesa, o a nome del ministero pubblico; egli potrà dare la missione ad effetto di predicare, di amministrare i Sagramenti ec. Ma se il Prete, che sarà stato incaricato, non credendosi sufficientemente autorizzato da una simile missione, specialmente contro il divieto de' superiori Ecclesiastici, ricusa il suo ministero? ..... In questi casi potrà esser dal Magistrato punito come *Scismatico*. Ma il Magistrato, che non è più infallibile de' Vescovi, può usurpare i diritti del Santuario, può introdurvi de' ministri, che ne disonorano la santità colla corruzione dei loro costumi, o colla perversità della loro dottrina; può egli stesso esser sorpreso dagli artifizj dell'eresìa, proteggerla, e forzare i ministri a dare *le cose sante ai cani*: qual mezzo avranno allora i Pastori per rimediare al male? Si uniranno in un Conci-

lio per agire con più di concerto? Faranno dei decreti, pubblicheranno delle istruzioni per preservare i Fedeli dalla contagione degli abusi, e dal veleno dell'eresìa? Ma sarà in potere del Magistrato di sciogliere queste assemblee, di annullare i loro decreti, di sopprimere le loro istruzioni. Potranno almeno alzare la voce? No, se il Magistrato vuole lor chiudere la bocca. La Chiesa potrà dunque battere col bastone pastorale il Magistrato, che viola i diritti del sacerdozio? Niente di tutto questo: il Magistrato assiso sul suo tribunale si troverà superiore a tutti gli anatemi della Chiesa. Tutta la giurisdizione del governo della Chiesa si trova adunque così tra le mani della potestà laica. Ecco la supremazìa Anglicana ristabilita.

Le ragioni, su cui questi Scrittori appoggiano il loro sistema, sono quelle medesime, su cui è piantato il sistema Anglicano, che abbiamo esposto, e sono perniciose quanto le loro massime. La Chiesa, dicon essi, è un corpo politico; come tale fa parte della società civile, debbe dunque esser soggetta alla giurisdizione del Sovrano. Tutto ciò, che può influire sù questa società, deve appartenere ai tribunali secolari. Il Principe, come protettore della Chiesa, ha diritto di riformarne gli abusi, di giudicare delle cause Ecclesiastiche, per far eseguire i Canoni, di pub-

blicar leggi per ristabilire la disciplina. Come protettore de' suoi sudditi, dee difenderli dalle vessazioni, che i Pastori potrebbero commettere nell' esercizio del loro ministero. Come capo dell' ordin pubblico dee mantenere i suoi sudditi nel diritto, ch' essi hanno al possesso delle cose spirituali: egli debbe adunque giudicare di questi diritti. *Egli è Vescovo al di fuori*; in conseguente tutto ciò che è esteriore, è di sua pertinenza. A lui solo si appartiene a giudicare dei fatti. A lui solo si appartiene a pronunziare sul conflitto di giurisdizione tra le due potestà. Egli è il solo, che abbia una vera giurisdizione. I Vescovi non la esercitano nel foro contenzioso, che per concessione, e per conseguente con subordinazione. Per questi principj tutta la potestà spirituale del governo Ecclesiastico si trova tra le mani del Principe, con questa sola differenza, che gli Anglicani confessano di buona fede, che le materie, che concernono la religione, sono materie spirituali, e che come tali competono al Principe, come capo della Chiesa, laddove i nostri Scrittori mettono queste materie al rango delle materie temporali, o delle materie miste, in quanto che concernono l' esteriore della religione, e che interessano necessariamente la società civile.

Dissipiamo al presente le tenebre, che

hanno procurato di spandere sopra una materia, che interessa così essenzialmente la religione, e lo facciamo vedere in questa terza parte:

I. Qual è la natura della potestà spirituale, e in chi essa risiede.

II. Qual è particolarmente l'autorità del Capo della Chiesa.

III. Quali sono gli oggetti, che appartengono al tribunale Ecclesiastico.

IV. Qual è la potestà della Chiesa in rapporto alla dottrina.

V. Qual è la sua potestà in rapporto alla disciplina.



CAPITOLO PRIMO.

Della natura della potestà spirituale, e in chi questa potestà risiegga.

La potestà temporale è quella, che regola l'ordine civile, e la potestà spirituale è quella, che regola l'ordine della religione.

La Chiesa è una società di persone unite tra di loro per la professione di una medesima fede, e per la comunicazione ai medesimi sacramenti sotto il governo de' primi pastori, e soprattutto del Papa, che n'è il capo.

Si distinguono in questa società due ge-

neri di potestà: la potestà dell'ordine, che consiste nel potere di esercitare le funzioni sacerdotali, e la potestà di giurisdizione (42), che riguarda il potere di legare, e di sciogliere: quest'ultima potestà si divide in giurisdizione sacramentale, che si esercita nel tribunale della Penitenza, e in giurisdizione esteriore, per istabilire su tutto ciò, che concerne la Religione, o per infligere delle pene spirituali, o per rimetterle. Di quest'ultima potestà qui si tratta.

La Chiesa essendo una Società visibile, è evidente, che vi deve avere un'autorità suprema, e visibile per governarla. Noi abbiamo dimostrato, che una simile autorità era necessaria ad ogni società (43), e non vi ha quasi alcun Eretico, che abbia osato di contrastare questa massima. Ma a chi appartiene questa autorità? Qui è dove i Novatori cominciano a traviare. Gli Anglicani la riguardano come un diritto della Corona. Nuovi Dottori senza osare di negare, che essa appartenga alla Chiesa, la subordinano ciò nonostante al tribunale del Principe. Fa d'uopo, che noi ci applichiamo nel principio a combattere gli uni, e gli altri, stabilendo questa verità fondamentale, che la Chiesa ha una

[42] Si prende qui il termine di giurisdizione nel senso più esteso, cioè per la potestà di governo.

[43] Vedi part. 1. c. 1. mas. 1.

potestà spirituale, e visibile, che le è propria, e che è indipendente da ogni altra potestà nell'ordine della Religione.

In seguito esamineremo quali sono nella Chiesa le persone, alle quali appartiene questa potestà. Noi abbiamo detto, che Marsilio di Padova ne attribuiva la proprietà al corpo de' Fedeli, e l' esercizio solamente ai Pastori. Richerio è caduto nel medesimo errore. Noi proveremo contro l'uno e l'altro, che questa potestà non risiede nel corpo de' Fedeli, nè in quanto all'esercizio, nè in quanto alla proprietà.

Thiers, e Travers hanno preteso, che essa apparteneva indistintamente ai Pastori del primo, e secondo ordine: noi mostreremo, che essa non è stata data in piena potestà, che all'Episcopato.

§. I.

Iddio ha dato alla Chiesa una potestà spirituale, e visibile nell' ordine della Religione distinta, e indipendente dalla potestà temporale. Questa è verità di Fede.

L'indipendenza della Chiesa nel governo spirituale provata per le Scritture.

Una potestà immediatamente emanata da Dio è di sua natura indipendente da ogni altra potestà, che non ha ricevuto mis-

sione nell' ordine delle cose, che sono della competenza della prima. Or tal è la potestà della Chiesa. Gesù Cristo inviato da suo Padre con una piena autorità per formare un nuovo popolo, ha comandato da padrone in tutto ciò, che concerneva la sua Religione. Quantunque egli fosse soggetto agli Imperatori nell' ordin civile, quantunque egli pagasse loro il tributo come semplice suddito; egli esercitò la potestà della sua missione con una intera indipendenza dei Magistrati, e dei Principi della terra. Prima di lasciare il mondo, egli trasmise il suo potere non ai Principi, non essendovi in tutta la Scrittura una sola parola, che cel possa far supporre, ma ai suoi Apostoli: *Io vi darò*, disse loro, *le chiavi del Cielo*.. *Tutto ciò, che voi legherete su la terra, sarà legato nel Cielo*; *e tutto ciò, che scioglierete su la terra, sarà sciolto nel Cielo* (44). *Io invio voi come mio Padre ha inviato me* [45]. *Voi siete Pietro, e sopra questa pietra io fabbricherò la mia Chiesa* (46). Ed altrove: *Pascete le mie pecore, pascete i miei agnelli* (47). Or il potere di pascere, di legare, e di sciogliere, è un potere di governo nell' ordine della religione. Il Pastore pasce le pecore quando

---

[44] *Matth.* XVI. 19. – Ib. XVIII. 18.
[45] *Joan.* XX. 21.
[46] *Matth.* XVI. 18.
(47) *Joann.* XXI. 15. 17.

istruisce, quando giudica, quando amministra le cose sante. Lega quando comanda, o proibisce; scioglie quando perdona, o quando dispensa.

Gesù Cristo dopo la sua risurrezione apparendo ai suoi Apostoli, rattifica più solennemente la missione, che ha loro data; comanda ad essi *d' insegnare alle Nazioni, e di battezzarle*; dichiara ad essi nel medesimo tempo, che ogni potestà gli è stata data nel Cielo, e su la terra, e che sarà sempre con essi fino alla consumazione dei secoli: *Data est mihi omnis potestas in Cœlo, & in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quæcumque mandavi vobis. Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi* (48). San Paolo nell' enumerazione, ch' egli fa dei Ministri destinati alla edificazione del Corpo mistico di Gesù Cristo, conta Apostoli, Profeti, Dottori, Evangelisti, Pastori (49). E non v' ha luogo, ove faccia menzione delle potestà del secolo. Ricorda ai Vescovi uniti a

---

[48] *Matth.* XVIII. 18. 19. 20.

(49) *Ipse dedit quosdam quidem Apostolos, quosdam autem Prophetas, alios vero Evangelistas, alios autem Pastores & Doctores, ad consummationem sanctorum in opus ministerii, in ædificationem corporis Christi*. Eph. IV. 11. 12.

Mileto, ch' essi sono stati chiamati non coll' autorità dei Principi, ma con la missione dello Spirito Santo per governare la Chiesa di Dio: *Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* (50). Egli stesso si annunzia non come l' inviato dei Re della terra, ma come Ambasciatore di Gesù Cristo, operando, e parlando in di lui nome, e rivestito della potestà dell' Altissimo: *Pro Christo legatione fungimur* (51).

Or se la potestà spirituale è stata data immediatamente da Gesù Cristo ai suoi Apostoli; se non è stata data che ad essi, deve essere indipendente, e distinta dalle potestà dei Principi. Finalmente questa potestà deve essere visibile; poichè gli uomini non potendo comunicare i loro pensieri, che per mezzo di segni sensibili, la Chiesa non può adempiere alle sue funzioni, che con un ministero esteriore (52).

Ma si dirà, quantunque l' autorità paterna appartenga al diritto naturale, non è essa ciò nonostante subordinata a quella del Sovrano? Sì senza dubbio: ma perchè? Perchè le famiglie, come i loro capi facendo par-

---

[50] *Act.* xx. 28.

[51] *II. Cor.* V. 20.

[52] Si svilupperà questa prova dopo, cap. 3. di questa terza parte.

te della società civile, sono subordinate le une, e le altre pel diritto naturale, a quello, che ha ricevuto l'autorità suprema nel medesimo ordine di governo. Autorità, che essendo di diritto pubblico, e riguardando il bene generale, mette a questo riguardo la potestà paterna, e il bene particolare delle famiglie nelle mani del Sovrano: ma non è lo stesso della potestà Ecclesiastica. La Chiesa considerata come tale, quantunque si stenda nella società, quantunque soggetta per dovere alle leggi del Principe, in ciò che riguarda direttamente il governo temporale, è nondimeno di un ordine differente. Essa non forma una società particolare in rapporto allo Stato, poichè essa non fa che un sol corpo con tutti i Cattolici, che sono nel mondo. Essa non è adunque subordinata nè per sua istituzione, nè per sua natura alla potestà civile.

Gesù Cristo distingue egli stesso espressamente le due potestà, ordinando di *rendere a Cesare ciò che appartiene a Cesare, e a Dio ciò che appartiene a Dio*. S'egli onora la Magistratura nella persona di un Giudice ancor iniquo, s'egli riconosce, che la potestà di questo Giudice gli è stata data da Dio (53); egli parla ancora con tutta l'autorità di un Padrone sovrano, allorchè esercita le funzio-

(53) *Matth.* XXI. 7.

ni dell' Apostolato. Dichiara, che chiunque *non crede* in lui, *è già giudicato* (54). Disse egli ai suoi Discepoli, dando loro la sua missione: *Quegli che ascolta voi, ascolta me; e quegli che vi disprezza, disprezza me* (55). *Chiunque non ascolta la Chiesa sia considerato come un Pagano, e un Pubblicano* [56]. Ben lungi di chiamare gl' Imperatori al governo di questa Chiesa, predisse che ne sarebbero i persecutori; esortò i suoi Discepoli ad armarsi di forza, e di coraggio per soffrire la persecuzione, e a rallegrarsi di essere maltrattati per l'amor di lui (57).

Indipendenza della Chiesa provata colla tradizione.

La potestà, che Gesù Cristo ha data ai suoi Apostoli, si conferma coll'autorità, che gli Apostoli hanno esercitata. Essi insegnano, essi diffiniscono i punti di dottrina, essi stabiliscono tutto ciò che concerne la Religione, essi istituiscono dei Ministri, essi puniscono i peccatori ostinati, essi trasmettono ai loro successori la missione, che hanno ricevuta. Questi esercitano il medesimo potere colla medesima indipendenza, come ben presto proveremo in dettaglio, senza che gl' Im-

---

[54] *Joan.* III. 18.
(55) *Luc.* X. 16.
(56) *Matth.* XVIII. 17.
(57) *Luc.* VI. 22. 23.

peratori intervengono giammai nel governo Ecclesiastico. Or siccome la Chiesa non ha acquistato alcun diritto sul temporale dei Re, ricevendoli nel numero dei suoi figlj, così non ha essa perduto niente della sua potestà. I suoi poteri sono inalienabili, e imperscrittibili, perchè sono essenziali al suo governo [58], e fondati sull' istituzione divina. Essa deve dunque esercitarli in tutti i tempi colla medesima indipendenza.

Grozio non fa che eludere la quistione invece di rispondere alla prova, dicendo, che gl' Imperatori Pagani disprezzavano troppo i Cristiani per ingerirsi nella loro Religione. Perchè, io gli dimando dapprima, se gli Apostoli avevano ricevuto missione da Gesù Cristo per governare la Chiesa? Se essi hanno agìto senza missione, non vi ha Chiesa, poichè essa non si è potuta nè formarsi, nè perpetuarsi, che in virtù di un' autorità legittima; e in questo caso gli Apostoli, e i Vescovi dopo di essi in vece di esercitare un ministero santo, si sono arrogati un dominio odioso, usurpando i diritti del Sovrano. Se essi al contrario hanno agìto con missione, essi non possono averla ricevuta immediatamente, che da Gesù Cristo, e io ho di già osservato, che ogni potestà immediatamente

(58) Vedi parte 1. cap. 1. mas. 8.

emanata da Dio era indipendente dagli uomini.

Secondariamente supponendo, che gl' Imperatori Pagani avessero preso a giudicare delle materie di Religione, o prescrivere regole risguardanti il servizio Divino, e l'amministrazione dei Sagramenti, a dare giudizj dommatici, o a determinare il carattere di questi giudizj, a fissare la misura della sommissione, che noi loro dobbiamo; supponendo ch' essi avessero intrapreso a dare missione ai Pastori per dispensare le grazie della Chiesa, per predicare, per amministrare i Sagramenti; ch' essi avessero voluto introdurre dei Ministri nel Santuario, sottometterli al loro comando, obbligarli a legare, o a sciogliere a seconda della volontà del Magistrato politico; supponendo ch' essi si fossero opposti alla esecuzione del regolamento, che fecero gli Apostoli nel Concilio di Gerusalemme; non avrebbero oltrepassato le loro facoltà? Sarebbe stato permesso di appellare ai tribunali secolari dai giudizj, e dall' amministrazione spirituale degli Apostoli? I Fedeli si sarebbero resi colpevoli ubbidendo agli Apostoli su gli oggetti della Religione a preferenza di questi Principi infedeli? Esitare su la risposta, sarebbe rinunziare alla Fede. L' autorità dell' Apostolato era dunque a questo riguardo indipendente da quella del Principe.

E' falso finalmente, che gl' Imperatori Pa-

gani non si sieno mai ingeriti nel governo della Chiesa. Essi non entravano invero in dettaglio della loro amministrazione, ma prescrivevano il suo culto, proibivano le assemblee di Religione, la celebrazione de' santi Misterj, la professione pubblica della Fede, la predicazione del Vangelo, bisognava loro ubbidire? In seguito, allorchè gl' Imperatori Cristiani abbracciavano la causa dell' errore; allorchè facevano degli editti in favore delle eresìe; allorchè riprovavano le decisioni de' Concilj Ecumenici; allorchè facevano deporre gli Atanasj per sostituirgli i settarj di Ario; allorchè volevano riformare la disciplina, era un delitto di disubbidir loro? Nò senza dubbio, risponderà il Protestante. Perchè adunque? Perchè la volontà degl' Imperatori era contraria alla sana dottrina, e al bene della Chiesa. Ma su di che il popolo potrà giudicare della dottrina, e della utilità de' regolamenti Ecclesiastici? Come potrà giudicarne con quella certezza pratica, che forma la regola della sua condotta, se questa non è coll' autorità (59)? Dunque se questa autorità si trovava presso degl' Imperatori, il popolo avrebbe dovuto loro ubbidire. La massima, che l' ingiustizia evidente autorizza la disubbidienza, è rarissima (60). I Cristiani

(59) Vedi part. 1. cap. 1. mas. 1.
[60] Ib. cap. 3. mas. 4.

non potevano avere per essi medesimi una simile evidenza sulla maggior parte di tutti questi oggetti; nonostante l' autorità del Principe, che si suppone, presegga al governo della Chiesa, parlava in favor dell' errore, e per la distruzione della Chiesa medesima. I Fedeli dunque dovevano allora ubbidire al Principe, e non ai Pastori; o dovevano essi almeno rendersi Giudici dell' autorità, per determinarsi sull' esame, ch' essi farebbero della giustizia delle leggi, e della volontà del Principe. Ma voler giudicare l' autorità, è rovesciar l' ordine del governo (61); portare in ultima analisi tutte le cause ecclesiastiche, e civili al tribunale dello spirito particolare, allora non più subordinazione, non più governo, perchè non vi avrà più autorità, che decida in ultimo appello, come l' ho io dimostrato (62), e come lo proverò in seguito ancora più particolarmente.

INDIPENDENZA DELLA CHIESA PROVATA COLL' AUTORITA' DE' PADRI.

III. Aggiungiamo la testimonianza de' Padri alla pratica costante della Chiesa. „ E' „ necessario di niente fare senza il Vescovo, „ diceva S. Ignazio Martire, bisogna rispet- „ tarlo come l' immagine del Padre... Chiun- „ que appartiene a Dio, e a Gesù Cristo è

(61) Ib. cap. 1. mas. 9. 10.
(62) Ib. cap. 1. mas. 9.

„ unito al suo Vescovo .... Seguìte tutti il „ Vescovo , come Gesù Cristo ha seguìto „ suo Padre . Niuno faccia cosa alcuna senza „ del Vescovo in tutto ciò che concerne la „ Chiesa . Che si riguardi come legittima „ l'Eucaristia , che è amministrata dal Ves- „ covo , o con sua permissione...... Alcuni „ nominano ancora il loro Vescovo , ma fan- „ no tutto senza di esso. Questi non mostra- „ no di avere una buona coscienza [63] „. Grozio avrebbe detto il contrario cogli Anglicani , che il Vescovo si sottometta egli stesso agl' Imperatori in ciò , che concerne la Chiesa , e che i Fedeli ubbidiscano loro preferibilmente al Vescovo .

S. Atanasio riporta con elogio queste belle parole di Osio a Costanzo : „ Non v' inge-

k 2

[63] *Cum Episcopo subjecti estis ut Christo ; videmini mihi non secundum homines Deo vivere , qui propter vos mortuus est ... Necessarium itaque est quemadmodum facitis , ut nihil sine Episcopo agatis ... cuncti revereantur Episcopum ut eum qui est figura Patris* . Ign. ad Trall. n. 2. & 3. - *Quotquot Dei & Jesu Christi sunt , hi sunt cum Episcopo* . Ibid. ad Philadelph. n. 3. - *Omnes Episcopum sequimini , ut Jesus Christus Patrem .... Sine Episcopo nemo quidquam faciat eorum quæ ad Ecclesiam spectant . Rata Eucharistia habeatur illa quæ sub Episcopo fuerit , vel cui ipse concesserit* . Ib. ad Smyrn. n. 8. - *Nonnulli Episcopum quidem nominant , sed sine illo omnia faciunt . Tales vero non bona conscientia mihi præditi esse videntur* . Ib. ad Magnes. n. 4.

„ rite negli affari Ecclesiastici, nè comandate „ su queste materie, ma apprendete piuttosto „ da noi, ciò che voi dovete sapere. Iddio „ ha confidato a voi l' Impero, e a noi ciò „ che riguarda la Chiesa. Siccome quegli, che „ s' ingerisce sul vostro governo viola la leg- „ ge divina, così temete a vicenda, che ar- „ rogandovi voi la cognizione degli affari del- „ la Chiesa non vi rendiate colpevole di un „ gran delitto. E' scritto, *rendete a Cesare* „ *ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio*. „ Non ci è permesso di usurpare l' Impero del- „ la terra, nè è permesso a voi, o Signore, „ attribuirvi alcun potere sulle cose sante (64)„. Si potrebbe stabilire con una maniera la più precisa la distinzione, e l' indipendenza delle due potestà? Il Principe non ha maggior giurisdizione sulle materie spirituali, di quella, che ha la Chiesa sulla società civile. I Vescovi non gli sono dunque in verun con-

(64) *Ne te misceas Ecclesiasticis, neque nobis in hoc genere praecipe, sed potius ea a nobis disce. Tibi Deus imperium commisit, nobis quae sunt Ecclesiae concredidit. Quemadmodum qui tibi imperium subripit, contradicit ordinationi divinæ, ita & tu cave ne quae sunt Ecclesiæ ad te trahens, magno crimini obnoxius fias*. Date (*scriptum est*) quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo. *Neque igitur fas est nobis in terris imperium tenere, neque tu thymiamatum, & sacrorum potestatem habes, Imperator*. S. Athan. Epist. ad solitar. vitam agentes. Hosius Constantio Imperatori.

to subordinati nell' esercizio delle loro funzioni. Sentiamo parlare S. Atanasio medesimo: „Qual è il Canone, dic'egli, che ordi-
„ na ai Soldati d' invadere le Chiese, ai Con-
„ ti d'amministrare gli affari Ecclesiastici,
„ e di pubblicare i giudizj de' Vescovi, in
„ virtù degli Editti? Quando è stato mai,
„ che un decreto della Chiesa abbia ricevu-
„ to dall' Imperatore la sua autorità? Fino
„ al presente sono stati fatti molti Concilj,
„ molte diffinizioni della Chiesa, e mai i Pa-
„ dri hanno consigliato su tale materia l' Im-
„ peratore: giammai l' Imperatore si è inge-
„ rito in ciò, che risguardava la Chiesa. Que-
„ sto è un nuovo spettacolo, che dà al mon-
„ do l' eresìa di Ario. Costanzo chiama a se
„ nel suo Palazzo la cognizione delle cause
„ Ecclesiastiche, e presiede esso medesimo al
„ giudizio..... Chi è quegli, che vedendo-
„ lo comandare ai Vescovi, e presiedere ai
„ giudizj della Chiesa non crederà vedere con
„ ragione l' *obbrobrio della desolazione* nel luo-
„ go santo predetta da Daniello (65) „? Nien-

(65) *Quis Canon jubet milites invadere Ecclesias? Quis tradidit comites Ecclesiasticis præesse rebus, aut edicto judicia eorum qui Episcopi vocantur, promulgare? Quando nam Ecclesiæ decretum ab Imperatore accepit auctoritatem? .... Multae antehac synodi coactae sunt, multa prodiere decreta, sed nunquam Patres res hujusmodi suasere, nunquam Imperator Ecclesiastica curiose perquirit.... Jam vero spectaculum*

te di tuttociò, avrebbero quì risposto i partigiani della supremazìa. L'Imperatore non fa che esercitare una giurisdizione legittima: la potestà de' Vescovi non è che un potere dipendente. Per debolezza, per errore, o per indifferenza i Principi avevano abbandonato ai Pontefici il governo della Chiesa. Per un cieco pregiudizio hanno questi preteso alla indipendenza. I Concilj, e i Padri hanno ignorato fin al giorno d' oggi i limiti della loro autorità, e i diritti del Sovrano. Quegli deve governare, e voi ubbidire. E' dunque Atanasio, che la Chiesa aveva riguardato come una colonna della verità, ed è questo medesimo Atanasio, che calpesta l' Evangelo, che insulta gl' Imperatori, che tenta di spogliarli della loro corona, e che invìta tutti i Vescovi alla rivolta.

Il Concilio di *Sardica* stabilisce „ che si „ pregherà l' Imperatore ad ordinare, che niun „ Giudice s' intrighi su gli affari Ecclesiastici, perchè non devon essi conoscere che „ gli affari temporali „. Queste sono le pa-

---

novum quod Arianae haeresis inventum est .... Ille in palatium judicia ad se transfert Ecclesiastica quibus praesidet .... Quis videns illum iis qui Episcopi putantur praefici, in Ecclesiasticisque judiciis praeside. re, non jure dicat hanc esse illam a Daniele praedictam, abominationem desolationis? Ath. ad solit. vitam agent. Hosius Constantio Imperatori.

role riferite dal du Puy (66). S. Ilario si lagna con Costanzo della condotta de' suoi giudici, e li rimprovera di voler giudicare sugli affari Ecclesiastici, non essendo loro permesso di ingerirsi, che negli affari civili (67).

S. Cirillo di Gerusalemme insegna, che si vede oggi il Vitello, ed il Leone pascere insieme, secondo la profezìa d' Isaìa, cioè a dire la Chiesa istruire, e comandare ai Re (68) nell' ordine della Religione.

La legge di Gesù Cristo vi ha sottomes-

---

(66) Giurisdizione criminale, part. 1. c. 10. inserita nelle libertà Gallicane, tom. 1. pag. 21., ediz. 1731. L' autorità di quest' opera ch' è piena di errori contro la potestà della Chiesa non dev' essere sospetta a' nostri avversarj.

[67] *Provideat & decernat clementia tua ut omnes ubique judices quibus provinciarum administrationes concreditae sunt ad quos sola cura & sollicitudo publicorum negotiorum pertinere debet, a religiosa se observantia abstineant, neque post haec praesumant ut putent se causas cognoscere clericorum.* „ Per le cause de' Cherici, aggiunge M. du Puy, riportando questo testo: „ S. Ilario intende le cause che le riguar„ dano in particolare, e che dipendono solamente „ dalle loro leggi. In una parola tutto ciò, che con„ cerne la Religione. „ Du Puy, Jurisd. crimin. part. 1. ch. 10. au livre des Libertes de l' Eglise Gallic. tom. 1. p. 21. edit. 1731.

(68) *Nonne habet Ecclesia vitulum & leonem simul pascentes, sicut ad hudiernam usque diem cernimus mundanos Principes regi & instrui ab Ecclesiasticis.* Cyrill. Hierosol.

„ si a me, diceva S. Gregorio di Nazianzo indirizzandosi agl' Imperatori, e ai Prefetti: perchè noi esercitiamo così un Impero molto al di sopra del vostro „..... Ed altrove, voi che
„ non siete, che semplici agnelli, non tra-
„ sgredite i limiti, che vi sono stati prescrit-
„ ti. Non spetta a voi di pascere i Pastori;
„ basta, che voi siate ben pasciuti. Giudi-
„ ci, non prescrivete leggi ai legislatori. Si
„ arrischia di precedere la guida, che si de-
„ ve seguire, e si trasgredisce l' ubbidienza,
„ che come un lume salutare protegge, e con-
„ serva ugualmente le cose della terra, e quel-
„ le del Cielo (69) „. Qual è dunque questo Impero de' Vescovi, quest' Impero, al quale gli Imperatori sono obbligati di ubbidire, se gli Imperatori devono giudicare essi medesimi in ultima istanza delle materie Ecclesiastiche? Non spetterà allora più al Vescovo di ubbidire, che al Magistrato?

„ Sugli affari, che concernono la Fede

---

(69) *An me libere loquentem* (Principes & praefecti) *aequo animo feretis? Nam vos quoque imperio meo ac tribunali lex Christi subjicit. Imperium enim nos quoque gerimus: addo etiam praestantius ac perfectius, alioquin carni spiritum, & terrenis coelestia cedere oportebit. Omnino te libertatem illam meam accepturum in bonam partem scio. Sacri mei gregis ovis es, sacra & alumna magni pastoris*. Greg. Naz. orat. 17. C' est ainsi qu' il parloit devant un des premiers officiers de l' empiere.

„ o l'ordine Ecclesiastico appartiene al Ves-
„ covo di giudicare, diceva S. Ambrogio ci-
„ tando il rescritto di Valentiniano. L'Im-
„ peratore è nella Chiesa, e non superiore
„ ad essa (70) „. Ma secondo i nostri Av-

(70) *Nec quisquam contumacem judicare me debet, cum hoc adseram, quod augustae memoriae pater tuus non solum sermone respondit, sed etiam legibus suis sanxit: In causa fidei vel Ecclesiastici alicujus ordinis eum judicare debere, qui nec munere impar sit, nec jure dissimilis; haec enim verba rescripti sunt: hoc est, sacerdotes de sacerdotibus voluit judicare. . . . Quando audisti clementissime Imperator; in causa fidei laicos de Episcopo judicasse? Ita ergo quadam adulatione curvamur, ut sacerdotalis juris simus immemores, & quod Deus donavit mihi, hoc ipse aliis putem esse credendum? Si docendus est Episcopus a laico, quid sequetur? Laicus ergo disputet, & Episcopus audiat. Episcopus discat a laico. At certe si vel Scripturarum seriem divinarum vel vetera tempora retractemus, quis est qui abnuat in causa fidei, in causa, inquam, fidei Episcopos solere de Imperatoribus Christianis, non Imperatores de Episcopis judicare?* Amb. ad Valentinianum. epist. 21. n. 2. & 4. edit. nov.

Non solum sermone respondit (Valentinianus) verum etiam legibus suis sanxit: In causa fidei & Ecclesiastici alicujus ordinis eum judicare debere qui nec munere impar sit, nec jure dissimilis. Haec enim verba rescripti sunt; hoc est sacerdotes de sacerdotibus voluit judicare. Quin etiam si alias quoque argueretur Episcopus, & morum esset examinanda causa, etiam haec voluit ad Episcopale judicium pertinere. Amb. epist. ad Valent. 21. n. 2. nov. edit.

Imperator *bonus intra Ecclesiam, non supra Ec-*

versarj, è tutto al contrario, al Magistrato politico si spetta lo stabilire. L' Imperatore non è solamente nella Chiesa, ma sopra essa, poichè egli ha il diritto di comandarle.

I Donatisti appellano a Costantino dal giudizio de' Vescovi. „ Ma il pio Imperatore „ non osa giudicare dopo i Vescovi di Roma (queste sono le parole di S. Agostino) „ e se „ egli cede finalmente alla loro importunità, ne „ dimanda perdono ai santi Pontefici (71) „. Or se Costantino avesse avuto una superiorità di giurisdizione, quest' atto rispettoso per sua parte verso i Vescovi sarebbe stato così straordinario, quanto il perdono, che dimandasse il Re ai Magistrati, per aver osato di pren-

---

clesiam est. Ib. in concione contra Auxentium, n. 36. nov. edit.

[71] *Judices Ecclesiasticos tantae auctoritatis, Episcopos, quorum judicio & Coeciliani innocentia & eorum improbitas declarata est, non apud alios collegas, sed apud Imperatorem accusare ausi sunt, quod male judicarint. Deinde ille aliud Arelatensè judicium, aliorum scilicet Episcoporum, non quia jam necesse erat, sed eorum perversitatibus cedens & omnimodo cupiens tantam impudentiam cohibere. Neque enim ausus est Christianus Imperator sic eorum (Donatistarum) tumultuosas & fallaces quaerelas sucipere; ut de judicio Episcoporum qui Romae sederant, ipse judicaret ... Eis ipse cessit, ut de illa causa post Episcopos judicaret, a sanctis Antistibus postea veniam petiturus, dum tamen illi quod ulterius dicerent, non haberent*. Aug. epist. 93. alias 162.

dere cognizione de' loro giudizj sull' appello delle parti.

L' Antichità ha sempre applaudito a quella fermezza di un Illustre Pontefice (72), che in un' assemblea de' Vescovi, ove Costanzo s' ingeriva a regolare la disciplina della Chiesa, ruppe finalmente il silenzio con queste parole: *Miror qui fit, ut aliis curandis destinatus, alia tractes, qui cum rei militari, & reipublicæ præsis, Episcopis ea præscribas, quæ ad solos pertinent Episcopos* (73). „ Io sono „ sorpreso, che voi, che siete proposto al go- „ verno della repubblica, intraprendiate a „ prescrivere leggi a' Vescovi su punti, che „ sono di loro pertinenza „.

„ *Questo mondo*, diceva S. Gelasio diri- „ rigendosi all' Imperatore Anastasio, *è go-* „ *vernato da due principali potestà, da quella* „ *cioè de' Pontefici, e da quella dei Re*. L' una „ e l' altra, aggiunge M. Bossuet riferendo „ le parole di questo Papa, l' una e l' altra „ è principale, sovrana, e senza scambievo- „ le dipendenza nelle cose di sua propria „ giurisdizione. *Voi sapete mio carissimo fi-* „ *glio*, continua questo Papa, *che ancorchè* „ *la vostra dignità v' inalzi al di sopra degli* „ *altri uomini, ciò nonostante voi vi umilia-* „ *te innanzi ai Vescovi, che hanno l' amministrazione*

(72) Leons Vescovo di Tripoli nella Lidia.
[73] Parole riportate da Suidas.

„ *strazione delle cose divine, e voi vi dirigete*
„ *ad essi perchè vi conducano nella via della*
„ *salute. Molto lungi dal comandar loro in*
„ *ciò, che concerne la Religione, voi sapete,*
„ *che a voi conviene l'ubbidire, a ricevere da*
„ *essi i Sagramenti, e a lasciar loro la cura*
„ *di amministrarli nel modo, che più conven-*
„ *ga. Voi sapete, dico io, che in tutto ciò es-*
„ *si hanno diritto di giudicarvi, e che voi avre-*
„ *ste torto per conseguente di volerli assogget-*
„ *tare alle vostre volontà. Perchè se i mini-*
„ *stri della Religione ubbidiscono alle vostre leg-*
„ *gi nell'ordine politico, e temporale, ubbidi-*
„ *scono perchè sanno, che voi dall' Altissimo*
„ *avete ricevuto la vostra potestà .... con quale*
„ *zelo io vi prego, con quale affezione dovete*
„ *voi loro ubbidire nelle cose di Religione, poi-*
„ *chè essi sono stati incaricati a distribuire i no-*
„ *stri terribili misterj „?*

M. Bossuet, continuando a commendare questo testo, per provare l' indipendenza dei Re quanto al temporale, prova nel medesimo tempo la loro dipendenza verso de' Vescovi in materia Ecclesiastica: „ Io confesso,
„ aggiunge egli, che il Papa Gelasio rappre-
„ senta sempre la potestà Pontificale, essen-
„ do un'ordine più elevato; perchè infatti le
„ sue funzioni sono più auguste, e tutte ce-
„ lesti: ma quantunque la potestà temporale
„ sia d'un ordine inferiore, egli non l'assog

„ getta in rapporto alle cose, che sono di sua
„ pertinenza alla potestà de' Pontefici: egli
„ esprime distintamente, e precisamente in che
„ gl' Imperatori sono loro sottomessi: non è
„ che nell'amministrazione de' Sagramenti, e
„ su questo punto il Pontefice è *incontrastabilmente Giudice dell' Imperatore*. Voi sape-
„ te, dic' egli, che in tutto ciò hanno essi di-
„ ritto di giudicarvi; l' ordine tra le due po-
„ testà non consiste dunque in ciò, che quel-
„ la ch' è di un rango più eminente si arro-
„ ghi l' autorità, e i diritti sull' altra: ma in
„ ciò, che essendo ugualmente sovrane si ren-
„ dono esse mutualmente l' ubbidienza nelle
„ cose, che sono di loro giurisdizione. Il Pa-
„ pa Simmaco dice la medesima cosa nella
„ sua Apologìa all' istesso Imperatore Ana-
„ stasio: *L' Imperatore*, dic' egli, *prende cura*
„ *delle cose temporali, e il Pontefice dispone*
„ *delle cose Divine. Per questo la sua dignità*
„ *è uguale, per non dir superiore, a quella dell'*
„ *Imperatore*. Questo Papa, senza esser con-
„ traddetto da alcun Cristiano, avrebbe potu-
„ to dire, che la dignità dei Pontefici è su-
„ periore a quella dei Re, come di un' ordi-
„ ne più elevato, più sublime, più eccellen-
„ te: ma dall' altra parte, egli ha ragione
„ ancora di non dirla che uguale; perchè
„ infatti le due potestà sono ugualmente so-
„ vrane, ed assolute, l' una nelle cose divi-

„ ne, l'altra nelle temporali. Ecco come i „ Papi parlavano una volta ad un Imperato- „ re orgoglioso, che voleva decidere in ma- „ teria di affari Ecclesiastici, e conservare, o „ far rimettere, per sua autorità, nei sagri „ Dyptici, il nome di Acacio, se giustamen- „ te battuto dalla scomunica... In una pa- „ rola i Papi si accordano a dire, che la di- „ vina Sapienza ha distinte le due potestà, „ dando ad ognuna un distretto, ed una par- „ ticolare giurisdizione, in cui esse non sono „ soggette che a Dio solo (74) „.

---

[74] *Duo sunt Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, sacerdotalis auctoritas & regalis potestas; utraque principalis, suprema utraque, neque in officio suo alteri obnoxia est*. Subdit: *Nosti enim clementissime fili, quod licet praesideas humano generi dignitate, rerum tamen praesulibus divinarum devotus colla submittis... Atque ab eis causas tuae salutis expetis, inque sumendis coelestibus sacramentis; eisque, ut competit, disponendis, subdi te debere cognoscis religionis ordine, potius quam præesse. Nosti itaque inter haec ex illorum te pendere judicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem. Si enim, quantum ad ordinem spectat publicae disciplinae, cognoscentes imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent religionis Antistites, quo, rogo te, decet affectu eis obedire, qui pro erogandis venerabilibus sunt attributi mysteriis*. Gel. epist. 8. ad Anast. tom. 4. concil. p. 1182.

„ *Et quidem Gelasius ubique celebrat Pontificiam* „ *potestatem uti digniorem, quippe quae dignoribus* „ *ac cœlestibus praesit, nec tamen alteram, minus li-*

Così due gran Papi distinguevano la potestà spirituale, dalla potestà temporale, marcando in loro le materie, che erano di loro

„ *cet dignam, alteri obnoxiam facit, in rebus quidem*
„ *suis; quod autem Imperatores Pontificibus subdit*,
„ *diserte explicat, non illud absolute, sed in sumen-*
„ *dis ac disponendis coelestibus sacramentis, qua eti-*
„ *am in re judicari docet:* Nosti, *inquit*, inter haec
„ ex illorum te pendere judicio. *Ordinem autem in*
„ *in eo esse intelligimus, non quod potestas dignior*
„ *alteram ad sua jura revocet, sed quod, cum ambae*
„ *supremae sint, altera alteri suo quaeque officio obse-*
„ *quantur. Favet sanctus Symmachus Papa ad eun-*
„ *dem Anastasium. Ille (Imperator)* rerum humana-
„ rum curam gerit: *iste [scilicet Pontifex]* divina-
„ rum: tu humana administras, ille tibi divina dispen-
„ sat. Itaque, ut non dicam superior, certe aequa-
„ lis est honor. *Symm. Epist.* 6. *ad Anast. ib. p.*
„ 1298. *Potuisset enim dicere honorem sacerdotalem*
„ *superiorem esse honore regio, hoc est, præstantio-*
„ *rem, sublimiorem, digniorem; neque quisquam ne-*
„ *gasset Christianus: at in aequalitate utriusque pote-*
„ *statis, sanctus Pontifex merito acquiescit, quod aequo*
„ *& absoluto jure, altera divinis, altera humanis re-*
„ *bus praesit.*

„ *Haec dicebant Pontifices superbo Imperatori,*
„ *qui ad se omnia, etiam Ecclesiastica trahere, &*
„ *Acacii merito excommunicati nomen, Imperatoria*
„ *potestate, sacris Dypticibus restituere, vel conser-*
„ *vare niteretur.... Denique in eo sunt patres omnes,*
„ *ut ambas potestates divino numine separatas, at suis*
„ *finibus circumscriptas, unique Deo subditas esse prae-*
„ *dicent* „. Defens. decl. Cler. Gall. part. 2. l. 5. cap. 33. edit. Luxemb. 1730.

pertinenza, e su le quali ognuna di esse doveva pronunziare con una uguale autorità. Così l'illustre Prelato, che noi abbiamo citato in questa medesima Opera consagrata a difendere i diritti della Corona, ben lungi dall'attribuire ai Principi alcuna giurisdizione sul governo Ecclesiastico, insegna espressamente, che la Chiesa gode a questo riguardo della medesima potestà nel suo dipartimento, che il Principe nel governo civile, senza alcuna mutua dipendenza: dichiara ancora esser questa una verità generalmente riconosciuta, che la dignità dei Pontefici è superiore a quella dei Re, essendo di un ordine più elevato, più sublime, più eccellente, quantunque quella dei Re sia ugualmente indipendente.

Secondo S. Giovanni Damasceno non appartiene ai Re di decretare sugli oggetti della Religione (*His de rebus Ecclesiasticis statuere ac decernere non ad Reges pertinet*) (75); ed altrove, *Principe, noi vi ubbidiamo in quello, che concerne l'ordine civile, come noi ubbidiamo a' nostri Pastori sulle materie Ecclesiastiche* (76).

Siccome non c'è permesso di portare i nostri sguardi nell'interno de' vostri Palazzi, diceva S. Gregorio II. a Leone Isaurico, *così*

---

(75) *Damasc. orat. prima de imagin. circa fin.*

voi non avete il diritto d' ingerirvi negli affari della Chiesa.

I Vescovi Cattolici tengono il medesimo linguaggio a Leone l' Armeno, che gli aveva uniti in Oriente per trattare sul culto delle Immagini (77).

Imperatori edicto obtemperari (de imaginibus) *non permittemus, patrum consuetudinem evellere conantis .... His de rebus aliquid statuere non ad Imperatores spectat, sed ad Concilia .... Ligandi atque solvendi potestatem non regibus tradidit Christus, sed Apostolis, eorumque successoribus*. Joan. Damasc. de imagin. orat. 1. cir. fin.

Nemo mihi persuaserit Imperatoris edictis Ecclesiam administrari, sed patrum institutis regitur, sive ea scripta sint, sive non scripta. Ib. orat. 2. n. 17.

(77) Lione l' Armeno avendo ragunati i Vescovi, e più Cattolici per entrare in discussione con essi sul culto delle Immagini, Emiliano Vescovo di Cizico gli disse: *Si quaestio Ecclesiastica, Imperator, haec est, ut dixisti, in Ecclesia inquirantur, ut mos est. Altius enim & principio ipso, Ecclesiasticae quaestiones in Ecclesiis, non in palatiis regiis inquiruntur*. Baron. tom. 9. ad ann. 814. n. 12. p. 610.

S. Teodoro il dotto: *Ne tentes nunc o Imperator! Ecclesiasticum statum dissolvere. Ait enim Apostolus: Quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia, primum Apostolos, deinde Prophetas, tertio Pastores & Doctores ad perfectionem Sanctorum, non dixit, reges. Tibi quidem o Imperator! civilis status, & exercitus commissus est. Haec igitur cura. Ecclesiam autem Pastoribus, & Doctoribus, ut ait Apostolus, derelinque*. Ib. n. 17.

In appresso. *Hoc tibi ante omnia respondemus*.

Niccolò I. nella sua lettera all'Imperator Michele, assegna espressamente le funzioni, che Iddio ha prescritto alle due potestà: ai Re l'amministrazione del temporale; ai Vescovi l'amministrazione delle cose spirituali (78). „ Se l'Imperatore è Cattolico, egli „ è il Figlio, e non il Prelato della Chiesa, „ dice il Canone - *Si Imperator*. Che non si „ renda dunque colpevole d'ingratitudine con „ le sue usurpazioni contro la proibizione „ della legge Divina; perchè ai Pontefici, e „ non alle potestà del secolo, ha Iddio dato „ il potere di regolare il governo della Chiesa (79) „.

---

res Ecclesiasticas ad sacerdotes, doctoresque pertinere; Imperatoris vero exterarum rerum administrationem propriam esse. Ib. p. 614. n. 19.

[78] *Mediator Dei, & hominum homo Christus Jesus sic actibus propriis, & dignitatibus distinctis officia pietatis utriusque discrevit, propria volens medicinali humilitate hominum corda sursum efferri, non humana superbia rursus in inferna demergi; ut Christiani Imperatores pro aeterna vita pontificibus indigerent; & Pontifices pro cursu temporalium tantummodo rerum imperialibus legibus uterentur, quatenus spiritalis actio a carnalibus distaret incursibus*. Nicol. ad Michael Imper. circa fin. cap. *quoniam* 8. dist. 10.

(79) *Si Imperator Catholicus est, filius est, non praesul Ecclesiae ... Ut Dei beneficiis non ingratus contra dispositionem coelestis ordinis nihil usurpet. Ad sacerdotes enim voluit Deus quae Ecclesiae disponenda sunt, pertinere, non autem ad saeculi potestates*. C. si Imperator.

Vid. c. *certum est*. Cap. *Imperium* dist. 10. Cap. *solitae* de majorit. & obedientia.

Il Concilio di Sens tenuto sotto il Cardinal di Brat, proscrivendo gli errori di Marsilio di Padova, dichiara, che la Chiesa *ha ricevuto non dai Principi, ma dal diritto Divino, la potestà di far leggi relative alla salute dei Fedeli, e di reprimere i contumaci con la pena delle censure* (80).

Si potrebbero aggiugner qui le autorità di molti Teologi riferite nelle libertà della Chiesa Gallicana (81).

INDIPENDENZA DELLA CHIESA PROVATA COLLE LEGGI DE' PRINCIPI, E COLLA TESTIMONIANZA DE' MAGISTRATI.

Le leggi dei Principi Cattolici sono conformi alla dottrina de' Padri. Valentiniano III.

---

[80] *Post hos autem ignaros homines surrexit Marsilius Patavinus, cujus pestilens liber quod* Defensorium pacis *nuncupatur in Christiani populi perniciem, procurantibus Lutheranis, nuper excusus est. Is hostiliter Ecclesiam insectatur, & terrenis principibus impie applaudens, omnem praelatis adimit exteriorem jurisdictionem, ea dumtaxat excepta quam saecularis largitus fuerat Magistratus .... Verum ex sacris litteris coercitus est delirantis hujus haeretici immanis furor, quibus palam ostenditur non ex principum arbitrio dependere Ecclesiasticam potestatem, sed ex jure divino, quo Ecclesiae conceditur leges ad salutem condere fidelium, & in rebelles legitima censura animadvertere*. Conc. Senonense sub Cardinali a Prato. Concil. Labb. tom. 14. p. 436.

[81] Prove delle libertà della Chiesa Gallicana, tom. 2. edit. 1731.

insegna, che non è permesso di portare avanti i tribunali Secolari le cause, che concernono la Religione (82). Per quanto abile che fosse questo Principe nella scienza del governo, egli non osa di por mano a questi oggetti sagri, che riconosce essere al di sopra di lui (83). Gl' Imperatori Onorio, e Basilio

---

[82] *Clericos etiam quos indiscretim ad saeculares judices debere deduci infaustus praesumptor edisserat, Episcopali audientiae reservamus. Fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio.* Cod. Theod. lib. 16. tit. 2. l. 47.

Godefroi fa questa riflessione sulla parola *indiscretim: hoc malum erat* (videlicet indiscretim deducendi clericos ad judices saeculares) *cui contrarium proinde remedium hac lege inducitur seu stabilitur, ne scilicet indiscretim id fieret, verum Episcopali audientiae clerici seu divini muneris ministri reservarentur; non temporalium potestatum subderentur arbitrio seu judicio, qua clerici scilicet sunt, & sic in causis, negotiis, delictis Ecclesiasticis, & non qua cives & in actionibus vel civilibus, vel criminalibus.* Ed altrove: *De causis Ecclesiasticis ... in quibus de religione agitur, dubium nullum est eas coram Episcopis, & synodis diaeceseon audiri oportere .... Item dubium nullum est causas Ecclesiastici alicujus ordinis, ut & delicta Ecclesiasticorum proprie contra disciplinam Ecclesiasticam, & ordinem admissa, ibidem agitari.*

[83] *Pie admodum in Deum affectus fuit* [Valentinianus] *adeo ut neque sacerdotibus quidquam imperare, neque novare aliquid in instistutis Ecclesiae quod sibi deterius videretur vel melius, omnino aggrederetur. Nam quamvis esset optimus sane Imperator, & ad res agendas valde accommodatus, tamen*

rimettono ai Vescovi le materie Ecclesiastiche, e dichiarono, che essendo essi del numero delle pecorelle, debbono partecipare della docilità delle pecore [84]. L'Imperatore Giustiniano si limita ad esporre al sovrano Pontefice ciò, che egli crede utile al bene della Chiesa, e ne lasoia ad esso la decisione, protestando, che vuol *conservare l'unità colla Santa Fede* [85]. Niente di più preciso

---

haec suum judicium longe superare existimavit. Sozom. hist. l. 6. c. 21.

[84] *Si quid de causa religionis inter Antistites ageretur, Episcopale oportuerit esse judicium; ad illos enim divinarum rerum interpretatio, ad nos religionis spectat obsequium*. Dipoi: *Rebus denique ipsis docetur quid de his senserit divina majestas*. Epist. Honorii Aug. ad Arcad. inter epist. Innocentii I. apud Labb. concil. tom. 2. col. 1311. 1312.

De vobis quid amplius dicam non habeo dice l'Imperatore Basilio, diriggendosi ai laici nel Concilio di Costantinopoli ottavo generale, *quamquod nullo modo vobis licet de Ecclesiasticis causis sermonem habere. Haec enim investigare, & quaerere, Patriarcharum, Pontificum & Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui sanctificandi, ligandi, atque solvendi potestatem habent, qui Ecclesiasticas & coelestes adepti sunt claves; non nostri qui pasci debemus*. Orat. Basil. Imper. inter acta 8. synodi oecumenicae.

[85] *Reddentes honorem Apostolicae Sedis & vestrae Sanctitati, quod sempre nobis in voto & fuit & est, & ut decet patrem, honorantes vestram Beatitudinem, omnia, quae ad Ecclesiarum statum pertinent, festinavimus ad notitiam deferre vestrae Sanctitatis, quoniam semper nobis fuit magnum studium unitatem vestrae*

che questa legge di Giustiniano, sull' origine, e su la distinzione delle due potestà. „ Iddio ha confidato agli uomini il Sacerdo„ zio, e l' Impero; il Sacerdozio per ammi„ nistrare le cose Divine, e l' Impero per pre„ siedere al governo civile; l' uno, e l' altro „ procedendo dalla medesima sorgente „ : *Maxima quidem hominibus sunt dona Dei a superna collata clementia, Sacerdotium, & Imperium: & illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis præsidens, ac diligentiam exibens, ex uno, eodemque principio utraque præcedentia humanam exornant vitam* (86).

I nostri Re non si sono spiegati con una maniera meno precisa. Per quanto premuroso che sia Filippo il Bello a mantenere i diritti della sua Corona, egli li ristringe nell' ordine delle cose temporali: *Scias nos in temporalibus alicui non subesse* (87). Egli ricusa il privilegio, che gli offre Bonifazio VIII. di nominare i Vescovi; e allega per ragione, che non vuole esporre a rischio la sua salute, coll' incaricarsi di dare dei Pastori alle Chiese. Questa cura era dunque estranea ai diritti della sovranità: *Gratias agimus tibi de*

Apostolicae Sedis, & statum sanctarum Dei Ecclesiarum custodire. L. *Reddendes* 9. cod. *de summa Trinitate*.

(86) *Auth.* Quomodo oport. Episcopos, *in princ. coll. I.*

[87] *Phil. pulchr. Epist. ad Bonif.* VIII.

his, quæ in periculum animarum nostrarum imperasti, videlicet ut Ecclesiis provideamus (88). Francesco I. (89); Enrico III. nell' editto di Melun (90); Enrico IV. in quello del 1606. (91); Luigi XIII. in quello del 1610., e nell' ordinanza del 1629. (92); Luigi XIV. nell' editto

(88) *Apud.* Rebuf. *in concord. Proem.* §. Quædam nobis verb. aptamus.

[89] L' artic. 4. della disposizione del 1539. riserba ai Giudici di Chiesa la loro giurisdizione *nelle materie de' Sacramenti, e nelle altre pure spirituali, ed Ecclesiastiche, di cui potessero avere cognizione, ancora contro i puri laici, secondo la forma di diritto.*

(90) Questo editto art. 24. impone a' Giudici secolari *di prestare ajuto, e conforto per l' esecuzione delle sentenze de' Giudici Ecclesiastici, implorando il braccio secolare, e vieta loro di prendere cognizione de' giudizj da loro renduti.*

[91] L' art. 8. dell' Editto del 1606. porta „ che „ gli Ecclesiastici così Secolari, che Regolari . . . non „ potranno prevenuti di delitti, de' quali la cogni- „ zione debbe appartenere a' Giudici della Chiesa [cioè „ delitti commessi contro la Religione, o la discipli- „ na Ecclesiastica] esentarsi dalla loro giurisdizione, „ qual che la cagion ne fosse, neppure sotto pre- „ testo di libertà di Coscienza. Facciam perciò, se- „ gue questo Principe, inibizioni, e divieti a' nostri „ Giudici di non prenderne nessuna cognizione, tut- „ to che i suddetti avvisati, e prevenuti il volessero „ consentire. „

[92] Secondo l' Articolo 5. dell' Editto del 1610. i Giudici Secolari deggion porgere assistenza, e forza all' eseguimento delle sentenze de' Giudici di Chiesa „ senza per questo entrare in alcuna cognizione „ delle opposizioni pretese formate alla loro detta

del 1695. (93), proibiscono ai giudici Secolari di giudicare delle materie spirituali.

„ assistenza richiesta, sotto pretesto delle quali essi „ giudicano il più spesso dal fondo delle medesime sen„ tenze. Il Principe impone loro di rinviare le det„ te opposizioni con tutte le loro circostanze, e di„ pendenze avanti i suddetti Giudici di Chiesa per farvi „ provvedimento „.

E nell' Editto del 1629. art. 31. „ Proibiamo alle „ nostre suddette Corti, e Giudici di prendere alcuna „ cognizione, e giurisdizione delle cause spirituali, „ e di quelle, che concernono l' amministrazione de' „ Sacramenti, e di altre, che appartengono a' Giu„ dici Ecclesiastici, nè di porre mano nè direttamen„ te, nè indirettamente sulla loro giurisdizione, tut„ to che sotto pretesto di querela, e di possesso„ rio, applicati alle dette cause, in conformità dell' „ articolo 4. dell' Editto fatto nel 1610.

[93] Coll' Articolo 34. dell' Editto del 1695. determina il Re, che „ la cognizione delle cause su' „ Sacramenti, su' voti della Religione, sull' ufficio „ Divino, sulla disciplina Ecclesiastica, e su altre „ cause, puramente spirituali, apparterrà a' Giudici „ di Chiesa con comandamento agli Uffiziali del Re, „ ed alle Corti del Parlamento di lasciarne, e ri„ porne in man loro la cognizione, senza pretende„ re alcuna giurisdizione, nè cognizione degli affa„ ri di questa natura, dove appellamento non vi „ fosse, come di abuso di appellazione alle dette „ Corti da alcuni giudizj, ordinanze, o atti fatti per „ questa ragione, o si trattasse egli di una succes„ sione, o di altri effetti civili „.

In sul caso dell' appello, come di abuso „ le no„ stre Corti, è stato detto all' articolo 37., giudicando „ le appellazioni, come di abuso; ..... diranno es-

E' noto il famoso decreto del Parlamento di Parigi fatto i 14. Agosto 1385. a nome di Carlo VI. Egli insegna, che „ Iddio ha „ istituito due giurisdizioni distinte, e separate, procedendo da un solo e medesimo „ principio, quella cioè del Sacerdozio, e quel- „ la dell' Impero „; ed in seguito di questa massima, il Re dichiara, che „ non riconoscendo superiore su la terra, la sua giuris- „ dizione temporale non può per alcun modo esser subordinata alla giurisdizione spi- „ rituale (94) „. Si vede, che limitando i suoi diritti all' esercizio della potestà civile, il Principe lascia alla potestà spirituale la sua superiorità, e la sua indipendenza nel governo Ecclesiastico.

„ sere stato malamente, invalidamente, ed abusi- „ vamente proceduto, determinato, ed ordinato. E „ in questo caso, essendo la causa della giurisdizio- „ ne Ecclesiastica, la rimetteranno esse all' Arcivesco- „ vo, o al Vescovo, l' uffiziale de' quali avrà rendu- „ to il giudizio, o l' ordinanza, che sarà dichiarata „ abusiva, affine di nominarne un' altro, o al Supe- „ riore Ecclesiastico „.

(94) *Cum nos fons omnimodae jurisdictionis temporalis esse dignoscamur, pro regimine vero, & politia reipublicae Deus summus collator duo brachia, videlicet sacerdotium, & imperium, ac duas jurisdictiones ab invicem separatas, distinctas, & divisas ab ipso Deo coequali procedentes, quibus principaliter hic mundus regitur; desuper contulerit, & ordinaverit, &c.* Voy. Lib. de l' Egl. Gall. tom. 3. p. 122. edit. 1731.

Il medesimo Parlamento avendo proscritto una tesi, che attribuiva al Papa il sovrano dominio sul temporale dei Re, i Commissarj, che erano stati deputati per far eseguire il decreto del Parlamento, si resero alla Casa di Sorbona, e qui esponendo innanzi alla facoltà adunata i diritti inviolabili della sovranità, marcarono esattamente in questi termini le funzioni, e la indipendenza del potere Sacerdotale, e del potere Monarchico: „ Delle due potestà ordinate da Dio per la „ salute degli uomini, e per la tranquillità „ pubblica; una riguarda lo spirituale, l'al„ tra il temporale: e per quanto esse frater„ nizzino, e si tengono dietro scambievolmen„ te; per quanto l'una sia necessaria all'al„ tra; e per quanto coloro che ne hanno il „ governo sieno chiamati col medesimo no„ me *Ministri di Dio*; nondimeno le loro fun„ zioni sono talmente differenti, che se esse „ fossero confuse, ne seguirebbe confusione „ universale nello stato Ecclesiastico, e Poli„ tico... Bisogna dunque riconoscere, che „ gli Apostoli hanno lasciato ai loro Succes„ sori la potestà, che essi avevano, e che „ questa è l'incombenza delle Chiese, e non „ il dominio temporale dei Re (95).

---

(95) Vedi il proces. verbale della commissione inserita nel lib. des libert. Gallican. t. 1. pag. 231. ediz. 1731.

„ Secondo i principj invariabili, che so-
„ no contenuti nelle leggi del Regno, è sta-
„ to detto in un decreto del Consiglio pronun-
„ ziato i 24 Maggio del 1766., essere incon-
„ trastabile, che la Chiesa abbia ricevuto da
„ Dio una vera autorità, che non è subordi-
„ nata ad alcun altra nell'ordine delle cose
„ spirituali, avendo la salute per oggetto.

„ Che dall'altra parte, la potestà tem-
„ porale, emanata immediatamente da Dio,
„ non dipende che da lui solo, e non è sog-
„ getta nè direttamente, nè indirettamente ad
„ alcun'altra potestà, che sia su la terra [96]„.

L'indipendenza della Chiesa provata per la testimonianza dei Dottori, e dei Giureconsulti.

Tutti quelli che hanno scritto per la difesa dei diritti della Corona, e M. Bossuet fra gli altri, si fondano sull'istituzione delle due potestà sovrane, e indipendenti, come emanate immediatamente da Dio. L'illustre Prelato impiega una parte dell'Opera, che ha egli composta su questa materia (97), a provare questa massima. Ne fa egli il soggetto di un capitolo intero con questo titolo: *Ambas potestates Ecclesiasticam, & Civilem in suo quamque ordine esse primas, ac sub uno Deo*

[96] Vedi il nuovo comm. delle libertà Gallicane del Durand di Maillane t. 5. pag. 155.

(97) *Defens. Cleri Gallic.*

proxime collocatas, Scripturis, ac Patrum traditione demonstratur (98). Egli comincia questo capitolo con questi termini: *Jam illud considerandum aggredimur ... ambas potestates Ecclesiasticam, & Civilem, ita esse divino Numini constitutas, ut in suo genere & ordine unaquæque sub uno Deo proxime collocata, prima, ac suprema sit*. In un altro passo egli così si spiega: *Satis claruit duas quidem potestates esse oportere: Ecclesiasticam, & Civilem, distinctis officiis, quæ principales ac supremæ, & tamen sociæ: ac supremæ quidem suo quamque in officio, ne si ad unam omnia referantur, hæc vel onere victa collabescat, vel, ut Gelasius docuit, plus æquo* extollatur utraque potestate suffultus, *conjuncta tamen, & amice, nè societas humana distrahatur* (99).

Io ho già citate le espressioni del medesimo Prelato sul testo del Papa Gelasio. M. Dugèt medesimo non ne parla con minor energìa [100]. La medesima massima è sup-

---

[98] *Ib part.* 2. *l.* 5. *cap.* 31.

(99) *Defens. Cleri Gall. part.* 2. *lib.* 5. *cap.* 35.

[100] „ Queste due autorità l' Ecclesiastica, e „ la Reale erano perfette, ed avevano un pieno esercizio avanti la conversione degl' Imperatori. La „ Chiesa fondata da Gesù Cristo, aveva da lui ricevuto tutta la potestà, di cui aveva essa mestieri per „ istabilirsi, e per estendersi: e benchè fosse perseguitata, aveva essa tutto ciò, ch' era necessario „ per regolare il di dentro, e per fare delle conqui-

posta per incontrastabile dai Giureconsulti i meno sospetti, di aver voluto favorire la giurisdizione della Chiesa in pregiudizio del So-

---

„ ste al di fuori. Queste armi, tutto che puramen-
„ te spirituali, erano bastevoli per sottomettere tut-
„ to l' universo ..... Quando gl' Imperatori sareb-
„ bero rimasti nella incredulità ..... la religione si
„ sarebbe accresciuta colla persecuzione, come ave-
„ va fatto fino a quel tempo ... Avvenne lo stesso
„ della podestà Reale. Aveva essa nella infedeltà me-
„ desima tutta l' autorità necessaria per farsi ubbidire
„ nelle cose, che da essa erano dipendenti. Dove-
„ vano esserle tutti sommessi, non per lo timore sol-
„ tanto del castigo, ma per un sentimento ancora di
„ coscienza ..... Quando fosse avvenuto, che i Re
„ fossero sempre tra le tenebre ravvolti del Paganis-
„ mo, e sempre fossero i persecutori implacabili
„ della verità, il potere, che avevan essi da Dio ri-
„ cevuto per governare la repubblica, non sareb-
„ be stato men degno di rispetto ..... Or vedasi con
„ ciò quanto queste due potestà l' Ecclesiastica, e
„ la Reale sieno indipendenti l' una dall' altra, poi-
„ chè l' una, e l' altra avevano tutta la loro perfe-
„ zione, tutta la loro dignità, e tutto il loro eser-
„ cizio, benchè fossero separate secoli interi, e l' una
„ paresse nimica dell' altra, non nella verità, ma per
„ ingiusti pregiudizj ..... La conciliazione avvenuta
„ tra la potestà Ecclesiatica, e Reale, per la conver-
„ sione de' Re, e degl' Imperatori, non ha alcun
„ cangiamento fatto nel loro stato, nè nella loro
„ scambievole indipendenza. Il Sacerdozio ha con-
„ servato i proprj diritti; e l' Impero ha ritenuto i
„ suoi. L' uno è divenuto fedele: ma l' uno dive-
„ nendo libero, non ha nulla nel fondo acquistato,

vrano. *Sono più di 300. anni*, diceva Febret, *che un Procuratore generale del Parlamento di Parigi insegnava, che queste due potestà* (*cioè la temporale, e la spirituale*) *erano interamente distinte, e separate senz' alcuna dipendenza reciproca* (101).

M. Talon per prevenire ogni equivoco, distingue nel principio due sorte di giurisdizioni: la contenziosa, che è esercitata dall' Uffiziale, e l'interiore, che è confidata al Penitenziere; ed aggiugne, che l' una, e l' altra *sono nel Vescovo, come nella loro sorgente; che l' una, e l' altra il Vescovo ha ricevuto dal*

„ nè che fosse essenziale: l' altro divenendo fedele, „ non ha niente perduto assoggettando la sua autorità a quella di Gesù Cristo „. Instit. d' un Prince 4. part. ch. 3. art. 2. & 3.

[101] „ *Duas illas jurisdictiones quibus principaliter mundus regitur a Deo fuisse ab invicem separatas, distinctas & divisas, ita ut neutra alteri subesset, cum rex in terris nullum in temporalibus sibi superiorem haberet* „. Apud Fevret. De l' Abus tom. 1. l. 1. ch. 7. n. 1. p. 61. edit. 1736. – „ Certa cosa ella è, che i Re, e i Principi non hanno „ alcun diritto d' impacciarsi nelle cose della Fede. „ [*Sozom. lib. 6. cap. 7. Ambr. epist. 32. ad Valent.*]. „ Ne appartiene il giudizio intero, ed assoluto alla „ Chiesa, di cui fa d' uopo seguire i decreti, ed „ ubbidire alle determinazioni, ch' essa ha prese per „ ciò, che riguarda i Sagramenti, la dottrina Cristiana, ed Ortodossa, ed altri casi, che tendono direttamente allo spirituale „. Fevret. t. 1. ch. 5. 2. 3.

Cielo (102). Egli insegna in un'altro passo, ch'esse sono imperscrittibili, essendo d'*istituzione divina, che su questi principj sono fondate le nostre libertà* (103).

La distinzione, e l'indipendenza delle due potestà l'una, e l'altra immediatamente emanate da Dio con tutto il potere, che conviene alla loro istituzione, e al loro fine, sono espressamente riconosciute da Gilberto di Voisin (104), come lo sono ancora dagli autori,

---

[102] Discorso riportato al terzo tomo del Clero, colonna 581. 583.

[103) Altro rapportato al sesto tomo delle memorie del Clero col. 477. 478. Si trova la medesima dottrina in un altro discorso nella causa di M. il Vescovo di Noyon riferito nel giornale des aud. cap. 5. pag. 24.

[104] „ Noi riconosceremo sempre la distinzione, „ e l'indipendenza delle due potestà sulla terra per „ la condotta degli uomini, pel Sacerdozio, e l'Im„ pero, pel potere della religione, e per quella del „ governo temporale. Tutte due derivate da Dio im„ mediatamente; hanno ciascuna in se stessa il pote„ re, che conviene alla loro istituzione, e al loro „ fine; e s'egli è vero, come non se ne saprebbe „ essere indipendente, che si debbano esse un'assi„ stenza scambievole, ciò non avviene, che per via „ di corrispondenza, e di concordia, non già per via „ di subordinazione, e di dipendenza „. Ce plaidoyer est à la suite dell' arret du Parlement de Paris, rendu contre M. de Laon le 20. Fev. 1731. V. le mandement de M. le Cardinal de Bissi 5. Janv. 1732. p. 18. in 4o.

le Opere de' quali sono inserite nel libro delle libertà Gallicane, come sostenitrici di queste medesime libertà.

Barclai nel suo trattato in favore de' diritti della Corona contro Bellarmino, ripete i principj di Bossuet quasi ne' medesimi termini (105). Milletot comprende ugualmente nella giurisdizione spirituale, che il Vescovo ha ricevuto da Dio la giurisdizione, che riguarda il tribunale di Penitenza, e quella, che si rapporta al foro esteriore (106).

Secondo Colombet, *quantunque la potestà Ecclesiastica non sia subito esternamente comparsa con il splendore, durando i primi secoli, essa è stata sempre riconosciuta dai Cristia-*

(105) *Potestas temporalis & spiritualis, sive Ecclesiastica & politica, licet membra sint unius corporis politici & partes unius reipublicae atque Ecclesiae Christianae, neutra tamen alteri subditur, neutra alterius fines & jurisdictionem potest invadere sine scelere, sed ambae .... ad caput qui Christus est, annectuntur.* Barcalai. *De potestatePapae contra Monarchomacos*, c. 4. Traitè qui avoit ete compose pour la defense des droits de la Couronne contre Bellarmin.

(106) „ Sono due potestà distinte, e separate „ l'Ecclesiastica, e la Secolare. *Can.* Quoniam 20. „ *dist.* & *can.* 6. cum ad verum 96. *dist.* Tutte due „ stabilite da Dio, hanno ciascuna il loro fine, i lo„ ro Magistrati, le loro leggi, le loro pene; e non „ può l'una porre le mani sull' altra, che con disor„ dine, e confussione „. Milletot, Dedit comm. & priv. n. 6.

ni (107). Secondo Launay, *tutto ciò, che è spirituale, ed Ecclesiastico, dev' essere governato dal giudizio, e dalla potestà del Vescovo, a cui ha Iddio commessa la cura delle sue anime*, come tuttociò, che è temporale appartiene alla potestà civile (108).

T. II. P. III. *m*

Oltre a ciò. „ Avvi due maniere di potestà, „ l' Ecclesiastica, e la Secolare. La potestà Ecclesiastica, o si parli del carattere, e consecrazione stabilita da nostro Signore nella sua ultima cena, quando disse ai suoi Apostoli: *Hoc facite &c.* e dell' una, e dell' altra giurisdizione, *tam in foro conscientiae, quam in foro exteriori causarum*. La Chiesa dunque giudicherà *de justo, & injusto quantum ad peccatum*, e lo punirà in ogni Cristiano, e Cattolico, e *in foro conscientiae* coll' adattamento delle penitenze, come digiuni, orazioni, limosine, pellegrinaggj, & *in foro exteriori causarum* coll' efficacia della scomunica „. Miletot. du delit. comm. n. 36. Traitè inserè dans le primier tome des Libertes de l' Eglise Gallicane edit. 1731. p. 275.

(107) „ Tutto che la potestà Ecclesiastica non abbia da principio potuto farsi conoscere esteriormente con isplendore ne' primi secoli per le ragioni, che ognun sà; è certo tuttavia, ch' essa è stata sempre tra Cristiani riconosciuta; e non appena sono mancati gli ostacoli, che ha esercitato il suo impero, e giurisdizione a suo piacere con altrettanta libertà, che la Secolare „. Colombet abregè de la justice Romaine tit. 10.

(108) „ Il Papa, e i Vescovi possono senza difficoltà giudicare delle materie spirituali. Tutto che avvi, dicono i Canoni, di spirituale, e di Ecclesiastico, dal giudizio dev' essere governato, e dal

Perard Castel osserva, che non bisogna confondere con una certa *giurisdizione temporale, e accidentale*, che la Chiesa gode per concessione; *la vera giurisdizione spirituale, che le appartiene essenzialmente, e primitivamente per suo governo interiore, ed esteriore, e che gli è stata confermata da Gesù Cristo* (109).

La massima di Chopin è, che *la potestà temporale è sempre al di sotto di quella della Chiesa, su le materie, che concernono la Religione* (110).

„ potere del Vescovo; a cui ha Dio la cura commesso delle anime. Questa giurisdizione della Chiesa si stende ancora al criminale, sù delitti ecclesiastici, come l' eresia.... Ma conciossiachè il Papa, e i Vescovi abbiano nelle cose di Religione un pieno potere ricevuto, e nelle materie spirituali; non è egli così malagevole il far conoscere, non avere essi alcuna giurisdizione temporale „. Launay. Instit. du droit. Rom. & Franc. l. 4. ch. 5.

(109) „ Bisogna sapere, che la Chiesa ha due giurisdizioni, che fa duopo aver cura di non confondere..... L' una, che è la vera giurisdizione spirituale, le appartiene esenzialmente, primitivamente pel suo governo interiore, ed esteriore, e le fu confermata da Gesù Cristo, quando disse ai suoi Apostoli: *dabo tibi claves*..... La Chiesa oltre la giurisdizione spirituale, e naturale, che ha di diritto comune, ha una giurisdizione alcuna fiata, che possiam noi chiamare accidentale, che è una giurisdizione temporale, la quale le è stata accordata da Principi secolari, e temporali „. Perard. Castel. tom. 2. Nouv Recueil de questionis notables, divis. 2. p. 304.

(110) *Ubi de Religione agitur prophanam pote-*

„ Vi ha, dice Loysseau, due potestà „ in questo mondo, colle quali egli è gover- „ nato: la spirituale, e la temporale, No- „ vel. 6. canone *Duo sunt*, 96., dist. & §. „ *Item David* q. 7. Ciascuna di esse ha il „ suo oggetto separato: *Ut Reges præsunt in* „ *causis sæculi, ita Sacerdotes in causis Dei*. „ Ciascuna ha il suo potere diretto: *Regum* „ *est corporalem exhibere pœnam; Sacerdotum* „ *spiritalem inferre vindictam*. Bref, ciascuna „ ha il suo potere a parte (111) „. E ancora: „ Ecco la distinzione della potestà spiri- „ tuale, e temporale, che conchiude bene, „ che l'una non esclude, e non produce l'al- „ tra; che niuna è superiore dell'altra, ma „ che tutte due sono sovrane, o subalterne, „ o sia in diritto, o nella loro specie [112].

D'Argentrè riferisce, che la facoltà della Teologià di Parigi essendo stata consultata nel 1535. da Francesco I., sul punto dei dodici articoli de' pretesi Riformati, rispose sul primo articolo, che la potestà della Chiesa, che aveva il Papa per capo, e alla quale *tutti i Fedeli dovevano la sommissione*, *era stata isti-*

m 2

---

statem ecclesiasticam minorem esse edocemur. Chopin. de Polit. sacra, l. 1. tit. 2. n. 10. & 11. Questo Autore rapporta sù ciò più testimonianze degli Scrittori Pagani, ed Ecclesiastici.

(111) Loyseau. des Seign. ch. 15. n. 1.

(112) Ib. n. 14.

tuita per diritto Divino (113). Il Procuratore generale di Lorena, e del Barrois appellando nel 1705. da un Breve di Clemente XI., pone per massima, che *il Sacerdozio, e l'Impero* sono due potestà, che governano il mondo, indipendenti l'una dall'altra (114).

Domat non cessa d'inculcare, che Iddio avendo stabilito i suoi Ministri nell'ordine spirituale della religione, e i Re nell'ordine temporale della pulizìa, queste due potestà devono mutualmente proteggersi, e rispettare i limiti, che Dio ha loro prescritti, in modo, che i Re sieno soggetti alla potestà spirituale in ciò che riguarda le materie della religione, e i Vescovi a quella dei Re nelle materie civili (115).

---

[113] *Firmiter tenendum est hierarchiam Ecclesiasticam, quam politiam Ecclesiasticam nonnulli vocant, non solum sanctam esse & utilem, sed & jure divino institutam, quae usque ad consummationem saeculi perductura est .... Cujus quidem hierarchiae Ecclesiasticae, eodem, jure divino, monarchica potestas est Papalis, cui quilibet, fidelium, subesse dignoscitur.* Instruct. Facult. Theol. supra articulis Germanorum Protestantium: ex collect. jud. nov. errorib. Carol. du Plessis d'Argentrè 2. part. tom. 1. p. 397.

(114) Ved. son. requisitoire dans le noveau comm. des lib. Gall. tom. 4. p. 713.

[115] „ Queste due potestà [de' Principi, e dei „ Ministri della Chiesa) avendo tra esse l'unione es„ senziale, che le stringe alla loro origine comune, „ cioè a Dio, il culto di cui devon esse mantene-

„ D' onde ne segue, aggiugne egli, che „ siccome le intraprese delle potestà temporali sulle funzioni spirituali sono attentati, „ che feriscono la Religione, e l' ordine di Dio, „ quella de' Ministri della potestà spirituale „ sulle funzioni delle potestà temporali, sono „ ancora attentati, che ferendo il medesimo „ ordine di Dio, feriscono ancora la Religio- „ ne [116] „.

La confessione del Sig. Dupuy deve aver quì moltissimo peso in favore della potestà Ecclesiastica, essendosi egli applicato con tanto maggiore impegno per deprimerla. Or ecco la sua dottrina: *Il secondo motivo di doglianza* contro le imprese degl' Imperatori ne-

---

„ re, ognuna, giusta il suo uso; sono distinte, e „ indipendenti l' una dall' altra nelle funzioni proprie „ a ciascuna. Così i Ministri della Chiesa hanno dal- „ la lor parte il diritto di esercitare le loro, senza „ che quei, che hanno il governo temporale, possano „ turbarveli; e ve li devono ancora sostenere „ in ciò, che può dipendere dal loro potere. Così „ quei, che hanno il ministero di questo governo „ (temporale), hanno dalla loro parte il diritto di „ esercitare le funzioni, che ne dipendono, senza „ che vi possano essere turbati da' Ministri della Chie- „ sa, che deggiono all' opposto ispirare l' ubbidienza, „ e gli altri doveri in verso la potestà, che Iddio ha „ stabilito sul temporale „. Loix civil. du droit. pub. l. 1. tit. 19. sect. 2. §. 1.

(116) Domat. Droit. public. l. 1. tit. 19. sect. 2. n. 2.

gli oggetti della Religione *cioè*: che ciò, *che riguarda la Religione, e gli affari della Chiesa, deve essere esaminato, e deciso dagli Ecclesiastici, e non da Secolari, è stato riconosciuto*, dic' egli, *dai due partiti*. Porta in prova il Concilio di Sardica le parole di Osio, e di S. Ilario, che ho citato di sopra (117). Ed altrove: „ sic„ come vi ha due sorti di stato nel mon„ do, quello degli Ecclesiastici, o de' Preti, „ e quello de' secolari, così vi ha due pote„ stà, che hanno diritto di fare delle leggi, „ e di punire quelli, che le violano, l' ec„ clesiastica cioè, e la temporale. Ma quan„ tunque la loro autorità sia distinta, perchè „ le pene che l' una, e l' altra possono infli„ gere, sono differenti, non devono esse ciò „ nonostante esser separate. Perchè i Re so„ no naturalmente obbligati ad impiegare la „ loro autorità per procurare il culto del Re „ de' Re .... Così gli Ecclesiastici essendo i „ membri di uno Stato, sono ancora obbliga„ ti per la legge di Dio a contribuire con tut„ to il loro potere per istabilirvi l' ordine, e „ la pace (118) „. E' evidente, che la protezione reciproca, che si devono le due potestà, non dà loro diritto di assoggettarsi reciprocamente nell' esercizio della loro giuri-

(117) Dupuy. Jurisdict. crimin. part. 1. ch. 10. inserè au livre des lib. Gall tom. 1. p. 21. edit. 1731.

(118) Dupuy. jurisdiction crimin. part. 1. ch. 3.

sdizione (119), e che proteggendosi, non è loro permesso di uscire dalla subordinazione, ov'esse sono, sulle materie, che concernono la potestà protetta, poichè le due potestà sono totalmente distinte, e per conseguente sovrane, e indipendenti nelle loro funzioni.

La Chiesa di Germania, come le altre Chiese del mondo Cristiano, riguarda la sovranità della potestà della Chiesa in materia di Religione, come uno de' punti fondamentali del governo Ecclesiastico, che ci distingue dai Protestanti (120).

---

[119] Ved. p. 4. cap. 3. §. 1.

(120) *Non possum non ab eo, quod Catholicos atque Protestantes inter se maxime dividit, principio rursus exordium sumere: Ecclesiam nimirum a Christo institutam esse tanquam perfectam quandam rempublicam sacram a civili distinctam, suis utique legibus, ita & magistratibus quoque ac subditis, imperantibus nimirum atque parentibus instructam, quae propterea reipublicae cujusdam Catholicae & universalis, sed sacrae, speciem praeseferat. Licet enim Ecclesia territorium distinctum non habeat, sed potius in regnis & territoriis, salvis Regum atque summorum Magistratum majestaticis juribus, subsistat: constat tamen ex sacra Scriptura & continua Traditione, veluti bino polari religionis revelatae indice, existere in eadem summum quoddam imperium circa ea quae ad religionem & salutem aeternam fidelium pertinent, divina auctoritate, per omnes sui partes, atque a Christo communicatum, a nullo alio dependens, quod per varios Magistratus, sibi invicem, hierarchice subordinatos, exercetur. Quae sane sufficiunt, ad socie-*

Concludiamo dunque con questa massima, che la *potestà Ecclesiastica è indipendente dalla temporale*, e la temporale è indipendente dalla Ecclesiastica (121); massima, che

---

tatem, civili per omnia similem, constituendam, nisi in silicibus atque glebis rempublicam quaerendam esse quispiam crediderit. Et istud quidem principium hoc in loco praesupponendum mihi potius est, quam prolixis argumentationibus consolidandum; ut videlicet viam ad ea mihi parare queam, quae in sequentibus paragraphis erunt propugnanda. Neque iis quidquam addendum superesset, quae sua, qua solet soliditate de vera regiminis in Ecclesia a Christo constituta, existentia ac indole, tota spirituali & sacra magnificus D. Bartheleus, in dissertatione sua, miro eruditorum omnium applausu hactenus excepta, cui de jure reformandi antiquo, titulum fecit, erudite disservit. Joan. Nepom. Endres Dissert. de necessario jurisp. natur. cum Eccl. nexu. cap. 3. §. 1. Vid. Thes. Juris. Eccl. tom. 1. edit. 1773. p. 45. – *Nemini non est notum, Catholicis Ecclesiam esse rempublicam sacram, profanae civitati in rebus ad jurisdictionem spiritalem & sacram spectantibus minime obnoxiam.* Schimidt. Dissert. de Imperatore stat. in Eccl. German. protect. §. 5. Vid. Thes. Juris. Eccl. tom. 2. ed. 1773. p. 342. – *Majestas imperio Ecclesiastico, quoad dignitatem indubie cedit; quoad potestatem autem utriusque summam & ordinariam una alteram ut parem, & aequalem respicit; cum majestas in sua sphaera aeque sit suprema, ac Ecclesia in suo ordine.* Alex. Hammet. De Jure Principis Catholici circa sacra c. 1. sect. 2. §. 8. Vid. Thes. Juris Eccl. Germ. tom. 3. edit. 1773. p. 688.

(121) Histoire du droit. Canon. ch. 10.

uno Scrittore moderno considera come uno dei fondamenti delle nostre libertà, e la sua testimonianza è tanto meno sospetta, quanto non sembra, che abbia egli scritto, che per istabilire tra noi la supremazìa Anglicana, e per far rivivere l'odio degli Eretici contro il Sovrano Pontefice (122).

Indipendenza della Chiesa provata coll' unita'.

Io oppongo finalmente a' nostri avversarj il ragionamento medesimo, ch'essi impiegano contro di noi. La sovrana potestà, dicon essi, dev' esser una: non bisogna dunque dividerla tra il Principe, e la Chiesa. La sovrana potestà dev' esser una senza dubbio, e io l'ho provato altrove (123), e ben presto farò vedere, che la sovranità della potestà spirituale non ferisce nè l'unità, nè l'indipendenza della potestà civile. Ma il Regno di Gesù Cristo sulla terra non potendo esser più diviso, dev' esservi ancora l'unità nel corpo della Chiesa, come nel corpo dello Stato; unità, che non consiste solamente nell' unione interiore formata dalla fede, e dalla carità de' membri, che la compongono, come pretendono certi Protestanti, ma nella subordi-

(122) Si riconosce dalla dottrina dell' Autore, e dall' affettazione, che ha egli avuto di darci alla fine della sua opera la vita di Alessandro VI.

[123] Vedi part. I. cap. I. mas. 12.

nazione de' suoi membri ha un' autorità visibile, che presiede all' ordine della Religione. I Cattolici, e molti Protestanti rendono ugualmente omaggio a questa verità (124). In fat-

---

[124] *Orthodoxi asserunt in Ecclesia exstare, imo ineluctabili necessitate requiri subordinationem quandam hierarchicam, auctoritatem, praerogativam, jurisdictionem superiorem inferiores: sine hac existimant nihil ordine, nihil placate in Ecclesia geri posse, solvi animorum unionem, invehi autonomiam seu libertatem suo arbitrio quidlibet sentiendi, &, quod pronum est, agendi....*

Satis moderate hac de re [praetensa Cleri tyrannide] *scripsere tum theologi, tum canonistae, etiam heterodoxi, inter quos Schilterus tuetur ac docet: in Ecclesja dari ordinem imperantium & parentium*. Friderich Idea nomothesiae Eccl. §. 2. Vid. Thesaur. Juris Eccl. tom. 4. in 4. p. 5. edit. 1773.

Quot & quantæ (inquit Froereisenius, minister Ecclesiae Lutheranorum Argentauratinae) *ex separatione, & indipendentia Ecclesiarum particularium jam ortae sint miseriae, vix verbis exprimi potest*, & post rescensita dissidia concludit: *Quis probus non horrore corripitur videns primum nonnullorum juris ecclesiastici esse principium: quidquid lubet, licet!*

Video, scribit Melanchthon epist. ad Camerarium, *qualem simus habituri Ecclesiam, dissoluta politia ecclesiastica: video postea multò intolerabiliorem futuram tyrannidem, quam antea fuit*, & paulò ante: *Utinam possem, non quidem dominationem confirmare, sed administrationem restituere Episcoporum*. Apud Friderich Idea nomothesiae eccl. §. 9. Vid. Thes. Juris Eccl. tom. 2. p. 38 e 39. edit. in 4. 1773.

Requiritur ad unitatem Ecclesiae, praeter doctri-

ti è dimostrato, che in ogni governo, in ogni società non vi abbisognano solamente delle leggi, ma ancora un' autorità vivente, e sovrana per farle eseguire; autorità, che sia il centro dell' unità; autorità, che abbia il diritto del comando, e che leghi esteriormente tutti i membri della società, sottomettendola alla potestà, che presiede (125).

Che diverrebbe in fatti la Nazione, se limitandosi a dare delle leggi, e a raccomandare in generale l' amore del ben pubblico, e della giustizia, si sopprimesse il tribunale, che veglia al mantenimento delle leggi? Vi abbisogna dunque colla fede, e colla carità, che uniscono interiormente i membri della Chiesa, vi abbisogna dunque io dico, un' autorità visibile ancora, che veglj alla salute del popolo, che insegni, che stabilisca su tutto ciò che ha rapporto alla Religione, e senza

nam, & morum similitudinem, etiam unitas animorum, hoc est, ut cum ea ecclesia communionem, & societatem agnoscas, quae ab Apostolis, in universo terrarum orbe constituta, & per successionis traducem, ad nos usque est propagata. In hac sane unitate animorum, potissimum spectanda est obedientia, quae debetur Ecclesiarum praefectis, qui inde usque ab Apostolis, per successionem, Ecclesiam Dei gubernandam, & verbo vitae pascendam susceperunt. Consultatio Cassandri apud Grot. tom. 4. p. 566. col. 2. edit. 1679. in fol.

(125) Ved. p. 1. cap. 1. mas. 1.

la quale la fede, e la carità non potrebbero sussistere; autorità, che debbe essere una nel governo Ecclesiastico, come nel governo temporale. In questo senso tutti i Padri della Chiesa hanno inteso il termine di *unità*, allorchè hanno insegnato, che ribellarsi cóntro il corpo Episcopale, o separarsi dalla comunione della S. Sede, era un rompere l'unità, e perdere la carità, che non potea sussistere fuori della Chiesa. In rapporto a questa unità esteriore, hanno essi provata la necessità di un capo visibile, che n'è come il centro, in virtù dell'autorità, ch'egli doveva esteriormente esercitare nella Chiesa universale (126). In rapporto a questa unità S. Cipriano riguardava la Chiesa Romana come la *Chiesa principale*, *da dove deriva l'unione Sacerdotale* (127), dalla quale non si poteva uno separare, senza rendersi colpevole di scisma, e senza perdere la carità.

Or la Chiesa perderebbe la sua unità, se essa fosse subordinata alla potestà temporale in materia di Religione. Perchè si formerebbero allora tante Chiese isolate, e indipendenti, quanti popoli Cristiani vi fossero; tante Chiese ancora, quanti fossero i Regni, ove esistessero Fedeli. Il più piccolo numero in uno stato comporrebbe un corpo di Chiesa,

[126] Vedi cap. 2. di questa 3. parte.
[127] S. Cypr. Epist. ad Cornel.

soggetta in materia di Religione al Principe Maomettano, o Idolatra negli Stati, che sono sotto il dominio di questi Principi, e un corpo, che sarebbe indipendente dalla Chiesa universale: un corpo, che non potrebbe ricevere nè missione per le funzioni Episcopali, nè leggi, nè ordini particolari, che da lui medesimo, o dal suo Sovrano; vi sarebbero tante confessioni di fede, tante leggi di disciplina differenti, quanti v' hanno popoli diversi. Gli uni, e gli altri varierebbero a seconda della volontà de' Principi, e quindi non solamente più unità, ma non vi sarebbe più stabilità, più mezzi di riunione, più Chiesa.

Bisogna dunque necessariamente, che le Chiese particolari sieno indipendenti dalla potestà temporale sugli oggetti, che concernono la Religione, per formare tutt' insieme un solo, e medesimo corpo unito esteriormente per l' autorità del corpo Episcopale sparso nelle differenti parti del mondo, e preseduto da un capo; autorità, che forma una sola, e medesima potestà; autorità, che governa, che insegna, che dà missione, e il di cui Impero si estende per tutto il mondo Cristiano.

I Luterani hanno sì bene sentita la necessità di sottomettersi a quest' autorità per evitare la confusione dell' Anarchìa, che sebbene, secondo i loro principj, abbia ciascuno la libertà di seguire la sua ispirazione par-

ticolare, insegna nondimeno, che si rimane talmente legato pel giudizio del Concistoro, che non è permesso di seguire il suo giudizio particolare contro ciò, che è stato deciso, e che nel caso, ove si credesse di non dover ubbidire, si dovrebbe passare ad un'altra Chiesa (128).

Obbjezione contro l'unita' della Chiesa, e risposte.

Inutilmente ci si obbjetterebbe, che questa Chiesa universale si trova essa stessa divisa da una moltitudine di Sette, che la lacerano, dalle opinioni dei Teologi, che la perturbano, dalla varietà delle discipline delle Chiese particolari di ciascun Regno, e ancora di ciascuna Diocesi; la risposta è facile. Le Sette, che lacerano la Chiesa, hanno cessato di appartenerle. Esse sono escluse dalle promesse, che Gesù Cristo ha fatte ad essa

---

[128] *Ex deductis principiis duo maximè fluunt. 1. Pastores ejusmodi constitutionibus ecclesiasticis omnino ligari. 2. Si rejectis pastoris rationibus, Consistorium decreverit admissionem; nihil amplius suo privato judicio potest indulgere, sed decreto consistoriali stare tenetur. Interim si putat se scrupulis conscentiae suae impediri, quominus morem gerere possit, a consistorio modestè, & submissè agat; facilè impetrabit ut alium confessionarium eligendi ei, quem arcendum esse constituit, potestas fiat, quatenus hoc commodè fieri queat.* Bohem. de Jur. Canon. Protest. t. 1. part. 1. l. 3. tit. 41. §. 59. p. 763.

sola. E questo ancora prova la sua unità, poichè essa non riconosce per suoi figlj, che quelli, che sono sottomessi e all' infallibilità delle sue decisioni, e all' autorità del suo governo. Prova la saviezza della sua costituzione, poichè essa è di sua natura incompatibile collo spirito di discordia, e di rivolta. Il vizio di queste Sette, che essa riprova, lungi dall' esserle imputato, rileva dunque il suo splendore; come il vizio dei cattivi Cristiani, mostra la santità della legge, che li riprova.

Ma la Chiesa ugualmente lontana dal dispotismo, e dal tollerantismo, permette la diversità delle opinioni, su le quali non ha essa ancora alcuna cosa deciso; perchè esse non feriscono la subordinazione, e l' ubbidienza; essa proporziona la disciplina ai bisogni dei popoli, secondo i tempi, e i luoghi. Questa varietà non è più contraria all' unità della sua potestà, che la varietà delle leggi, degli usi, e della giurisprudenza nelle diverse Provincie del Regno, nè ferisce l' unità del governo, nè la sovranità del Re: e la ragione n' è evidente; perchè non vi ha che la rivolta contro la potestà legittima, che rompe l' unità, e gli usi differenti o nell' ordine civile, o nell' ordine spirituale, si trovano sempre sotto questa medesima potestà, che gli autorizza, o che li riforma, e che sola

ha diritto di far cedere le opinioni, e gli usi particolari a leggi uniformi, quando essa il giudichi convenevole al ben pubblico.

Molto più la Chiesa colla sua unità, e colla sua sovranità contenendo nel suo seno tutti i Principi Cattolici, forma tra essi come un nuovo legame di unità, ancora nell' ordine civile, non dominando sopra di essi, ma riunendoli tutti sotto l'autorità del corpo de' Pastori nell'ordine della religione, ispirando loro con ciò un interesse scambievole, e dando a' Pastori i mezzi d'impiegare le cure della loro sollecitudine, per ispirare l'amore della pace, e della concordia. La voce della Chiesa, come gl' inviti di una Madre comune, non è stata sempre abbastanza efficace, egli è vero, per estinguere le divisioni, che insorgono tra suoi; ma essa non è meno capace di mantenere nei cuori le felici disposizioni per riunirsi, e per proteggersi. Figlj sono di una medesima famiglia, che quantunque divisi per interessi particolari, hanno sempre nondimeno un interesse comune per difendersi scambievolmente contro gl' inimici esterni. Per un effetto di questa felice disposizione in quei tempi infelici, nei quali la Francia abbandonata alla ferocia, e all' ambizione di una moltitudine di piccioli tiranni, vedeva i suoi cittadini distruggersi tra essi con delle guerre intestine; in quei tempi, ove il fuoco della

guerra comunicandosi a tutte le parti di Europa, sembrava minacciarla di un incendio universale; in quei tempi, ove Nazioni barbare, e formidabili andavano ad inondare l'Occidente, e a dargli dei ferri, la Chiesa fu la salute dei popoli: allora si videro i Vescovi di concerto col lor Capo, impiegare tutto lo zelo, e tutta la forza dell'autorità pastorale, profittare dell'ascendente, che ad essi dava il loro sacro carattere su la confidenza dei Sovrani, e dei popoli, per trattare la loro riconciliazione, per calmare i loro odj scambievoli, per unire le loro armi contro il furore dei Saraceni, e degli Ottomani, e per salvare l'Europa intera. Se la potestà Ecclesiastica ha servito qualche volta di pretesto ad ingiuste intraprese, l'abuso, che se n'è fatto, niente prova contro la saviezza, e i vantaggj della sua istituzione. Il delitto di qualcuno non è mai delitto della Chiesa, che continuamente animata dallo spirito di carità, e di giustizia, ha sempre rimproverata la condotta dei suoi Pontefici, allorchè hanno tentato di estendere la loro potestà al di là de' limiti prescritti. Quanti Sovrani hanno abusato del loro potere per esercitare il dispotismo? Bisognerebbe per prevenire gli abusi, introdurre l'Anarchia? Sarebbe avere lo spirito da schiavo riconoscere sopra di noi una potestà, che domina sulla nostra volontà?

Così la potestà spirituale, che ci si vuol far temere tra le mani de' Vescovi come una potestà, che divide l' impero de' Principi, colla sua sovranità medesima è un principio di riunione, perchè essendo essa sovrana, e indipendente, forma di tutto il corpo Episcopale sparso nel mondo Cristiano una sola, e medesima potestà, alla quale tutti i Fedeli devono essere ugualmente sottomessi nell' ordine della religione. Perciò essa conserva sopra ogni membro il potere, che le ha dato il santo Ministero sul cuore, e sulla coscienzá de' popoli, e de' Re, per mantener la pace fra loro, e per interessarli alla loro comune difesa. E più la Religione avrà influenza nella società, più ancora il Sacerdozio avrà efficacia per operare gli effetti, che debbono naturalmente risultare dall' interesse generale di molti popoli, che non compongono che un solo e medesimo popolo nella Chiesa, e dalla sollecitudine de' Pastori che non formano, che un solo, e medesimo corpo.

Confutazione di un Giureconsulto.

E' facile dopo ciò che abbiam detto, di valutare il ragionamento, che fa un Giureconsulto contro l' indipendenza della potestà spirituale. Ripetiamo i suoi proprj termini. *Il dire, che le due potestà governino sovranamente il mondo è un assimigliare le due potestà ne' loro attributi.*

Sì è un' assimigliasle in rapporto alla natura di quest' autorità, e in rapporto agli oggetti delle loro funzioni. E' cosa molesta per l' Autore, che la massima, ch' egli riprova, si trovi sì fortemente inculcata da' Padri, dalle leggi civili, e da più celebri Giureconsulti, e provata espressamente dall' illustre Apologista delle nostre libertà. *Duo sunt, Imperator auguste*, dice M. Bossuet, dopo S. Gelasio, *quibus principaliter mundus hic regitur sacerdotalis auctoritas, & regalis potestas* (129).

E' un dividere in qualche modo l' unità fra loro.

Noi abbiam veduto il contrario, è un riunire il mondo Cristiano come in una medesima famiglia (vedete appresso p. 4.).

E' un rovesciare l' unità essenziale della potestà pubblica, che altra cosa non è, che la potestà temporale, da cui dipende l' ordine pubblico.

Miserabile equivoco! la potestà pubblica che regola la società civile non è altro che la potestà temporale; se ne conviene; ciò nonostante l' ordine debbe regnare ancora nell'amministrazione delle cose spirituali; quest' ordine è ancora pubblico, perchè riguarda il governo esteriore della Chiesa. Ma quantunque sia pubblico, si può dire, ch' egli sia di competenza colla potestà temporale? Non sa-

(129) Defensio Cleri Gall. part. 2. lib. 5. cap. 33.

rebbe ciò un'ammettere la supremazìa Anglicana, e smentire tutte le autorità che abbiamo citate?

Una potestà, che si rappresenti come sovrana, e di più come governante sovranamente.

Questo *di più* è certamente troppo. Una potestà sovrana deve governare sovranamente; se essa governasse diversamente si trarrebbe fuora da' principj, che formano la sua propria costituzione.

Questa potestà, *che sotto questo punto di vista è paragonata alla potestà temporale, è dichiarata dominatrice per essenza, e fino nel suo esercizio*.

Tale fu l'antica calunnia de' Protestanti, allorchè la Chiesa volle sottometterli all'autorità de' suoi giudizj. S. Paolo vi proibisce *di dominare sulla fede de' Fedeli*, e voi volete, dicon'essi a' Cattolici, dominare sulla nostra, esigendo da noi un' adesione interiore a' vostri decreti. Bisogna dunque o che lo Scrittore si segni del partito de' Calvinisti, o che confessi, che si può esercitare un'autorità sovrana nelle amministrazioni delle cose spirituali, senza rendersi colpevole di questo dominio riprovato dall' Apostolo (130).

Gli atti *dell' ultima assemblea hanno conservata l'idea delle due potestà stabilite per governare gli uomini. Parole poco esatte.*

---

(130) Ved. in appr. in questo med. §.

Ciò non ostante l'idea di queste due potestà stabilite per governare gli uomini si trova, come abbiamo veduto chiaramente, inculcata da S. Gelasio: *Quibus principaliter mundus hic regitur, sacerdotalis, & regalis potestas &c.* Ciò nonostante essa è confermata da M. Bossuet, dal VI. Concilio di Parigi, da tutti i Padri, che noi abbiamo citati, e dai Giureconsulti, che riportano l'autorità di questo Concilio, come pietra fondamentale delle nostre libertà (131).

La potestà spirituale non governa gli uomini, essa governa i Fedeli.

Quale sagacità in questa distinzione: E che i Fedeli non sono uomini? O perchè sono essi Cristiani potrebbero esser governati diversamente dagli esseri visibili, e con un ministero esteriore, che appartenga alla potestà spirituale? (132).

Ciascuna delle due potestà, si dice altrove, *è sovrana*. Si cita Bossuet, *che l'intende senza dubbio della Fede, e della necessità della salute*.

Niente di più comodo, che la parola *di senza dubbio* per rispondere alle autorità le piu espresse. Ciò nonostante basta leggere per far cessare il dubbio (133). Supponendo

(131) Ved. questo med. §.
(132) Vedi cap. 2. §. 1.
(133) Ved. le parole di Bossuet, che noi abbia-

ancora, che M. Bossuet non parlasse, che della Fede; non è evidente, che i medesimi principj, che stabiliscono la sovranità della Chiesa in materia di dottrina provino l'indipendenza della sua giurisdizione sugli altri oggetti, che riguardano direttamente la religione, poichè essi sono della medesima natura? Si conosce, che i medesimi ragionamenti, che si fanno valere per sottomettere questi oggetti a tribunali secolari, tendono a rendere questi medesimi tribunali giudici supremi in materia di dottrina, poichè la dottrina, e la disciplina interessano ugualmente l'ordin pubblico, e la società civile. Ma che intende l'autore quando ci dice, *che la potestà della Chiesa è Sovrana della necessità della salute?* Se questo termine ha qualche significazione, è che la sovranità della Chiesa come quella del Principe esige la nostra ubbidienza per necessità di salute. Or s'è così qual autorità più sacra, e piu inviolabile?

Si aggiugne, che ognuna di esse (cioè delle due potestà) è assoluta in ciò che la concerne.

Quest' ultimo tratto, è in altri termini la dominazione; e la dominazione è estesa alla disciplina. Bossuet l' ha fortemente combattuta.

Al contrario Bossuet stabilisce in termini espressi, come si è veduto, e come se ne

---

no citate in questo paragrafo, e in quelle, che sono riferite quì appresso cap. 4. §. 1. di questa 3. parte.

daranno nuove prove in seguito (134). Intanto si prega l'Autore d'indicarci il testo, su cui egli si fonda.

Tali sono le armi, che ha impiegate un Giureconsulto contro l'autorità della Chiesa. Che ci oppongono gli Anglicani?

OBBJEZIONE TRATTE DALLA SANTA SCRITTURA.

S. Paolo, si dice, raccomanda di ubbidire alle potestà; i Vescovi debbono adunque ubbidire a' Principi. Egli c' insegna, che il Sovrano è il vendicatore del male; a lui dunque si spetta di riformare l'ordine Ecclesiastico come l'ordine civile.

RISPOSTA.

Si dee ubbidire alle potestà: niuno contrasta questa verità. Ma la Chiesa non ha essa una vera potestà, che ha ricevuta da Dio per governare i Fedeli. Supponendo ancor che l'Apostolo non avesse in vista in questo passo, che le potestà temporali, che ne seguirebbe da ciò? Si dice al Soldato di ubbidire al suo Generale; al Cittadino di ubbidire al suo Magistrato; al Servitore di ubbidire al suo Padrone. Ne segue, che il Generale, il Magistrato, il Padrone abbiano diritto di comandare in tutto? Nò certamente. L'obbligo della ubbidienza è dunque ristretto per diritto a riguardo de' Sovrani, come a riguardo de' loro Uffiziali agli oggetti, che sono di lo-

[134] Al cap. 5. §. 1. di questa 3. parte.

ro competenza. S. Paolo ordina di ubbidire a coloro, che sono proposti alla salute del popolo: *Obedite praepositis vestris*. Che diranno i nostri avversarj se noi concludiamo, che si debbe loro una ubbidienza generale, anche in materia civile?

Obbjezioni tratte dai fatti storici.

Ci si allega l'esempio di Melchisedech Re di Salem, che offerì de' Sacrificj al Signore (135), di Davidde, che regolò la Salmodia [136], di Salomone, che presedette alla dedicazione del Tempio, e che depose il gran Sacerdote Abiatar (137), di Asa e di Giosafat, che abbatterono i boschi consacrati agli Idoli (138), di Giosafat ancora, che dette missione a'Sacerdoti, e agli Uffiziali della sua Corte, perchè andassero ne' differenti luoghi della Giudèa ad insegnare ai popoli la legge del Signore (139). Ci si obbjetta ch'Ezechia distruggesse il Serpente di bronzo, perch' egli era divenuto un'oggetto d'Idolatrìa per gli Ebrei (140], che Giosìa lesse ad essi la legge di Dio, e vi rinovellò l'alleanza, che avevano fatta col Signore (141). I Principi Pagani, si dice, eser-

[135] Gen. xiv. 18.
[136] II. Paral. xxix. 25.
[137] III. Reg. ii. 26.
[138] II. Paral. xiv. xvii.
(139) II. Paral. xvii.
(140) IV. Reg. xviii. 4.
[141] IV. Reg. xxiii. 2.

citavano la medesima potestà nell'ordine della Religione. Nabucdonosor proibisce sotto gravi pene di bestemmiare contro il Dio di Giuda (142). I Re di Persia ordinano la reedificazione del Tempio di Gerusalemme. Tolommeo pronunzia sulla quistione, che divideva gli Ebrei, e i Samaritani sul luogo, ove Iddio doveva essere adorato. Sotto la legge nuova S. Paolo rende conto della sua fede innanzi al Sinedrio, e innanzi al Governatore della Giudèa. Egli appella all'Imperatore sull'accusa intentata contro di lui. Riconosce dunque egli la giurisdizione del Magistrato politico. La Chiesa fa ricorso all'Imperatore Aureliano per deporre Paolo Samosatense Vescovo di Antiochia. Il Vescovo Archelao disputa su punti della Fede contro Manete innanzi a Marcello. S. Atanasio disputa contro Ario alla presenza di Probo Commissario dell'Imperatore. Costantino giudica della causa de' Donatisti sull'appello fatto al suo tribunale del decreto del Papa Melchiade, e dal Concilio tenuto in Roma. Carlo Magno pronunzia sulla causa de' Settarj di Elipando di Toledo, e di Felice di Urgel. La Chiesa Romana deferisce a Teodorico, quantunque Ariano, il giudizio delle contestazioni che la dividono sul punto della elezione del suo Pontefice. Il Prin-

---

(142) Dan. III. 96. e 98. IV. 4. &c.

cipe pronunzia in favore di Simmaco, che è riconosciuto Papa, ed esclude Lorenzo suo competitore (143). Così parla Marsilio di Padova, Grozio, e i nuovi nemici della Chiesa che non fanno, che ripetere le obbiezioni degli Anglicani.

RISPOSTA.

Distinguiamo da principio le differenti età della Chiesa sotto la legge naturale, sotto la legge scritta, e sotto la legge di grazia. Sotto la legge naturale, noi non vediamo che abbia Iddio stabilito dei Pontefici per alcuna missione particolare. L'istituzione del Sacerdozio, come quella della sovranità, sono state una conseguenza della creazione. Abbisognava necessariamente un culto pubblico per render omaggio alla Divinità, come d'uopo faceva di un governo temporale, che regolasse la società civile. Per conseguente abbisognavano ancora un Pontefice, e un Sovrano. Ma Iddio non avendo data alcuna missione speciale nè per le funzioni pubbliche della Religione, nè per quelle del governo temporale, aveva lasciato alla disposizione dei popoli la libertà di regolare le une, e le altre, di scegliere i loro Pontefici, e il loro Re. Un Padre fu nel principio naturalmente il primo Pontefice nella famiglia, di cui egli era il

(143) Nel 498.

Capo, e il Rappresentante. Allorchè gli Stati si furono formati, molti Principi, come Melchisedech Re di Salem, esercitarono le funzioni di gran Sacerdote nei loro Regni. Per questa ragione il Re di Salem, che era *Sacerdote dell' Altissimo* (144), offrì delle vittime a Dio, e benedisse Abramo. Quest' uso si conservò ancora presso di qualche popolo Idolatra, quantunque avesse disfigurata la Maestà del culto Divino per le superstizioni del Paganesimo. Numa regolò le cerimonie di Religione degli antichi Romani. Ma si può argomentare da questa prima età di Religione, a quest' ultima, in cui Gesù Cristo ha istituito l' Apostolato con un potere speciale, scegliendo egli medesimo i suoi Ministri? Bisognerebbe dunque attribuire ancora ai Principi il diritto di esercitare le funzioni del Sacerdozio.

Sotto la legge antica, Iddio medesimo aveva regolato ciò, che concerneva il culto Divino; aveva scelte le famiglie, che dovevano dare i Sacerdoti alla Sinagoga; aveva conferito a questi il diritto di decidere le quistioni, che insorgerebbero su la interpretazione della sua legge, ed allora non fu più in libertà del popolo di cangiare queste disposizioni. Core, Datan, ed Abiron furono di-

(144) Gen. XIV. 18.

vorati dalle fiamme nel deserto, e Ozìa punito colla lepra nel Tempio del Signore, per aver voluto usurpare il Ministero Sacerdotale.

Ciò nonostante, oltre la missione ordinaria regolata dalla legge, e che perpetuavasi nelle famiglie, Iddio suscitava ancora i Profeti con una missione straordinaria, col potere d'istruire i popoli, di risolvere su gli oggetti della Religione, e di esercitare ancora le funzioni Sacerdotali. Quantunque Elìa non fosse della famiglia di Aronne, egli offrì un Sacrificio al Signore, e il fuoco del Cielo, che divorò il suo olocausto, fece conoscere, che il sagrificio era stato grato all' Altissimo [145].

Ma Gesù Cristo avendo compiuta la legge, non vi è stata più altra missione, che la sua, che ha egli trasmessa ai suoi Apostoli per perpetuarsi nella persona dei loro successori sino alla fine dei secoli. Ha comandato ai popoli di ascoltargli come se medesimo. Nè possono esservi più veri Pontefici fuori della catena di questa successione, perchè non vi può esser altro Sacerdozio, che quello di Gesù Cristo.

Ciò nonostante, quantunque sotto la legge antica, e sotto la legge nuova, i Re non abbiano avuto più alcun diritto alle funzio-

---

(145) III. Reg. XVIII.

ni Sacerdotali, nè alcuna giurisdizione su i punti di Religione, essi sono stati sempre obbligati di proteggerla, e per conseguente essi hanno avuto sempre il potere non di giudicare le materie spirituali, ma d' impiegare la spada temporale per far esercitare ciò, che era prescritto dalla legge di Dio, e da sacri Pontefici, e per punir quegli, che turbavanò l' ordine Ecclesiastico (146).

I Principi possono ancora di consenso espresso o tacito della potestà Sacerdotale esercitare nell' ordine della Religione certe funzioni di giurisdizioni, o del ministero sacro, che non sono esenzialmente annesse al carattere Sacerdotale, come sono le istruzioni, o le preghiere pubbliche. Quantunque Gesù Cristo non fosse della Tribù di Levi, e che la Sinagoga non lo riconoscesse per Profeta; gli si diede a leggere, e a spiegare il libro de' Profeti. Era dunque permesso a semplici particolari d' istruire pubblicamente il popolo, e niuno dubita, che i primi Pastori non possano ancor in oggi confidare il ministero della predicazione a quelli, che non sono iniziati negli ordini sacri. Ma allora i Principi come gli altri Laici non esercitano, che un potere precario, subordinato a quello dell' Episcopato, da cui deriva. Posti questi principj i fatti, che ci si

(146) Queste verità saranno svilluppate con maggior estensione nel cap. 4. §. 1. di questa 3. parte.

obbjettano non formano difficoltà. L'esempio di Melchisedech niente conclude, perch' egli era realmente Sacerdote del Signore. Aza, Ezechìa, e Giosafat abbattendo gli Idoli, gli Altari, e i Boschi, ch' erano loro consacrati; Ezechìa distruggendo il Serpente di bronzo; i Re di Persia permettendo, e se anche si vuole, ordinando la redificazione del Tempio di Gerusalemme, non facevano alcuna funzione spirituale: essi esercitavano solamente un potere temporale per far eseguire la legge divina conformemente ai voti de' Pontefici. Questi atti di autorità, che non istabilivano niente, e che niente decidevano in materia di religione, non erano atti di giurisdizione nell' ordine delle cose spirituali, ma di protezione, come più ampiamente si spiegherà nella quarta Parte. I Sacerdoti dell' antica legge non avevano bisogno della missione di Giosafat per istruire il popolo, ma gli uffiziali del Principe si univano ad essi per proteggere l' insegnamento. Conformemente a questo medesimo spirito Carlo Magno, e Luigi il buono, incaricavano i Duchi, e i Conti di unirsi a Vescovi, per far eseguire le leggi della Chiesa.

Davidde regola la Salmodia, ma unitamente a Gad, e a Natan, ch' erano Profeti, od era dall' altra parte Profeta anch' esso: *Secundum dispositionem David Regis, & Gad*

videntis, & Nathan Prophetae (147). Salomone presiede alla dedicazione del Tempio, cioè a dire, che come capo della nazione, ha il principale luogo tra il popolo; fa immolare un gran numero di vittime; prega per Isdraello, e lo benedice; ma quest' atto pubblico di religione è autorizzato dal voto de' Pontefici. Dall' altro canto la preghiera, e la benedizione del popolo, che non è, che una preghiera, non sono per se stesse funzioni inseparabili dal Sacerdozio. Un Padre ancora senza alcuna missione prega a nome de' suoi Figlj, li benedice non in qualità di Ministro pubblico, ma come capo di Famiglia. Il medesimo Principe non depose Abiatar privandolo del diritto, ch' egli aveva al Sacerdozio: l'allontana solamente da Gerusalemme (148), e Sadoch entra nell' esercizio delle funzioni Sacerdotali, alle quali aveva lo stesso diritto per la sua nascita. Or chi dubita, che un Sovrano non possa esiliare un Pontefice senza usurpare la giurisdizione spirituale? Legge Giosìa la legge, e rinova l' alleanza, che la Nazione ha contratta con Dio; rattifica, cioè le promesse solenni, che il popolo ha fatte al Signore; ma queste funzioni non erano proprie talmente ai Mini-

[147] II. Paral. XXIX. 25.

[148] *Abiathar quoque sacerdoti dixit Rex: Vade in Anathoth ad agrum tuum, equidem vir mortis es*. III. Reg. II. 26.

stri della Religione, che esercitar non si potessero, che per essi. Noi abbiam osservato, che al tempo di Gesù Cristo la Sinagoga dava a quelli, che si presentavano per leggere la legge la libertà di fare una pubblica istruzione, e che la Chiesa poteva conferire certe funzioni del ministero sacro a quelli, che non avevano il carattere Sacerdotale. Tolommeo pronunzia su la disputa dei Giudei coi Samaritani; ma è questo un giudizio legale, che determini da se stesso qual sia il luogo consacrato al culto Divino? Questo giudizio avrebbe egli legato la coscienza degli Ebrei, se il Principe avesse ordinato di adorare il Dio di Israelle a Samaria? Perchè ogni atto di giurisdizione legittima obbliga gli inferiori alla ubbidienza. Non si agiva dunque in questa occasione se non per convincere il Principe del diritto degli Ebrei, per ottenere la sua protezione contro i Samaritani.

S. Paolo appella all'Imperatore sull'accusa intentata contro di lui; ma su quale accusa? In quella, che gli s'imputava di eccitare tumulti fra la Nazione; or quest'accusa che riguardava l'ordin civile apparteneva al Principe. Disputa innanzi al Sinedrio, innanzi a Festo, e Felice Governatori della Giudea, innanzi al Re Agrippa, e alla sua Moglie, innanzi al Proconsole Paolo contro Elima. Archelao disputa innanzi a Marcello

contro l'Eresiarca Manete, e S. Atanasio innanzi a Probo contro Ario; finalmente si è veduto ancora in quest' ultimo secolo un illustre Prelato entrar in quistione col Ministro Claudio alla presenza di una persona privata (149). Pretendeva egli dunque di stabilirlo giudice della Fede? No senza dubbio. Gli Apostoli, ed i Padri della Chiesa non intraprendevano dunque la discussione di certi punti di dottrina alla presenza di semplici Laici, ed anche alla presenza degli Infedeli, che per confermare gli uni nella Fede convincendoli della debolezza dei loro avversarj; per ricondurre gli altri alla verità; per convertire i loro proprj avversarj col giudizio di quelli, che erano loro meno sospetti; ma giammai hanno loro deferito il giudizio legale su ciò, che facea la materia delle quistioni.

L'Imperatore Aureliano condanna Paolo di Samosata, e lo toglie dalla sua sede. Teodorico decide in favore del Papa Simmaco contro Lorenzo suo competitore. Ma io domando ancora: la loro decisione formava una autorità capace di determinare la credenza dei popoli su gli errori dell' Eresiarca, e di fissare i loro dubbj su la canonica elezione di Simmaco? Si avrebbe vergogna di confessarlo. La protezione, che accordarono que-

(149) Confer. di M. Bossuet col Ministro Claudio alla presenza di Mlle di Duras.

sti Principi, non era dunque un atto di giurisdizione. Una contestazione insorge tra due Sovrani; implorano essi il soccorso di un Monarca potente, che sull' esposto delle loro querele, si determina a favore della causa, che gli sembra la più giusta. Esercita egli in questo caso una vera giurisdizione su i due competitori? No senza dubbio: ogni giorno semplici particolari non pronunziano eglino ancora su le rispettive lagnanze di quelli, che riclamano la loro mediazione? Tale fu il giudizio di Aureliano, di Teodorico; tale fu il giudizio del Re di Egitto, di cui abbiamo già parlato, con questa sola differenza, che questi Principi aggiunsero ai loro giudizj la potestà del braccio secolare per farli eseguire. La Chiesa, che non può impiegare la forza contro i suoi nemici, invoca adunque il soccorso del Principe; ma il Principe non dee proteggere senza essere illuminato su i diritti della giustizia. Bisogna, ch' egli giudichi prima di determinarsi. S'è Infedele, o Eretico, illuminar non si può coll' autorità della potestà spirituale, ch' egli non riconosce; dee dunque istruirsi in altro modo. Ma un Principe Cattolico non può decidersi, che per questa medesima autorità, che ha solo il diritto di conoscere delle materie spirituali.

Costantino giudica la causa dei Donatisti sull'appello fatto dei decreti di molti Con-

cilj, e del Papa Melchiade; ma Costantino riconosce, ch' egli è senza giurisdizione su questa materia: *O rapida furoris audacia!* Grida egli al riferire di S. Ottato di Mileve: *Sicuti in causis Gentilium appellari solet, appellationem interposuerunt* (150). S' egli acconsente ad esser giudice, il fa in qualità di mediatore per ricondurre gli Scismatici: s' egli pronunzia, il fa, come noi abbiamo osservato, prendendo il giudizio della Chiesa per norma, e domandando in seguito perdono ai Vescovi di aver osato di giudicare dopo di essi: *Neque ausus est Christianus Imperator sic eorum tumultuosas, & fallaces querelas suscipere, ut de judicio Episcoporum, qui Romæ sederant, ipse judicaret*. E ancora: *Eis ipse cessit, ut de ipsa causa post Episcopos judicaret, a Sanctis Antistitibus postea veniam petiturus* [151].

Carlo Magno ne usa colla medesima riserva. „ I Settatori di Elipando Arcivescovo „ di Toledo, e di Felice di Urgel, che ri„ novellarono in Ispagna l'eresìa di Nesto„ rio, pregarono questo Imperatore di giudi„ care su la dissenzione, con promessa di „ riportarsene alla sua decisione. Il Princi„ pe li prese a parola, ed accettò l'offerta „ in su la mira di ricondurli alla unità del„ la Fede, per l'impegno in cui erano egli-

(150) Opt. Milev. l. 1. contra Parmen. circa finem.
[151] Aug. epist. 105. n. 8. nov. edit. al. 166.

„ nò entrati; ma egli sapeva come un Prin-
„ cipe può essere arbitro in queste materie.
„ Egli consultò la Santa Sede, e nel mede-
„ simo tempo gli altri Vescovi, che trovò
„ conforme al lor Capo, e senza esaminare
„ da vantaggio le materie, nella lettera, che
„ egli scrive ai nuovi Dottori, manda loro
„ *le lettere, le decisioni, e i decreti formati coll'*
„ *autorità Ecclesiastica, esortandogli a sottomet-*
„ *tervisi con lui, e a non riputarsi più dotti*
„ *della Chiesa universale, dichiarando loro nel*
„ *medesimo tempo, che dopo questo concorso*
„ *dell' autorità della Santa Sede, e dell' unani-*
„ *mità Sinodale, non potevano i Novatori più*
„ *evitare di esser tenuti per Eretici, nè poter es-*
„ *so, nè gli altri Fedeli ardir di aver più co-*
„ *municazione con essi.* Ecco come questo Prin-
„ cipe decise: e la sua decisione non fu al-
„ tra cosa, che una sommissione assoluta al-
„ le decisioni della Chiesa „: cosi parla M. Bossuet (152).

L' Istoria de' primi secoli della Chiesa ci somministra ancora simili esempj; e allorchè i Cattolici hanno portato le loro lagnanze innanzi agl' Imperatori sulle materie di religione, non è mai avvenuto per istabilirli Giudici, ma per pregarli ad interporre la loro autorità, affinchè le cause fossero giudicate da

(152) Bousset. Polit. l. 7. art. 4. prop. 11.

un tribunale competente. Eusebio invoca la loro protezione contro gli eccessi di Dioscoro. Bassiano di Efeso contro gli attentati, che faceva Stefano sulla sua Sede. Eunomio di Nicomedia contro le usurpazioni commesse su i diritti della sua Metropoli da Anastasio di Nicea; ma il Concilio di Calcedonia pronunzia su tutti questi gravami (153).

OBBJEZIONE TRATTA DALLA UMILTA' RACCOMANDATA AGLI APOSTOLI.

Si affetta ancora di predicare le virtù Evangeliche, affine di distruggere la potestà dell' Apostolato. Gesù Cristo raccomanda, si dice, la dolcezza, e la umiltà a' suoi Apostoli; interdice loro ogni dominio. Ciò nonostante si attribuisce loro un potere indipendente su tutto il Mondo Cristiano. La sua Chiesa è straniera sulla terra, e si vuole, che abbia il diritto di comandare con una piena autorità. Non è questo mettersi in contraddizione colla legge di Gesù Cristo?

RISPOSTA.

Noi conveniamo, che il potere dell' Apostolato debba esser temperato dall' umiltà, e dalla carità Cristiana, ma neghiamo, che queste virtù sieno incompattibili col diritto del comando, come lo hanno preteso alcuni Giureconsulti (154) dopo i Protestanti; perchè

[153] Act. 11. e 13.
[154] I cinquanta Avvocati, che avevano con-

queste virtù devono essere ancora il distintivo de' Sovrani, ciò nonostante si avrebbe il coraggio di asserire, che i Principi debbano

---

sultato nel 1727. in favore di Monsignor di Soanen, Vescovo di Senez, volevano limitare l' autorità Vescovile ad una mera direzione, sotto pretesto, che il governo, che aveva nella sua Chiesa fissato Gesù Cristo, fosse un governo di umiltà, di dolcezza, di carità, sù che i Vescovi radunati in Parigi per dare i loro sentimenti sulla consulta da questi Avvocati tenuta, ebbero ad osservare, che „ se questo discorso „ significasse semplicemente, che l' autorità de' Pasto„ ri debba essere temperata dalla dolcezza, animata „ dalla carità, ed esercitata con umiltà, non rac„ chiuderebbe nulla, che vero non fosse, e confor„ me alla Religione. Ma è questo per avventura il „ sentimento, seguono essi, che la consulta presen„ ti? Si vede al contrario, che quei, che ne sono „ gli autori, restringono il governo de' Pastori alla „ umiltà, alla dolcezza, alla carità, in sì fatta guisa, „ che sembra, che Gesù Cristo non abbia loro data „ autorità per comandare, per forzare, e per punire„. Condannano i Vescovi questa dottrina, come contraria a' libri santi, e alla fede della Chiesa; e seguono eglino: „ Hanno i Principi in mano la spada per ob„ bligare coloro, che non vorranno loro prestare „ ubbidienza: hanno i Pastori armi spirituali: *mapo„ tenti in Dio per rovesciare tutto ciò, che sorgecon„ tro il potere di Dio* (1. Cor. XIV.), *e per punire ogni „ disubbidienza*.... Gli Apostoli comandavano, e pu„ nivano. Eglino comandavano. Paolo, e Sila dopo „ il Concilio di Gerusalemme scorsero la Cilicia, e „ la Siria, facendo ordini per l' osservazione de' Co„ mandamenti degli Apostoli. Eglino punivano. L'A-

discendere dal Trono per praticare l' Evangelo? Gesù Cristo dando lezioni di umiltà a' suoi Apostoli non dava loro le Chiavi del Cielo col potere di legare, e di sciogliere, e non imponeva a' Popoli l' obbligo di loro ubdire? Gesù Cristo quantunque dolce ed umile di cuore non aveva ricevuto ogni potere nel Cielo, e sulla terra, e non lo esercitava egli con una piena indipendenza? Gli Apostoli potevano adunque esercitare la sua potestà senza violare il suo spirito. Una tale potestà, che dava diritto sulla ubbidienza de' Popoli non era dunque quel dominio odioso, che Gesù Cristo aveva interdetto a' suoi Discepoli. Ed infatti gli Apostoli rivestiti del potere di Gesù Cristo, ma fedeli imitatori della sua umiltà, e della sua carità, non combattevano con minor forza il vizio, e l' errore; Essi non punivano con minore severità i peccatori scandalosi. Allorchè dunque Gesù Cristo ha proibito loro di dominare, come i

---

„ postolo San Paolo dice a' Corintj: *Volete*, *che io* „ *mi faccia da voi colla verga alla mano?* ed altra „ volta; *se io mi farò da voi la seconda fiata*, *non* „ *vi darò perdono nò*. Ma con più espressione, e „ risentimento ancora. Io vi fo sapere ciò per iscrit„ to, perchè, presente io tra voi, non sia obbli„ gato, e tratto ad operare con durezza più stesa, „ a misura del braccio, che Iddio mi ha dato „. Lettre au Roi des Eveques assemblés a Paris, imprinèe chez la veuve Mèzières en 1728. pag. 14. &c.

Principi della terra, non ha loro interdetto se non l'orgoglio del dominio, e non l'autorità del comando, ha proibito loro di avvilire gl' inferiori col disprezzo, e di fare a questi sentire il giogo dell' autorità colla durezza del dispotismo; ha loro ordinato di addolcire quest' autorità, e di farla amare colla carità; ha voluto non che si elevassero al di sopra de' loro cooperatori, umiliandoli, ma che si rendessero servi di tutti colla loro sollecitudine, come se avesse loro detto: „ *I Principi de' Gentili dominino al di fuori colla forza*: Voi regnerete solamente sulle coscienze colla religione. La forza basta al Principe per mantener l' ordine civile: Voi „ non potreste adempiere l' oggetto della vostra missione, se non comandate alla volontà. I Fedeli sono vostri fratelli. Voi li „ governarete sotto gli occhj di Dio, non da „ Padroni imperiosi, ma da Pastori caritatevoli, non per vostra propria utilità, ma „ per la loro salute „. Così parla S. Giovan Grisostomo sù questo passo della Scrittura *Principes gentium dominantur eorum* (155).

(155) *Principes mundi ita se gerunt, ut dominentur minoribus, & eos servituti subjiciant, ut spolient & ad mortem usque eis utantur ad suam utilitatem, & gloriam. Principes autem Ecclesiæ fiunt ut serviant minoribus suis, & ministrent eis quæcumque acceperunt a Christo, ut suas utilitates negligant, &*

La Chiesa è straniera sulla terra in questo senso, ch'essa non fa, che passarvi per giugnere alla sua vera Patria, ch'è il Cielo; in questo senso, che essa non vi debba fissare i suoi desiderj, perchè non vi saprebbe trovare la sua felicità. Tal è la condizione di tutti i suoi Figlj, de' Pastori, come del Popolo, del Monarca, come dei Sudditi. Ma ciò distrugge l'ordine, che Iddio ha stabilito nell'uno, e nell'altro governo? Confonde ciò le condizioni? Bisognerebbe dunque, che il Monarca, perch'egli è Cristiano, si spogliasse della sua potestà, e che il Cittadino rinunziasse a' suoi possedimenti; perchè tutti devono credere coll' Apostolo, che la loro dimora è nel Cielo. Così i nostri avversarj rovinano la subordinazione, e rovesciano tutto, predicando il loro Vangelo.

CONSEGUENZE, CHE DERIVANO DALLA TESI POSTA.

Ma la potestà spirituale essendo indipendente, e sovrana nell'ordine di Religione, come la potestà temporale nell'ordine civile ne segue:

1. Che i diritti di queste due potestà sono inalienabili, e imperscrittibili (156), che l'una

---

illorum procurent: ut si opus fuerit neque mori recusent pro salute inferiorum suorum. Chrys. in cap. 20. Math. hom. 36.

[156] Ved. part. 2. cap. 1. §. 9.

non potrebbe dispensare i suoi sudditi dalla fedeltà, che essi devono all' altra. Noi abbiam detto, che tutti i membri di una società perfetta erano soggetti sù tutte le parti dell' amministrazione pubblica all' autorità, che governava (157). Ogni uso, ogni privilegio contrario sarebbero essenzialmente nulli, perchè non si potrebbe derogare nè alla legge naturale, nè alla divina [158].

2. Ne segue, che non si deve giudicare de' diritti delle due potestà da certi atti particolari di giurisdizione quando sorpassino i limiti della loro competenza; questi atti non divengono validi se non pel consenso almeno tacito della potestà, che ha giurisdizione (159), e che non possono giammai stabilire un diritto reale in virtù della prescrizione.

3. Ne segue, che le due potestà comunicandosi certi privilegj, conservano sempre in riguardo a questi privilegj la superiorità di giurisdizione, ch' essi avevano, e che ad esse sole appartiene d' interpretarli, che esse

(157) Ved. part. 1. cap. 1.mas. 13.

(158) *Hoc exigere veritatem, cui nemo praescribere potest, non spatium temporum, non patrocinia personarum, non privilegia regionum*: Tert. de veland. Virginit. c. 1.

Consuetudo quae apud quosdam obrepserat impedire non debet quominus veritas praevaleat & vincat; nam consuetudo sine veritate vetustas erroris est. Cyp. epist. 74. ad Pompejum.

(159) V. part. 2. cap. 1. §. 1.

possono modificarli, o rivocarli; che la potestà privilegiata si trova sempre a questo riguardo subordinata all'altra potestà; che non può usare de' privilegj, che conformemente alle leggi, che questa gli prescrive; e che ne casi di opposizione la potestà, che non esercita un diritto, che per privilegio, deve cedere a quella, che l'esercita in sovranità, perchè il privilegio, che questa ha accordato, non l'ha privata del diritto eminente, che aveva.

Si vede da ciò, che fa d'uopo di distinguere nell'uno, e nell'altro governo i poteri, che il Sovrano esercita in proprietà, da quelli, che non esercita se non per concessione; perchè essendo indipendente nell'esercizio de' primi, è subordinato per rapporto a secondi, bisognerebbe, se le due potestà si trovassero in opposizione, conoscere qual è la potestà, che ha la sovranità del governo relativamente alla materia di cui si tratta, per sapere a quale si dee ubbidire.

4 Ne segue, che siccome i Vescovi, ed i Ministri inferiori non potrebbero esentarsi dalla giurisdizione del Principe in tutto ciò, che concerne l'ordine temporale, nè sottrarsi alle pene civili se si rendessero colpevoli di un delitto civile; così nè il Principe, nè gli Uffiziali potrebbero sottrarsi per alcun privilegio dalla giurisdizione della potestà spirituale su' i delitti Ecclesiastici.

5. Ne segue, che le due potestà non possono accordare nè dispense, nè privilegj, che sugli oggetti che sono di loro giurisdizione. Il Papa dispensa i Figlj illegittimi ad effetto di ricevere gli ordini sacri, e il Principe per renderli abili a succedere.

6. Ne segue, che queste potestà non possono stabilire se non pene relative alla natura de' loro governi. L' una punisce i colpevoli, privandoli de' vantaggj temporali, della libertà medesima, e della vita; l' altra privandoli della partecipazione a' Sacramenti, alle preghiere pubbliche, e alle funzioni del sacro Ministero, interdicendo ancora ad essi il commercio della società civile, per corregerli con una salutare confusione, o per preservare il resto de' Fedeli dalla contagione del cattivo esempio (160).

7. Ne segue, che le due potestà non potendosi spogliare direttamente, nè indirettamente de' loro diritti rispettivi, l' una non potrebbe intercettare con delle leggi penali la comunicazione essenziale, che Dio ha posta tra l' altra potestà, e i suoi sudditi. Sarebbe annientare la potestà medesima impedendole di manifestare le sue volontà ai suoi sudditi, e di loro comandare. Sarebbe annientarla, im-

---

[160] Questa proibizione ha però delle eccezioni, e delle regole marcate da' Canonisti, e che sarebbe inutile di quì ricordare.

pedendo a questi di riavere i suoi ordini, e di ottenere i soccorsi, che sono a loro necessarj, o di render egli il rispetto, e la ubbidienza, che le devono.

E' facile di rilevare da ciò gli errori, ne' quali molti sono caduti sul punto della Scomunica. Siccome questa censura separava il Fedele dalla Comunione della Chiesa, molti avevano preteso, ch'essa privava il Principe del diritto del comando, privandolo di ogni comunicazione con i suoi sudditi, ciò che era un rovesciare manifestamente l'ordine naturale, e violare il diritto Divino. Altri aveano sostenuto al contrario, che i Principi essendo indipendenti dalla Chiesa, in quanto al temporale, non potevano esser soggetti ad una pena, che disciogliesse i legami, che gli uniscono a' loro sudditi.

Questi due errori opposti non venivano che da ciò, che si supponeva male a proposito da una parte, e dall'altra, che la Scomunica interdicesse assolutamente ogni commercio con i colpevoli. Non si rifletteva, che non poteva portare attentato ai diritti civili, perchè il potere delle due potestà non si estendeva fino a rovesciar l'ordine de' loro governi rispettivi, e che per conseguente i Principi quantunque soggetti alle censure della Chiesa, non potevano in virtù di queste censure essere spogliati del loro temporale.

Ciò ch'è appunto quello, che prova M. Bossuet con esempj tratti dall' Istoria di Francia (161): Filippo I., e Filippo Augusto sono scomunicati per aver contratto de' secondi Matrimonj, dopo aver ripudiate le loro Moglj legittime; ma la censura si limita alla privazione delle grazie della Chiesa, senza niente diminuire la loro autorità: „ Il Papa è il Sovrano Pontefice delle Pecorelle di Gesù Cristo, „ diceva il Principe di Condè a Luigi XIII. nel 1610 „; e Vostra Maestà essendo che una Pecorella come la minima, voi „ non dovete dubitare di non esser soggetto „ a questa potestà spirituale e per acquistar „ la salute, e per toglierci, e scomunicarvi „ dai membri della Chiesa, se le vostre col- „ pe, e i vostri peccati vi danno motivo. „ Questa scomunica per giusta ragione abbandona la vostr' anima a Satanno, vi esclu- „ de dalla comunione della Chiesa, dall' uso „ dei Sacramenti, e ancora dall' ingresso in „ essa. Ma in ciò, che riguarda il vostro „ temporale, la sommissione alla vostra ubbidienza, che vi è naturalmente dovuta, „ e il sacro rispetto, che si dee rendere alla „ conservazione dell' unto del Signore, la potestà spirituale è di niun potere. Non vi

(161) Bossuet, dans sa Defense des 4. propos. du Clergè de France.

„ è dubbio, qualunque voi siate, che non
„ vi è cosa puramente spirituale (162) „.

Per la medesima ragione quantunque il Magistrato possa privare i cittadini del loro stato civile, non può loro impedire di partecipare alle grazie della Chiesa, nè di esercitare le funzioni del Sacerdozio, del quale essi sono rivestiti. Se i decreti di carcerazione, o di citazione personale, impediscono l'esercizio di queste funzioni sacre secondo la giurisprudenza di certi Parlamenti, non può questo essere se non in virtù del consenso almeno tacito della Chiesa.

E' egli vero, che secondo i Canoni, l'infamia porta la sospensione delle funzioni Ecclesiastiche, ma l'infamia incorsa per le pene civili è quella, che risulta da una pena, che infama, come sarebbe la condanna alla frusta, alla galera, ec. Quanto all'infamia, che risulta dalla cattiva riputazione, non porta la sospensione di diritto, che per la notorietà di certi delitti enormi, enunciati nei sacri Canoni. Non può essere prodotta per un semplice decreto ancora di carcerazione, che non opera nè la notorietà, nè la convinzione, ma solamente violenti sospetti. D'onde io concludo, che la sospensione delle funzioni Ec-

[162] Ved. le Noveau Comm. des lib. Gallic. par M. Durand. de Maillanne, tom. 3. p. 810.

clesiastiche, ch'è una conseguenza del decreto del Magistrato, non è una conseguenza dell' infamia enunciata nel diritto canonico, ma dall'uso riavuto, ed approvato dalla potestà Ecclesiastica. E' un interdetto di precauzione fondato sul rispetto, che si dee al santo Ministero, non una censura, la di cui infrazione produrrebbe l'irregolarità. Il decreto medesimo di carcerazione decretato da un Giudice della Chiesa quando ancora aggiungesse, che il catturato rimanesse sospeso, non potrebbe operare una sospensione che avesse forza di censura; poichè la sospenzione essendo una pena canonica, non può essere pronunziata, che da un giudizio diffinitivo colle formole prescritte, dopo di essere stato convinto l'accusato. Così quantunque il catturato, violando la proibizione, si rendesse dall'altro canto colpevole gravemente, non diverrebbe irregolare.

Ne' luoghi medesimi ove per la giurisprudenza stabilita il decreto del Magistrato porta la sospensione delle funzioni ecclesiastiche, niuno sarebbe soggetto a simile sospensione, se il decreto fosse evidentemente ingiusto, come se non l'avesse incorsa, che per aver difeso gl' interessi della Religione. *Le Stimmate di Gesù Cristo*, per quanto umilianti esse sieno innanzi agli uomini, non fanno, che rendere i Confessori della Fede an-

cora più rispettabili agli occhj della Chiesa. I Prelati non potrebbero agire con altri principj senza rendersi colpevoli di una vile prevaricazione.

Questo medesimo interdetto non può ancora aver luogo contro i Vescovi, e non vi ha consuetudine stabilita su questo punto. Si sa dall'altra parte, che in materie criminali i Vescovi sono giudicati in Francia da Concilj. E non si teme di dire ancora, che sarebbe di una troppo pericolosa conseguenza di dare a decreti de' Giudici secolari la forza di sospendere i Vescovi dalle loro funzioni, purchè non si presuma, che la Chiesa vi abbia acconsentito. In fatti sarebbe ridurre i Vescovi in una servitù incompattibile colla libertà necessaria alla missione Apostolica, facendo dipendere da' tribunali laici l'esercizio della loro giurisdizione. Perchè se l'eresìa per trionfare de' Vescovi, che vorrebbero estinguerla, per discreditare il loro zelo, la loro fermezza, la loro fedeltà ingannasse la religione del Magistrato, fino a farlo decretare contro questi Vescovi, come perturbatori del pubblico riposo, pretenderebbe allora, che in conseguenza di questi decreti, i Vescovi, e i loro ufficiali essendo sospesi dall'uffizio del santo Ministero, la giurisdizione Episcopale si trovasse devoluta o a Capitoli delle Cattedrali, o a Superiori Ecclesiastici. Vorrebbe

mantenere i nuovi superiori in luogo de' Pastori legittimi, il popolo si dividerebbe; lo scisma, e la confusione ch'è inseparabile, si promulgherebbero nella Chiesa, e non vi sarebbe più rimedio nel governo Ecclesiastico, il Magistrato non riconoscendo gli appelli del suo tribunale avanti i giudici della Chiesa.

Caso di conflitto di giurisdizione tra le due potestà.

Ma le due potestà essendo per se stesse indipendenti, e sovrane nei loro distretti, che accaderà se esse non si accordano sù limiti della loro giurisdizione?

Io rispondo, che saranno come due Sovrani, che disputando sù i limiti de' loro imperj, e non riconoscendo alcun giudice sopra di loro, ognuno giudica nella sua propria causa. Io non eccettuo, che il caso, in cui la Chiesa universale pronuciasse sulle contestazioni con un giudizio dommatico, non già perchè essa privasse allora il Principe della sua giurisdizione; ma perchè essendo infallibile sulla dottrina, non sarebbe più permesso dubitare dell'equità del suo giudizio. I Principi Cattolici, riconoscendo l'infallibilità del suo tribunale, non devono temerne la prevenzione, nè l'ingiustizia; perchè l'infallibilità della Chiesa sul domma non è l'effetto della scienza, o della saviezza degli uomini, ma della fedeltà, della saviezza, della

onnipotenza di Dio, che la illumina, e che la dirigge.

Noi conveniamo dunque, che fin allora il conflitto di giurisdizione tra le due potestà produrrebbe delle incertezze, ma ciò non accaderebbe mai, che sù di oggetti particolari, e su i meno essenziali, perchè si sà in generale, che gli oggetti concernenti la Religione sono di giurisdizione della Chiesa, e che le materie civili riguardano i tribunali Secolari. Questa regola basterebbe allora a un cuor ragionevole per fargli distinguere sugli articoli essenziali qual è la potestà, che ha diritto di comandargli, e se insorgessero delle quistioni difficili sugli altri punti, l'errore non nuocerebbe al cittadino, che avesse cercata la verità, e non potrebbe aver funeste conseguenze, allorchè si restringesse da una parte, e dall'altra ne' limiti della moderazione.

Se al contrario l'una di queste due potestà fosse la sola a giudicare della competenza, essa potrebbe usurpare tutta l'autorità. Il Principe ha deciso in Inghilterra, che egli aveva la giurisdizione su le materie spirituali. Se fosse stato solo Giudice della competenza definitivamente, il popolo, che in materia di amministrazione deve avere l'autorità per regola, avrebbe dovuto in conseguenza di questo decreto conformarsi all'autorità

del Sovrano sulle confessioni di Fede, sulla Liturgìa, sul cangiamento di Disciplina, finalmente sù tutta la Riforma. I Cattolici avrebbero avuto torto di resistere agl' Imperatori, allor che questi facevano pubblicare degli editti Eterodossi, allorchè abbattevano le Immagini; allorchè proscrivevano il culto dei Santi; allorchè volevano forzare i Fedeli a comunicare cogli Eretici; allorchè deponevano i Vescovi Cattolici per sostituir loro de' Pastori mercenarj, perchè quest' Imperatori non pretendevano allora di uscire dai limiti della loro competenza.

Domandiamo ancora ai nostri politici se oserebbero essi di dire a due Sovrani, de' quali gli Stati sono confinanti: La vicinanza de' vostri Imperj aprirà le scene più tragiche, se insorgono delle contestazioni su' vostri confini. Fa duopo adunque, che in questo caso, il giudizio deffinitivo sia ceduto ad uno di voi. Domandiamo loro ciò, che risponderebbero a quelli, che ammettendo la necessità di stabilire un giudice unico della competenza, vorrebbero attribuire questo diritto al tribunale Ecclesiastico, essendo il più nobile per la dignità del suo fine.

Bisogna dunque ammettere l' inconveniente, che risulta dal conflitto delle due giurisdizioni sovrane al numero degli inconvenienti inevitabili, che produce l' abuso del potere, o

le prevenzioni dello spirito umano; inconveniente ancora piu pericoloso per le Chiese nazionali, che pel Principe medesimo. Perchè la spada temporale essendo generalmente più temuta, che la spada spirituale, si dovrà ancora più temere in questo caso, che il popolo, e i Ministri degli Altari non cedano allora alle promesse, o alle minaccie del Principe, di quello che il Principe medesimo, e i suoi sudditi abbandonino i diritti della Corona pel timore delle pene, che non possono avere il loro effetto se non allora, che sono ingiuste. Ma inconveniente ancora molto minore di quello, che se il giudizio della competenza si cedesse ad una delle due potestà, perchè rimarrebbe l'altra esposta alla totale invasione de' suoi diritti.

Concludiamo dunque solamente da ciò, che in materia di competenza le due potestà devono se stesse giudicare con tanta maggiore severità, perchè non conoscendo tribunale superiore, le loro intraprese avrebbero delle conseguenze più funeste, e sarebbero punite più rigorosamente al Tribunale di quegli, che giudica le Giustizie.

I Commentatori delle nostre libertà suppongono in questo caso presente la competenza di due tribunali, poichè propongono allora la via della riconciliazione, come il mezzo il più atto a terminare le dispute, che in-

sorgono tra il Principe, e la Chiesa, su i limiti della loro autorità. Questo mezzo fa il soggetto del 76. articolo delle nostre libertà. L'istoria Ecclesiastica, e M. Dupuy ci somministrano molti esempj. „ Il mezzo delle „ conferenze in persona, o per Ambasciato- „ ri tra il Papa, e i nostri Re „, dice il nuovo Commentatore delle nostre libertà, „ è di „ tutti il più convenevole nelle quistioni, che „ possono insorgere su i diritti del Figlio Pri- „ mogenito della Chiesa, o del suo Capo. „ E' l'istesso nelle gran cose, che interessano „ notabilmente il pubblico, o la Religione: „ questo è ciò, che si dee fare prima di ogni „ altra cosa, e ciò hanno sempre fatto i no- „ stri pii Sovrani (163) „. Febret confessa, come si vedrà ben presto, la necessità di stabilire un tribunale, ove le due potestà concorrano a pronunziare su i loro diritti rispettivi. I Vescovi portan oggi le loro lagnanze ai piedi del Trono su le intraprese fatte contro la loro giurisdizione, e trovano nella pietà, e nella giustizia del Sovrano una protezione, che conserva i loro diritti: nella medesima maniera, che si sono veduti altre volte i Principi in vece d'impiegare la spada temporale contro le intraprese dei Vescovi, limitarsi di deferirle al Papa, e ai Concilj: ma

(163) M. de Maillanne. Nouv. Comment. des lib. Gall. sur le 76. art.

queste differenze scambievoli non derogano alla libertà, che hanno le due potestà, in virtù della loro sovranità, di mantenersi per esse stesse nel possesso della loro autorità [164].

Febret osserva, che „ quando succede „ qualche differenza in Ispagna per la competenza degli uffiziali della Santa Inquisizione, tra gli uffiziali reali, e questi, le „ ordinanze, e la pratica di questo Regno obbligano gli uni, e gli altri di ricorrere per „ terminare questa differenza avanti ai Commissarj del Re, che sono due Consiglieri „ del suo Consiglio, e della sua Inquisizione (165). „ Si vede da ciò, che le due potestà concorrono allora a giudicare nella persona dei loro deputati.

Ma l'autore va più innanzi: assimiglia egli questo tribunale alle Corti del Parlamen-

[164] „ Allorchè i Sovrani giudicano più a proposito di far giungere le loro lagnanze ai Concilj „ generali, (sulla condotta de' Papi contro i diritti „ della loro Corona) che di opporvi la forza, e la „ spada, di che Iddio gli ha armati, hanno eglino „ in veduta, non già di sottomettere il diritto della loro Corona a tal sacro Tribunale, ma di dare „ alla Chiesa un contrassegno di loro deferenze, per „ obbligarla ad arrestare, e correggere le intraprese „ de' Pontefici. Così ne parla un celebre Avvocato „ di Parigi „. M. de Real, science du Gouvern. tom. 5. sect. 11. n. 67. pag. 621. L'autore rapporta in un tratto le parole del Signor Dionigi Talon.

(165) Fevret. De l'abus l. 1. ch. 3. n. 7.

to, a cui solo attribuisce il diritto di conoscere della competenza, ed appoggia questo paralello su ciò, che „ i Parlamenti non so-
„ no corpi puramente laici, ma piuttosto mi-
„ sti, composti di Consiglieri Ecclesiastici, e
„ Laici; di maniera che, per questo mezzo,
„ i diritti della Chiesa sono conservati esat-
„ tamente dagli uni, come obbligati per l'ono-
„ re, e pel loro carattere; e dagli altri, poi-
„ chè sono Ecclesiastici, e Cattolici (166) „.

Tutto ciò, che prova questo ragionamento, cento volte ripetuto dopo Febret, è una formal confessione del diritto, che le due potestà hanno al medesimo tribunale; questa è l'impossibilità di trovare una ragione plausibile per ispogliare la Chiesa della giurisdizione, che le appartiene a questo riguardo. Perchè non vi è cosa più frivola di questo ragionamento in se stesso.

Le Corti del Parlamento sono composte, egli è vero, di Ecclesiastici, e Laici; ma I. gli Ecclesiastici non possono occupare le cariche di Presidente, nè presiedere al tribunale; vantaggj, che danno molta considerazione, ed influenza nei giudizj per la considerazione, che essi hanno al Magistrato.

II. Il numero dei Consiglieri Cherici è sempre molto inferiore a quello dei Magistra-

---

(166) Fevret. De l'abus l. 1. ch. 3. n. 7.

ti Laici. Per conseguente, supponendo nell' ipotesi di una Camera mista, che i primi inclinassero a favorire la Chiesa, e gli altri a stendere i limiti della giurisdizion civile, è cosa evidente, che la prevenzione del più gran numero porrebbe ancora un più gran peso in uno dei catini della bilancia, in favore della giurisdizione Secolare.

III. I Membri dei Parlamenti, sebbene Cherici, non esercitano che l' autorità del Principe. La giurisdizione del Principe è dunque la loro; i Consiglieri Cherici non hanno dunque alcuna missione dalla Chiesa. Non è loro neppur permesso di far le funzioni dei Vicarj Generali, sul timore, che essi non sieno per questa qualità troppo prevenuti in favore dell' Episcopato. Deve dunque risultarne ancora da ciò, che tutti i Membri saranno naturalmente inclinati per interesse personale ad estendere i limiti della giurisdizione del Principe, in pregiudizio della giurisdizione Ecclesiastica.

La pratica d' Ispagna non può esser dunque paragonata a quella di Francia, perchè il tribunale della competenza in Ispagna è composto di un numero eguale di giudici Laici, ed Ecclesiastici, dei quali i primi tengono la loro giurisdizione dal Principe, e gli altri esercitano la giurisdizione della Chiesa.

§. II.

La potestà Ecclesiastica non appartiene al corpo de' Fedeli, nè riguardo all' esercizio, nè riguardo alla proprietà. Questa proposizione è di fede.

La potestà' Ecclesiastica non appartiene al corpo de' Fedeli riguardo all' esercizio.

Questa proposizione è stata dimostrata colla missione, che Gesù Cristo ha data agli Apostoli; colla testimonianza de' Padri sull' autorità dell' Episcopato, e su' i doveri dell' ubbidienza verso i primi Pastori, e finalmente colla pratica costante della tradizione. Sarebbe inutile d' insistere maggiormente su' di una verità sì generalmente riconosciuta, e che non può essere negata se non dal fanatismo degl' indipendenti. Ci resta dunque il far vedere, che la potestà Ecclesiastica non appartiene al corpo de' Fedeli, neppure in riguardo alla proprietà. Ecco le mie prove:

Non gli appartiene in quanto alla proprieta'. Prova tratta dalla mancanza di titolo in favore del corpo de' Fedeli.

Il popolo non può riclamare la proprietà di una potestà, che il Clero ha sempre esercitata in virtù di un diritto incontrasta-

bile; perchè il solo possesso forma di già un titolo di proprietà in favore de' Vescovi. Or con qual diritto il popolo può riclamare la proprietà della potestà Ecclesiastica? E' in virtù della istituzione di Gesù Cristo? In virtù de' Sacri Canoni? In virtù della pratica della Chiesa, o della costituzione del governo Ecclesiastico? Ci si citi un solo testo della Scrittura Santa, che attribuisca questa potestà al corpo de' Fedeli. Che ci si citi la testimonianza di un solo Padre, che abbia pensato ad erigere al popolo un tribunale superiore a Vescovi, perchè una potestà proprietaria nello spazio di più di diecisette secoli deve aver fatto qualche atto di proprietà, che si produca. Fra tante rivoluzioni, e burrasche, che hanno agitata la Chiesa, che hanno eccitato delle lagnanze, che hanno fomentato delle rivolte, che hanno armata la calunnia contro i primi Pastori, che ci si mostri dalla nascita del cristianesimo un solo esempio, in cui il popolo sia stato autorizzato a giudicarli, a destituirli, e a prescriver loro delle regole, e ad indebolire i loro giudizi. Che ce se ne mostri un solo, in cui il popolo abbia osato solamente d'intraprenderlo, se questo non è in questi ultimi tempi, e nella setta degli Indipendenti, che è la più stravagante di tutte le sette. Or se il popolo non ha titolo, non ha neppure diritto. E niente

di più assurdo dopo più di diecisette secoli, che di rivendicare in suo favore la proprietà di una potestà, della quale avrebbe avuto così spesso occasione di far uso, e di cui ciò nonostante non ne resterebbe alcun vestigio. Io dico ancora di più. Tutti i titoli fanno contro questa pretesa proprietà.

PROVA TRATTA DALLA SCRITTURA SANTA.

I. La istituzione Divina. Gesù Cristo fonda la sua Chiesa col stabilir la potestà dell'Apostolato, e questa potestà la dà non al popolo, ma a' suoi Apostoli, dicendo loro: *Io vi mando, come mio Padre ha mandato me* (167). *Tutto ciò che voi legherete sulla terra sarà legato nel Cielo, e tutto ciò, che voi scioglierete sulla terra, sarà sciolto nel Cielo* (168): *andate, insegnate a tutte le nazioni, battezzandole in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo; io sono con voi fino alla consumazione de' Secoli* (169). A S. Pietro, e non al corpo de' Fedeli comanda di pascere le sue Pecore, e i suoi Agnelli (170). Su soli Apostoli, e su S. Pietro in particolare promette di fabbricare la sua Chiesa (171). „ Tutte le „ dichiarazioni di Gesù Cristo, dice un' illu-

(167) *Joann.* xx. 21.
[168] *Matth.* xviii. 18.
(169) *Matth.* xxviii. 19. &c.
(170) *Joann.* xxi. 15. 17.
[171] *Matth.* xvi. 18. 19. xviii. 18.

„ stre, e dotto Prelato della Chiesa di Fran-
„ cia, sono così generali, così assolute quan-
„ to esser lo possono. Egli non vi eccettua
„ alcuna cosa nella potestà delle Chiavi, che
„ egli accorda agli Apostoli, e a' loro succes-
„ sori. Non ne distingue la proprietà dall'
„ amministrazione. Non riserva la prima pel
„ corpo intero de' Fedeli. Ci ha egli avver-
„ tito in altri passi del suo Evangelo di que-
„ sta distinzione, e di questa riserva, che
„ qui non compariscono? Ai nostri avversa-
„ rj si appartiene di citarli. Ma se essi nol
„ possono, perchè effettivamente non ve ne ha
„ alcuno, le modificazioni, che non temono
„ di opporre a parole, che non le soffrono,
„ le interpretazioni forzate, che sostituiscono
„ al loro senso letterale non aggiungono so-
„ lamente all' Evangelo, quantunque ciò fos-
„ se di già un grandissimo attentato, il con-
„ traddicono formalmente, lo espongono al-
„ la derisione degli empj (172) „.

S. Paolo insegna, che Gesù Cristo ha dato gli Apostoli, ed i Profeti alla sua Chiesa (173). Dichiara essere stato esso stesso chiamato all' Apostolato, *non per scielta degli Uo-*

(172) M. di Pompignan, che fu Vescovo di Puy, al presente Arcivescovo di Vienna nella sua difesa degli atti dell' assemblea del Clero del 1765. in - 4. p. 160.

[173] *Eph.* IV. 11.

mini, nè per loro autorità, ma da Gesù Cristo e da Dio Padre, che lo ha risuscitato da morte (174): ed altrove *noi siamo gli Ambasciatori di Gesù Cristo. Iddio esorta colla nostra bocca* (175), *che gli Uomini ci guardino come i Ministri di Gesù Cristo, e i dispensatori dei Misterj di Dio* (176). In niun luogo gli Apostoli non si annunziano come ambasciatori, o rappresentanti del popolo nell'esercizio delle loro funzioni. Per ogni dove essi comandano al popolo: giammai non sottopongono il loro giudizio, nè la loro amministrazione alla sua autorità. Se essi fanno parte alle differenti Chiese, di ciò, che essi hanno stabilito in Gerusalemme sulle osservanze legali, lo fanno per ingiugner loro l'ubbidienza, e non per sottoporre le decisioni del Concilio al loro esame (177).

Ora i Vescovi hanno ereditata la potestà degli Apostoli. La massima è generalmente confessata dalla Tradizione [178]. Dalle ma-

[174] *Gal.* I. I.
[175] *II. Cor.* V. 20.
[176] *I. Cor.* IV. I.
[177] *Act.* XVI.
(178) L'assemblea del Clero nel 1625. 1635. e 1645. dichiarò, che i Vescovi avevano immediatamente ricevuto da Dio l'autorità di legare, e di sciogliere. [Mem. du Clerge tom. 6. col. 1337.] nel 1655. obbligò essa un autore di quel tempo, che aveva proposizioni poco esatte avanzato, a confessare,

ni degli Apostoli, e non dal popolo hanno i primi Vescovi riavuta la loro Missione. Da essi S. Lino è stato collocato sulla Sede di Roma (179); S. Policarpo sù quella di Smir-

---

che i Vescovi la ricevono immediatamente da Gesù Cristo [Mem. du. Clerg. tom. 1. pag. 683.] Nella istruzione de' quaranta Vescovi formata nel 1714., e nel corpo di dottrina del 1720., che fu adottato da pressochè tutti i Prelati del Regno, vien detto, che l' autorità di scomunicare, *fa parte del potere delle Chiavi, che Gesù Cristo medesimo diede agli Apostoli immediatamente*; *e nelle loro persone, ai Vescovi, che sono loro successori*.

„ Si può dire pertanto..... che il potere del-
„ le Chiavi sia stato dato alla Chiesa, e all' unità, per-
„ chè in un buon senso, si può dire della Chiesa,
„ chè è un corpo, ed una società, ch' essa ha, e pos-
„ siede ciocchè è stato dato da Gesù Cristo a' suoi
„ principali membri per l' utilità di tutti gli altri; e
„ perchè i primi Pastori compongono il vero senato,
„ e il vero tribunale della Chiesa, e che sono eglino
„ medesimi la Chiesa insegnante „. Explic. des 40. Eveq. sur la prop. 90. Corps de Doctr. de 1720. art. 7.

Nel 1664. la Facoltà della Teologia di Parigi condannò più proposizioni di Giacomo Venant contro la giurisdizione Ecclesiastica con queste qualificazioni: *Hae propositiones quarum duae priores asserunt Apostolos non fuisse constitutos a Christo; caeterae vero, potestatem jurisdictionis Episcoporum non esse immediate a Christo falsae sunt, verbo Dei contraria, & olim a sacra Facultate reprobatae*. Collect. Judic. tom. 3. part. 1. pag. 103. 104.

[179] *Fundantes igitur & instruentes beati Apostoli Ecclesiam, Lino episcopatum administrandae Ec-*

ne [180]; S. Giovanni dà de' Vescovi a molte Città dell' Asia minore (181); S. Pietro lasciando Antiochia ordina Evodio per suo successore (182). Ora gli Apostoli dando la Missione a' Vescovi, hanno loro conferita la potestà, che avevano essi ricevuta da Gesù Cristo, e che Gesù Cristo aveva ricevuta da suo Padre: Potestà, che risiedendo negli Apostoli non solamente in quanto all' esercizio, ma ancora in quanto alla proprietà, dev' esser stata trasmessa a' loro successori in tutta la sua integrità.

L' Apologista de' giudizj renduti contro lo scisma è forzato di confessare, *che i Pa-*

---

clesiae tradiderunt. Iren. l. 3. c. 3. Eus. Hist. l. 3. c. 2. & 4.

[180] *Polycarpus, Joannis Apostoli discipulus & ab eo Smyrnae Episcopus ordinatus, totius Asiae princeps fuit. Quippe qui nonnullos Apostolorum & eorum qui viderant Dominum, magistros habuerit, & viderit*. Hier. de Script. Eccles. tom. 4. c. 17. col. 108. nov. edit.

(181) *Joannes interfecto Domitiano ...... redit Ephesum, ibique ad Trajanum Principem perseverans, totas Asiae fundavit rexitque Ecclesias*. Hier. de Script. Eccl. c. 9 tom. 4. col. 105.

(182) *Cum Petrus Antiochia esset discessurus, alterum Petro parem praeceptorem* [sanctum Ignatium] *gratia Spiritus substituit, ne structa aedificatio successoris imbecillitate debilior fieret*. Chrys. h. in S. Ignat. Si osserverà intanto che S. Ignazio non fu punto il successore immediato di S. Pietro in Antiochia, ma Evodio.

stori hanno immediatamente da Gesù Cristo la loro autorità ricevuta (183). Or se essi l'hanno immediatamente da Dio, essi non la esercitano come i rappresentanti del popolo; nè la esercitano con subordinazione in riguardo al popolo: il popolo non può dunque nè giudicare, nè riformare la loro amministrazione, nè trasferirla ad altri; poichè Gesù Cristo non gli ha data la sua potestà, egli non ha dunque alcun diritto di proprietà. Un diritto di tal fatta, che ridurre non si potesse in pratica, non sarebbe più che chimerico.

PROVA TRATTA DALLA DOTTRINA DE' PADRI.

II. Tutti i Padri hanno insegnato, che i Vescovi avevano da Dio solo l'autorità su i popoli: *Domine Sancte Pater Omnipotens æternæ Deus..... cum Pontifices summos regendis populis præfecisses*. Queste sono le parole di S. Leone (184). Il medesimo Padre, e il secondo Concilio di Siviglia paragonano i Vescovi a' Preti, che Iddio istituì sotto l'antica legge nella persona di Aron, e de' suoi discendenti (185). Or non fu certamente per le mani del popolo, ma per quelle di Dio solo, che i Sacerdoti dell'antica legge ebbero la potestà di esercitare le funzioni del Sacerdo-

(183) *Apol. tom. 2. p. 92.*

[184] *S. Leo. praef. in ordin. praesbyt.*

[1S5] *S. Leo. ib. - Concil. Hyspal. II. an. 659. can. 7.*

zio. S. Cipriano insegna, che l'ordinazione de' Vescovi, e il governo della Chiesa si perpetuano coll' ordine della successione, affinchè la Chiesa sia stabilita su Vescovi, e che i Vescovi governino la Chiesa. Aggiunge, che quest' ordine è fondato sulla legge Divina: *Inde per temporum, & successorum vices Episcoporum ordinatio, & Ecclesiæ ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopos constituatur, & omnis actus Ecclesiæ per eosdem præpositos gubernetur. Cum itaque divina lege fundatum sit, &c.* (186). *Noi attendiamo*, diceva il medesimo Padre presedendo a un Concilio di 87. Vescovi, *Noi attendiamo il giudizio di nostro Signore, che solo ha il potere di preporci al governo della Chiesa*. Firmiliano dichiara, che la potestà di rimettere i peccati, è stata data da Gesù Cristo agli Apostoli, e ai Vescovi, che hanno loro succeduto per la ordinazione [187].

Si vede nelle formole di scomunica riportate dal Burchard, e dal Reginon, che il Vescovo scomunicava per l' autorità, che Dio aveva data agli Apostoli, e a' loro successori: *Auctoritate, & potestate Apostolis, Apostolorumque successoribus a Deo concessa* (188). Gelasio II. insegna, che Iddio

---

[186] *Cyp. Epist.* 33.
(187) *Firimil inter epist. S. Cyp.*
(188) *Apud Regin. p.* 361. 364. 635.

ha istituito i Vescovi giudici della Chiesa: *A Deo sunt judices constituti in Ecclesia* [189]. Secondo Gersone la potestà ecclesiastica è stata data specialmente agli Apostoli, ai Discepoli, e ai loro successori legittimi (190). Secondo Guglielmo di Parigi tutto ciò, ch' era stato dato agli Apostoli, è stato dato ai Vescovi. Perchè questi sono assisi sulle cattedre degli Apostoli, come loro successori di pieno diritto sulla potestà Apostolica: *Quidquid Apostolis commissum fuit, totum commissum est, & Episcopis. Unde & in sedibus in quibus sederunt Apostoli, sedent tanquam pleni juris successores, tanquam loco Apostolicae potestatis eorum* [191]. Noi abbiamo veduti i Padri nel paragrafo precedente opporre sempre la potestà spirituale, alla potestà civile, e confondere quella, non colla pretesa potestà del popolo Cristiano, ma colla potestà dell' Episcopato.

La Chiesa ha ancora anatematizzato particolarmente il nuovo sistema di proprietà in favore del popolo. Giovanni XXII. lo ha proscritto in Marsilio di Padova colla sua Bolla dei 23. Ottobre del 1327., che fu pubblicata in tutti i Regni Cattolici, e sopratutto in Parigi. La Facoltà Teologica di que-

(189) *Gell. II. epist. ad Gall.*
(190) Ved. al cap. 2. di questa 3. parte.
[191] Guill. Paris 1. detom. ord. p. 553. col. 1.

sta Capitale l' ha proscritta in questo medesimo Scrittore nel 1330. (192). Essa l' ha censurata in Lutero. L' ha parimente censurata come eretica nel 1617. in Antonio de Dominis (193). Leone X. l' ha censurata ancora in Lutero. Un Concilio di Aix, e un altro della Provincia di Sens tenuto a Parigi sotto il Cardinal du Perron, l' hanno condannata in Richerio. Paolo V., che sedeva allora sulla Cattedra di Roma applaudì a questa censura con molti Brevi, che diresse ai Vescovi (194) al Principe di Condè, e al Du-

---

[192] *Neque Papa, neque Episcopus, neque ullus hominum habet jus unius syllabæ constituendæ super Christianum hominem, nisi id fiat ejus consensu. Quidquid aliter fit, tyrannico spiritu fit.*

Claves ecclesiæ sunt omnibus communes.

La prima di queste due proposizioni fu condannata i 15. Aprile 1521. dalla Facoltà Teologica di Parigi, con questa qualificazione: *Hæc propositio est a dibita subditorum erga Prælatos & Superiores subjectione & obedientia retractiva, legum positivarum seditiose destructiva, ac in fide & moribus erronea.*

L' altra fu censurata: *Tanquam ordinis hierarchici destructiva & hæretica*. Ved. d' Argentrè, Collect. t. 1. part. 2. pag. 366. 367.

[193] *Consensus totius ecclesiae in aliquo articulo non minus intelligitur in laicis quam etiam in presbyteris & Prælatis*. Prop. Antonii de Dominis. La Facoltà Teologica ha riprovata questa proposizione come *Eretica*, e *Scismatica*. D' Argentrè, Collect. jud. t. 3. part. 2. p. 204.

[194] *Coll. judic. t. 3. part. 2. p.* 187. 188. 189.

ca di Soissons. Clemente XI. l' ha condannata nella novantesima proposizione cavata dalle riflessioni morali. Richerio medesimo ha ritrattata la sua dottrina, riconoscendo, *ch' era contraria alla dottrina Cattolica*, esposta fedelmente dai Santi Padri, *ch' era falsa*, *eretica*, *empia*, *e presa dagli avvelenati scritti di Lutero*, *e di Calvino* (195). La Chiesa Gallicana ha dichiarato nelle sue assemblee del 1625., 1630., e 1655., che i Vescovi hanno ricevuta immediatamente da Dio l' autorità di sciogliere, e di legare, e in quelle del 1714. (196), e del 1720. (197), *che il potere di scomunicare è una parte della potestà delle Chiavi*, *che Gesù Cristo medesimo diede agli Apostoli immediatamente*, e nelle loro persone ai Vescovi, che sono loro successori. Il Clero ha condannata nel 1715. come scismatica, ed eretica la dottrina *del libro della testimonianza della verità*, perchè l' Autore insegnava, che l' autorità della Chiesa risiedeva nel popolo, e che i Vescovi non erano, che i suoi rappresentanti incaricati ad esercitare la sua potestà, e a dichiarare le sue volontà (198).

---

(195) *II. Retractatio* 1630.

(196) Instruct. des 40. Eveques.

(197) Corpo di dottrna dato da' Vescovo nel 1720. articolo 7.

(198) *Reveri videtur* (*Auctor libri cui titulus*: Tèmoignage de la Vérité, &c.) *Cathedræ sacerdotalis*

I Prelati si spiegano ancora più a lungo nella lettera diretta al Re nel 1728. sulla consultazione dei cinquanta Avvocati. Ecco i loro termini:

„ Disse Gesù Cristo ai Pastori: *Andate*, „ *insegnate*, *battezzate*, *ed io sono con voi fi*„ *no alla consumazione de' secoli*. Disse loro „ ancora: *Lo Spirito Santo vi ha creati Ves*„ *covi per governare la Chiesa di Dio*. In rap„ porto alle Pecore ha egli detto: *Quegli*, *che* „ *vi ascolta*, *ascolta me*, *e quegli*, *che vi di*„ *sprezza*, *disprezza me*; ed ancora: *Ubbidi*„ *te ai vostri Pastori*, *e siate loro sommes*„ *si* ..... Quanto i Ministri del secondo or-

---

auctoritatem, *cui omnes Fideles obsequi tenentur*, *sed ab iis*, *qui soli jus obtinent sedendi in ea cathedra*, *in qua pro Christo*, *legatione fungentes*, *divina oracula proferant*, *auctoritatem illam transferre ad cœtum Fidelium quorum delegatos tantum & interpretes Episcopos habendos esse putet*, *nec aliud uniuscujusque munus esse quam ut sententiam declaret illius Ecclesiæ cui præest*, *& quæ ipsum mittit sicut Pater misit Filium* ...... *Pronuntiamus hanc doctrinam in libro cui inscribitur* du Témoignage de la Vérité..... *contentam*, *totoque opere passim disseminatam*, *esse seditiosam*, *temerariam*, *scandalosam*, *eaque subverti ordinem a Christo Domino in Ecclesia regenda institutum*, *eamdemque injuriosam sanctæ Sedi Apostolicæ & Episcopis*, *falsam*, *erroneam*, *schismaticam*, *& hæreticam*, *atque a cunctis Fidelibus rejiciendam*. Congreg. Cleri Gall. ann. 1715. Voy. la nouv. Collection des Proces verb. tom. 6. Pieces justificatives col. 505. 506.

„ dine non insegnano, che con la missione „ di quelli del primo ordine, e sempre nel- „ la dipendenza richiesta dalla istituzione di- „ vina, e dalle regole della Chiesa; e i Fe- „ deli non hanno che la sommissione, e la „ ubbidienza ...... La dottrina contraria è „ conforme al linguaggio de' Novatori, e al „ sistema, che essi hanno sulla Chiesa co- „ piato dal Dominis, e condannato dalla Fa- „ coltà Teologica di Parigi, come Eretico „ ...... ne segue da ciò [cioè dal loro si- „ stema) che siamo obbligati di considerare „ la Chiesa come una Repubblica popolare, „ la cui autorità legislativa, e coattiva risiede „ nella società intera, e nel consenso espres- „ so, o tacito, che essa dà agli atti di giu- „ risdizione esercitata dai suoi ministri „.

In seguito della lagnanza de' Prelati il Re fece un decreto i 3. di Giugno 1728., dopo aver richiamate le massime esposte nella lettera, ordinò, che rimanesse soppressa la consultazione, contenendo *proposizioni opposte alla dottrina della Chiesa, ingiuriose alla sua autorità, e contrarie alle leggi dello Stato*.

Prova tratta dalla pratica della Chiesa.

III. La pratica costante della Chiesa antica. Non solamente i popoli non hanno mai esercitato simili atti di proprietà su de' Vescovi, e su de' Preti, come noi abbiamo osservato; ma in tutti i tempi la potestà spirituale è

stata riservata al Sacerdozio: in tutti i tempi i Pontefici non hanno ricevuta la potestà delle Chiavi, che in virtù della loro ordinazione. „ La Chiesa Cattolica, dice M. Bossuet, così parla al popolo Cristiano: Voi
„ siete uno Stato, un Popolo, una Società;
„ ma Gesù Cristo, che è vostro Re, niente
„ riceve da voi, e la sua autorità viene da
„ Dio. Voi non avete naturalmente maggior
„ diritto per dargli de' Ministri, di quello,
„ che ne avete per istituirlo vostro Principe.
„ Così i suoi Ministri, che sono vostri Pa-
„ stori vengono da Dio, come esso stesso,
„ e bisogna, che essi vengano da un'ordine,
„ che abbia egli istituito. Il Regno di Gesù
„ Cristo non è di questo Mondo, e il para-
„ gone, che voi far potete tra questo Regno
„ e quello della terra, è caduco. In una pa-
„ rola la natura non vi dà alcuna cosa, che
„ abbia rapporto con Gesù Cristo, e col
„ suo Regno, e voi non avete alcun diritto,
„ che quello, che voi troverete nelle leggi,
„ o ne' costumi immemorabili della vostra so-
„ cietà. Or questi costumi immemorabili
„ per cominciare dai tempi Apostolici, so-
„ no, che i Pastori di già stabiliti, sta-
„ liscano gli altri ..... la potestà, che es-
„ si hanno da Dio si rende sensibile colla
„ imposizione delle mani; cerimonia riserba-
„ ta al loro ordine. Così i Pastori si succe-

„ dono. Gesù Cristo, che ha stabilito i pri-
„ mi, ha detto, che rimarrebbe sempre con
„ quelli, a' quali trasmetterebbe la loro po-
„ testà (199) „.

Finalmente quando la missione Apostolica è stata modificata, quando l'esercizio è stato sospeso in riguardo a certi Ministri; i Vescovi sono stati quelli soli, che l'avevano comunicato nell'ordinazione, e non il popolo. Quando il governo di qualche Pontefice ha eccitato mormorazioni, il popolo ha portato le sue querele innanzi ai Vescovi; e dal loro tribunale ne ha atteso il giudizio. Giammai nè su i punti di disciplina, nè su i punti dommatici hanno i Vescovi appreso dal popolo ciò che essi dovevano credere, o ciò che dovevano praticare; anzi è avvenuto sempre il contrario, mentre dalla bocca dei Vescovi ha il popolo ricevuti decreti, ai quali era obbligato di conformarsi. In tutti i tempi questa massima ha servito di regola: bisogna istruire il popolo, e non prenderlo per guida: *Docendus est populus non sequendus: nosque, si nesciunt, eos quid liceat, quidve non liceat, commonere, non iis consensum præbere debemus* (200). Queste sono le parole di S.Celestino. Questa è la dottrina del

(199) Boss. Hist. des Var. l. 15. n. 120. 121.
[200] C. docendus *dist.* 62.

Concilio di Laodicea (201), uno degli antichi Concilj, che sono i più rispettati dai Commentatori delle nostre libertà (202).

(201] *Quod non sit permittendum turbis, electiones eorum facere qui sunt ad sacerdotium provehendi.* Conc. Load. cap. 13.

(202) Secondo l'Eschassier (discours sur les libertes de l'Eglise Gallicane) havvi due codici di antichi Canoni, a nome de' quali, si vuole, che si regolasse la Chiesa Anglicana, ed a' quali ha per massima, secondo che il possano permettere la differenza de' tempi, e delle circostanze, di fare ritorno, e raccostarsi. Consistono in ciò le nostre libertà; questa è la relazione di molti trà coloro, che hanno scritto sù questa materia. Il primo codice intitolato: *Codex Canonum universae Ecclesiae*, di cui si è parlato nell'undecimo atto del Concilio di Calcedonia, era composto de' Canoni de' Concilj di Nicea, di Ancira, di Neocesarèa, di Gangres, di Antiochia, di Laodicea, di Costantinopoli, di Efeso, e di Calcedonia. Il secondo intitolato: *Codex Gallicanorum Canonum*, di cui parla Gregorio di Tours nella causa di Pretestato, era appresso a poco simiglievole. V. le nouveau comm. des lib. de l'Eglise Gall. tom. 3. pag. 738.

Oltre questi due antichi codici hassi ancora la collezione de' Canoni di Dionigi il piccolo, intitolato: *Codex Canonum vetus Ecclesiae Romanae*, che contiene i Canoni Apostolici, quei di Nicea, di Ancira, di Neocesarèa, di Gangres, di Antiochia, di Laodicea, di Costantinopoli, d'Efeso, di Calcedonia, di Sardica, di Cartagine, di diversi Concilj d'Africa, le lettere decretali di Papa Siricio, d'Innocenzo I., di Zosimo, di Bonifacio I., di Celestino I., di

IV. La costituzione del governo Ecclesiastico. Noi abbiam detto, che la potestà sovrana doveva esser una: ma affinchè sia essa tale, bisogna, che il corpo in cui risiede, possa esercitarla senza dividere il governo, e senza sciorre la società; altrimenti sarebbe una potestà illusoria, una potestà micidiale, una potestà contraria alla saviezza Divina. Ma il popolo potrebbe esercitare la potestà Ecclesiastica, ed esercitarla senza dividere il governo? Sì, si dirà forse, perchè ogni Chiesa particolare sarà subordinata alla Chiesa nazionale, e perchè le Chiese nazionali lo saranno alla Chiesa universale, cioè a dire, alla universalità dei Fedeli. Ma come comporre un tribunale di tutto il Mondo Cristiano? Come conoscere con certezza qual è la decisione della universalità? Noi abbiam fatto vedere altrove l'impossibilità di formare un tal tribunale di una sola Nazione (203);

Leone I., d'Ilario, di Simplicio, di Felice II., di Gelasio I., di Anastasio II., Simmaco, Ormisda, Gregorio II. Ib. pag. 27.

Perchè si è fatta con frequenza menzione delle nostre libertà sulle materie presenti, e che queste libertà hanno il loro fondamento sull' osservanza degli antichi Canoni, non recherà dispiacere l'aver qui una nozione generale di questi antichi regolamenti.

[203] Vedi part. 2. cap. 4. §. 2.

sarebbe più facile di formarlo di tutti i Cristiani sparsi nell' universo, la metà dei quali vive sotto il dominio dei Principi eretici, o infedeli? Ma s'è impossibile di formare un simil tribunale, come distinguere la pluralità dei suffragj nella universalità dei membri dispersi per il Mondo? Se distinguerla non si può, non vi ha più niente di fisso, non vi ha più diffinizione dommatica, che porti evidentemente il carattere del giudizio della Chiesa universale, e l'autorità diviene illusoria.

Sarebbe ancora possibile di adunare il tribunale di una Nazione intera? Io qui interrogo ogni uomo di buona fede: Si dirà, che le Chiese particolari si aduneranno allora per formare una decisione, e che dai suffragj di tutte queste Chiese, o almeno dalla maggior parte, ne risulterà la decisione della Nazione intera. Ma io domando ancora, se una tale assemblea dei Fedeli di tutta una Diocesi è stata mai praticata? Ma io domando almeno se essa è praticabile? Non si conteranno, che i suffragj di quelli, che si aduneranno; ma gli altri non sono essi ancora giudici, poichè sono del corpo della Chiesa?

Io voglio supporre ciò nonostante, che tutta una Chiesa nazionale possa congregarsi. Qual è la legge, che obbliga i Fedeli a sottomettersi alla Chiesa nazionale? Se questa legge esiste, bisognerà esser dunque Angli-

cano in Inghilterra, Calvinista in Ginevra, Luterano in Germania, e tutto ciò, che si vorrà in Olanda, purchè non si sia Cattolico; o bisognerà esaminare se la Chiesa nazionale è d' accordo su la dottrina, e su le altre materie colla Chiesa universale, e tutto riportare al giudizio dello spirito particolare. Così i refrattarj avranno sempre la libertà di appellare dai decreti i più solenni a questo preteso tribunale, per sottrarsi alla ubbidienza.

CONFUTAZIONE DELL' APOLOGISTA DEI GIUDIZJ DATI CONTRO LO SCISMA.

L' Apologista dei giudizj dati contra lo scisma tenta di eludere la difficoltà, distinguendo due maniere di consenso dalla parte della Chiesa, per render validi gli atti della giurisdizione Episcopale, l' uno espresso, l' altro presunto. „ Quest' ultimo, dic' egli, esi„ ge, che si seguano le regole della Chiesa, „ che si studj il suo spirito, e il suo voto. „ L' altro suppone, che la causa sia stata de„ ferita alle Chiese, e che dopo un' esame le„ gittimo abbiano esse pronunziato il loro „ giudizio. L' uno obbliga di attendere la de„ cisione della Chiesa, per conformarvi la „ sua condotta; l' altro non fa, che presu„ mere la sua approvazione. Il consenso espres„ so non è necessario, almeno ne' casi ordi„ narj. Non è possibile ancora di consultare „ il corpo intero, tutte le volte, che sembri

„ opportuno di separare qualcuno dalla sua „ comunione....... Ma quantunque i Vesco„ vi sieno presentemente autorizzati a deci„ dersi da per se stessi, è sempre per loro „ un dovere di non agire„ che conformemen„ te a quello, che farebbe il Concilio Ecu„ menico, se la causa fosse a lui diferita, „ e se si rispettano i loro giudizj, si suppo„ ne, che il voto generale accompagni tutte „ le loro azioni (204) „. Fermiamoci qui un momento per esaminare la dottrina dell'Autore:

Egli distingue subito adunque nel principio due sorte di consenso per parte della Chiesa, di cui *l'uno* (espresso) *obbliga ad attendere la decisione della Chiesa per conformarvi la sua condotta*, *l'altro non fa che presumere la sua approvazione*. *Quest' ultimo consenso esige*, secondo lui, *che si seguano le regole della Chiesa; L'altro* [cioè a dire il consenso espresso] *suppone*, *che la causa sia stata deferita alle Chiese*, *e ch' esse abbiano giudicato*.

Così secondo questa dottrina il consenso espresso *obbliga di attendere le decisioni della Chiesa*, *e suppone nel tempo medesimo*, *che le Chiese abbiano giudicato*. Così il consenso presunto è differente dal consenso espresso, in ciò, che il primo esige, che si seguano le regole della Chiesa. Ma il consenso espresso

(204) Apol des Jugemens rendus contre le schisme tom. 2. p. 126. 127.

non esige la medesima cosa? Io confesso, che niente intendo di tutto ciò. Spetta al nostro Apologista lo spiegarlo. Egli segue:

Il consenso espresso non è necessario almeno ne' casi ordinarj. Non è neppure possibile di consultare il corpo intero, tutte le volte, che si giudica opportuno di separare qualcuno dalla comunione.

E bene! Ci si dica dunque in qual caso il consenso espresso del corpo intero della Chiesa è richiesto. E' indispensabile di esserne istrutto, poichè la mancanza di questa condizione indebolirebbe i decreti dei Vescovi, e quelli ancora de' Concilj generali. Questi casi non avendo regola fissa, ognuno li distenderà, o li restringerà secondo i suoi interessi, per indebolire, o per far valere l'autorità dei decreti. Quelli, che vorranno dar contro ai giudizj dommatici, non mancheranno di allegare la mancanza di un tal consenso. Perchè se per render valida una sentenza, che separi un membro della Chiesa, questo consenso è qualche volta necessario; con più ragione lo sarà per una infinità di altri oggetti ancora più importanti, come sono la sanzione de' Canoni, le definizioni di Fede, e tutto ciò, che concerne il bene generale del governo Ecclesiastico. Bisognerà dunque, che sieno approvati dal corpo intero de' Fedeli tutti questi punti, per aver diritto sulla loro ubbidienza.

Ma poiche l' Apologista insegna, che è qualche volta necessario di avere il consenso espresso del *corpo intero* de' Fedeli, ci additi i mezzi di adunarli per raccogliere i loro suffragj. Sarà colla convocazione dei Concilj Ecumenici, in cui la Chiesa universale si suppone essere riunita nella persona de' Vescovi, che la rappresentino? Sarà colla unanimità del corpo Episcopale ancor fuori di questi Concilj? Ma nell' uno, e nell' altro caso io non vedo il consentimento del *corpo intero dei Fedeli*, di cui l' Autore distingue l' autorità da quella dei primi Pastori. All' incontro, che ci mostri nella Istoria della Chiesa un solo esempio, in cui il Vescovo sia stato obbligato di consultare i Fedeli della sua Diocesi sul governo Ecclesiastico, e di conformarsi alle leggi dettate dal suo popolo. Che ci mostri almeno, ch' egli abbia mai raccolto i loro suffragj, o che la loro disapprovazione abbia mai snervato il suo giudizio. Che ci facci vedere se mai l' autorità del popolo ha diretto la credenza, e l' amministrazione del Vescovo. Che ci dica a qual segno si conoscerà, che i decreti dei Pastori sono conformi ai voti delle Pecore. Mi si risponderà: Si presume, che lo sieno; ma si tratta di quei casi, nei quali il consenso espresso della Chiesa universale sarà ricercato. Si tratta soprattutto delle definizioni dommatiche, ove la

semplice presunzione non potrebbe bastare per fissare un atto di Fede, che deve essere fondato sopra di una, certezza assoluta.

Questo voto medesimo presunto, è ciò che lo caratterizzerà? *Egli esige*, dice il nostro Apologista, *che si seguano le regole della Chiesa, che si studj il suo spirito, e il suo voto: E se si rispetta il giudizio de' Vescovi, è perchè il voto generale si crede, che accompagni i loro passi*.

Noi conveniamo, che i giudizj de' Vescovi devono essere conformi alle regole della Chiesa. Ma devono essere presunti conformi a queste regole, perchè sono essi ancora emanati dall' autorità Episcopale, o bisognerà ben prima esaminarli se essi hanno in effetto questa conformità? Nel primo caso i Fedeli saranno sempre obbligati di ubbidire, e la proprietà della potestà, che loro si attribuisce diverrà illusoria. Nel secondo caso l'autorità Episcopale diverrà essa stessa chimerica. Ogni Fedele sarà Giudice definitivamente degli oggetti dell' amministrazione ecclesiastica. Bisognerà, che esamini se i decreti sono conformi alla dottrina della Tradizione, come sarebbe se i Vescovi non avessero parlato: la sua ubbidienza ai loro ordini, e ai loro regolamenti dipenderà sempre dal giudizio, che ne darà egli stesso. Quindi il diritto del comando svanirà, e la potestà Episco-

pale rimarrà annientata come io l'ho provato (205).

Di più quando il popolo si presumerà avervi acconsentito? Sarà allorchè non riclama? Altro sotterfugio. Perchè, a chi riconoscere questo riclamo? Come distinguerlo dal grido della rivolta, a del fanatismo? Quelli, che riclamano sono eglino incaricati a farlo a nome di tutti? Dov'è la loro commissione? Come si sono assicurati eglino medesimi del voto generale? Essi lo presumono, perchè pretendono, che abbiano i Pastori abbandonata la verità. Ma questo è ancor quello, che pretenderanno tutti gli Eretici. Or non vi è dunque quistione su quello, che si pretende, ma su quello, che è in effetto, e dei titoli, che ci convincono. Se ogni particolare può riclamare a nome di tutti contro la potestà spirituale, non vi ha più subordinazione. Bisognerà per operare un riclamo legittimo, la disapprovazione di un Regno intero? Ma l'Inghilterra, l'Olanda, e molti altri Stati dell'Europa hanno riclamato contro i Canoni del Concilio di Trento. Bisognerà, che si riclami da tutte le parti del mondo Cristiano? Ma gli Ariani hanno riclamato da tutte le parti contro il Concilio di Nicea. Ciò nonostante questi riclami non hanno invalidati gli atti del Concilio.

---

[205] Part. I. ch. 3. mas. 3.

Dall'altra parte non vi ha, che il voto del più gran numero, che possa essere considerato, come il voto della universalità. Ora il più gran numero tra il popolo resta sempre nel silenzio o per ignoranza, o per docilità. Il più gran numero non riclama dunque giammai. I clamori non provano dunque niente. Si sa, che non è il più gran numero quello, che fa il maggior chiasso. Basta l'entusiasmo di qualche fanatico, per soffogare la voce di un popolo numeroso, perchè è più ragionevole, e più soggetto. Lo spirito della rivolta impiega tutti i mezzi, il fiele delle invettive, la lordura della calunnia, i furori dell'odio, gli artifizj della ipocrisìa. Egli risplende adunque più dello spirito di sommissione, che nasce dall'umiltà, dalla dolcezza, e dalla carità Cristiana. Sarà ciò nonostante indispensabile di riconoscere a segni certi, se questo è veramente il corpo della Chiesa, o solamente una piccola porzione del Gregge, che resiste a' Pastori, a fine di non confondere gli eccessi del fanatismo co' pianti de' veri Fedeli. Ma ancora una volta come distinguerla? Così l'infallibilità dei decreti dommatici della Chiesa sarà sempre incerta, e l' ubbidienza alla Chiesa medesima sempre arbitraria. Questa era l'osservazione, che faceva un celebre Magistrato deferendo al Parlamento di Parigi il libro *del-*

la testimonianza della verità, di cui lo Scrittore, che noi combattiamo, non ha fatto che rinovellare la dottrina, che fu infamata dall'assemblea del Clero nel 1715, e soppressa per decreto del Parlamento.

Secondo questo Autore [della testimonianza della verità] diceva il Magistrato: „ *a tutto il corpo* (della Chiesa) *è stato dato* „ *di conservare l' unità, ed è evidente, ai* „ *meno attenti, che la testimonianza pubbli-* „ *ca del corpo della Chiesa*, che è secondo „ lui, la medesima cosa, che il corpo de' Fe- „ deli, *e la sovrana legge del giudizio de' Ves-* „ *covi*. Così egli degrada i Giudici della Fe- „ de, facendo *dipendere essenzialmente i loro* „ *giudizj dall' approvazione dei popoli*: riguar- „ dando quest' approvazione come necessaria „ *per dar forza di legge al loro giudizio, e* „ *per renderlo irrevocabile; e facendo così di-* „ *pendere la legge della Fede, e la sicurezza* „ *delle promesse non dal giudizio de' Vescovi,* „ *ma dalla testimonianza unanime di tutto il* „ *corpo de' Fedeli*, trasferisce al Gregge l'au- „ torità, che Gesù Cristo non ha confidato, „ che a' Pastori .... Voi vedete, o Signori, „ le conseguenze pericolose di questi principj. „ L' infallibilità della Chiesa riconosciuta dall' „ Autore come uno de' principali fondamenti „ della Religione, come la base, l' appoggio, „ e la colonna della verità, non sarebbe più

„ nel suo effetto che un fondamento incerto,
„ e sempre pronto a crollar subito, che di-
„ pendesse da una certezza, appoggiata sul
„ consenso de' popoli, su di una notorietà,
„ che sembra spesso evidente agli uni, nel
„ mentre che il contrario sembra spesso evi-
„ dente agli altri ..... Così la nostra Fede,
„ il di cui carattere è di essere stabilita sul-
„ la sommissione, non sarebbe più fonda-
„ ta, che su di una evidenza arbitraria (206).

E' vero, che il voto generale del popolo accompagnerà sempre i giudizj del corpo Episcopale, perchè giammai il Gregge non si separerà dai Pastori, e che il medesimo spirito, che presiede alla Chiesa per conservarla, e per perpetuarla fino alla consumazione de' secoli, darà sempre al corpo de' Fedeli la sommissione per credere, e per ubbidire, come darà sempre ai corpi de' Pastori la luce, e la saviezza per istruire, e per comandare. La Fede saria sempre inalterabile nella bocca di questo, e non potrà mancare giammai nel cuore di quello. Ma se tratta della pretesa autorità del corpo de' Fedeli non della sua indeficienza; e se la sua credenza, se i voti del corpo de' Fedeli sono sempre

(206) Requis. de M. Joli de Fleury, avocat. general au Parlement. de Paris, du 21. fevrier 1715. Voy le Recueil d' Arrets, imprimè en 1753. en 3. vol., tom. 3. p. 45. &c.,

essenzialmente conformi alla dottrina, e a decreti del corpo de' Pastori, non vi è più bisogno, che di ascoltare il corpo de' Pastori, per assicurarci del consenso del corpo dei Fedeli.

II. Bisogna, che vi sia subordinazione all' autorità, per formare un' unità sul governo. Or Gesù Cristo ha subordinato il popolo ai Vescovi. Ha raccomandato agli uni di ubbidire a quelli, ch' erano stati commessi a governarli: *Obedite præpositis vestris, & subjacete eis* (207). Ha detto agli altri: *Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit* (208). Tutti i Padri hanno richiamato i Fedeli al dovere dell' ubbidienza, ch' era loro prescritta verso i primi Pastori (209). Questi adunque devono servire di guida, e non devono lasciarsi condurre. Le Pecorelle devono adunque ubbidire, e non comandare: *Docendus est populus, non sequendus: nosque si nesciunt, eos quid liceat, quidve non liceat, commonere; non iis consensum præbere debemus* [210]. Ma supponendo, che il popolo abbia la proprietà della potestà spirituale, i Pastori non sono più che semplici ministri di questa potestà. De-

[207] *Heb.* XIII. 17.

[208] *Luc.* X. 16.

(209) Ved. in questo medesimo §., e il §. seguente.

(210) *Can.* docendus *dist.* 62.

vono essere approvati da lui (211), essi non potrebbero agire come suoi ministri, *senza agire a nome suo, e col suo consenso*, o battezzino, o creino de' Pontefici, o diano missioni, o leghino, o disciolgano, o pubblichino de' regolamenti, o formino decreti dommatici. Tutte queste conseguenze sono confessate dall' Apologista de' giudizj dati contro lo scisma (212). Il popolo avrà dunque il diritto di domandare ad essi conto della loro amministrazione, di riformarla, di deporli. Questo è ancora il sistema Richeriano. Spetterà dunque al popolo il comandare, e ai Pastori l' ubbidire. Il popolo adunque deciderà definitivamente della validità de' decreti. Sarà il popolo, che autorizzerà, o riformerà gli atti della potestà Ecclesiastica; io dico il popolo, cioè l' agricoltore, l' artigiano, l' ignorante, le donne, quelli, che sanno appena i primi elementi della loro religione; ciò, che forma il più gran numero del mondo Cristiano. Or questi essendo stabiliti giudici de' Pastori, distrutta è la subordinazione, e rotta l' unità, la confusione, e l' indipendenza s' introducono da per tutto.

Questo sistema di proprietà *prepara dunque la strada all' Anticristo, e mette in pezzi*

---

(211) Apol. de giudizj dati contro lo scisma tom. 2. p. 981.

(212) Ib. p. 113.

il Cristianesimo. Queste sono le espressioni di M. Bossuet (213). Al coperto di questo sistema, l'eresìa avrà dunque sempre il mezzo di sottrarsi all'autorità dei decreti della Chiesa i più solenni. *Da questo sistema*, dicono i 50. Avvocati consultanti in favore di M. Suanen, *da questo sistema, che la pienezza del potere, e della infallibilità non risiede che nella Chiesa universale, nasce la conseguenza, che nè i primi Pastori, nè il Papa medesimo non è infallibile, e non può arrogarsi il diritto di sottomettere gli altri alla sua particolare decisione*; quindi quella moltitudine di Sette, che sono insorte nel seno della Religione Pretesa-Riformata, e principalmente in Inghilterra. Dopo che si è posta tra le mani del popolo la proprietà del potere Episcopale, Calvino, e Capitone non veggono più altro mezzo per ricondurre l'ordine nella loro nuova Chiesa, se non col ridonare ai Vescovi la loro antica potestà (214). *Piacesse a Dio*,

---

[213] Histoire des Var. l. 15, n. 121.

[214] *Audio evocatos fuisse in Urbe classium omnium decanos ut audiant quidnam de Coena Domini statuerit Princeps. In ratione agendi hoc expendere oportet quale exemplum edituri sumus, fratres, si doctrina judicem habeat, Principem, ut quidquid sanxerit amplectendum potius sit atque habendum pro oraculo... Certe si ita patimur nobis jugum imponi, prodimus nostra dissimulatione sacrum ministerium, neque hanc perfidiam vel coram hominibus excusare.*

gridava Melanchton, *che io potessi non indebolire il dominio spirituale de' Vescovi, ma ristabilirne il dominio, perchè io prevedo quale Chiesa noi avremo, se rovesciamo la polizìa Ecclesiastica. Io vedo, che la tirannìa sarà più insopportabile, che mai* (215).

Così l'eresìa pretendendo di stabilire l'unità nel governo, introduce da per tutto il germe della divisione, e della rivolta. Noi abbiam veduto, che sotto pretesto di conservare l'unità, voleva unire le due potestà nella persona del Magistrato politico, e che con questo istesso divideva la Chiesa in altrettante porzioni, per quanti popoli vi erano. Qui essa all'incontro allega l'unità della Chiesa per inferirne, che tutti i Fedeli, come membri di un medesimo corpo, partecipano alla potestà Ecclesiastica, e con ciò ancora divide la Chiesa, perchè il corpo de' Fedeli non potendo mai giudicare di una maniera abbastanza autentica, nè abbastanza caratteriz-

---

poterimus . . . . Hoc exemplo edito post hac, necesse erit doctrinam nostram, non modo potestati, sed nutui unius hominis & quidem imperiti subjectam esse. Calv. epist. p. 50. 51. edit. Genev.

Ajunt Mosem Principem (sic didicerunt ab auctore dogmatis) praescripsisse Aaroni fratri omnia, Davidem regem sacerdotibus, aliosque reges pios. Quid ni faciant idem in Sacerdotio Novi Testamenti? Ibid. pag. 52.

[215] Melancht. l. 4. *epist.* 104.

zata, per esser evidentemente ponderata, l'autorità del corpo rimane sempre mutola, o almeno sempre equivoca, o lascia ad ogni popolo, e ad ogni Chiesa, il diritto di giudicare, di stabilire, e di riformare con una piena indipendenza.

Dico di più ancora: il medesimo sistema di proprietà, dopo di aver divisa la Chiesa, dividerà ancora la Monarchìa, che si mostrava di voler stabilire colla delegazione di un potere estraneo. Il popolo pretenderà esser proprietario della potestà sovrana nel governo civile, come nel governo Ecclesiastico; pretenderà essere in diritto di farsi render conto dell'amministrazione temporale, e di deporre i suoi Re. Noi abbiam veduto (216), che il Principe ne ha sentite le conseguenze, proscrivendo questa dottrina, non solamente come *opposta a quella della Chiesa*, ma ancora come *contraria alle leggi dello Stato*. D'onde infatti, quella massima detestevole di Richerio, *gli Stati del Regno erano indubitatamente superiori al Re; e che Enrico III., che aveva violata la Fede in faccia agli Stati, era stato giustamente ucciso* [217].

---

(216) Ved. l'istesso §.

(217) Il Cardinal du Perron dopo aver parlato degli errori di Richerio sul potere Ecclesiastico, siegue in questi termini „: Sono (queste Tesi) un fer„ mento di vecchia dottrina, ch' egli ha cavato, e

Ma se l'autorità Episcopale è necessaria al governo Ecclesiastico; se è indispensabile, che questa autorità non sia subordinata al popolo, ma che gli comandi: ne segue, che è d'istituzione Divina; perchè Gesù Cristo formando la sua Chiesa, deve averle data una costituzione conforme alla natura del suo governo: ne segue ancora, che i Vescovi essendo indipendenti dal popolo nella loro amministrazione, non dal popolo, ma da Dio hanno immediatamente la loro potestà: ne segue, che non ne hanno solamente l'esercizio, ma ancora la proprietà. Qual pretesto rimar-

„ sostenuto da lunga pezza, in cui benchè abbia „ cangiata procedura pel fatto della Chiesa, ha non„ dimeno conservato le massime medesime, ch' egli „ teneva allora pel fatto dello Stato. Perciocchè l'an„ no 1591. il mese di Ottobre, sostenne pubblica„ mente, che gli Stati del Regno erano indubita„ tamente al di sopra del Re: che Enrico III., che „ aveva violata la fede data al cospetto degli Sta„ ti, era stato giustamente ucciso; che quei, che „ egli erano simiglianti, dovevano essere perseguita„ ti, non solamente dalle armi pubbliche, ma da„ gli agguati ancora de' particolari; e Jacopo Cle„ mente, che l'aveva tolto di mezzo, non era sta„ to da altra passione acceso, che dallo zelo della „ disciplina Ecclesiastica, e dall' amore delle leggi „ della patria..... Queste sono le parole proprie „ di queste antiche tesi, di cui io ho l'originale „ impresso sin d'allora tra le mani „. Cardinal. du Peron Ambass. & nèg. pag. 694.

rà dunque ai Novatori per sostenere una dottrina sì evidentemente contraria ai Libri Santi, alla Fede dei Padri, alla pratica della Chiesa, alla unità del suo governo? Eccolo:

ALTRE OBBJEZIONI.

I Pastori sono i Ministri della Chiesa. Essi non operano, che a suo nome, ed in virtù dell'autorità, che ha essa loro comunicata. Si dice ogni dì, che la Chiesa insegni, che decidi, che comandi, ec. Alla Chiesa Gesù Cristo ci ordina di denunciare i peccatori incorrigibili: *Dic Ecclesiæ*. Essa ha dunque un tribunale. Or la Chiesa comprende tutti i Fedeli. I Padri le applicano le promesse, che Gesù Cristo ha fatto ai suoi Apostoli, come rappresentanti il nuovo popolo, dei quali egli gl'istituiva Pastori. Secondo S. Agostino, in virtù dei gemiti, e delle preghiere della Chiesa, i suoi Ministri conferiscono la grazia. Tostat, e Van-Espen insegnano, che ha ricevuto da Dio la potestà delle Chiavi per esser esercitata dai suoi Pastori. „ La Facoltà di Parigi ha posto al rango del„ le massime certe quella, che attribuisce al „ corpo della Chiesa, per la istituzione me„ desima di Gesù Cristo, l'autorità di sco„ municare. Così se ne espresse nei celebri „ articoli, che diresse contro Lutero (218) „.

[218] Apol. des Jugemens rendus contre le schisme, tom. 2, p. 95.

Gli Apostoli rendono essi stessi conto della loro amministrazione innanzi all' assemblea dei Fedeli. Protestano, che non vogliono dominare su la Fede dei loro Fratelli. I primi Vescovi consultavano il loro popolo su gli oggetti del lor governo. I semplici particolari avevano la libertà di dar contro ai Vescovi medesimi, allorchè prevaricassero. Il Concilio di Efeso applaude allo zelo di Eusebio di Dorilea, il quale essendo ancora laico aveva impugnato gli errori del Patriarca di Costantinopoli. Il Papa S. Vittore scomunicò i Vescovi dell' Asia per aver negato di conformarsi all' uso della Chiesa Romana su la celebrazione della Pasqua. S. Stefano separò S. Cipriano, e le altre Chiese dell' Africa dalla sua comunione, per aver persistito nei loro errori sul punto del Battesimo degli Eretici: Ciò nonostante i Vescovi scomunicati da questi due Papi non furono mai considerati come separati dalla comunione della Chiesa, perchè non approvò la scomunica pronunziata. Non vi ha di bisogno di altra legge espressa per ammettere nel popolo un tal potere, basta la legge generale, che dà a tutte le società perfette il potere necessario per mantener l'ordine in mezzo di esse, e per conservare la loro esistenza. Questa legge primitiva fa il loro titolo. Così ragionano i Richeriani. A questo ecco la mia risposta;

RISPOSTA.

1. Spieghiamo il termine di *Ministri della Chiesa*. Significa egli, che essi sono i deputati della Chiesa universale, che agiscono a suo nome, ed in virtù dell' autorità, che ne hanno ricevuta? Questo è ciò, che si suppone, e precisamente ciò, che farebbe duopo di provare. I Figlj di Aronne erano Ministri della Sinagoga; ciò nonostante non dai Giudei, ma per istituzione Divina avevano ricevuto la potestà del Sacerdozio. *Gesù Cristo è stato il Ministro della Circoncisione* (219), cioè del popolo circonciso. Si ardirebbe sostenere, che esso aveva ricevuta la sua missione dalla Nazione Giudaica? I Pastori sono adunque i Ministri della Chiesa, solamente in questo senso, perchè essi sono stabiliti in mezzo di essa per esercitarvi un ministero, che appartiene alla natura della sua propria costituzione, e che non è stata istituita che da essa; ministero, che si può chiamare, secondo la più grande esattezza, il ministero della Chiesa, perchè i Pastori, e la Chiesa non formano che un sol corpo con essa, e perchè tutte le proprietà dei membri possono essere attribuite al corpo intero in generale. Per questa ragione si dice dell' uomo, che vede, che parla, che cammina; quantunque

[219] Rom. xv., 8.

queste funzioni non sieno realmente proprie che di certi membri. Per questa ragione si dice, dell'uomo, che pensa, e che vuole, quantunque il pensare, ed il volere sieno operazioni dell'anima. In questo senso ancora si denunziano alla Chiesa i peccatori incorrigibili, quando si denunziano ai Pastori, che compongono il Senato. In questo senso si dice, che le Chiavi di S. Pietro sono state date alla Chiesa, perchè egli era il Capo della Chiesa universale, colla quale non componeva che una medesima cosa.

2. S. Agostino insegna, che le preghiere del popolo Fedele danno efficacia al Ministero Apostolico: e si conclude questo sentimento, che è particolare a questo Padre, e che per questa ragione non può essere considerato che come una semplice opinione, si conclude, dico io, che a nome, e colla potestà della Chiesa universale i Vescovi amministrano le cose sante. Falsa conseguenza. Un Protestante aveva fatta la medesima obbjezione (220). M. Niccolò egli stesso vi ha risposto (221) distinguendo secondo questo Padre il potere ministeriale d' impetrazione. I Fedeli ottengono co' loro gemiti le grazie annesse al ministero sacro: i Pastori dispensano queste grazie esercitando il potere di le-

(220) Il ministro Jurieu.
[221] Nicole. Unitè de l' Eglise, ch. 14.

gare, e di sciogliere, che hanno ricevuto immediatamente da Gesù Cristo. Niente in ciò che possa favorire il sistema Richeriano.

3. Tostat non ha fatto mai autorità tra Teologi; e l' Apologista ci dispenserà dal mettere Van - Espen, Antonio Arnaldo, l' Autore della gazzetta Ecclesiastica, ed altri simili scrittori, ch' egli vi cita (222) al numero de' Dottori della Chiesa.

4. La Facoltà di Teologìa di Parigi, che aveva condannato sì solennemente il sistema Richeriano in Marsilio di Padova, in Lutero, in Richerio, in Antonio de Dominis, si sarebbe da se stessa contraddetta adottando il loro sistema? Nò senza dubbio. La Facoltà insegna, che *la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo la potestà di scomunicare*, e la proposizione è vera, perchè, come l' abbiamo di già noi provato (223), si può attribuire alla Chiesa in generale le potestà, che sono proprie di una parte dei suoi membri. Ma lo Scrittore ha tradotto: *Il corpo della Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo la potestà di scomunicare* (224), e la proposizione diviene allora ambigua, perchè

---

(222) Apol. des Jugemens rendus contre le schisme tom. 2, p. 95.

(223) Pag. 128.

(224) *Potestatem excommunicandi esse de jure divino immediate a Christo Ecclesiae concessam, & ob id magnopere tumendas esse censuras Ecclesiae*. Art. 2.

sembra di far intendere, che questa potestà è stata data in proprietà a tutto il corpo.

5. S. Pietro rende conto della sua condotta nell'assemblea de' Fedeli, perchè l' Apostolato è un ministero di umiltà, di dolcezza, e di carità, come lo è di forza, di potere, e di saviezza. Ma esporre ai suoi inferiori le ragioni della sua condotta, è giustificarla contro le lagnanze della prevenzione; consultare se stesso per istruire la sua religione, e per agire con maggior prudenza, non è certamente rinunziare all' autorità, è un dargli una nuova forza, facendola amare, e preparando così i cuori all' ubbidienza: „ Bisognava, che il primo degli Apostoli mostrasse a tutti i Pastori, che non debbono mai ricusare con disprezzo, e con durezza le lagnanze de'loro inferiori; come sopportando, ed istruendo i deboli, si onorino invece di degradarsi; e se l' autorità politica, per quanto dominatrice, ch' essa siasi, e senza pregiudizio di questo diritto di dominio, si crede qualche volta obbligata di esporre i motivi della sua condotta; a più forte ragione un ministero stabilito per la salute delle Anime, non ha niente a perdere in questa disposizione di potere, che ha unicamente ricevuto da Dio „. Queste sono le parole di un dotto Prelato (225), che

(225) M. de Pompignan eveque du Puy, puis

insegnando i doveri dell' Episcopato, ci fa, senza saperlo, il ritratto del suo proprio cuore.

6. Quantunque S. Paolo non volesse dominare sulla Fede dei Cristiani, esigeva nondimeno, che credessero alla parola Santa, che aveva egli ad essi annunziata, e che dicessero anatema ad un Angiolo medesimo del Cielo, che insegnasse loro un'altro Vangelo. Decretava su ciò, che concerneva il governo Ecclesiastico; decideva, comandava, puniva, senza aspettare, che il consenso dei Fedeli ratificasse gli atti dell'autorità, che esercitava. Esigeva la loro sommissione invece di ricercare il loro giudizio. S. Cipriano medesimo quantunque praticasse di consultare il suo clero, e il suo popolo su gli affari della sua Chiesa, lasciava loro il diritto di decidere? Le sue lettere c'insegnano, che colla sola sua autorità tutto si regolava, e che procedeva con forza contro quelli, che volevano sottrarsi alla sua ubbidienza. Non era adunque esercitare il potere del dominio, esercitando il diritto del comando.

7. I semplici Fedeli hanno avuto sempre la libertà di combattere gli errori, e i vizj; ma in che modo? Giudicando, e riformando essi medesimi? No: Ma portando le loro querele innanzi a tribunali Ecclesiastici. Eu-

---

archeveque de Vienne, dans sa defense des actes de l'assèmblee de 1765. in 4. part. 2. ch. 2. p. 172.

sebio di Dorilè attacca il sistema Nestoriano, ma il decreto del Concilio di Eusebio è quello, che decide, e non mai l'autorità di Eusebio.

8. Le censure decretate dai Papi S. Vittore, e S. Stefano sono state obbjettate mille volte dai Protestanti, e particolarmente dal Ministro Jurieu (226). I Richeriani non hanno fatto, che copiare gli Eretici, ma il loro ragionamento per essere replicato, non acquista maggior solidità. Perchè primieramente, supponendo il decreto di scomunica, bisognerebbe provare, che fosse reso invalido per la disapprovazione del popolo; e i nostri avversarj non citano, che la disapprovazione dei Vescovi (227). In secondo luogo è vero, che i decreti veramente esistessero? Fatti sì costantemente affermati in prova di un punto di dottrina così essenziale dovrebbero almeno essere verificati. Portiamo un momento la fiaccola della critica su questo articolo. La discussione non sarà nè lunga, nè difficile.

Il vigesimoquarto capitolo del quinto libro della Storia Ecclesiastica di Eusebio porta

[226] Ved. le Traitè de l'unitè de l'Eglise par M. Nicole.

[227] Essi citano principalmente la lettera scritta da S. Ireneo al Papa S. Vittore a nome dei Vescovi delle Gallie riferita da Eusebio, hist. 1. l. 5. c. 24.

veramente in titolo: come Vittore Vescovo della Chiesa Romana separò le Chiese dell' Asia dalla sua comunione: *Quomodo Victor Ecclesiæ Romanæ Episcopus, omnes Asiæ Ecclesias a communione excluserit*. Ma un titolo niente prova per se stesso; e non si trova neppure nel testo greco. Leggiamo il corpo del capitolo: io vi vedo solamente, che Vittore propose agli altri Vescovi di separarsi dalla comunione delle Chiese dell' Asia: *Totius Asiæ Ecclesias a communitate Ecclesiæ amputare conatur, atque adeo omnes Fratres eam incolentes regionem prorsus a communione secludendos edixit*. Il Pontefice nel timore d' irritare il male per un eccesso di severità, non fa che proporre agli altri Vescovi di separarsi dalla comunione delle Chiese dell' Asia, senza fare il decreto di separazione (228). I Vescovi delle Gallie lo disapprovano, e noi non vediamo che siasi più avvanzato.

Il Papa S. Stefano si limita a semplici minacce verso S. Cipriano. „ Non si contentò, dice il Sig. di Tillemont, di rigettare „ l' opinione di S. Cipriano, o di confutarla, „ usò del comando, e delle minacce per fargli abbandonare la sua opinione, e dichiarò, che quelli che lo seguirebbero dovea-

---

(228) Επ' τουτοις της Ασιας πασης αμα ταις ομορροις εκκλησιαις τας παροικιας αποτεμνειν ως ετεροδοξουσας της κοινης ενωσεως πειραται.

,, no essere scomunicati, o come dice Facon-,, do, dichiarò, che quelli che sarebbero co-,, sì arditi di ribattezare gli Eretici sarebbero ,, cacciati dalla Chiesa [229] ,,. Ma questa non fu che una minaccia. E' vero che il Papa ricusò di comunicare coi Vescovi d'Africa mandati a Roma, ma tali rifiuti non erano per se stessi che una pubblica marca di disapprovazione, e non una essenziale conseguenza di scomunica (230).

9. Ci vien detto, che in virtù della legge generale costituiva di ogni società perfetta, la sovranità appartiene al popolo in proprietà. Si dice, e non si prova. Ciò nonostante una tal massima che decide del diritto dei Sovrani, dovrebbe esser dimostrata; e noi l'abbiamo di già ampiamente confutata [231]. Ma benchè fosse vera in rapporto all'ordine civile, quale induzione se ne potrebbe dedurre in rapporto della Chiesa, che essendo di un ordine soprannaturale, ha ricevuto dal suo Divin Autore una costituzione particolare, di cui non si debbon cercare i principj, e le regole, che nella rivelazione?

(229) Till. Histoire Ecclesiastique tom. 4. art. 47. pag. 149. in 4.

(230) Ved. il capitolo seguente §. 1.

(231) Ved. part. 2. cap. 4. §. 1.

§. III.

La sovrana potestà del governo Spirituale non risiede di diritto Divino, che nell' Episcopato, esclusivamente dai Preti. Questa proposizione è quasi di Fede.

Superiorita' della potesta' Episcopale provata dalla Scrittura Santa.

La sovrana potestà nell' ordine del governo spirituale non risiede, che nei Pontefici, dai quali gli altri Ministri ricevono la loro missione, e ai quali essi sono subordinati nell' esercizio delle loro funzioni; ora in tutti i tempi, tutti i Ministri della Chiesa hanno ricevuta la loro missione dagli Apostoli, e dai Vescovi, che sono loro succeduti, e che sono stati loro subordinati. S. Paolo scrive a Tito, che ha egli lasciato a Creta, *per dar sesto a ciò, che rimaneva ancora di assettare, e per istabilire i proprj Preti ad ogni Chiesa* (232). Avverte Timoteo di non ricevere accuse contro un Prete, che su la deposizione di due, o tre testimonj: *Adversus presbyterum accusationem noli accipere, nisi sub duobus, aut tribus testibus* [233]. Con queste parole S. Epifanio prova contro Ario la superiorità dei Vescovi su i Preti. „ I primi,

[232) *Tit.* I. 5.
[233] *Tim.* V. 19.

„ dice egli, danno dei Preti alla Chiesa col-
„ le imposizioni delle mani, gli altri non le
„ danno, che dei Figlj col Battesimo. E co-
„ me l'Apostolo avrebbe potuto raccomanda-
„ re ad un Vescovo di non riprendere un Pre-
„ te con durezza, e dì non ricevere leggiere
„ accuse contro di lui, se il Vescovo non
„ fosse superiore ai Preti (234) „?

Abbiate cura a voi, e al gregge, sopra del quale lo Spirito Santo vi ha stabiliti Vescovi per governare la Chiesa di Dio, diceva S. Paolo ai primi Pastori, che aveva convocati a Mileto: *Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* (235). Lucifero di

---

(234) *Episcoporum ordo ad gignendos patres praecipue pertinet. Hujus enim est patrum in Ecclesia propagatio. Alter, cum patres non possit, filios Ecclesiae regenerationis ratione producit, non tamen patres aut magistros. Quinam vero fieri potest, ut is presbyterum constituat, ad quem creandum, manuum imponendarum jus nullum habeat?... Quod autem idem esse non possit cum Episcopo presbyter, divinus Apostoli sermo declarat, quo quisnam Episcopus, quisve presbyter sit, intelligitur. Nam ad Timotheum Episcopum scribens, ita loquitur: Presbyterum ne objurges, sed hortare velut patrem. Quid autem attinet Episcopo vetare, ut ne presbyterum objurgaret, nisi majorem ipso potestatem obtineret? Quare deinceps admonet: Adversus presbyterum citò accusationem ne admiseris*. S. Epiph. adv. haer. 75. n. 4. & 5.

(235) *Act.* xx. 28.

Caglieri ripete queste parole a Costanzo per ricordargli, che i Vescovi essendo proposti da Gesù Cristo al governo della Chiesa, devono cacciarne i Lupi (236). I Papi S. Celestino, e S. Martino applicano ai Vescovi i termini dell' Apostolo: *Respiciamus illa nostri verba Doctoris, quibus proprie apud Episcopos utitur, ista prædicens:* attendite, *inquit*, vobis, & universo gregi, &c. (237), *& maxime præceptum habentes Apostolicum, attendere nos ipsos*, & gregi, in quo *nos* Spiritus Sanctus posuit Episcopos, &c. (238).

Superiorita' della potesta' Episcopale provata coi Padri.

Per la medesima ragione i Padri della Chiesa raccomandano ai Preti il rispetto, e la ubbidienza verso dei primi Pastori. Ubbidire al Vescovo con sincerità, dice S. Ignazio, è render gloria a Dio, che l'ordina: ingannare il Vescovo visibile, è insultare il Ves-

(236) *Videmus vos lupos, quos praeostendere est dignatus Spiritus Sanctus, per vas electionis Apostolum, omnem comprehendere Dei gregem, & nos Episcopi quos Spiritus Sanctus ad regendam Dei Ecclesiam constituit, dicit beatus Apostolus, debemus tibi lupo parcere*. Lucif. lib. De non parcendo in Deum delinquent. tom. 4. Bibl. PP. p. 239. col. 1.

(237) *Tom. 3. concil.* Labb. p. 615.

[238] *Ib. Tom.* 6. *Concil. Lateran. ann.* 649. *pag.* 94.

covo, che è invisibile [239]. Questo Padre proibisce di fare alcuna cosa che concerna la Chiesa, senza il consenso del Vescovo: *Sine Episcopo nemo quidquam faciat eorum, quæ ad Ecclesiam spectant* (240). Secondo Tertulliano, i Preti, e i Diaconi non devono conferire il Battesimo che col permesso del Vescovo: *Non tamen sine Episcopi auctoritate, propter Ecclesiæ honorem* (241). I Canoni Apostolici prescrivono la medesima regola; e la ragione che ne danno è, che „ il Vescovo „ essendo incaricato della cura delle anime, è „ risponsabile a Dio della loro salute „: *Presbyteri, & Diaconi sine sententia Episcopi, nihil perficiant. Ipse enim est cujus fidei populus est creditus, & a quo pro animabus ratio exigetur* (242).

S. Cipriano c' insegna che l' Evangelo ha

---

[239] *Sed & vos decet non familiarius aut superbe uti aetate Episcopi, sed secundum virtutem Dei Patris omnem illi impertiri reverentiam, quemadmodum novi sanctos facere presbyteros, non respicientes ad apparentem juvenilem ordinationem, sed ut prudentes in Deo credentes ipsi ..... Decet itaque & vos obedire Episcopo & in nullo illi refragari; terribile namque est tali contradicere, nec enim hunc fallit qui videtur, sed invisibilem allere nititur, qui non potest a quoquam falli*. Ignat Epist. ad Magn. circa initium.

[240] S. *Ignat. Epist. ad Magnes. n.* 6.

(241) *Tert. de Baptismo, cap.* 17.

[242] *Can.* 38.

sottomessi i Preti al Vescovo nel governo Ecclesiastico (243). Si lagna di quelli, che comunicano coi peccatori pubblici, prima che sieno stati riconciliati (244). Ricorda ai Diaconi, che i Vescovi sono i successori degli Apostoli proposti dal Signore al governo della Chiesa (245).

„ Il Concilio di Antiochia tenuto nel
„ 341 insegna, che tutto ciò, che riguarda
„ la Chiesa dev' essere amministrato secon-
„ do il giudizio, e dalla potestà del Vescovo,

---

(243) *Quod enim non periculum metuere debemus de offensa Domini, quando aliqui de presbyteris, nec Evangelii, nec loci sui memores, sed neque futurum Domini judicium, neque nunc sibi praepositum Episcopum cogitantes, quod nunquam omnino sub antecessoribus factum est, cum contumelia & contemptu praepositi totum sibi vindicent?* Cyp. epist. 16. edit. Oxon. & 9. edit. 1726.

[244] *Audio quosdam de presbyteris nec Evangelii memores nec quid ad nos martyres scripserint cogitantes, nec Episcopo honorem sacerdotii sui & cathedrae reservantes, jam cum lapsis communicare coepisse*, Ib. epist. 17. edit. Oxon. epist. 11. edit. 1726.

(245) *Meminisse autem diaconi debent, quoniam Apostolos, id est, Episcopos & praepositos Dominus elegit: diaconos autem post ascensum Domini in coelos, Apostoli sibi constituerunt Episcopatus sui & Ecclesiae ministros. - Quod si nos aliquid audere contra Deum possumus qui Episcopos facit, possunt & contra nos audere diaconi a quibus fiunt.* Cyp. ep. 65. edit. 1726.

„ incaricato della salute del suo popolo (246) „.

Secondo il Concilio di Sardica (247) i ministri inferiori dovevano al Vescovo una ubbidienza sincera, come quelli, che gli dovevano un vero amore (248). Mancare a questa ubbidienza, è cadere nell'orgoglio, dice S. Ambrogio, è un abbandonare la verità (249).

Secondo S. Cirillo di Alessandria, i Preti devono esser soggetti ai loro Vescovi come i figlj al loro padre [250], e secondo S. Celestino lo devono essere come *i Discepoli al lo-*

---

(246) *Quaecumque res Ecclesiae sunt, eas gubernari & dispensari oportet cum judicio & potestate Episcopi, cui commissus est populus, & animae quae in Ecclesia congregantur.* Concil. Antioch. an. 341. can. 24.

(247) Nel 347.

(248) *Sicut ille* (Episcopus) *clericis sincerum exhibere debet amorem charitatis, ita quoque vicissim ministri infucata debent Episcopo suo exhibere obsequia.* Concil. Sardic. cap. 17.

(249) *Si quis non obediat Episcopo . . . . is a vero devius superbit.* Ambr. de off. min. lib. 2. cap. 24. n. 123.

[250] *Condolere nos fratribus necessarium est, quandoquidem consacerdotum* [Episcoporum] *aliqua se passos affirmant, & hoc a propriis clericis, quos erat necessarium subdere tanquam patribus cervicem, & esse subjectos secundum placitum Dei & Ecclesiae regulas, talia decernentes. Hoc ergo praesumi quovis modo turpisssimum est.* Cyrill. Alex. epist. ad Domn. Ant. act. 14. Concil. Chalced. t. 2. Conc. Hard. c. 575.

ro Maestro (251). Innocenzo III. raccomanda al Clero di Costantinopoli *di rendere al loro Patriarca l'onore, e l'ubbidienza canonica, come al loro Vescovo* (252).

Il Concilio di Calcedonia dice espressamente, che i Cherici destinati agli ospedali, e quelli, che sono ordinati pe' Monisteri, e per le Basiliche de' Martiri, saranno subordinati al Vescovo del luogo, conformemente alla tradizione de' Padri; e stabilisce pene canoniche contro gl' infrattori di questa regola (253). Il

(251) *Leginius supra magistrum non esse discipulum, hoc est non sibi debere quemquam ad injuriam doctorum vindicare doctrinam .... Sciant se, si tamen censeantur presbyterii dignitate, vobis* (Episcopis) *esse subjectos*. Cælest. 1. Epist. ad vener. Marin. & caeteros Gall. Episcop. apud Labb. Concil. tom. 2. p. 1611. 1612.

[252] *Cum igitur venerabilis frater noster Constantinopolitanus Patriarcha disponente Domino sit praelatus, universitati vestrae, per Apostolica scripta praecipiendo mandamus, quatenus ei tanquam patri & Episcopo animarum vestrarum humiliter intendentes, impendatis sibi Canonicam obedientiam, & honorem, scituri quod si secus praesumpseritis attentare, nos id clausis non poterimus oculis pertransire*. Innoc. III. tom. 2. lib. 11. Epist. 20. univers. Cler. Ecclesia in Const. Dioeces. comm. p. 146 edit. Baluz.

[253] *ui praeficiuntur ptochiis, vel qui ordinantur in monasterio & basilicis martyrum, ab episcopis qui unaquaque civitate sunt, secundum sanctorum patrum traditiones, potestate permaneant, nec per contumeliam ab Episcopo suo dissiliant. Qui vero audent*

Concilio di Coignac, e il primo Lateranense proibiscono ai Preti di amministrare le cose sante senza la permissione de' Vescovi (254). I Capitolari de' nostri Re richiamano le medesime massime (255). Il Concilio di Trento suppone evidentemente questa legge, allorchè insegna, che i Vescovi sono Successori degli Apostoli, che sono stati istituiti dallo Spirito Santo per governare la Chiesa, e che sono al di sopra de' Preti (256).

---

evertere hujusmodi formam, nec proprio subjiciuntur Episcopo, si quidem clerici sunt, Canonum correptionibus subjacebunt: Si vero laici vel monachi fuerint, communione priventur. Concil. Chalced. can. 8.

[254] *Nullus quoque presbyter parochianis vel hominibus illorum utriusque sexus sacramenta aliqua administret, nisi de licentia nostra speciali*. Concil Carpentor. - *Cura & rerum Ecclesiasticarum dispensatio in Episcopi judicio & potestate permaneat*. Concil. Later. 1. can.

[255] *Quia constat religionem Christianam per successores Apostolorum salubriter administrari, populisque ad vitam æternam ducatum exhiberi debere, primo necessarium judicavimus omnibus praecipere ut honorem debitum venerabilibus Episcopis absque ulla simulatione & detractione impendant, eisque in omnibus ut patribus obediant & quidquid pro salute animarum monuerint prout melius potuerint, adimplere satagant*. Capitul. l. 5. cap. 322.

[256] *Sancta synodus declarat praeter caeteros Ecclesiasticos gradus, Episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere & positos, sicut Apostolus ait, a Spi-*

Finalmente i Padri della Chiesa, che noi abbiamo citati su la istituzione delle due potestà non distinguono la giurisdizione Spirituale dalla Episcopale. *Negli affari, che concernono la Fede, o l'ordine Ecclesiastico, al Vescovo si spetta di giudicare*, dice S. Ambrogio (257). Leonzio rinfaccia a Costanzo di voler regolare le materie, che non competono, che a' Vescovi. Ai Pontefici, dicono i Papi Niccolò I., e Simmaco, Dio ha commessa l'amministrazione delle cose sante (258).

Concludiamo adunque dopo una tradizione sì costante, sì unanime, sì solenne, sì antica, che non solamente il Vescovo ha sopra i Preti una superiorità di giurisdizione, ma ancora, che questa superiorità è d'istituzione Divina, poichè ha cominciato essa cogli Apostoli, che i Vescovi l'esercitano come Successori degli Apostoli; che i Padri e il Concilio di Trento in particolare, insegnano, che essa deriva dalla potenza, che Gesù Cristo ha data agli Apostoli, e dalla missione, che i Vescovi hanno ricevuto da Gesù Cristo per governare la Chiesa; poichè sul fine de' primi secoli i Padri, i Canoni, i Concilj suppongo-

---

ritu Sancto regere Ecclesiam Dei, eosque presbyteris superiores esse. Trid. sess. 23. cap. 4. de Ordin.

(257) *S. Amb. l.* 2. *epist.* 13. *alias* 32.

(258) *Nicol. ad Michael. Imp. - Symm. Papa contra Anastas. Imper.*

no sempre questa superiorità come costante, come generalmente riconosciuta senza che si trovi alcuna traccia della sua istituzione altrove, che ne' libri Santi.

Superiorita' della potesta' Episcopale necessaria all' unita' di ciascuna chiesa particolare.

Aggiungiamo, che questa superiorità di giurisdizione è necessaria al governo Ecclesiastico. Perchè fa di bisogno di un capo in ciascuna Chiesa in particolare coll' autorità del comando; per riunire tutto il clero, per distinguerlo secondo le medesime vedute. Si rompa questa unità, non vi ha più ordine. S. Cipriano (259), e S. Girolamo (260) ci

---

[259] *Inde enim schismata & haereses obortae sunt & oriuntur, dum Episcopus, qui unus est & ecclesiae præest, superba quorumdam praesumptione contemnitur, & homo dignatione Dei honoratus, indignus hominibus judicatur*. Cypr. epist. 69. circa med. edit. 1726. - *Neque aliunde haereses obortae sunt, aut nata scyismata, quam inde quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus sacerdos, & ad tempus judex viae Christi cogitatur*. Cyp. epist. 55. ante med. edit. 1726.

(260) *Ecclesiae salus in summi Sacerdotis dignitate pendet; cui si non exors quaedam & ab omnibus eminens detur potestas, tot in Ecclesiis efficientur schismata, quot Sacerdotes. Inde venit ut sine chrismate & Episcopi jussione, neque presbyter, neque diaconus jus habeant baptizandi*. Hier. Dialog. contr. Lucifer. ante med. tom. 4. nov. edit. - *Esto subjectus Ponti-*

annunziano in tal caso lo scisma, e la confusione, perchè non vi è più subordinazione. Appena la riforma ha scosso il giogo dell' Episcopato, che la divisione s' introduce in mezzo a' nuovi settarj coll' indipendenza. Lo spirito umano non ha più freno dacchè i Vescovi non hanno più gurisdizione. Melanton se ne affligge (261) in uno de' dodici articoli, ch' egli presenta a Francesco I., e riconosce, che i Ministri della Chiesa sono subordinati a Vescovi; *che questi ultimi devono vegliare sulla loro dottrina, e sulla loro condotta, e che converrebbe istituirli, se di già non vi fossero* (262). E' vero, che non attribuisce la loro istituzione, che al diritto ecclesiastico: ma subito, che si riconosce la necessità di una superiorità di giurisdizione, dice M. Bossuet (263) si può negare, che venga essa da

fici tuo, & quasi animae parentem suscipe. Hier. epist. ad Nepot. post med.

(261) Melanch. l. 1. *epist.* 17.

[262] *Primum igitur hoc omnes unanimiter profitemur politiam Ecclesiasticam rem esse sanctam & utilem, ut sint utique aliqui Episcopi qui praesint pluribus Ecclesiarum ministris, item ut Romanus Pontifex præsit omnibus Episcopis. Opus est enim in Ecclesia gubernatoribus, qui vocatos ad ministeria Ecclesiastica explorent & ordinent .... & inspiciant doctrinam Sacerdotum. etsi nulli essent Episcopi, tamen creari tales oporteret.* Art. 1. apud *d' Argentré*, Coll. Judic. part. 2. tom. 1. p. 387.

(263) Histoire des Var. l. 5. n. 27.

Dio medesimo? Fondando Gesù Cristo la sua Chiesa avrebbe potuto negligentare di stabilirvi l'ordine necessario al suo governo?„
„ Tal'è l' eminenza della dignità Episcopale „ al di sopra della Sacerdotale„, diceva un'Autore, che malgrado i suoi errori, ha non pertanto difeso con zelo i diritti dell' Apostolato, „ tal'è l'eminenza della dignità Episcopale, che la dignità Sacerdotale nè rinchiude, nè esige alcuna giurisdizione per „ sua natura, essendo meno perfetta, e subordinata alla dignità Episcopale, colla volontà della quale essa dee governarsi ed applicarsi alle funzioni Ecclesiastiche conformemente a' Canoni senza mai stendersi più oltre. Oltre di che la dignità Episcopale, essendo elevata a un grado eminente, ed essendo perfetta nel suo genere, comprende „ necessariamente una potestà di giurisdizione; poichè egli è tanto impossibile ch' essa „ esista senza giurisdizione, che è impossibile „ di conservare la dignità reale, alla quale i „ Padri paragonano alcuna volta l' Episcopato „ senza il diritto del comando. I Vescovi „ medesimi, che hanno rassegnata la loro dignità tra le mani della Chiesa per menare „ una vita privata, conservano ancora una „ parte della loro giurisdizione, che non possono in verità esercitar soli, perchè non „ hanno popolo, ma che la esercitano uni-

„ tamente al corpo Episcopale ne' Concilj Pro-
„ vinciali, o Generali, ov' essi hanno il di-
„ ritto del suffragio in qualità di veri giudi-
„ ci della Chiesa. Così essi esercitano la lo-
„ ro giurisdizione e sulle Chiese particolari,
„ e sulla Chiesa universale (264) „.

SUPERIORITA' DELLA POTESTA' EPISCOPALE PROVATA COL DETTAGLIO DELLE SUE PRINCIPALI FUNZIONI.

Non ci limitiamo a far vedere in generale la superiorità della potestà, che Gesù

(264) *Atque haec est eminentia dignitatis Episcopalis supra Sacerdotalem, quod Sacerdotalis nullam per se jurisdictionem nec includat nec exigat, utpote imperfectior & Episcopali subjecta, cujus nutu regi & ad operationes ac munia Ecclesiae admoveri, non ipsa prosilire debet, ut Canones jam pridem sanxerunt, & Episcopalis dignitas, ut summa & in suo genere perfecta jurisdictionem necessario complectatur, nec sine ea consistat, non magis quam regia dignitas, cui sancti Patres Episcopalem dignitatem passim comparant, sine imperio concipi potest: quod adeo verum est, ut nequidem ii Episcopi qui, indulgente Ecclesia, Episcopali cura se abdicant, & vitam quodammodo privatam traducere sinuntur, omni penitus jurisdictione careant, retinent enim jurisdictionem aliquam, quam non quidem exercent soli, quia nullam Ecclesiam sibi solis addictam habent, sed simul cum toto Episcoporum corpore in Conciliis tam provincialibus quam generalibus, in quibus jus suffragii ut veri Ecclesiae judices habent, atque ita jurisdictionem tum in Ecclesiam particularem, tum in Ecclesiam generalem exercent.* Petr. Aurel. adv. Spong. p. 91.

Cristo ha data a primi Pastori su gli altri ministri; analizziamo ancora in particolare i diritti dell' Episcopato. Io gli riduco a quattro: *Diritto d' istituzione, d' insegnamento, di legislazione, e di giurisdizione*. Vediamo come nell' esercizio di questi diritti i Vescovi hanno sempre goduto di una pienezza di autorità rispetto ai ministri inferiori.

Potere d' istituzione.

1. Dalla nascita della Chiesa per mano solamente del Vescovo hanno ricevuto i Preti col carattere sacerdotale la missione Ecclesiastica. Sul principio non avevano questi bisogno di altra missione per esercitare le loro funzioni. In seguito, allorchè le Diocesi sono state divise in più Parrocchie, allorchè sono stati assegnati a ciascuna Parrocchia i suoi Pastori particolari, e che vi è stato per conseguente di bisogno, oltre la missione generale, che i Preti avevano in virtù della loro ordinazione una missione più espressa, per ridurre la loro potestà in esercizio a riguardo di un certo popolo in particolare ancora, dai soli Vescovi l' hanno essi ricevuta, o con semplici commissioni rivocabili, o con una istituzione, che formava un titolo perpetuo. Ed a chi questo diritto poteva appartenere, se non a quei, che in virtù del loro carattere aveano di già data la prima missione? Per questa medesima ragione i Cherici, che han-

no esercitate le funzioni di un benefizio senza aver ricevuta questa missione, sono stati sempre considerati come colpevoli di un diritto simile a quello dell' Eresìa (265), e perciò ancora sono stati dichiarati incapaci di ogni diritto a' loro beneficj (266). Ne' primi secoli della Chiesa il Vescovo solo amministrava la santa Eucaristìa (267), ed il Battesimo (268), riconciliava i peccatori pubblici (269), annun-

---

[265] *Sidon. Hist. l. 2. c. 23.*

(266) C. Relatum *extra de jure patron.* C. cum qui *de praeb. & dign. in 6.*

(267) *Episcopus qui Christi vices tenet, Sacerdotales viros in plebem subjectam missurus, sacri corporis Eucharistiam per quadragenos dies sumendam distribuit.* Fulbert. Epist. 2.

[268] *Dandi baptismum habet jus summus Sacerdos qui est Episcopus, deinde presbyteri & diaconi, non tamen sine Episcopi auctoritate.* Tert. lib. de Bapt. n. 17.

[269] *Apud presbyterum si quis gravi lapsu in ruinam mortiis inciderit placuit agere poenitentiam non debere sine Episcopi consultu; sed potius apud Episcopum agat; cogente tamen infirmitate non est presbyterorum aut diaconorum communionem talibus praestare debere, nisi eis jusserit Episcopus.* Concil. Eliber. an. 313. secundum P. Hard. can. 32. Ved. il secondo Conc. di Cartag. can. 3. & 4. La Lettera del Clero di Roma a S. Cipriano, che è la 39. tra quelle di questo santo Vescovo. *Modus autem hujus poenitentiae in Episcoporum sit arbitrio*, dice il Concilio di Ancira, dell'an. 314. *can.* 22. *ut secundum conversionem poenitentium possint & extendere tardantibus & minuere studiose festinantibus.* Ved. ancora M. Fleury. Hist.

ziava la parola di Dio, e niuno poteva fare queste funzioni senza il suo espresso consentimento (270). Finalmente i Preti non le han-

l. 19. n. 22. Il P. Petau. *De Episc. dignit. & jurisd. cap.* 6. *n.* 12. 13. Tomassin. De la Discipl. part. 4. l. 1. cap. 71. n. 1.

(270) *Legimus supra Magistrum non esse discipulum, hoc est, non sibi debere quempiam ad injuriam doctorum vindicare doctrinam .... Ergo corripiantur hujusmodi, non sit his liberum habere pro voluntate sermonem*. S. Caelestin. Epist. ad Vener. & Marin. & caeteros Gall. Episc. ap. Labb. Conc. tom. 2. col. 1611. 1612. - *Illud quod nobis propter improbitatem quorumdam monachorum verbo mandasti, specialiter praedictorum Patrum statuta firmantes, statuimus, & praeter Domini Sacerdotes, ab Episcopo ejusdem videlicet loci electos, nullus audeat praedicare*. Tom. 1. Capitul. addit. 4. n. 33. col. 1200. - *Unusquisque nostrum sive per se, sive per aliquem vel aliquos ex ministris Ecclesiae fideliter doctos, ita verbum praedicationis tam in urbe quam foris in plebibus exhibeat* &c. Concil. Valent. an. 855. can. 16. - *Salutis viaticum Pontifex novis Ecclesiae cultoribus distribuit quos suae pastoralis curae vicarios adjutores ad erudiendam plebem sibi constituit*. Fulbert. epist. 2

Origene fu incaricato da Demetrio Patriarca di Alessandria della cura d' istruire i Catecumeni (*Euseb. Hist. Lib.* 5. *c.* 3.) S. Alessandro di Gerusalemme, e Teotisto di Cesarea in Palestina ancora l' incaricarono di fare delle istruzioni pubbliche nelle loro Diocesi [*Ib. cap.* 20.]. S. Cipriano confidò queste funzioni ad un semplice Lettore chiamato Ottato. S Felice di Nola fu altresì incaricato della predicazione da Massimo suo Vescovo (*Paulin. Poem.* 16. *in Felic. circa fin.*) S. Gregorio di Nazianzo non essendo ancora se non

no mai esercitate in virtù della missione data da altri Preti, purchè questi non avessero ricevuta dal Vescovo in virtù di certi titoli, o di un potere particolare, la facoltà di delegare.

S. Cipriano spiegando l' economìa del governo Ecclesiastico in rapporto alla successione de' Pastori, richiama queste parole di Gesù Cristo: *Tu sei Pietro, e su questa pietra ec.* ed aggiugne „ questa è la sorgeute della suc-„ cessione Episcopale, che si è perpetuata in „ virtù dell' ordinazione; di maniera che se-„ condo la legge divina la Chiesa universale, „ che interamente deriva da questa prima mis-„ sione, è fondata su' Vescovi, essendo ogni „ Vescovo risponsabile della sua condotta al „ corpo Episcopale, che compone il tribuna-„ le della Chiesa (271) „. I Papi S. Siricio, e S. Innocenzo insegnano, che l' Apostolato,

---

Sacerdote ne fu incaricato da suo Padre, ch' era Vescovo di Nazianzo; S. Giovanni Crisostomo da San Flaviano (*Fleury Hyst. L.* 15. *n.* 140. *Chrys. t.* 2. *p.* 316. *nov. edit.*). S. Agostino finalmente da Valerio suo Vescovo [*Possid. vit. S. Aug.*].

[271] *Dominus dicit Petro: Ego dico tibi quia tu es Petrus & super istam petram aedificabo Ecclesiam meam .... Inde per temporum & successionum vices Episcoporum ordinatio & Ecclesiae ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopos constituatur; & omnis actus Ecclesiae per eosdem praepositos gubernetur.* Cyp. epist. 33. Oxon. in princip. epist. 27. edit. 1726.

e l'Episcopato in Gesù Cristo hanno cominciato da S. Pietro, *per quem* (Sanctum Petrum) *Apostolatus, & Episcopatus in Christo cœpit exordium* (272). In virtù dunque dell'istituzione Divina i Vescovi conferiscono a tutti i ministri la facoltà di fare le funzioni Sacre.

Per una conseguenza della medesima potestà i Ministri della Religione sono stati sempre giudicati, e privati dell'esercizio delle loro funzioni dai soli Vescovi. Tertulliano riferisce, che l'Apostolo S. Giovanni depose un Prete dell'Asia per aver supposto i falsi atti di S. Tecla [273]. Marcione fu deposto da suo padre, ch'era Vescovo; Ario il fu da S. Alessandro Vescovo di Alessandria. Le costituzioni Apostoliche suppongono questo diritto stabilito (274). *Le colpe dei Chierici*, dice Ivo di Chartres, *devono esser punite colla censura dei Vescovi* (275). Il secondo Concilio di Cartagine regola il numero necessario dei Vescovi, che devono comporre il tribunale per giudicare un Vescovo, o un Prete, o un Diaco-

---

[272] *Siric. epist.* 4. *ad Afric. Episc. - Innoc. I. epist. I. epist. ad Victr. init. & epist. ad Afr. inter epist. S. August. epist.* 181. *tom.* 2.

[273] *Tertul. de Bapt. c.* 17.

[274] *Episcopus deponit omnem clericum dignum qui deponatur, excepto Episcopo, Episcopus enim solus deponere Episcopum non potest.* Constit. Apostol. l. 8. cap. 28.

(275) *Yvo epist.* 162.

no (276). I Concilj di Nicea, e di Sardica, permettono solamente al Cherico condannato

---

[176] *Si quis Episcopus (quod non optamus) in reatum aliquem incurrerit, & fuerit ei nimia necessitas, non posse plurimos congregare, ne in crimine remaneat, a duodecim Episcopis audiatur, & a sex presbyter, & a tribus diaconus, cum proprio Episcopo*. 2. Concil. Carth. can. 10. – Havvi nel vero in alcuna collezione, *a sex presbyteris, & a tribus diaconibus cum proprio Episcopo*. Ma oltrecchè la più parte delle collezioni le più conosciute, e le più avute in conto, riferiscono il Canone come l' ho io citato, è egli chiaro, che vi ha un errore nelle altre edizioni; perché: 1. questo Concilio non pretende, che confermare gli antichi regolamenti, *Secundum statuta veterum Conciliorum*; or non assegna alcun Concilio nè Preti, nè diaconi a' Vescovi per giudici; quando che il primo Concilio di Cartagine tenuto nel 348 can. 2. dice espressamente: *Si quis tumidus vel contumeliosus exstiterit in majorem natu vel aliquam causam habuerit: a tribus Episcopis vicinis, si diaconus est qui arguitur; si presbyter, a sex; si Episcopus, a duodecim consacerdotibus audiatur*. 2. In leggendo di una maniera diversa da quella, che noi riportiamo, i termini *cum proprio Episcopo* non avrebbero senso determinato, conciossiachè il Vescovo proprio, sia senza contraddizione il Vescovo della Dioesi; questo Vescovo sarebbe dunque l' uno tra quelli, che dovrebb' essere nel novero de' giudici, e che sarebbe un tredicesimo Vescovo, e sarebbe al tempo stesso il Vescovo, che dovrebbe esser giudicato. Ci si mostri un solo esempio di giudizj siffatti. Vedi il sopracitato M. le Corgne. Defense des Droits des Eveques tom. 2. p. 271. &c.

di appellare dal giudizio del Vescovo al Concilio della Provincia, ciò che suppone la competenza del primo tribunale. Sarebbe inutile di più insistere su le prove di un fatto, che non si potrebbe contrastare. Non havvi esempio di Prete, che sia stato deposto da un altro Prete.

POTERE D' INSEGNAMENTO.

2. Il diritto di pronunziare su la dottrina con un giudizio legale non appartiene, che ai primi Pastori. I Preti ricevono con la loro ordinazione il potere di rimettere i peccati, di offerire il santo Sacrificio, di benedire, di presedere al servizio Divino, di predicare, di battezzare; e i Vescovi ricevono il diritto di giudicare, d' interpretare, di consecrare: *Episcopum oportet judicare, interpretari, consecrare* (277). I Padri della Chiesa non hanno mai altro tribunale opposto all' errore, che quello dell' Episcopato. Il Venerabile Serapione produce contro i Catafrigi una lettera segnata da un gran numero di Vescovi (278). S. Alessandro (279), S. Atanasio [280], S. Basilio (281), S. Agostino (282),

(277) *Pontif. Rom. in-fol.* p. 50. *edit.* 1615. *&* *p.* 89. *edit.* 1663. *in* 12.

(278) *Euseb. Hist. l.* 5. *cap.* 18. *edit.* 1612.

[279] *Teodoret. l.* 1. *cap.* 4. *in fine*.

[280] *Athan. epist. ad Afr.* n. 1. 2.

(281) *Basil. epist.* 75.

[282] *Aug. passim contra Donat. & Pelag. l.* 3.

S. Leone 283), e il Papa Simplicio (284) fanno l'istesso contro gli Eretici dei loro tempj. „ Credete „, dicono i Padri di un Concilio di Alessandria in una lettera diretta a Nestorio, „ credete ed insegnate quello, che „ credono tutti i Vescovi del Mondo dispersi nell'Oriente, e nell'Occidente, perchè „ questi sono i maestri, e i conduttori del „ popolo (285) „. I Padri del Concilio di Efeso fondano l'autorità della loro assemblea su i suffragj dell'Episcopato (286). Il settimo Concilio Generale dà per prova della illegittimità del Concilio degli Iconoclasti, l'esser stato riprovato dal corpo Episcopale (287). Il Papa Vigilio rimprovera a Teodoro di Cappadocia l'avere indotto l'Imperatore a condannare i tre capitoli contro il diritto dei

---

contra Crescon. col. 473. *n.* 3. *contra Julian. cap.* 1 *n.* 5. *&c.*

[283] *S. Leo epist.* 15. *edit.* 1661.

(284) *Simp. tom.* 4. *Concil. Labb. col.* 1040.

(285) *Sententias autem & doceas quae nos universi sive per orientem, sive per occidentem Episcopi & magistri praesulesque populorum credimus & docemus*. Conc. Hard. tom. 1. col. 1286.

(286) *Perabsurdum est ducentorum & decem sanctorum Episcoporum synodo quibus & universa occidentalium sanctorum Episcoporum multitudo, & per ipsos reliquus totus terrarum orbis consentit triginta tantum numero sese opponere*. Concil. Hard. tom. 3. col. 750.

(287) *Hard. concil. tom.* 7. *col.* 395.

Vescovi, ai quali solamente appartiene, dice egli, di pronunziare su queste materie: *Bona desideria nostra... ita animus tuus quietis impatiens dissipavit, ut illa quæ fraterna collatione, & tranquilla, Episcoporum fuerant reservanda judicio, subito contra Ecclesiasticum morem, & contra paternas traditiones, contraque omnem auctoritatem Evangelicæ Apostolicæque doctrinæ, edictis propositis, secundum tuum damnarent arbitrium* (288). A voi si appartiene, diceva l' Abate Eustasio (289) in un Concilio dirigendosi ai Vescovi, sul punto della regola di S. Colombano, a voi si appartiene di giudicare, se gli articoli che si attaccano, sono contrarj alle Sante Scritture (290). San Bernardo dichiara, che non ai Preti, ma ai Vescovi si appartiene di pronunziare sul domma (291). Gregorio III. scrive a Leone

[288] *Hard. concil. tom.* 3. *col.* 9.

(289) Egli vivea nel 7. secolo.

[290] *Auditis objectionibus beatus Eustasius conversus ad suae partis Episcopos dixit: Vos o decus sacerdotii! probare debetis, qui in Ecclesiis veritatis & justitiae seminarium distribuant, & qui veritati & religioni aliena tradant: vestrum est discernere objecta, an sint a scripturarum serie aliena.* Concil. Matiscon an. 627. apud Labb. tom. 5. col. 1687.

(291) *Dicebam sufficere scripta ejus* (Abaelardi) *ad accusandum eum, nec mea referre, Episcoporum quorum esset ministerii dogmatibus judicare.* S. Bernard. epist. 189. ad Inn.

Isaurico co' medesimi principj : *Non sunt Imperatorum dogmata, sed Pontificum* (292). Non vi è disparere tra Cattolici su questa dottrina. Io la trovo nel clero di Francia (293),

---

(292) *Tom. 4. Concil. Hard. col. 10. & 13.*

(293) Nel 1717. ventotto Prelati ebbero a parlare in siffatta guisa a M. il Duca di Orleans: „ La scien„ za e la virtù de' semplici Preti, la riputazione dell' „ Università, la savia condotta di alcuni Curati, i pri„ vilegj pretesi di alcuni Capitoli, non possono far „ loro acquisto della qualità di giudice in materia di „ Dottrina, e di Fede. Lo Spirito Santo ha stabilito „ i soli Vescovi per governare la Chiesa. Appartiene „ dunque ad essi soli ciò, che è essenziale per go„ vernarla. Insegnare, riprendere, diffinire, ordina„ re, e punire; or ecco i diritti, che noi abbiamo „ da Dio; e l' attaccare la sua autorità, è lo stesso, „ che attaccare la nostra .... Noi ci renderemmo col„ pevoli di una indegnità senza scusa, se indifferenti „ alla rivolta de' nostri inferiori, ci lasciamo tor via „ i diritti, di cui noi siamo i depositarj, e che dal „ nascimento della Religione hanno sempre fatto con„ siderare i Vescovi, come i fedeli interpreti delle „ sante Tradizioni, e come i soli giudici competenti „ nelle quistioni, che hanno tante fiate gittata la „ turbolenza nella pace della Chiesa „; e in una seconda Memoria: „ Non è egli permesso di dubita„ re, che i Vescovi non sieno i soli giudici in ma„ teria di Fede. E' egli questo un diritto, che han„ no eglino dallo Spirito Santo ricevuto, e ne so„ no i depositarj. Nessuna autorità dee chiedere „ loro conto delle loro decisioni „. La Radunanza del 1655. obbligò i Curati di Parigi „ a dichiarare, ch'essi „ sapevano, che il Vescovo solo, e per diritto, aveva

i Bossuet (294), in Fleury (295), in Tillemont (296), in Gersone medesimo (297), e

---

„ il potere nella sua Diocesi di far giudizio della buo-„ na, o della cattiva dottrina, e che i Curati dove-„ vano a lui solo rivolgersi „. Procès verbal dell' as-sembl. de 1655, p. 703. - L' Assemblea del 1700. proscrisse molte proposizioni contrarie alla sana dottrina; determinò essa sul rapporto del Presidente, che „ i Deputati del secondo ordine non avrebbero voce „ deliberativa nella presente Assemblea, ma consul-„ tativa solamente „. Procès verbal de l' assembl. de 1700. p. 438.

[294] „ La S. Sede principalmente, e il corpo „ dell' Episcopato al suo Capo unito, è dove fa duo-„ po cercare il deposito della dottrina Ecclesiastica „ confidata ai Vescovi dagli Apostoli „. Bossuet serm. sur l' unitè dell' Eglise.

[295] E' egli il Vescovo solo giudice ordinario, „ e naturale di tutto ciò, che riguarda la Religione, „ ed a lui appartengono le decisioni delle quistioni di „ Fede, o di Morale in interpretando la santa Scrit-„ tura, e adoperando fedelmente la Tradizione de' Pa-„ dri „. Fleury. Instit. au droit Eccles. t. 1. ch 13.

[296] Dice questo Autore, facendo parola di Barsuma, „ che fu questi il primo Frate a cui fu dato il „ rango di giudice di un Concilio generale, in cui „ non apparteneva, che ai soli Vescovi questo diritto „. Till. t. 15. Hist. Eccl. p. 531. art. 52.

(297) *Ad Episcopos spectat de jure divino & quibusdam, de pia consuetudine legitimè praescripta, propositionem aliquam haereticare, hoc est haereticalem decernere vel determinare, nedum doctrinaliter, sicut doctores theologiae possunt, sed etiam judicialiter, cum appositione decreti poenalis contra subditos rebelles.* Opera Gers. tom. 2. col. 288., nov. edit. e altrove:

negli Autori meno sospetti di prevenzione in favore dell'Episcoparo (298).

- *Papa . . . Episcopus . . . . possunt tamen propositionem aliquam, quæ videtur aliquibus non haeretica, declarare quod sit hæretica & hoc judicialiter, sicut doctores scholasticè hoc faciunt vel doctrinaliter*. Ib. p. 307. E' egli vero, che in un altro passo [*tom*. 1. *oper. Ger. nov. edit. col*. 250. *tract. de supr. potest. Eccles. considerat*. 12.] pare, che Gersone insegni l' opposto, che dica ancora, come si vedrà ben tosto, che le decisioni de' Licenziati, e de' Dottori nella Facoltà Teologiche, sono parti autentiche, poichè decidon essi con autorità, in virtù del potere, che han dal Papa ricevuto, parti dottrinali, in cui non hanno eglino, che il diritto d' istruire. Con questa distinzione per avventura potrebbesi conciliare la contraddizione, in cui questo Autore pareva, che fosse con se medesimo.

(298) *Non indigent ea decreta* (*de fide*) *imperio principis, ut Christianos adstringat, cum jure divino nitantur quod cœteris omnibus præcellit*. Marca Concord. Sacerdot. & Imp. l. 2. cap. 10. n. 8. Bajo in una lettera al P. Sablonio, così parla de' Preti, che condannata avevano la sua dottrina: *Sperabam eos.... accepta ratione, aut suam sententiam mutaturos aut excusaturos quod circumventi sint astutis quibusdam machinationibus, praesertim quia non ignorant se in his quae ad fidem pertinent, propriè censores non esse, sed doctores, & adjutores fidei nostrae, non dominos, doctores enim sunt a Domino constituti, non domini ac judices*. Opera Bai. part. 2. p. 8 - *Episcopalis dignitas . . . . sine imperio concipi non potest. Quod adeò verum est, ut nequidem ii Episcopi qui, indulgente ecclesia, Episcopali cura se abdicant . . . . retinent jurisdictionem aliquam, quam non quidem exercent soli, quia nullam ecclesiam sibi solis addictam*

3. Il diritto di fare de' canoni di disciplina non è meno incontrastabile. Tra quella moltitudine di regolamenti, che compongono il codice Ecclesiastico, un solo non ve ne ha, che non sia stato formato, o adottato dall'autorità Episcopale. Niente meglio confermato dalla pratica della Chiesa. Noi abbiamo nei primi secoli la lettera canonica di S. Gregorio Taumaturgo; quella di San Dionisio di Alessandria diretta ad altri Vescovi per farla osservare nella loro Diocesi; quella di S. Basilio, e molti altri regolamenti del medesimo Padre sul matrimonio, su le ordinazioni, e su la disciplina Ecclesiastica. Noi abbiamo nel quarto secolo i regolamenti di Pietro di Alessandria. I Vescovi hanno

habent, sed simul cum toto Episcoporum corpore, in Conciliis tam provincialibus quam generalibus, in quibus jus suffragii ut veri ecclesiae judices habent; atque ita jurisdictionem tum in ecclesiam particularem, tum in ecclesiam generalem exercent. Petrus Aurelius adv. Spong. p. 91. — „ Il potere di decidere delle „ materie della Fede non è egli stato specialmente „ affidato agli Apostoli da Gesù Cristo, ed ai loro „ Successori, che sono i Vescovi? Come sarebbe egli „ dunque potuto avvenire che passato fosse, con „ pregiudizio stesso de' Vescovi, a ministri inferiori, „ e a semplici Preti „? Atto d' appel. de' 4. Vescovi del 1719 — Il Sig. Cardinale di Noailles insegna nel suo Mandamento dell'anno medesimo, che la decisione del domma è riserbato a' primi Pastori.

fatto canoni di disciplina o nei Concilj Ecumenici di Nicèa, di Costantinopoli, di Efesò, di Calcedonia; o nei Concilj particolari dell'Asia, dell'Africa, delle Gallie, della Spagna, e dell'Italia, ec. Noi abbiamo le costituzioni, che hanno fatto Teodulo di Orleans, Riculfo di Soisson, Hincmaro di Rheims nei secoli posteriori. I Vescovi si sono sempre mantenuti nel diritto di fare delle ordinanze, e degli statuti Sinodali per la disciplina delle loro Diocesi. Il Concilio di Trento, che è l'ultimo Concilio Ecumenico, e i Concilj particolari, che si sono tenuti dapoi, particolarmente in Francia, hanno fatto dei canoni sul medesimo oggetto, senza che siasi mai osato di attaccare la validità di questi decreti per mancanza di consenso dei Preti. Or un potere costantemente esercitato fin dal primo nascere della Chiesa dai soli Vescovi, e senz'alcuna contraddizione, se non per parte degli Eretici, non può avere altra origine, che la istituzione Divina.

Per una conseguenza di questa medesima potestà legislativa i Vescovi hanno avuto sempre essi soli il possesso d'interpretare le leggi canoniche, ad effetto di giudicare delle cause spirituali, e di decretare le pene imposte da questi canoni (299). Niun ministro inferiore

(299) Ved. part. 1. cap. 2. mas. 6., e di poi cap. 4. §. 2. di questa 3. parte.

non ha mai esercitato questo potere, se non in virtù di una missione ricevuta da' Vescovi, o per istituzione Canonica, o per delegazione.

Si direbbe, che i Preti sono concorsi nei Concilj co' Vescovi alla sanzione de' decreti di dottrina, e di disciplina? ma i primi Concilj non sono stati composti, che da Vescovi [300]. Si

[300] *Apostolicam fidem quam trecenti decem & octo Patres Niceae olim congregati exposuerunt, manifestam vestrae pietati exhibuimus*. Sono questi i termini del Concilio di Efeso, parlando di quel di Nicèa. Labbe, Concil. t. 3. col. 655. 748. Il Concilio medesimo si qualifica di sinodo di ducento, e dieci Vescovi *ducentorum & decem sanctorum episcoporum synodus*. Ib. col. 658. I Padri di Calcedonia dicono essere questo Concilio composto di cento, e dieci Vescovi. *Si enim ubi sunt duo aut tres congregati in nomine ejus ibi se in medio eorum fore perhibuit* [Christus] *quantam circa quingentos viginti Sacerdotes peculiaritatem potuit demonstrare*. Concil. Hard. tom. 2. col. 655. *Hoc sacrum nostrum universale Concilium* [Constantinopolitanum III.] *sanctis & universalibus quinque synodis pie in omnibus consonuit: tercentorum inquimus decem & octo sanctorum Patrum qui in Nicaeam convenerunt: & ei quae a centum quinquaginta a Deo inspiratis viris post hanc apud Constantinopolim adversus Macedonium impugnatorem Spiritus .... Et ei quae in Epheso congregata est ducentorum venerabilium Virorum; atque & quae in Chalcedone sexcentorum triginta a Deo inspiratorum Patrum adversus Eutychen*. Concil. 6. general. tom. 6. Concil. Labb. col. 1020. Ved. Euseb. Hist. l. 5. c. 22. & Cyp. Epist. ad Jubajan.

cominciò la prima volta nel Concilio, che tenne Demetrio Vescovo di Alessandria, per giudicare Origene (301). Gli atti del Concilio di Cartagine non fanno menzione, che de' Vescovi, e de' Diaconi (302). Non si vede in niuna Scrittura inserita nel codice della Chiesa dell' Africa, che i Preti abbiano avuta sessione in queste Assemblee. Questo rango non fu accordato a due di essi nel Concilio tenuto in Cartagine nel 419, se non perchè vi assistevano in qualità di Deputati della S. Sede. Gli otto primi Concilj Generali, il secondo Concilio di Siviglia, quello di Elvira, il secondo, e il terzo di Bragā non sono stati sottoscritti, che da Vescovi, quantunque vi fossero presenti dei Preti (303). Ne' Concilj, ove quelli si sottoscrivono, lo fanno spesso in termini differenti. In un Concilio tenuto in Costantinopoli per la deposizione di Eutiche, i Vescovi si servono di questa espressione: *Ego judicans subscripsi*, e i Preti vi si sottoscrivono in questi termini: *Subscripsi in depositione Eutichetis*.

Nel Concilio di Efeso i Vescovi di Egitto domandano, che si faccino uscire quelli, che non hanno il carattere Episcopale, allegando per motivo, che il Concilio è un assem-

(301) *Phot. cod.* 118.
(302) *Hard. Concil. tom.* 1. *col.* 961. 969.
(303) *Hard. Concil. tom.* 4. *col.* 250.

blea di Vescovi, e non di Ecclesiastici: *Petimus superfluos foras mittite. Synodus Episcoporum est, non Clericorum* (304); questa massima non è contraddetta, malgrado l' interesse de' ministri inferiori, che assistono a questo Concilio. La lettera di S. Avito Vescovo di Vienna per la convocazione del Concilio di Epaona nel 517, dice espressamente, che gli Ecclesiastici v' interveranno quando sarà espediente, che potranno esservi anche i laïci; ma che il tutto sarà regolato dai soli Vescovi: *Ubi clericos prout expedit, compellimus: laicos permittimus interesse, ut ea quæ a solis Pontificibus ordinata sunt, & populus possit agnoscere* (305). Quello di Lione tenuto nel 1274. esclude dall' assemblea tutti i Procuratori de' Capitoli, gli Abati, i Priori, e gli altri Prelati inferiori, eccettuati quelli, che vi sono stati espressamente chiamati (306), e simili regolamenti non hanno resi meno validi gli atti di questi due Concilj. Non vi è Concilio, in cui vi sia stato un più gran numero di Dottori, e di Preti di quello di Trento.

[304] *Concil. Labb. tom.* 4. *col.* 111.

(305) *Hard. Concil. tom.* 2. *col.* 1046.

(306) *Licentiati sunt omnes in ista sessione [secunda] procuratores capitulorum, ac Abbates & Priores non mitrati, exceptis illis qui fuerunt nominatim ad Concilium evocati: licentiati sunt omnes alii inferiores praelati mitrati*. Tom. 7. conc. Hard. col. 680.

Niuno nondimeno ebbe diritto di darvi il voto in fuori di quelli, che lo ebbero per privilegio. Or se i Preti avessero avuto giurisdizione, e sopratutto una giurisdizione eguale a quella dei Vescovi o per giudicare della dottrina, o per fare dei regolamenti; tutti questi Concilj, che rimontano fino all' origine della tradizione, avrebbero dunque ignorato i diritti de' Preti; avrebbero commessa una vessazione manifesta, privandoli del diritto di suffragio, ch' essi aveano in queste rispettabili assemblee.

Si dirà che i Preti abbiano acconsentito almeno tacitamente alla loro esclusione, aderendo a questi Concilj?

Ma primieramente questi Concilj avrebbero dunque prevaricato, privando i ministri inferiori de' loro diritti. Questi ministri avrebbero dunque essi ancora prevaricato, lasciandosi spogliare di una facoltà, di cui doveano far uso, particolarmente ne' Concilj ove vedeano prevalere l' errore, e l' intrigo: e ciò nonostante la loro esclusione non è giammai allegata, come un mezzo di nullità.

In secondo luogo per supporre un consenso tacito alla privazione del diritto acquistato, vi abbisogna almeno un titolo, che stabilisca questo diritto; vi abbisogna qualche esempio, in cui chiaramente apparisca, che sia stato esercitato come un proprio diritto; altrimenti la pratica la più costante, e la più

antica de' secoli medesimi, ove la disciplina era nel suo primo vigore, niente di più proverebbe.

In terzo luogo questa supposizione sarebbe contraria ai fatti. Si veggono Preti assistere a' Concilj, e vi si veggono spesso in gran numero; e niuno vi ha mai diritto di suffragio se non se per privilegio. Or sarebbe contro la regola, contro la giustizia, contro la saviezza, che diriggevano i Concilj: sarebbe contro l'uso stabilito in tutti i tribunali, contro la decenza, contro il rispetto dovuto al carattere Sacerdotale, e alla persona de' ministri, la più parte sì rispettevole pe' loro lumi, e per le loro virtù, che avendo per loro istituzione la qualità di giudici, assistevano a un tribunale, ov' essi avevano giurisdizione, e dov' essi davano i loro pareri senza avere il diritto di suffragio.

In quarto luogo qnesta supposizione sarebbe contraria alla natura del cuore umano; perchè si può supporre in fatto, che i Preti, i quali, almeno ne' secoli posteriori, sono stati in molto più gran numero de' Vescovi, si fossero lasciati spogliare con un' affettazione sì chiara, e sì sostenuta dell' esercizio di un potere, che avrebbe Gesù Cristo loro dato? Si può supporre, che durando questo seguito di secoli, fossero stati così poco gelosi della conservazione de' loro diritti? Se gli uo-

mini dimenticano qualche volta i loro doveri, non dimenticano mai costantemente i loro interessi.

Finalmente questa supposizione sarebbe contraria alla dottrina di questi medesimi Concilj, che espressamente dichiarano i Preti esclusi dal diritto del voto, come ne' Concilj di Efeso, di Lione, e di Trento.

I Padri, egl' Istorici si accordano con la pratica costante de' Concilj. Non considerano in queste sante assemblee, che il numero, e l'autorità de' Vescovi.

Il Papa S. Celestino insegna espressamente parlando de' Vescovi, che niuno debba erigersi in *maestro della dottrina* fuori di quelli, che ne sono i *Dottori* (307), cioè a dire i Vescovi. I Papi Clemente VII. (308), Paolo

---

(307) *Legimus supra magistrum non esse discipulum, hoc est, non sibi debere quemquam ad injuriam doctorum vindicare doctrinam ... Sciant se, si tamen censeantur preshyterii dignitate, vobis esse subjectos; sciant omnes qui male docent, quod sibi discere magis ac magis competat quam docere*. S. Cælestin. Epist. ad Gall. Episcop. tom. 1. Concil. Hard. col. 1235. – Il Sig. di Tillemont allude infallantemente a questo testo, allorchè dice: „ S. Celestino „ vuole, che i Vescovi impongan silenzio a questi „ temerarj, poichè non appartiene ai Preti, ma ai „ Vescovi di essere i Padroni, e i giudici della dot- „ trina „. Till. Hist. Eccl. tom. 16. art. 7. p. 14.

(308) Clemente VII. rispondendo alle rimostran-

IV. [309], Gregorio XIII. (310) dichiarano, che il diritto del voto non appartiene, che ai Vescovi. I Concilj di Cambrai nel 1563. (311)

ze, che furono a lui fatte per parte dell' Imperatore Carlo V. sulla celebrazione di un Concilio Generale, tra le altre cose dice: „ Quanto alla maniera di decidere le materie ne' Concilj, è cosa soverchia il trattarne, non vi essendo difficoltà alcuna su ciò, purchè introdurre non si volesse una nuova forma di Concilio sconosciuta alla Chiesa; conciossiacchè egli è ben certo, che secondo i Canoni, il diritto di opinare nei Concilj, non appartiene, che a' Vescovi, e solamente per costume agli Abati, e per concedimento del Papa, ad alcuni altri „. Fra Paolo Hist. del Concil. di Trento l. 1. nell' ann. 1531. p. 57. de la traduz. de la Houssaye.

[309] Paolo IV. nel rispondere al Cardinale di Bellai sulla celebrazione di un Concilio generale, assicura, che debba egli essere solamente dal partito de' Vescovi, tuttochè ammetter vi si possano altre persone per il consiglio. Fra Paolo, ann. 1556 p. 381.

(310) Gregorio XIII. consultato da un Concilio di Roano sull' autorità, che aver deggiono i suffragj del clero del second' Ordine, rispose: *Abbates commendatarios, capitulorum deputatos vocem dumtaxat consultativam habere; Episcoporum procuratores posse, si Concilio provinciali placuerit, & decisivam habere*. Titulus responsionis. Greg. XIII ad 6. difficultatem.. Concil. Labb. tom. 5. col. 873.

(311) *Reverendissimus Archiepiscopus declaravit ex consilio etiam jurisperitorum sibi & Coepiscopis suis comprovincialibus dumtaxat competere in statuendis hujusmodi decretis definitivam & decisivam, capitulis*

di Bordeaus nel 1583. (312), un' altro di Bordeaus nel 1624. (313), richiamano la medesima dottrina. Questa è la massima dei Cardinali Bellarmino (314), e di Aguire (315),

---

autem cathedralibus & reverendis dominis Abbatibus, aliisque religiosorum Ordinibus vocem concedi consultativam. Concil. Camer. apud Labb. Concil. tom. 15. col. 201.

[312] *Sciant autem* (Canonici delegati capitulorum cathedralium] *se in synodo tantum consulendi, non autem decernendi potestatem habere, Abbates tam titulares quam commendatarii, ecclesiarumque collegiatarum procuratores pro more hujus provinciae eidem synodo poterunt interesse, atque cum aliis de propositis deliberare, non item judicare*. Concil. Burdigal. Hard. tom. 10. col. 1379.

[313] *Sacro approbante Concilio, decretis ultimi Concilii provincialis Burdigalensis inhaerentes opinionem quorumdam qui ausi sunt asserere praeter Episcopos, quosdam etiam alios habere vocem decisivam in Concilio provinciali, ut erroneam judicamus*. Concil. Burdigal. ann. 1624. sess. 2. congreg. 13. apud Labb. tom. 15. col. 1703.

[314] *Catholicorum sententia est solos praelatos majores, eosque omnes, id est, Episcopos in Conciliis generalibus, & provincialibus habere jus suffragii decisivi ordinarie, ex privilegio autem & consuetudine, etiam Cardinales, Abbates, &c.* Bell. Controv. l. 1. cap. 15. concil.

(315) *Non erit opus monendi eruditum lectorem nec presbyteros nec diaconos in iis Conciliis suffragium, sive vocem habuisse ad definiendum, sive ad decisionem aliquam proferendam, cum id proprium Episcoporum esset*. Card. Aguir. tom. 1. concil. Hispal. dissert. 15. p. 236.

di M. Hallier [316], di M. di Marca (317), del P. Tomassini (318), di Juenin (319). Vi si possono aggiugnere le testimonianze de' Card. Turrecremata (320), e di Osio [321], d'Istapleton [322], di Sandero (323), di Suarez (324), di Duval (325). Il Clero di Francia ha di-

---

[316] *Conciliis generalibus ex omni ordine hierarchico aliqui regulariter interesse solent, ad disceptationem causae, quamvis Episcopi tanquam Principes judicent, & proprio jure subscribant.* Hall. De Hierarc. l. 3. cap. 2. art. 3. §. 2. pag. 247. edit. 1656.

(317) *Non indigent ea decreta* [Episcoporum circa fidem] *imperio Principis ut Christianos adstringant, cum jure divino nitantur, quod caeteris omnibus praecellit*. Marca, Concord. Sacerd. & Imper. l. 2. c. 10. n. 8.

[318] „ Tutte le autorità, che sono state recate, non hanno fatto assistere se non se i Vescovi a' Concilj o universali, o provinciali „. Thomass. discipl. Eccles. part. 1. lib. 2. c. 37. n. 11.

(319) *Catholici e contra docent solos Episcopos habere in Conciliis tum provincialibus, tum generalibus jus ferendi judicium decisivum idque ex institutione divina*. Juen. Inst. Theol. dissert. 4. quaest. . cap. 1. art. 2.

(320) *Turrecrem. summa Theol.* l. 3, c. 14.

[321] Hos. *l. De confess. Polon. c.* 24.

(322) Staplet. *Controv.* 6. *de med. jud. Eccles. in causa fidei q.* 3. *art*, 3.

[323] Sand. *Hist.Schism. Ang.regn. Elizabeth.* n. 5.

(324) Suar. *Disp. II. de concil. sect.* 1.

(325) Duval. *part.* 4. *quaest.* 3. *De compet. Summ. Pontif. & Concil.*

chiarato espressamente, che i Vescovi hanno avuto sempre soli il diritto del voto per la dottrina ne'Concilj, e che i Preti non ne hanno goduto che per privilegio (326). Per questa medesima ragione fu deliberato nell'assemblea del 1700., che i Deputati del second'Ordine non avessero, che la voce consultiva in materia di dottrina (327).

---

(326) „ I Vescovi sono i soli giudici della Fede „ di diritto divino. Appartiene ad essi d'insegnare, „ e d'istruire; e lo Spirito Santo, che gli ha preposti alla custodia del deposito, ha ad essi soli „ quest'autorità necessaria confidata per disfar tutto „ ciò che alterar lo potesse, e corromperlo. I soli „ Vescovi han deciso da giudici in tutti i Concilj di „ Oriente, e di Occidente, fino al secolo decimo „ quarto. E se fin d'allora gli Abati, e Generali di Or„ dini hanno avuto la voce di decisione ne' Concilj „ non è ciò un diritto, che fosse da loro acquista„ to; ella è una pura concessione, una grazia, che „ la Chiesa ha loro accordata, in virtù della loro di„ gnità. Come mai Preti semplici possono eglino „ farsi Giudici sovrani della dottrina, e de' costumi? „ E quanto una pretensione siffatta non è ella ca„ pace di turbare l'armonia del corpo Mistico di Ge„ sù Cristo, e di confondere nell'ordine della Reli„ gione ciocchè lo Spirito Santo ha sì chiaramente „ espresso? „ Rapport. de M. l'Arch. de Toulouse, a l'assemblee du clerge de 1765, Voy. le proc. verb. dei cette annee, du 25. Juin, seance 123.

(327) Il Presidente dell'assemblea osservò, che tra tutte le assemblee, quella che forniva più esempj della voce deliberativa, accordata al secondo Ordi-

IV. La potestà legislativa comprende essenzialmente, come abbiamo detto (328), il diritto d'interpretare le sue leggi, di farne l'applicazione a'casi particolari, sulle contestazioni che insorgono; di decretare le pene imposte da queste leggi, e ciò con un giudizio legale, che io chiamo *giurisdizione*. Or i Vescovi hanno sempre esercitata una tale giurisdizione sopra i Preti, e questi non l'hanno mai esercitata sù Vescovi, e non l'hanno mai riclamata; i Vescovi l'hanno ricevuta da Gesù Cristo col diritto di legislazione, e colla potestà di legare, e di sciogliere. San Paolo la suppone quando raccomanda al suo

ne in materia di Religione, era l'Assemblea del 1655., che dichiarava ancora la ragione di questo potere, che essa accordava al secondo Ordine; che *nella relazione degli affari del Giansenismo*, i Deputati del secondo Ordine, non avevano opinato sulle cose spirituali, che in virtù delle procure de' Vescovi assenti; che nel 1660. il Clero ordinò la soppressione del Messale Romano in lingua Francese per deliberazione presa per provincie; che nel 1681. i Deputati del prim' Ordine ebbero soli voce deliberativa, le procure delle provincie, portando espressamente, che il second' Ordine non avesse, che voce consultiva.

L'Assemblea avendo inteso il Presidente, risolse, che i Deputati del second' Ordine non avessero nella presente assemblea voce deliberativa, ma solamente consultiva. Proc. verb. dell'Assembl. del 1700.p.433.

(328) Vedi parte 1. cap. 2. mas. 6.

discepolo di non ricevere accuse contro i Preti, che sulla deposizione di due, o tre testimonj. Avremo occasione di darne altrove prove più dettagliate (329).

Ma se il Vescovo ha ricevuto in virtù della Divina istituzione un' autorità superiore nella Chiesa su gli altri ministri per la dottrina, per la missione Apostolica, per la legislazione, e per la giurisdizione, cioè in tutto ciò, che riguarda il governo Ecclesiastico; al corpo Episcopale adunque, e non ai Preti appartiene la sovranità della potestà spirituale.

In conseguenza di questa superiorità di potere i Vescovi hanno avuto sempre il diritto di richiamare i loro Ecclesiastici nelle loro Diocesi, per applicarli alle funzioni del Santo Ministero (330); hanno permesso

---

(329) Vedi cap. 5. di questa terza parte.

[330] *Si quis ad alium pertinentem* (Clericum) *audacter invadere & in sua Ecclesia ordinare tentaverit, non consentiente Episcopo, a quo discessit is qui regulae mancipatur, ordinatio hujusmodi irrita comprobetur*. Concil. Nic. can. 16. - *Alienum Clericum invito Episcopo ipsius nemo suscipiat, nemo sollicitet, nisi forte ex placito charitatis id inter dantem accipientemque conveniat*. S. Leo epist. 12 cap. 9. p. 225. edit. 700. - *Quod non oporteat sacerdotem aut Clericum praeter jussionem sui Episcopi, ad peregrina proficisci*. Concil. Laodiceense, can. 42. - *Peregrinos clericos & lectores in alia civitate, praeter com-*

di fabbricarvi Monisterj; hanno loro accordato esenzioni; hanno dato loro dei superiori; hanno esercitata la loro giurisdizione (331) su tutte le Chiese delle loro Diocesi, quando non fossero esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario, per privilegio.

Allorchè Scrittori temerarj hanno osato scostarsi da questi principj, la loro dottrina è stata condannata. Nel 1618. la Facoltà di Teologia di Colonia ha censurata, come eretica, in quanto alle due sue parti, una proposizione di Antonio de Dominis, che uguagliava i Preti ai Vescovi, non solamente in rapporto al potere di pascere il gregge in generale, ma ancora in rapporto al potere di

---

mendatitias litteras sui Episcopi, nusquam penitus ministrare debere. Concil. Chalced. can. 13.

(331) *Abbates pro humilitate religionis in Episcoporum potestate consistant & si quid extra regulam fecerint, ab Episcopis corrigantur*. Conc. Aurel. I. can. 21. - *Placuit nullum quidem usquam aedificare aut constituere monasterium vel oratorii domum, praeter conscientiam civitatis Episcopi: monachos vero per unamquamque civitatem aut regionem subjecto esse episcopo*. Concil. Chalced. act. 15. can. 4., & act. 6. circa fin. can. 2. Vedi ancora il Concilio di Barcellona nel 540. Il primo di Orleans nel 511. can. 19. 22. Il secondo della stessa Città nel 533. can. 21. Il quinto di Arles nel 554. can. 2. 3. Il sesto di Parigi nel 829. Quello di Colbence nel 923. can. 6. Quello di Ausbourg nel 952. can. 6.

giurisdizione esteriore (332). Il Clero di Francia ha proscritto nel 1606. l'errore che attribuiva a' Preti una giurisdizione uguale a quella de' Vescovi, e non meno antica, che la loro (333). Egli ha dichiarato nel 1665. „ che „ i Curati erano stabiliti nella Chiesa rettori inferiori delle Chiese, Pastorj ordinarj, „ e proprj Preti per reggere le loro Parrocchie, amministrarvi i Sagramenti, predica„ re la parola di Dio sotto l'autorità, e sot„ to la istruzione de' Vescovi; e che, in que„ sto potere, che i Curati ricevono dai Ves„ covi, era compreso quello di esercitare la „ giurisdizione interiore per amministrare il „ Sagramento di Penitenza a' loro Parrocchia„ ni [334] „. Egli ha condannato nel 1700.

---

[332] *Posuimus ordinem presbyteralem ab Episcopali diversum, ut tamen in essentialibus quae spectant ad ecclesiastica ministeria erga fideles populos exercenda, presbyteri Episcopis sint penitus aequales.*

Censura: Propositio fidei Catholicae repugnans: *Presbyteri jure divino non minorem habent in pascendo populo Dei potestatem, quam nos* [Episcopi] *habemus. Et si quam jurisdictionem ampliorem externam & non proprie Ecclesiasticam, in illos exercemus, illam non ex nostra propria* [Episcopali] *sed ex delegata a Principibus laicis potestate exercemus.*

Censura: Propositio utraque parte haeretica... *D' Argentre*. Collect. Judic. tom. 3. part. 2. pag. 212.

(333) Ved. le Opere di Leschassier, ediz. di Parigi, 1649. in 4. p. 337.

(334) Memorie del Clero, tom. 1. p. 687. 974.

due proposizioni, che attribuivano alla istituzione umana la superiorità dei Vescovi su i Preti (335).

Dopo prove sì moltiplicate, sì convincenti in favore della giurisdizione Episcopale, bisognava avere ragioni ben forti per formare dei dubbj, che ci si oppongono?

Obbiezioni.

Ci si dice, che i Curati essendo d'istituzione Divina, ed incaricati della cura delle anime, sono Ordinarj nelle loro Parrocchie; che in questa qualità hanno eglino diritto di delegare per le funzioni parrocchiali, e per sentire ancora le confessioni, e per conseguente un diritto di giurisdizione a questo riguardo indipendente dai Vescovi. Si aggiugne, che aveano altre volte il potere, e l'autorità di condannare. Che gli Arcipreti aveano esercitata una giurisdizione su i cherici inferiori, che i Vicarj Generali, e gli uffiziali esercitano ancor oggi la giurisdizione Episcopale. Si objetta, che secondo S. Girolamo, i Ves-

(335) I. Proposizione. „ Non eravi ne' primi tem„ pi della Chiesa differenza alcuna tra Vescovi, e tra „ Preti, come si ha dal capitolo ventesimo degli Atti „ degli Apostoli „.

II. „ Da un uso, che si è in seguito introdotto, „ si è veduto far distinzione de' Preti, dai Vescovi „ sullo stabilimento dell' uno tra loro al di sopra di „ essi con questo nome di Vescovo „.

covi devono governare congiuntamente al loro Clero [336], e ch' essi non hanno, che il potere dell' ordinazione sopra dei Preti. Si ricorda l' antica disciplina, secondo la quale i Preti formavano il consiglio del Vescovo per determinare su le materie Ecclesiastiche, e per giudicare i cherici. Si osserva, che in conseguenza di questa giurisdizione esercitata in comune dal Vescovo, e dal suo Presbiterio, il Clero godeva tutta la giurisdizione Episcopale per il diritto di accrescimento in tempo di Sede vacante: giurisdizione ch' è stata conservata ai capitoli della Cattedrale, come rappresentanti il clero della Diocesi. Ci si allega, che i Preti concorrevano alla elezione del nuovo Vescovo; che le Facoltà di Teologia pronunziano ogni giorno sulla dottrina,

---

Censura. *Hae duae propositiones quae presbyteros Episcopis aequiparant, ac fere solis nominibus ipsos distinguunt, falsae sunt, temerariae, scandalosae, erroneae, schismaticae, Aerrii haeresim instaurant, hierarchiam Ecclesiasticam divina ordinatione institutam confundunt, traditioni Apostolicae & sacro sancti Concilii Tridentini decretis palam adversantur*. Assembl. du Clerge en 1700. Ved. la nuova Collezione del Proc. verbal. tom. 6. col. 507. 508.

(336) *Noverint Episcopi . . , in commune debere ecclesiam regere, imitantes Moysem qui cum haberet in potestate solus præesse populo Israel, septuaginta elegit cum quibus populum judicare*. Hier. in cap. 1. epist. ad. Tit.

quantunque i membri, che compongono questa Facoltà non abbiano che il carattere Sacerdotale; che i Preti aveano sessioni altre volte ne' Concilj; che il decreto del primo Concilio tenuto in Gerusalemme fu formato dagli Apostoli, e dai *Seniori*, o dai Preti: che i ministri del second' Ordine sottoscrivendo i decreti dei Concilj hanno qualche volta impiegato il termine di *confirmamus* (noi confermiamo); cosa, che suppone una uguaglianza di autorità in questi ministri; che finalmente i Preti hanno goduto del diritto del voto a' Concilj di Pisa, e di Costanza, e che se non l'avessero goduto per istituzione Divina, i Concilj non avrebbero potuto loro accordare, perchè il loro suffragio concorrendo a formare un giudizio infallibile su i punti di dottrina, il diritto di suffragio non può essere fondato, che su la promessa dell' assistenza Divina, alla quale i Vescovi non possono dare estensioni. Dis[illegible]amo queste ragioni:

RISPOSTA.

Io confesserò per un momento, che i Curati sono d' istituzione Divina, essendo essi i successori di 72. Discepoli. Ma per questa medesima ragione nol potranno essere, che in riguardo alla potestà, che Gesù Cristo diede ai Discepoli, di predicare, e di battezzare, inviandoli avanti a lui nelle Città della Giudea, non quanto al potere Sacerdotale,

poichè il Sacerdozio non era ancora istituito; nè in quanto al potere di giurisdizione, che non fu dato immediatamente, che agli Apostoli, con la potestà di legare, e di sciogliere.

I Curati non sono dunque che Preti, che hanno ricevuto dai Vescovi, oltre il carattere Sacerdotale, la missione canonica per governare come capi le Parrocchie; e la loro missione non differisce da quella dei semplici Preti approvati se non in ciò, che la prima essendo annessa a un beneficio, i Vescovi non possono rivocarla senza privare il Curato del suo titolo; dove l'altra è rivocabile a seconda della volontà dell'Ordinario. Si sono veduti nei primi secoli i Vescovi impiegare i Preti nelle differenti Parrocchie della loro Diocesi, e richiamarli, secondo che il giudicavano necessario. Erano Curati amovibili, che non differivano punto dai Preti, che il Vescovo approverebbe oggi per governare in capo certe Chiese. Se essi appartengono alla Gerarchìa, è in qualità di Preti, cioè in virtù dell'ordine Sacerdotale, non in virtù del titolo, che gli attacca a certe Chiese, ancora meno in virtù dell'inamovibilità di questo titolo, l'uno, e l'altro non essendo che di istituzione Ecclesiastica.

Di più non si tratta qui delle funzioni Parrocchiali, ma di una giurisdizione di go-

verno, e di una superiorità di giurisdizione, alla quale la missione dei 72. Discepoli non ha mai dato alcun diritto.

Si vuole, che i Curati sian Ordinarj come i Vescovi: io vi acconsento, purchè si spieghi il termine. Essi lo sono in questo senso, perchè essi hanno in virtù del loro titolo, e della missione, che è stata loro conferita con questo titolo, il potere di fare le funzioni Parrocchiali annesse al loro beneficio; non in questo senso, che essi abbiano, come i Vescovi, alcuna giurisdizione esteriore; non in questo senso, che essi possino delegare per l'esercizio delle loro funzioni (337); non in questo senso, che non sieno soggetti per la istituzione Divina alla potestà Episcopale nelle funzioni del loro ministero.

Ma non è di diritto naturale, che la po-

x 2

(337) Non havvi, che la potestà sovrana, che abbia per sua natura il diritto di delegare, come noi abbiam veduto; perchè fa duopo necessariamente, che abbia il potere di farsi supplire nelle funzioni dell'amministrazione pubblica; ma non avviene ciò di quelli, che esercitano poteri subalterni, come gli Uffiziali del Principe nell'ordine Civile, i Curati, i Penitenzieri nell'ordine Ecclesiastico, perchè possono esser questi suppliti dalla missione de' loro superiori. Se esercitassero il diritto di delegazione, non potrebbe ciò dunque essere, che in virtù di una legge positiva, o per uso stabilito, che la potestà legislativa può rivocare, o modificare.

testà ordinaria possa delegare? Nò certamente: se pure la potestà non abbia una giurisdizione sovrana, perchè, come noi abbiamo detto, la potestà della delegazione diviene allora necessaria al governo. Ma allorchè la potestà è indipendente per sua natura da un' altra potestà, non può avere questo potere se non in virtù di una legge positiva, che può modificarlo, secondo che il legislatore lo trovi necessario.

Io voglio ancora, che i Curati abbiano altre volte scomunicato, che gli Arcipreti abbiano esercitata una giurisdizione sul Clero inferiore. Si concluderà da questi fatti, che la loro giurisdizione non fosse un privilegio emanato dall' Episcopato, nè subordinato al tribunale del Vescovo?

La giurisdizione, che esercitano gli Uffiziali, e i Vicarj Generali è ancora meno concludente, poichè non la esercitano, che in virtù d' una commissione particolare, e come i rappresentanti del Vescovo. La Chiesa avrebbe potuto rendere la loro dignità inamovibile, ma il loro potere non sarebbe lasciato di essere per questo un potere di privilegio; un potere emanato dalla giurisdizione Episcopale, è sempre subordinato all' autorità del Vescovo. Tal' è ancor oggi il potere dei Penitenzieri pel tribunale della Penitenza; dei Teologi per la predicazione; di certe Dignità,

o. di certi corpi Ecclesiastici per la collazione dei beneficj. „ Che erano nella primitiva „ Chiesa i Capitoli, dice M. le Talon, se non „ se assemblee, o compagnie di Preti, di Dia- „ coni, o altri Ministri stabiliti per assistere, „ e sollevare i Vescovi nel vasto, e pesante „ carico delle anime, come loro assessori, „ loro consiglieri, e loro coadjutori? Questo „ era il collegio, di cui era composto il Cle- „ ro, che S. Paolo, e i Padri chiamano *Pre-* „ *sbiterium*. Il Vescovo sceglieva i più capa- „ ci tra loro per amministrare i Sagramenti „ nelle Chiese delle Città, e della Campagna, „ e li richiamava di là, ove li lasciava, se- „ condo che la necessità, o l' utilità dei po- „ poli lo richiedeva „. Ed allora: „ questa „ giurisdizione (del Vescovo) essendo di di- „ ritto Divino, è inseparabilmente attaccata „ alla persona del Vescovo, senza poter ap- „ partenere agli altri Ecclesiastici. L' eserci- „ zio, ciò nonostante di questa giurisdizione, „ essendo di diritto positivo, ed umano (338), „ può esser comunicato agli altri ministri in- „ feriori; ma con questa differenza, che que- „ sto esercizio, messo tra le mani di mini- „ stri inferiori, è limitato a una funzione „ particolare; in vece che il ministero del „ Vescovo è universale, comprendendo con

(338) Questo termine ha bisogno di spiegazione. Noi ne parleremo al capo 5. di questa 3. parte §. 3.

„ pienezza, e con eminenza tutte le funzioni. Così un Curato non ha che l'amministrazione dei Sagramenti su i suoi Parrochiani; l'Arcidiacono, che è l'occhio del Vescovo, non ha che il diritto di visitar dentro i limiti della Diocesi; il Teologo, che è la lingua del Prelato, non ha che l'autorità di predicare; l'Uffiziale non ha che la giurisdizione contenziosa; il Penitenziere non ha che il foro interiore della coscienza. La potestà al contrario del Vescovo è generale, contenendo in se il diritto di predicare, di battezzare, di confermare i Neofiti, di rimettere, e di ritenere i peccati, di aprire, e di chiudere il Cielo. Quella degli inferiori è comunicata, dipendente, e subordinata; quella del Vescovo non deriva, che dal Cielo, nè scorre da altra sorgente, che dalla infinita pienezza di Dio, nè dipende, che dalla sola autorità di Gesù Cristo, e non è sommessa, che ai suoi ordini.... Il potere del Vescovo era sovrano presso di lui; semplice amministrazione presso questi; primitivo in uno, ultimo negli altri; là la sorgente, qui il canale (339) „. Gli autori delle note su il Concilio di Trento hanno insegnata la medesima dottrina.

---

(339) Mem. du Clerge tom. 3. pag. 523. 583. 584.

S. Girolamo non parla nel passo, che ci si obbjetta, che della potestà dell'ordine, e non della potestà di giurisdizione. Non abbisogna per convincersene, che spiegarlo coll' istesso S. Girolamo. Egli paragona il Vescovo a Mosè, e il Clero ai 70. Vecchj, che questo legislatore associò al suo governo. Or si può negare, che Mosè conservasse una superiorità di giurisdizione su i vecchj, e su tutto il popolo? Secondo il medesimo Padre, il Vescovo ha nella Chiesa quel posto, che occupava Aronne nella Sinagoga; e i figlj di Aronne, e i Leviti sono rappresentati dai Preti, e dai Diaconi. In una lettera diretta a S. Agostino, voi siete, gli dice, il Vescovo, e il Maestro delle Chiese: *Quandoquidem Episcopus es, Ecclesiarum Magister* (340). Nel suo trattato contro Vigilanzio, e nella sua Apologia contro Rufino (341), non istabilisce la dottrina della Chiesa, che su l'autorità dei primi Pastori; tutto ciò non annunzia la superiorità della loro potestà?

I Preti formavano anticamente il consiglio del Vescovo, è egli vero; ma i Vescovi vi chiamavano ancora tutti i giorni molti membri del lor Clero, e ancora dei Laici. La Chiesa potrebbe fare una legge di questa

(340) Aug. Epist. 74. tom. 4. nov. edit. col. 624.

[341] Hier. l. 1. adv. Ruff. tom. 4. nov. edit. col. 359. - 2. classis ib. l. 1. col. 417.

pratica; ma il consiglio non forma il tribunale, e se lo formasse, questo tribunale non eserciterebbe giammai, che la giurisdizione del Vescovo. Il Principe giudica col suo consiglio degli affari di Stato, ma il consiglio non esercita, che un poter precario emanato dal Principe, e il Principe solo è giudice essenziale, giudice supremo, giudice in ultimo appello.

Nei primi secoli il Clero, e il Popolo eleggevano i loro Vescovi: ma, I. la loro elezione era dipendente dal giudizio del Metropolitano, e dai Suffraganei, che la confermavano, o che la rigettavano, secondo che essi la trovavano canonica, o irregolare. Noi vediamo in una lettera di S. Cipriano, che la scelta si faccia solamente innanzi al popolo, che rendea testimonianza dinanzi al Vescovo eletto (342). Il primo Concilio di Nicea aveva ordinato, che l'elezione si facesse dai Vescovi della Provincia, senza far menzione nè del consenso del Clero, nè di quello del Popolo (343). Il settimo Concilio ge-

(342) *Quod & ipsum videmus de divina auctoritate descendere, ut sacerdos, plebe praesente, sub omnium oculis deligatur .... Ut plebe praesente, vel detegantur malorum crimina, vel bonorum merita praedicentur*. Cyp. epist. 67. edit. Oxon. circa med. epist. 68. edit. 1726.

[343]. *Concil. Nic. can.* 5.

nerale richiama questo canòne, e ne conferma la disposizione (344): „ Qualunque partecipazione che si desse al Clero, e al popolo nelle elezioni „, dice il P. Tomassini „, i Vescovi sempre vi avevano la sovrana autorità, e soprattutto il Metropolitano (345).

II. Il diritto di elezione ha variato nella Chiesa, e principalmente in Francia, ove la nomina del Re ha succeduto al diritto del Clero, e del Popolo. Questo diritto non era dunque d' istituzione Divina.

III. La elezione non dà giurisdizione; altrimenti bisognerebbe attribuire egualmente la giurisdizione Episcopale al Popolo, e al Clero, poichè partecipavano egualmente al diritto del voto. Il Principe attribuisce a certi tribunali la facoltà di scegliere i loro membri; ma è sempre per esso solo, e in virtù della sua autorità, che l' eletto è rivestito del diritto, e dei privilegj del suo posto.

I Capitoli delle Cattedrali esercitano al giorno d' oggi la giurisdizione Episcopale in tempo di sede vacante; e da ciò s' inferisce,

---

(344) *Oportet ut qui provehendus est in Episcopum, ab Episcopis deligatur; quemadmodum a sanctis patribus qui apud Nicaeam convenerunt, in regula definitum est, quae dicit: Episcopum convenit maxime quidem ab omnibus, qui sunt in provincia Episcopis, ordinari*. Concil. Œcumen. VII. act. 8. can. 3.

[345] Thomass. Discipl. tom. 1. part. 2. l. 2. cap. 29. n. 2.

che il Clero la divida col Vescovo in virtù d' istituzione Divina. Ma bisognerebbe almeno provar prima, che questa pratica è stata istituita da Gesù Cristo; e il contrario è dimostrato dalla istoria ancor della Chiesa, poichè è certo, che il Clero non ha sempre goduto della giurisdizione Episcopale in tempo di vacanza. Nei primi secoli era esercitato dal Metropolitano, o dal Vescovo più vicino. Dopo la morte di Pretestato di Roano, il Vescovo di Bayeux, che s' incaricò della sua Chiesa (346). Il Concilio di Soissons ordinò nell' 853., che l' Arcivescovo di Sens governasse la Chiesa di Nevers, durando la infermità del Vescovo Erimano. Il quinto Concilio di Africa, e il Concilio di Macriane, citati dal Ferrando, attribuiscono la giurisdizione Episcopale al Metropolitano in tempo di vacanza (347). Il P. Tomassini prova la conformità delle Chiese Orientali con le Chiese Occidentali su questo punto di disciplina [348]. „ Se si considera la pratica anti-
„ ca, dice il Sig. Fleury, egli è costante,
„ che il Metropolitano aveva l' amministrazio-
„ ne di tutta la Diocesi nella vacanza della
„ sede Episcopale, o che vi si trasportasse,

[346] Fleury. Hist. Eccl. l. 34. n. 52.

[347] Can. 8. & Ferrand. c. 23.

[348] Thomass. Discipl. tom. 1. part. 2. cap. 20. l. 4. n. 11.

„ o che commettesse a un Vescovo della Pro-
„ vincia di prenderne il governo in qualità
„ di Visitatore (349) „. Si sà ancora, che i Capitoli non esercitano in occasione di Sede vacante, che una porzione dell' autorità Episcopale, poichè non è loro permesso il fare degli statuti, nè spedir lettere dimissoriali per l' intero corso del primo anno. Si sà, che vi sono casi di vacanza, nei quali la giurisdizione non è devoluta ai Capitoli. Il terzo Concilio generale Lateranense dice, che se il Concilio di una Provincia dichiara un Vescovo sospeso, o incapace di far le funzioni del suo ministero, deputerà un Vicario Generale a far le sue veci. Or se la pienezza della giurisdizione fosse appartenuta al Clero, in virtù d' istituzione Divina, in tempo di sede vacante, si sarebbe potuto spogliarnelo, e ancora privarnelo totalmente, senza che egli si fosse meritato di esserne privato?

E' egli vero, che i Capitoli sieno i rappresentanti del Clero della Diocesi? Essi nol potrebbono essere, se non quando questo corpo medesimo gli avesse scelti, e delegati. Or qui non vi è elezione, non vi è delegazione, non vi è consenso per parte di questo corpo.

Le Facoltà di Teologìa non pronunziano

---

(349) **Fleury. Hist. tom. 29. l. 144. n. 20.**

su la dottrina con forma giudiziaria, che in virtù di un privilegio, che hanno ricevuto dalla santa Sede (350). Non è dunque precisamente in virtù del Sacerdozio, che essi esercitino questo genere di giurisdizione.

I Preti sono stati invitati ai Concilj. Essi si sono ancora sottoscritti, ma i Diaconi, gl' Imperatori, e i giudici Laici vi sono stati anche essi così invitati (351). Vi si trovano le soscrizioni dei Ministri inferiori, e dei Laici, come nel secondo Concilio di Orange nel 559. (352), nell' ottavo, nono, duodecimo, decimoterzo, decimoquarto, decimosesto Concilj di Toledo (353), vi si trova qualche

---

[350] Ved. la nota n. 4. p. 152. *Examinator juridicus & ordinarius doctrinarum hujusmodi est praelatus insua jurisdictione cui communicat inquisitor ... Examinator partim authenticus, partim doctrinalis hujusmodi doctrinarum est quilibet in Sacra Theologiae Facultate licentiatus aut doctor. Deducitur haec consideratio per formam verborum quibus datur licentia magistris: Do tibi licentiam, &c.* Gers. De examin. Doctor. considerat. 1. 2. 3. 4. tom. 1. nov. edit.

(351) *Sufficere visum est bis in anno per singulas provincias Episcoporum Concilium fieri .... in ipsis autem Conciliis & presbyteros & diaconos & judices sive curiales ac privatos praesentes esse oportet & omnes quotquot se laesos existimant, causas enarrent & sinodicam expectent sententiam.* Concil. Hard. tom. 1. col. 1751.

[352] *Vid. Conc. Hard. tom. 2. col.* 1102.

(353) *Labbe, Concil. tom.* 6. *col.* 411. 458. 1236. 1270. 1308. 1354.

volta la sottoscrizione delle Abbadesse (354). Si dirà che fossero ancor elleno a parte della giurisdizione Episcopale? Non si può dunque concludere dalla soscrizione dei Preti, che essi avessero diritto di suffragio. Vi erano invitati solamente per discutere le materie, per rendere più celebri i Concilj, e per esserne testimonj. Spesso ancora non erano in alcun modo invitati; spesso non si sottoscrivevano; spesso i decreti, e le lettere dei Concilj non erano diretti, che a nome dei Vescovi. I Preti sono stati invitati; ma quale è la legge, che faccia loro un' obbligo espresso, come ai Vescovi, di rendersi ai Concilj (355)? Or se tutti avessero composto il medesimo tribunale, questo dovere sarebbe stato comune a tutti.

Ci si risponderà forse, che i Vescovi non erano nei Concilj che i rappresentanti dei Preti della loro Diocesi; ma un altro li riguarderà come i rappresentanti del popolo; e col mezzo di questa rappresentazione immaginate

(354) *Ib. col.* 1358.

(355) *Vid. can.* 38. *Apost. Concil.* 1. *Nicænum can.* 5. *Concil. Chalced. can.* 19. *Concil. Carth. IV. can.* 21. *Carth. V. can.* 10. *Concil. Agat. can.* 35. *tom.* 4. *Concil. Labb. col.* 389. *Aurel. III. can.* 2. *tom.* 4. *Concil. col.* 178. *Tolet. III. can.* 18. *tom.* 5. *Concil. can.* 1013. *Aurel. IV. can.* 37. *tom.* 5. *Concil col.* 387. *Aurel. V. can.* 18. *Tarracon. can.* 6. *tom.* 4. *Conc. Labb. Concil. Regense ann.* 439.

secondo il bisogno, sarà permesso di sostenere i sistemi i più capricciosi, e di sostituire le finzioni alle ragioni le più convincenti. Saranno i Preti, saranno i popoli nell'uno, ed altro governo, che faranno delle leggi, che giudicheranno per bocca dei loro capi, che potranno disapprovare i loro rappresentanti, giudicarli, destituirli. Io dimando adunque, che mi si dia almeno la prova di questa pretesa rappresentazione. Qual è il titolo, che la stabilisce? Qual è il fatto, che la suppone? I Preti hanno mai prescritto leggi al Vescovo? Hanno mai limitate le di lui facoltà? Glie ne hanno mai dimandato conto? L'hanno mai disapprovato, perchè abbia oltrapassato i limiti della sua commissione? L'hanno giammai rivocato? Gli hanno mai fatto dei regolamenti su questo diritto di rappresentazioni? Allorchè i Vescovi, adunati per tutt'altra cagione, profittavano della circostanza per formar decreti dommatici, o canoni di disciplina, i Presbiterj della Diocesi hanno mai allegata la nullità dei decreti per la mancanza del potere dalla parte dei rappresentanti? Come adunque su semplici supposizioni false, smentite ancora dal fatto, si combatterà una dottrina stabilita su la tradizione la più costante? Se i Patriarchi, e gli altri Vescovi delle grandi Sedi avevano più autorità nei Concilj, non era a ragione della moltitudine

dei Cherici inferiori che essi rappresentavano, ma a cagione della considerazione, che loro dava la superiorità delle loro sedi, o a cagione del gran numero dei Vescovi, che essendo dipendenti dalla loro giurisdizione, si univano ordinariamente al lor partito; come si vede nel Concilio di Efeso, sul proposito di Giovanni di Antiochia.

Si cita il Concilio, che gli Apostoli adunarono in Gerusalemme per pronunziare sulla oservanza delle cerimonie legali, e che fu composto dagli Apostoli, e da' Seniori: *Convenerunt Apostoli, & Seniores videre de verbo hoc*. Si allega la lettera circolare, che fu scritta sullo stesso punto a nome degli Apostoli, e dei Seniori: *Apostoli & Seniores fratres*.

Ma prima bisogna provare, che il termine di *Seniores* debba intendersi de' Preti, e non de' Vescovi. Or la maggior parte de' Padri insegnano tutto il contrario. S. Clemente Papa discepolo di S. Pietro, e che viveva per conseguente ne' primi tempi della Chiesa, c' insegna, che gli Apostoli ordinavano dei Vescovi, e de' Diaconi nelle Chiese, che aveano essi formate (356), senza parlare de' Pre-

[356] *Apostoli praedicantes igitur per regiones & urbes, primitiarum earum cum probassent, in Episcopos & diaconos eorum qui credituri erant, constituerunt. Neque hoc nove; a multis enim temporibus de Episcopis & diaconis scriptum fuerat; sic enim alicubi*

ti. S. Epifanio insegna, che i Preti furono in piccolissimo numero in questi cominciamenti (357). Questa è la dottrina di Osio [358], del Fleury, e di Nicole [359].

II. Quando ancora i Preti si fossero adunati cogli Apostoli per esaminare la quistione delle osservanze legali, ne seguirebbe, che fossero stati giudici unitamente con essi? Noi abbiam veduto, che la sessione, e la soscrizione ancora a' Concilj, non erano inseparabili dal diritto del suffragio.

III. Non solamente a nome de' Seniori, ma ancora a nome de' semplici Fedeli il Concilio scrisse a diverse Chiese. Il Greco toglie ogni equivoco su questo punto: ὁι ἀποστολοι Και πρεσβυτεροι Και ο μαθηται. Gli Apostoli, i Seniori, e i Fratelli. Bisognerà dunque attribuire al popolo il diritto di pronunziare, ancora sulla dottrina, che sarebbe un' errore, come noi l' abbiamo dimostrato, o convenire, che l' enunciamento delle persone non provi, che abbiano concorso alla formazione del decreto.

Il termine di *confirmamus*, o di *approbamus*, che noi leggiamo qualche volta nelle so-

---

dicit scriptura: Constituam Episcopos eorum in justitia, & diaconos eorum in fide. Clem. epist. ad Corinth. n. 42.

(357) *Ephiph. adv. haeres.* 75.

[358] *Est. in cap. 3. I. ad Tim.* 8.

(359) Nicol. Pretend. Reform. part. 3. cap. 10.

scrizioni dei Concilj, non significa sempre un'approvazione di autorità [360]. Il Papa S. Siricio scrive alla Chiesa di Milano, che avendo fatto adunare il *suo Presbiterio* per giudicare più Vescovi Eretici, tutti sono stati del medesimo sentimento sul delitto di questi Vescovi, tanto Preti, come Diaconi; ma il Papa solo giudica (361). S. Alessandro fa

(360) In questo senso i Concilj generali dicono, che confermavano ciò, ch' era stato diffinito da altri Concilj generali anteriori; (*Labbé concil. tom.* 6. *col.* 1021.). In questo senso dice il Concilio di Efeso, di essere stato radunato per confermare la dottrina Evangelica (*Ib. tom.* 3. *col.* 655.). In questo senso l' Imperatore Marciano, dice ch' ei si trovasse al Concilio di Calcedonia per confermare la Fede [*Concil. tom.* 2. *Hard. col.* 466.]. In questo senso l' Imperatore Basilio nella sua lettera ai Vescovi di Oriente, conferma i Concilj di Nicea, di Costantinopoli, e di Efeso; (*apud Evagr. l.* 3. *hist. cap.* 4. *vet. edit.*). In questo senso finalmente Leone IV. rivolgendosi al Concilio di Roma, che aveva egli nell'anno 853. radunato, dichiarasi in questi termini, esortando i Padri a rinnovellare le disposizioni de' santi Canoni: *Fratres & Coepiscopi, sacerdotes, clerici & universi qui ad sacrum hodie nobiscum celebrandum Concilium permittente Domino, convenistis, illa petimus quae inferius intimanda sunt, ut intentis audire dignemini auribus .... Si enim placet cuncta quae legenda erunt propriis subscriptionibus roboremus, quatenus decretali judicio aditus cunctis claudatur illicitis.*

[361] *Facto igitur presbyterio constitit .... christianae legi esse contrariam eorum sententiam ... Omnium ergo nostrum, tam presbyterorum & diaconorum,*

parte al Clero di Alessandria della deposizione di Ario; e gli manda nel medesimo tempo la lettera, che ha egli scritta contro la nuova eresìa, e dimanda ad essi la loro approvazione in segno di unità (362). Ma questa approvazione era necessaria per validare il giudizio, che il Santo Vescovo aveva proferito contro la persona dell' Eresiarca, e contro il suo errore? Nei primi secoli, in cui i diritti dell' Episcopato non erano ancora contrastati, la carità, e la semplicità, che univano i cuori, faceano negligentare le forme, su le quali l' esperienza ha insegnato dappoi, che bisognava essere più attenti per prevenire gli abusi, che potrebbero farsene.

---

quam totius etiam cleri, unam scitote fuisse sententiam, ut Jovinianus, Auxentius, Genialis, Geminator, Felix, Prontinus, Marcianus, Januarius & Ingeniosus, qui incentores novae haeresis & blasphemiae inventi sunt, divina sententia & nostro judicio in perpetuum damnati extra ecclesiam remanerent. Epist. Siric. apud S. Ambr. tom. 2. op. ante epist. 42. n. 6. nov. edit. vel. tom. 1. concil. Hard. col. 852.

(362) *Quia ad omnes ubique terrarum comministros de Ariana secta litteras dedi, necessarium censui ut vos quidem civitatis clericos congregarem, vos vero qui de Mareota estis, arcesserem .... quo tum quae nunc scriptis mandata sunt, cognoscatis; tum vestrum in iis consensum demonstretis, itemque Arii, Pisti, sociorumque ejus depositioni suffragemini. Decet enim vos quae a me scripta sunt scire, & unumquemque eâ quasi a se exarata essent, corde retinere*. Epist. S. Alexand. apud Cotel. in cap. 28. l. 8. constit. Apost.

Il second' Ordine ebbe il diritto del voto nei Concilj di Pisa, e di Costanza sull'articolo dello scisma. Ma il primo di questi Concilj accordò ancora questo privilegio agli Ambasciatori (363). Non si può adunque concludere, che conciossiachè il second' Ordine avesse allora goduto il medesimo privilegio, fosse questo diritto annesso al lor carattere. Nella lettera, che i Dottori dell'Università di Parigi inviarono a Carlo VI. su la estensione dello scisma, convennero, che secondo le forme del diritto, i Concilj Generali non doveano esser composti che di Prelati: *Concilii Generalis, aut secundum formam juris ex Prælatis tantum celebrandi*. Ma essi aggiunsero, che unire vi si potrebbono dei Dottori a cagione della necessità delle circostanze.

La medesima quistione, sul diritto del voto, fu vivamente agitata al Concilio di Basilèa. Il Cardinal di Palermo vi sostenne con molta forza, che questo diritto non apparteneva, che all'Episcopato: e, alla relazione di Enea Silvio, ricondusse più Vescovi al suo parere (364): ciò nonostante l'opinione con-

(363) *Concil. Labbè tom.* 11. *col.* 2218. 2219. *&c.*

(364) *Catanensis exinde & Bosianus Episcopi, qui & ipsi regii oratores erant, paucis habitis verbis in sententiam Panormitani declinaverunt .... mox secuti sunt Dertrusensis & Gerundensis Episcopi.* Apud Æneam Sylv. lib. 1. p. 25. de gestis Concil. Basil.

traria prevalse; ma accadde solamente nelle sessioni trigesima quarta, e trigesima quinta, quando non rimaneano più di sette Vescovi nell'assemblea (365), cioè quando aveva degenerato in uno scisma. Il motivo su cui il Cardinal di Arlès insistette principalmente per far attribuire il diritto di suffragio ai Preti, fu, che disponendosi il Concilio a deporre Eugenio IV., era necessario di moltiplicare i voti per dare più solennità, o per meglio dire, qualche apparenza di autorità alla sentenza di deposizione (366); io dico qualche apparenza di autorità, poichè questa deposizione fu realmente un' atto scismatico, al quale nè Carlo VII., nè la Chiesa Gallicana vi acconsentirono giammai (367). Or di qual con-

(365) *Aug. Patr. hist. Concil. Basil. & Flor. n.* 145. *apud Harduin. tom.* 9. *col.* 1196.

(366) *Hi sunt*, diceva il Cardinal di Palermo, parlando de' Preti, ai quali attribuire egli voleva il diritto de' suffragj nel Concilio di Basilea, *Hi sunt qui famem, qui bellum, qui pestem saevissimam non formidaverunt .... Episcopi autem quos solos Panormitanus habere vult vocem, videtis quam pauci nobiscum sunt; & illi qui praesentes adsunt, haud quaquam virtute valent perrumpere iniquitatem*. Apud Æneam Sylv. lib. 1. p. 29

(367) *Nempe apud viros graves dubitari num illa depositio & subsequens electio, sint, rite, juste, canonice & legitime celebratae, & an congregatio Basileensis tunc sufficienter repraesentaverit Ecclesiam universalem ad tam arduos actus exequendos. Ideo rex*

siderazione potrebbe dunque essere, in queste circostanze, il giudizio del Concilio, ridotto per altro ad un così piccol numero di Vescovi?

Ciò nonostante, quantunque i Vescovi abbiano essi soli per istituzion Divina, il diritto del voto su le materie, che concernono il governo Ecclesiastico; niente impedisce, che i Concilj non possano accordarlo ai ministri inferiori. Questo diritto emana in verità dalla potestà, che Gesù Cristo ha data ai suoi Apostoli per insegnare, e dalle promesse della sua assistenza, che perpetuano l' infallibilità nel corpo dei primi Pastori: ma comunicando eglino il diritto del voto, non danno alcuna estensione alla promessa, che rimane sempre propria al corpo Episcopale. I Vescovi, nell'esame del domma, consultano i Libri Santi, la Dottrina dei Padri, e la Tradizione ancora vivente nell'insegnamento attuale della Chiesa. Consultano quelli, che colla superiorità dei loro lumi, possono illuminarli su questa Tradizione. Perciò ancora possono stabilire, che il giudizio di questi Dottori concorra per via di voto alle decisioni del Concilio, senza che la moltitudine dei privilegj possa giammai far inclinare la bilan-

quia non est sufficienter informatus super praedictis, manet in obedientia domini Eugenii. Preuves des Lib. de l' Egl. Gall. p. 763. Vid. Marca Concord. lib. 1. cap. 11.

cia dalla parte della menzogna, perchè Iddio, in virtù delle promesse che ha fatto, non potrebbe permettere, che il corpo Episcopale impiegasse dei mezzi, che l'inducessero mai all'errore; nè per conseguente, che continuasse questo privilegio nei casi, ove i voti dei privilegiati facessero prevalere la menzogna. Il Cardinal Cervino, Legato della santa Sede, avendo proposto nel Concilio di Trento di accordare la medesima prerogativa a tre Abati dell'Ordine di S. Benedetto, aggiunse, che i Vescovi sarebbero sempre liberi di usar di quel riguardo, che giudicassero più convenevole (368). Questa clausola è di diritto, e sempre almeno sottintesa in tali concessioni; perchè la Chiesa, che è sovrana, ed indipendente nella sua giurisdizione, non saprebbe giammai legar se stessa con le grazie, che accorda.

Concludiamo da tutto ciò col P. Tomassini, che „ il Vescovo solo è il Pastore primitivo di tutta la sua Diocesi; che a lui „ sòlo si appartiene il dar Pastori, e Direttori subalterni a tutte le diverse parti della sua greggia (369) „; e scomunichiamo

(368) *Respondit Cervinus concessuros eos [tres Abbates Cassinenses] quidem infulatos, suamque sententiam dicturos, sed ipsorum sententiae eam rationem habendam quae patribus videretur*. Cardin. Pallav. hist. conc. Trid. l. 6. cap. 2. n. 3.

(369) De la Discipl. de l' Eglise tom. 1. p. 512.

col Concilio di Trento quei, che danno ai semplici Preti una potestà simile a quella dei Vescovi: *Si quis dixerit Episcopos non esse Presbyteris* Superiores, *vel non habere potestatem confirmandi, & ordinandi, vel eam, quam habent, illis esse cum Presbyteris communem... anathema sit* (370).

§. IV.

Quali sono le obbligazioni dei primi Pastori, relativamente alla natura della loro potestà.

L'autorità basta ai Principi della terra per governare la società civile, ma non basta ai Pastori per governar la Chiesa. Il Principe non ha bisogno, che della forza per farsi ubbidire: il Pastore privo di forza esteriore non può comandare, che alla coscienza, e comanderebbe inutilmente, se non comandasse alla volontà, e se non facesse amare, e rispettare il ministero, che esercita. Invano vorrebbe egli sostituire lo splendore della sua dignità, il fasto delle ricchezze, l'altezza del dominio, la protezione ancora del Sovrano all'amore, ed alla confidenza, chi ispirano le virtù Pastorali; perderebbe l'autorità dei Pontefici, volendo esercitare il domi-

(370) Sess. 23. can. 7.

nio dei Re. Questa falsa grandezza, che sembrerebbe inalzarlo, umiliando gl' inferiori, che porrebbe l' interesse dell' amor proprio, e dell' ambizione in luogo della Religione, e del dovere, non servirebbe che a degradare il Ministro del Vangelo; ora comandando con durezza, e con alterigia, allorchè egli non avrebbe a temere che gemiti, o mormorazioni; ora cedendo per pusillanimità, allorchè non avrebbe a difendere, che i diritti di Gesù Cristo, e discendendo fino all' adulazione, e alla servitù, quando avrebbe vantaggj personali a risparmiare. Falsa grandezza, sempre debole, perchè non è mai sostenuta dalla Fede; sempre incostante, perchè non è mai diretta dalla giustizia: quale effetto potrebbe essa mai produrre, se non quello di dividere la Chiesa, e di scandalizzare i popoli. Col solo spirito di Gesù Cristo si può far fruttificare il suo ministero. Il Sovrano Pontefice dilatando i suoi diritti al di là dei limiti prescritti, benchè fosse per difendere gl' interessi della Religione, commetterebbe gli attentati i più mortali; ecciterebbe l' indignazione dei Principi, dei quali usurperebbe l' autorità, e l' indurrebbe ad attentare su la propria potestà, sul timore di esser soggiogati. Turberebbe la concordia, che deve unire i Pastori con i loro capi, se volesse sottometterli: i legami della carità, e della subordi-

nazione venendosi a rallentare, l'Episcopato perderebbe a proporzione della sua forza. Dall'altra parte, i Vescovi volendo tener umiliati i ministri inferiori, volendo opprimerli sotto il giogo dell'autorità, senza considerare i loro bisogni, le loro ripugnanze, ed ancora le loro debolezze farebbero riguardare il loro impero, come un dominio odioso; ed il loro zelo, non essendo più secondato, diverrebbe impotente. L'indifferenza, ed il disprezzo, che umiliano, non rendono umili: la lontananza che ispirano, fa perdere sempre la confidenza, e produce spesso lo spirito di rivolta; ed allora, siccome l'umanità si trova nei Stati più Santi, i Ministri inferiori cesseranno d'ispirare al popolo in verso i loro Pastori, l'amore, e rispetto, di cui detesteranno il dominio. Forse si applaudiranno di vederli umiliati a vicenda; forse saranno tentati di cercare altrove una protezione, che parrà loro necessaria contro un'autorità, che quantunque legittima in se stessa, aggraverà il giogo del Vangelo, con l'alterigia del comando, e molti cederanno alla tentazione. Il popolo scandalizzato e dalla indocilità dei Ministri, e dall'avvilimento, ove è il Sacerdozio appresso dei primi Pontefici, si autorizzerà col loro esempio a disprezzare il carattere Sacerdotale nelle loro persone medesime. L'empietà, e l'eresìa profitteranno di queste

infelici disposizioni, per attaccare la Religione con vantaggio, per estinguere la Fede nei cuori dei Fedeli; e in qual secolo si sono rendute più terribili, se non se in quello in cui viviamo.

Giammai non fecero sforzi così potenti; il Santuario è attaccato da ogni banda. Il Dio, che vi abita, e i Misterj Augusti, ch' egli ricopre cogli abissi della sua Sapienza, sono divenuti l' oggetto dello scherno, e del disprezzo degl' Increduli. L' errore riprodotto sotto mille guise differenti, cagionava per tutto spaventevoli saccheggj nella Chiesa, ora nascondendosi sotto le apparenze della carità, e della tolleranza, per sedurre; ora attaccando a forza aperta per intimidire. Qui vi è l' Eresìa, che spiega tutti i suoi artificj per corrompere la Fede, che soffia da ogni banda lo spirito della indipendenza, per eccitare ribellione, che si sforza di rovesciare l' Altare, e di far crollare il Trono, affin di stabilire il suo impero sulla loro rovina. La sede di Pietro, e i Pontefici, che la occupano, divengono l' oggetto delle satire, e delle declamazioni dei falsi Zelatori, che vorrebbero fare un delitto di Stato ai Fedeli del loro attaccamento al Capo della Chiesa, mentre che l' Eresìa insinuandosi essa stessa fin nella Capitale del Mondo Cristiano, osa vantarsi dei progressi, che vi fa, e della tolleranza, che vi sperimen-

ta, come di un titolo, che scancella il suo obbrobrio. Là è l'empietà figlia del orgoglio, e della menzogna, che tramanda *dal fondo dell' Abisso* un turbine di fumo, capace di oscurare, se fosse possibile, la luce del giorno, che essa fugge per estinguere i rimorsi, che la importunano: sono falsi saggj, che gonfj di una vana scienza, disputano alla Divinità gli omaggj della Religione, quali dopo aver camminato per qualche tempo nelle tenebre, *portano oggi le loro teste fino nelle nuvole, e fanno intendere le loro voci sulla terra* (171), che bestemmiano contro l' Altissimo, che si sdegnano contro il freno, che la Fede oppone alle loro passioni, che si vendicano su i suoi Augusti Misterj dell' obbrobrio, che ella imprime ai loro regolamenti, che si sforzano, per giustificare la perversità dei loro cuori, di degradare l' umanità, e di avvilire essi medesimi fino alla condizione delle bestie. Mille voci da tutte le parti si levano contro l'Episcopato: mille sforzi, mille artificj per torgli la sua autorità, per avvilirlo, e per renderlo odioso, e per annientare ancora, se fosse possibile, la sola vera, la sola santa di tutte le Religioni con la potestà, che gli serve di appoggio. La Fede si estingue, la pietà diviene un titolo di obbrobrio. Il vizio si fa

(371) *Posuerunt in coelum os suum, & lingua eorum transivit in terra*. Psal. LXXII. 9.

un onore de' suoi proprj disordini, e sembra aver rigettato sulla virtù, il disonore, che lo aveva costretto poco avanti a nascondersi.

La ragione abbandonata in balìa delle passioni, si risommerge a grado nelle tenebre, d'onde l'avea tratta la religione. *Il sale della terra*, s' insipidisce, lo scandalo penetra fino nel Santuario; e la Fede scossa fino nelle fondamenta ci farebbe temere una ruina prossima, se non ci rassicurasse essa medesima cóntro gli scandali, colle promesse, che ha fatte Gesù Cristo al suo popolo.

Che opporre a tanti mali? Lo zelo, e la pietà de' Principi Cristiani? Nò, io oso dirlo, e per quanto utile, che sia la loro protezione alla Chiesa, non sono mai abbastanza potenti per comandare al cuore dell' uomo. La religione viene da più alto; dal Figliuolo di Dio essa prende in prestito la sua forza, e da' suoi Pastori essa attende il suo principale soccorso. I suoi Ministri saranno sempre invincibili fino a tanto che uniranno lo spirito di Gesù Cristo all' autorità del suo ministero. La Chiesa nel suo nascere *non aveva, che un sol cuore, e una sol anima*, e trionfò dell' universo intero. I suoi Ministri conservino il medesimo spirito; i Preti rispettino i primi Pastori, come i loro padri; i primi Pastori onorino i Preti, come loro fratelli, e i Mi-

nistri dell' Altare come Ministri (372), insegnino ai Fedeli a rispettare il Sacerdozio col loro esempio (373), gli uni e gli altri si concilino l'amore, e la venerazione de' popoli colle cure, e colle virtù dell' Apostolato. Si tengano strettamente uniti alla Cattedra di San Pietro, ch'è il centro dell'unità; non abbiano più che un' interesse comune la gloria di Gesù Cristo, ed opereranno i medesimi prodigj, perchè il ministero santo niente ha perduto della sua virtù. La sua forza è quella di Dio medesimo, che non varia. Nel cuore si dee far regnare, e il cuore, che resiste alla forza, si arrende da se medesimo alla carità del Pastore Gesù Cristo, che discendendo sulla terra per santificare il mondo, ha lasciato, per così dire, la sua gloria nel Cielo, per rendersi somiglievole agli uomini, e per espiare i peccati commessi contro lui medesimo. L'amore detta i suoi precetti, anima

---

(372) *Episcopi sacerdotes se esse noverint, non dominos. Honorent clericos quasi clericos ut & ipsis a clericis quasi Episcopis honor deferatur.* Hier. epist. ad Nepot. num. 7.

(373) *Episcopus, cujus imprimis est sacerdotalem dignitatem tueri, ut laici discant sacerdotes tanquam parentes ab ipsis unice in Christo diligi & coli debere, efficiat, ut semper illis a laicalis ordinis viris debitus tribuatur locus & honor.* Concil. Mediolan. III. Sub S. Carolo ann. 1573. tit. 10.

il suo zelo, dirigge la sua potestà. Vuol egli, che i suoi Apostoli apprendano da lui ad essere dolci, ed umili di cuore, e vuole che quegli, che comanda sia a suo esempio, come quegli che serve. L'Apostolo si rende servo di tutti, per guadagnare tutti a Gesù Cristo. Raccomanda a Timoteo di non riprendere, ma di scongiurare i seniori, come suoi Padri, e i giovani, come Fratelli [374]. Il Vescovo, dice il quarto Concilio di Cartagine, sia assiso su sede eminente nella Chiesa tra Preti; ma li riguardi nella sua Casa come suoi colleghi (375). E' facile a coloro, che sono nell' elevazione, il cattivarsi il cuore de' loro inferiori: l' eminenza della loro dignità dà un nuovo prezzo alla loro bontà. Si ama naturalmente trovare de' padri nella persona dei loro padroni. E l'autorità si rifà bene con vantaggio per parte della confidenza di ciò, ch' essa sembra perdere per l' affabilità. Come mai i Ministri di quel Dio, che si è renduto simile a noi per usarci misericordia, adempirebbero i disegni del suo amore, mettendo un' intervallo umiliante tra essi, e gli

---

(374) *Seniorem ne increpaveris; sed obsecra ut patrem, juvenes ut fratres*. I. Tim. v. 1.

[375] *In Eccle ia & in consessu presbyterorum, sublimior sedeat* (Episcopus); *intra domum vero, collegam se presbyterorum esse cognoscat*. Concil. Carth. IV. ann. 398. cap. 15. 26. 35.

uomini, che è venuto a salvare. Ma bisogna aver l'anima veramente grande per sentire la vera grandezza; e non v'ha, che lo spirito di Dio, che possa illuminare sulle vedute della sua saviezza Divina.

Pontefici sacri, io non temo di offendervi delineando quì i doveri, de' quali i vostri popoli trovano in mezzo di voi sì bei modelli. La verità non saprebbe dispiacere a quelli, de' quali essa fa l'elogio, che offendendo la loro modestia. E voi Principi della terra non vi armate per una unione, che il Padrone dei Re ha sì fortemente raccomandato, e della quale debb'esser esso medesimo il legame. Non temete, che la carità, che unisce i membri della Chiesa, tra loro, e con i loro Pastori, possa degenerare in una pericolosa confederazione, nè alterare il rispetto, l'ubbidienza, e l'amore, ch'essi vi hanno consagrato, e di cui la Religione fa loro un dovere sì sacro. Le virtù del Sacerdozio, che sono quelle del Cristianesimo, saranno sempre la più sicura difesa del vostro Trono. Giammai la vostra potestà non si dispiega con più di confidenza, e di gloria, che sopra quelli, che Gesù Cristo ha di già sottomessi al suo Impero. I suoi Pontefici ancora sarebbero senza forza per nuocere, perchè non avendo dell'autorità, che sulla coscienza, niente possono contro la giustizia.

CAPITOLO II.

Dell' Autorità del Sovrano Pontefice.

Siccome la Chiesa ha una connessione essenziale con il suo Capo, tutti quelli, che hanno attaccata direttamente l'autorità dell' una, si sono ancora applicati a deprimere la potestà dell'altra. I Protestanti non hanno fatto in ciò, che seguire l' esempio di molti Eretici, che li avevano proceduti, e che sono stati imitati da qualcuno, che si dice Cattolico. In questo numero è uno Scrittore moderno, che (376) sotto il nome di Febronio ha eccitato l' indegnazione di tutti i Cattolici e (ciò, ch' è ancora più decisivo contro di lui) è che si è guadagnato un plauso quasi generale per la parte de' Protestanti. Per questa ragione noi ci attaccheremo principalmente in questo capitolo a farlo conoscere, e a confutarlo.

Questo Scrittore, che sembra proporsi di far conoscere quali sieno i diritti annessi al Primato della S. Sede, per impegnare la Chiesa a reprimere gli abusi, e le usurpazioni, che egli imputa ai Sovrani Pontefici, pianta dapprima una tesi, che la costituzione della Chiesa non è una costituzione Monarchi-

---

(376) Febronio nel suo libro intitolato: *De Statu Ecclesiae & legitima potestate Romani Pontificis*, edit. in 4. 1765. in 2. vol.

ca: *Formam Ecclesiæ non esse Monarchica* (377).

Il suo Apologista considera questo punto come fondamentale [378]. Ma i Censori di Febronio avevano di già felicemente provato contro di lui, che la sua dottrina era diametralmente opposta a quella della Chiesa Gallicana, che aveva invocata, e che questa Chiesa espressamente insegnava, che il governo della Chiesa era un governo Monarchico, e gli aveano fatto vedere, che la sua tesi non era meno opposta alla dottrina di Gersone, e del Papa Alessandro (379), dei quali riclamava sì spesso l'autorità. Come trarsi d'imbarazzo? L'Apologista replica, che bisogna studiarsi a penetrare il senso dei termini, piuttosto che sofisticare sulle parole (380). Se ne conviene. Ma non co' termini, che si giudica del senso degli Autori? E poichè questi termini erano equivoci, e qui trattavasi di un punto fondamentale, non conveniva, che Febronio si desse almeno la pena di fissarne la significazione? L'Apologista vi supplirà.

„ Noi non ci fermiamo, dic' egli, in „ un giuoco di parole, e vediamo, che cosa

[377] *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 1. §. 5. *tit. p.* 26.

(378) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 2. *flores sparsi* §. 2. *p.* 531.

(379) *Ibid.*

[380] *Ibid.*

„ è il governo veramente Monarchico, che
„ il Gesuita vorrebbe introdurre (381) „.

Io qui fermo subito l'Apologista, e gli dico: Voi volete dunque provare contro il Gesuita, che il governo della Chiesa non è *veramente Monarchico*, e voi pretendete, che il Clero di Francia sia del parer vostro; bisogna, che voi sosteniate, che il Clero di Francia, dicendo, che il governo della Chiesa è *Monarchico*, abbia voluto dire, che non è *veramente Monarchico*. Io lascio al Lettore di giudicare una tale soluzione. Proseguiamo:

„ Ne seguirebbe un governo assolutamen-
„ te Monarchico „.

Ma questa non è più la nostra tesi, perchè si trattava di un governo *veramente* Monarchico; ora un governo può essere *veramente* Monarchico, senza esserlo *assolutamente*, e in tutte le sue parti. Passiamogli ciò nonostante questa inesattezza, e domandiamogli se il termine di *assolutamente* è sua ultima parola. In questo caso eccolo perfettamente d'accordo co' Dottori Cattolici, e quel che è più, col Bellarmino, che era Gesuita,

---

(381) *Non haereamus in questione ac controversia de nomine; eamus ad rem ipsam, & videamus quid sit regimen vere monarchicum quod Jesuita noster vellet adscribere. E regimine absolute monarchico haec sequerentur, &c.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. flores sparsi §. 2. p. 533. 534.

poichè quest' ultimo insegna come una dottrina generalmente riconosciuta da tutti i Cattolici, che il governo della Chiesa è un governo Monarchico temperato dall' Aristocrazìa, e dalla Democrazìa [382]. Febronio si guarderà dunque di essere del parer medesimo. Ma, che si spieghi, perchè io più procuro di afferrarlo, più sembra, ch' egli si sforzi ad uscirmi di mano. Almeno dicendoci, che il governo della Chiesa non era *assolutamente* Monarchico, ci ha voluto dire, che questo governo era Monarchico in parte, e a certi riguardi. La conseguenza pare evidente; ma se è Monarchico a certi riguardi, deve necessariamente avere un capo, perchè non può esser Monarchico a certi riguardi, che a ragion del suo capo. Il termine di Monarchìa rinchiude essenzialmente l' idea di un capo, che presiede al governo. Ma Febronio sostiene al contrario ben chiaramente, che la natura del Primato della S. Sede non ha alcun fondamento nè nello stato, nè ne' diritti di un governo Monarchico; e ci dice, che un tal governo è assolutamente estraneo

[382] *Doctores Catholici in hoc conveniunt omnes, ut regimen ecclesiasticum hominibus a Deo commissum, sit illud quidem monarchicum, sed temperatum, ut supra diximus ex aristocratia & democratia*. Bell. De summ. Pontif. l. 1. c. 5.

alla Chiesa: *Hunc statum* (*Monarchicum*) *ab ecclesia penitus exulare* (383).

Qui il libro mi cade di mano. Pongo fine alle mie ricerche, e dispero d'intendere l'Autore. Ci insegnerà almeno in che faccia consistere il Primato, e i naturali diritti del sovrano Pontefice. Egli ce lo spiegherà, o per meglio dire, ce lo prometterà con un titolo di uno de' suoi paragrafi: *In quo consistat natura Primatus, & quæ sint genuina ejus jura* (384). Vediamo come adempierà le sue promesse.

Insegna da principio, che il Primato della santa Sede non è tanto un Primato di giurisdizione, quanto un Primato di ordine, e di associazione. In un altro luogo ci dice, che il Papa ha una grande autorità, ma che non ha giuridizione propriamente detta sù tutte le Chiese (385). Finalmente pone per te-

---

[383] *Nos dum in naturam primatus sollicite inquirimus, eam in statu monarchico hujusque juribus nullatenus deprehendimus; hunc siquidem statum ab ecclesia penitus exulare, non solum superiore capite generatim probavimus, sed ne unicum quidem effectum juris monarchici in sacro nostro primatu, qualis a Christo institutus, & ante falsas decretales exercitus est, in Ecclesia deprehendi . . . . demonstrabimus*. Feb. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 2. §. 4. p. 104.

(384) *Ibid.*

(385) *Principatus summi Pontificis per universam ecclesiam, non tam jurisdictionis, quam ordinis &*

si, che S. Pietro non ha ricevuta in particolare alcuna potestà sugli altri Apostoli, *ma ch' egli era nel collegio Apostolico a un dipresso, come il primo presidente nel Senato* (386). Ciò nonostante, aggiugne poco dopo, i diritti del suo Primato non si limitano a una semplice direzione, vi abbisogna qualche cosa di più per mantenere l' unità della Chiesa: *Exigit amplius aliquid conservatio unitatis in Ecclesia*. Quali sono dunque secondo lui questi diritti particolari necessarj all' unità? Eccoli:

I. Il Papa, dice egli, dee vegliare al mantenimento dei Canoni sulla dottrina, e su i costumi.

II. Quantunque non abbia la potestà di far delle leggi per il governo generale della Chiesa, può ciò nonostante proporle senza, che vi sia obbligo di osservarle, purchè non sieno ricevute dal comune consenso.

III. Quantunque non abbia l' ultimo definitivo giudiziò in tutte le contestazioni; quantunque i suoi decreti sulla Fede, e su de' costumi non sieno assolutamente irrefragabili: ciò nonostante sono di un gran peso; le Chiese particolari debbono riverirli, e conformar-

---

consociationis. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 2. §. 1. tit. p. 144. - *Ampla quidem auctoritas, non tamen jurisdictio proprie talis, Romano Pontifici, in omnes ecclesias competit*. Ib. cap. 5. §. 4. tit. p. 297.

(386) *Ib. tom.* 1. *c.* 2. §. 4. *p.* 105.

visi provisionalmente, almeno dice Gersone, non insegnando niente in contrario, finò a tantò che la Chiesa non riclami contro di essi.

IV. Può convocare i Concilj Generali.

V. Gli si riferivano le cause principali nel cominciar della Chiesa.

VI. E' giusto, e la Chiesa universale soffre, *æqum est, & patitur universalis Ecclesia*, che dispensi dai Canoni dei Concilj.

VII. Siccome era espediente a cagion della moltitudine delle Diocesi d'istituire certi gradi di giurisdizione, il Concilio di Sardica stabilì, per la prima volta, che l'ultimo Tribunale, almeno in Occidente, sarebbe quello del Pontefice Romano, non assolutamente, ma con certe modificazioni.

VIII. I Vescovi di Roma avendo dato cominciamento alle Chiese di Spagna, e di Francia con il ministero degli uomini Apostolici, che vi hanno mandati, il Concilio di Trento ha dato alla Chiesa Romana per rispetto, e per riconoscenza, il titolo *di Chiesa Madre*, *e Maestra delle altre Chiese*.

„ Tali sono in succinto (conclude il nostro Scrittore) „ i diritti riservati al Sovrano „ Pontefice, che hanno il lor fondamento nel „ Primato, e de' quali la maggior parte vengono immediatamente dal diritto Divino: „ gli altri si deducono da questo diritto per „ ragione di convenienza; altri sono stati ac-

„ cresciuti dalla Chiesa, e possono essere an-
„ cora cangiati, allorchè il bene della Chie-
„ sa lo esiga (387) „.

Ma Febronio ci ha promesso d'indicare i diritti, che sono naturalmente annessi al Primato della S. Sede, e per conseguente i diritti essenziali, i diritti inseparabili della Santa Sede. *Quæ sunt genuina ejus jura*. Ciò nonostante dopo una gran mostra dei diritti del Sovrano Pontefice, noi non abbiamo niente ancora di certo. Il Leggitore non avrà egli diritto di sospettare, che Febronio non confonda qui tutti i privilegj della S. Sede, quelli, che sono d'istituzione Divina, con quelli, che non sono che d'istituzione umana, che per mostrare di accordar alla S. Sede più di quello, che di fatto non le accorda. Non è visibile, che non ha nel principio affettato di metterli innanzi, se non per coprire l'odio degli attacchi, ch'egli dirigeva contro la Chiesa Romana? Ciò nonostante pazientiamo ancor per un poco; e per conoscere, se i sospetti sono fondati, confrontiamo Febronio con esso stesso, e procuriamo di conoscere quali sono, secondo lui, i diritti naturali del Primato della S. Sede, che non ha egli giudicato a proposito di distinguere. Non dimentichiamo soprattutto, che ci avverte, che la

[387] *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 2. §. 5. *n.* 10. *p.* 108.

maggior parte de' diritti, che ci ha esposti, sono di questa natura: *Defluentium partim, immo ut plurimum, immediate ex jure Divino.* Cominciamo dagli ultimi articoli.

Fa d'uopo di cancellar subito dal catalogo dei diritti essenzialmente annessi al Primato l'ottavo articolo, fondato sulla credenza, che la Chiesa Romana ha dato nascita a quella di Spagna, e di Francia, e per conseguente su di un titolo, che è appoggiato ad una semplice opinione, a un semplice fatto, estraneo all'istituzione Divina; titolo, che la Chiesa di Gerusalemme potrebbe rivendicare con molto maggior fondamento e sulla Chiesa di Roma, e sulle altre Chiese. Noi non rileveremo l'affettazione, colla quale Febronio procura di diminuire i privilegj, che non può negare alla S. Sede. Sembra insinuare, che il Concilio di Trento è il primo, che abbia dato alla Chiesa di Roma il titolo di *Madre, Maestra*, e dovea sapere, che questo titolo è molto più antico, come si vedrà nel corso di quest'Opera.

Bisogna togliere il settimo articolo, che non è fondato, che su di una Gerarchìa di istituzione puramente umana; Gerarchìa, che assomiglia il Pontefice Romano ai Patriarchi di Oriente; Gerarchìa, che ristringe tutta la giurisdizione del Papa nei limiti delle Chiese Occidentali, e che, per conseguente, non può

esser riguardata nè come un privilegio essenzialmente annesso alla qualità di Capo, nè come un privilegio necessario all' unità del corpo intero della Chiesa.

Bisogna togliere il sesto, che secondo Febronio, non è che di semplice *equità*, e di pura *tolleranza*.

Noi non possiamo ciò nonostante dispensarci di far qui una domanda al nostro Giureconsulto. La Chiesa tollera, dic' egli, ed è equo, che il Pontefice dispensi dai Canoni dei Concilj. Ma i Vescovi non hanno ancor essi questo privilegio in virtù della loro istituzione? Se non l' hanno, bisognerà dire, che il Sovrano Pontefice l' aveva in virtù del suo Primato; imperocchè questa potestà è essenziale al governo della Chiesa; e bisognava necessariamente, che esistesse in qualche luogo, fuor dei Concilj Ecumenici, che non possono radunarsi tutti i giorni per accordare delle dispense. Se i Vescovi hanno questa potestà in virtù della loro istituzione, non è dunque propria del Primato di S. Pietro. Febronio dirà, che i Vescovi se ne sono spogliati per riservarla alla santa Sede. Ma quando ciò fosse, ne tornerebbe sempre, che i Vescovi, secondo Febronio, come da qui a poco si vedrà, avrebbero violate tutte le leggi, spogliandosi di un diritto essenzialmente annesso all' Episcopato, che eglino avrebbero

fatto ciò, che non era in poter loro di fare; ne verrebbe ancora, giusta i suoi proprj principj, che la riserva sarebbe abusiva, e nulla di diritto. Or perchè dunque ci fa egli qui sapere, che la facoltà di dispensare dai Canoni, e dai Concilj, che il Papa esercita nella Chiesa, è *conforme all' equità*?

Bisogna togliere il quinto articolo. Il nostro Autore ci dice, che si riferiva nei primi tempi della Chiesa le cause maggiori alla santa Sede; ma non ci dice, che fosse un diritto essenzialmente annesso alla santa Sede. Ci dice altrove, che le Chiese non deferivano le cause maggiori al Sovrano Pontefice, che per istruirnelo, per ricevere i suoi consiglj, per eccitare il suo zelo, non perchè risolvesse, giudicasse, ordinasse. Ma v'era ancor l'uso di istruirne le principali Chiese; la prudenza esigeva ancora, che se ne facesse parte ai Vescovi, i quali co' loro lumi, col loro zelo, col lor credito, erano principalmente in istato di servire la causa comune. Un tal diritto per se stesso non dà dunque al più, che un'autorità di direzione; non è diverso dal diritto, di cui godono i primi Presidenti nel Senato. Ora Febronio ha cominciato col prevenirci, che una tale autorità non bastava per conservar l'unità, e che non era di tale specie di diritti, di che pretendeva parlarci.

Bisogna togliere il quarto articolo, poichè Febronio ci dice espressamente, che il diritto di convocare i Concilj non è riservato al Sovrano Pontefice da alcuna legge Divina, nè umana [388]; e che i Papi non ne godono, che in virtù del consenso almeno tacito dei Principi Cristiani, e della Chiesa (389).

Bisogna sopprimere il terzo articolo, perchè, secondo Febronio, il Papa non avendo giurisdizione su le altre Chiese, non sono obbligate a conformarsi alle sue decisioni, se non in quanto a quelle, che giudicano conformi al bene della Chiesa, come appunto il Magistrato si deve conformare al giudizio degli esperti, un Malato agli ordini del suo Medico; un Uomo che consulta alle decisioni di un Casista, o di un Giureconsulto. Ma questo non è che un diritto di semplice direzione, e secondo Febronio, un tal diritto non basta, e non è neppur quello, che ci ha egli promesso.

Sopprimiamo ancora il secondo articolo, perchè non vi ha Vescovo, che non possa nei Concilj medesimi Ecumenici proporre i

---

(388) *Nulla lege divina aut humana convocatio universalium Conciliorum summo Pontifici reservatur*. Feb. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 6. §. 2. p. 371.

[389] *Tacito Principum & ecclesiarum consensu, jus congregandi universales synodos Romano praesuli dimissum fuit*. Ibid. §. 3. tit. p. 577.

regolamenti, che egli crede utili al bene della Chiesa; non vi ha Vescovo, che proporli non possa al suo Metropolitano, o al Papa medesimo. I Governatori delle Provincie, i Magistrati, i Ministri non propongono eglino tutti i giorni al Sovrano dei regolamenti, che essi credono utili al ben pubblico nelle parti dell' amministrazione, che li concernono?

Sopprimiamo finalmente il primo, perchè Febronio medesimo c' insegna, che tutti i Vescovi sono in solido incaricati della cura della Chiesa universale, e per conseguente incaricati di vegliare alla esecuzione de' sacri Canoni. Questa missione non è dunque propria dalla qualità del Capo della Chiesa. Il Papa vi è più strettamente obbligato per questa qualità come il primo presidente d' un Senato, è più strettamente obbligato di vegliare al mantenimento delle leggi; ma ancor una volta, Febronio ci ha promesso qualche cosa di più. Risulta dunque da tutte le ciancie del nostro Autore, che su due articoli, che debbono servir di base a tutta la sua Opera, sul governo della Chiesa (cioè se questo governo è Monarchico, e quali sono i diritti naturali della primazìa del suo Capo) Febronio non sà ciò, ch' ei si dica, o vuole ingannarci, volendoci fare fin dal principio intendere tutto il contrario di ciò, che egli in fatto insegna.

E' vero, che l'Autor confessa, che il capo di ogni società essendo incaricato dal diritto naturale di procurare l'esecuzione delle leggi, deve esser munito dell' autorità necessaria per obbligarvi i membri co' mezzi convenevoli al sistema della società, e che il sovrano Pontefice deve avere la medesima autorità in virtù del Primato della sua Sede (390). Ma questo diritto essendo comune a tutti i capi delle differenti società, non basta ancora per mantenere l' unità secondo Febronio medesimo, e questo non è ciò che noi cerchiamo. Noi vedremo a suo tempo, che Febronio non fa con ciò, che aggiugnere una contraddizione di più al suo sistema.

E' vero ancora, che secondo questo Autore, quantunque il Papa non abbia l'ultimo diffinitivo giudizio in tutte le contestazioni, si deve prestare ubbidienza ai suoi decreti provisionalmente, astenendosi di niente insegnare in contrario fino a tanto, che la Chiesa

---

[390] *Quisquis enim primus est in aliqua societate, is lege naturali tenetur invigilare ut leges societatis serventur: cum vero qui id procurare necessaria auctoritate tenetur, instructus esse debeat, refragantes ad id compellendi mediis systemati convenientibus, & per canones in hunc finem statutis; hinc minime dubitandum quin talis auctoritas Romano Pontifici, qua primatui universali, competat*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 2. §. 4. n. 3. pag. 106.

non riclami contro di essi. Ma se il Papa non ha giurisdizione, i suoi decreti non potendo aver forza di un giudizio provisionale, potrà ciascuno sempre riclamare; ed ecco una nuova contraddizione, che avremo ancora occasione di rilevare.

Ma affrettiamoci di dar termine a queste discussioni preliminarj, che avranno di già stancata l' attenzione del Lettore, e delle quali io non ho creduto bene di dovermene dispensare per far conoscere il genio dell' Autore, e dare una idea generale della sua Opera. E' tempo, di rifiutarlo e di sviluppare le funeste conseguenze, che derivano dal suo sistema. Ciò che io propongo di fare nei quattro paragrafi seguenti, che contengono tutta la sua dottrina:

I. I Protestanti negano, che il Primato del Papa sia d' istituzione Divina; Febronio gli accorda un Primato d' istituzione Divina, ma solamente un Primato di ordine, e di Società, non di giurisdizione; e noi proveremo e contro i Protestanti, e contro Febronio, che il Papa ha di diritto Divino un Primato di giurisdizione nella Chiesa universale (391).

---

(391) Noi prendiamo qui il termine di *giurisdizione* nel senso il più esteso, e come dicono i pubblicisti, *in genere, & lato modo*, in ciò, che comprende il potere di regolare tutto ciò, che concerne il governo ecclesiastico; colla differenza di quella giuris-

II. Febronio presenta il suo sistema come un mezzo di riunire i Protestanti alla Chiesa, e noi proveremo, che il suo sistema non tende al contrario, che a dividerla.

III. Per interessare i Vescovi, e i Sovrani nella sua causa, sembra prendere la difesa della loro autorità, trasportando in loro i diritti, che vorrebbe togliere alla S. Sede; e noi faremo vedere, che attaccando l'autorità della S. Sede, distrugge dai fondamenti nel medesimo tempo la potestà de' Vescovi, e de' Sovrani.

IV. Invoca le libertà delle Chiese Nazionali per opporle ai diritti primitivi del Papa, e noi mostreremo, che le libertà Nazionali ben intese, non sono in niuna maniera contrarie a questi diritti.

Del rimanente noi distinguiamo qui l'Opera di Febronio dalla sua persona. La confessione, che egli ha fatta de' suoi errori, la sua docilità alla voce di un illustre Prelato, che senza impiegare la severità delle leggi, si è applicato ad illuminarlo su i suoi deviamenti, e di ricondurlo alla Fede dei suoi

---

dizione particolare *in specie*, & *stricto modo*, che non è, che una porzione della prima, e che racchiudesi nell' ordine giudiziario, per pronunziare sulle contestazioni, che insorgono, e decretare le pene canoniche contro i colpevoli.

gratuliamo qui di un trionfo tanto più glorioso per lui, perchè riportato su lui medesi-

---

omnibus Ecclesiis applicandi studio natum; neque eum, quoad vixero, deflere desinam. Dein deliberatum mihi constitutumque est, postquam culpam confessus & veniam gratiamque a paterna Sanctitatis Vestrae clementia supplex deprecatus fuero, sicuti jura & decorem summae Sedis pro viribus tueri, ita & ejusdem sanctae Sedis judicium libris & luminibus meis praeferre nullumque meae erga eamdem submissioni ponere terminum. Eripuit mihi auctoritas Sanctitatis vestrae [in qua auctoritatem Jesu Christi recognosco] errorem. Itaque praesentes, eosque genuinos animi mei sensus de statu ecclesiae, & summis sedis S. Petri, Apostolorum Principis, juribus, ad successoris ejus pedes omni cum submissione depono, tanquam in qua vivere, & mori cupio. Sunt autem ii sequentes:

Inprimis profiteor & agnosco cum Tournelio, *claves ecclesiae, & uni Petro, & unitati simul a Christo concessas esse, ita ut unum aliud non excludat. Oportebat quippe meminisse cum* Tertuliano, *in Scorpiaco* cap. 10. Eas Dominum Petro, & per eum ecclesiae reliquisse; *& cum* Optato, *de Schism. Donatist.* lib. VII. num. 3. Petrum claves Regni Coelorum communicandas caeteris solum accepisse; *ut enim de Petro ait* S. Leo. *Serm. III.* in Anniv. Si quid (*Christus*] cum eo commune caeteris voluit esse Principibus, nunquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit: *Scilicet claves datae sunt uni Petro, quatenus ille Primatum & regiminis potestatem accepit a Domino, idemque personam totius ecclesiae, seu supremus ejusdem post Christum, & sub Christo rector ac moderator, gerebat. Datae quoque sunt unitati, id est in bonum unitatis, & Petro praecipue, ut di-*

mo; e ci dichiariamo, che penetrati di rispetto per la sua persona, contro il suo libro

---

ctum est, & aliis etiam Apostolis, eorumque successoribus Episcopis, quibus docendi, ac regendi ministerium & potestas, seclusa plebe, commissa sunt, in verbis: Sicut me misit vivens Pater & ego mitto vos. Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, &c. Euntes docete omnes gentes, &c. Attendite vobis, & universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere ecclesiam Dei: *Attamen cum dependentia a Petro, & cum subordinatione ad ipsum, qui eas, ut superius ait* S. Optatus, *communicandas cæteris solus accepit. Explodendus proinde error, haustus ex Protestantium fontibus, ecclesiam collegium esse, non societatem, ut Catholici sentiunt, in qua baptizati fideles ex institutione Christi sub legitimorum pastorum, ac praecipue summi Pontificis, regimine degunt; cujus regiminis potestas, a Christo constituta, veram subjectionis, & obedientiae obligationem multitudini, seu universitati imponit.*

Profiteor Dei Filium, dum suam ecclesiam fundare, eamque esse unam vellet, formandae ac regendae huic unitati Primatum in illa instituisse; huncque S. Petro commisisse. Firmiter assero cum SS. Patribus Cypriano, Hieronymo, Optato Milevitano, Gregorio Nazianzeno, Joanne Chrysostomo, Ambrosio, Leone M., Gregorio M. *& aliis, propterea inter duodecim Apostolos unum electum esse, ut capite constituto super quo ecclesia fundata est, schismatis tollatur occasio. Ideo Christum, cum suis Apostolis potestatem largiretur, ab uno, cui Primatum tribuit, coepisse, ut unam Ecclesiam, & unitatem Cathedrae, simulque unitatis originem demonstraret, schismaticum esse, qui ut ait* Optatus, *contra singularem cathe-*

solo noi dirigeremo i nostri attacchi, che la necessità della difesa, e l' interesse della Re-

dram aliam collocat, vel ab ejus communione per obedientiae negationem recedit: Non habere Petri haereditatem, qui Petri sedem impia divisione discerpit: siquidem ubi est Petrus, ibi est ecclesia; Petrum Ecclesiae fundamenta (Apostolos, sibi ut capiti subordinatos), in fidem suam recepisse; eidem Petro, in quo Primatus excellenti gratia praeeminet, ipsorum etiam Apostolorum curam a Christo esse commissam; ipsum esse os & Principem Apostolici coetus.

Assero hunc Primatum (qui non ordinis inspectionis ac directionis tantum est, sed & verae auctoritatis ac jurisdictionis) quia non minus, quam unitas ipsa, pro cujus conservatione ac regimine institutus est, perpetuus esse debebat, in Petri successores Romanos Pontifices, sedemque Apostolicam, hujus unitatis centrum & radicem, jure divino transiisse, ut nulla ratione transferri a Romana ad aliam sedem valeat; ad hanc ecclesiam propter potiorem principalitatem (*id est, propter supereminentem ejus dignitatem atque auctoritatem*) *uti ait* S. Irenæus, necesse esse omnem convenire ecclesiam, hoc est, eos, qui sunt undique, fideles; *eam esse caput Ecclesiarum* a qua, *ut inquit* Bonifacius Papa I. quisquis se abscindit, fit a Christiana religione exterris. *Huic accedunt Patres Concilii Constantinopolitani IV.* Sequentes, *ut ajunt*, in omnibus Apostolicam sedem, & observantes omnia ejus constituta speramus, ut in una communione, quam sedes Apostolica praedicat, esse mereamur, in qua est vera & integra Christianae religionis soliditas; promittentes etiam, sequestratos a communione Ecclesiae Catholicae, id est, non consentientes sedi Apostolicae, eorum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria.

ligione hanno qualche volta renduti un poco arditi. Malgrado la sua ritrattazione, il

---

In horum sequelam cum Patribus Concilii Œcumenici Florentini *agnosco, Romano Pontifici in B. Petro pascendi, regendi ac gubernandi univeesalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse. Sicut autem pascendi, & regendi potestas sine conveniente auctoritate, jurisdictione, ae coactione (ad quam etiam, velut gravissima spiritualis poena, pertinet excommunicatio, quoad fructum & suffragia generalia separans) subsistere non potest; sic talem a Christo ipso promanantem in Romano Pontifice, tanquam universalis Ecclesiae capite, Principe, ac magistro residere affirmo.*

Profiteor quoque Romanum Pontificem esse summum judicem controversarium in rebus fidei & morum; ac in omni ejusmodi controversia exorta; huic inde dissentientibus animis, tum maxime audiendam vocem Hyeronimi, *scribentis ad Damasum*: Ego super illam Petram aedificatam Ecclesiam scio. Quicunque extra hanc domum agnum comederit, profanus est... Non novi Vitalem, Meletium respuo, ignoro Paulinum; quicunque tecum non colligit, spargit. *Et*: Adhuc in tres partes scissa ad se rapere me festinat... Ego interim clamito: Si quis cathedrae Petri jungitur, meus est.

Addo speciatim adversus errorem tum veterum, tum recentiorum Novatorum, qui spreta multitudine Episcoporum capiti suo Romano Pontifici expresse, vel tacite adhaerentium, Ecclesiam, ac veritatem in sua paucitate concludere non verentur: Fieri non posse, ut a vero aberret corpus Episcoporum, qui capiti suo Romano Pontifici adhaerent: Sic haeresim Lutheri jam ante Concilium Tridentinum *ab ecclesia, praeeunte*

libro rimane. Il suo pentimento non arresterà totalmente il male, e non riparerà, che

---

te Pontefice, per ejus oraculum ultimato & irrevocabiliter damnatam fuisse: quando quidem ecclesia capiti unita, sive per orbem universum dispersa, sive congregata in Conciliis Generalibus (in quibus Episcopi jure proprio ac judiciaria potestate sibi ex institutione Christi cohaerente una cum summo Pontifice definiunt) in dictis causis definiendis errare non possit, nec ab ea cathedra discedere, ad quam, teste Cypriano, *perfidia non valet accedere; & in qua manente dispositione veritatis, B. Petrus in accepta fortitudine Petrae perseverans, ecclesiae gubernacula non relinquit, ac per successores suos sedere, ac loqui non desinit.*

Agnosco pariter datam ecclesiae a Christo auctoritatem judicandi de sensu, seu doctrina propositionum, librorum, & auctorum, ac fideles compellendi ad subscribendum suae sententiae; hos proinde teneri eidem acquiescere interna mentis & judicii adhaesione, non solum religioso, ut vocant, silentio; atque hujusmodi judicium nullatenus errori esse obnoxium Constitutioni Unigenitus, *ut dogmatico sanctae Sedis Romanae & universalis ecclesiae decreto, omnimodam ab omnibus obedientiam deberi affirmo.*

Dico cum Avito Viennensi Episcopo, *in rebus, quae ad ecclesiae statum pertinent, si quid dubitationis fuerit exortum, ad Romanae ecclesiae maximum sacerdotem, quasi ad caput nostrum, esse referendum.*

Circa decretales Romanorum Pontificum epistolas, profiteor cum SS. Gelasio & Leone, *eas venerabiliter suscipiendas esse, & sancte custodiri debere.*

Affirmo Romano Pontifici jure divino competere jus indicendi, dirigendi, & confirmandi universalia concilia, quae per ejus concursum plenam sortiuntur

in parte il danno, che ha fatto. Lontani dal sospettare, che possa credersi l'Autore offe-

---

firmitatem, & *infallibilitatem*, *independenter a quacunque alia acceptatione*.

Concilium Tridentinum *non tantum in causis Fidei*, *sed etiam disciplinæ liberum fuisse profiteor*, *non obstante*, *quod pro illorum temporum & rerum circumstantiis in eadem sacrosancta Synodo non potuerint omnia de quorumdam etiam proborum virorum voto*, *ac desiderio reformari*. *Causas criminales Episcoporum per Concilium* Tridentinum Sess. xxiv. cap. 5. *summo Pontifici*, & *Apostolicae Sedi merito reservatas judico*. *Cumque eadem sacra synodus*, Sess. xiv. cap. 1. *declaraverit Pontifices maximos* pro suprema potestate sibi in universa Ecclesia tradita, *causas aliquas criminum graviores merito potuisse suo peculiari judicio reservare*; *non arbitror licere apertam hanc synodi declarationem eludere*, *quasi haec potestas summo Pontifici non competeret proprio*, *ac originario*, *divinoque jure*. *Habet proinde idem Pontifex*, & *jure exercet in universa ecclesia potestatem dispensandi ex legitima causa in lege per generale Concilium lata*.

Primis jam tum Ecclesiae temporibus ii censebantur spurii, *adulterinique Episcopi*, *quorum Romanus Pontifex ordinationem*, *seu electionem*, *absolute respueret veluti* ULTRAJECTINORUM pseudo-Episcoporum, *aliorumque eidem communioni*, *atque causae adhaerentium*. *Quamvis autem antiquioribus temporibus confirmatio*, & *consecratio neo-electorum Episcoporum ad Provinciales synodos*, *praecipue vero ad Metropolitanum pertinuerit*; *attamen legitimis de caussis haec disciplina per universum Occidentem mutata fuit*, *neque pristinam hac in parte disciplinam reduci posse existimo*, *nisi de pleno atque libero summae*

so per la confutazione di un Opera, che non

---

edis assensu. Idem de translationibus, & depositionibus Episcoporum, nec non de erectionibus novarum sedium Episcopalium servandum judico.

Canonizatio servorum Dei per Papam Alexandrum III. *ad evitandos innumeros abusus, soli Romano Pontifici, seclusis Episcopis dioecesanis, merito reservata est.. Quamquam & ab antiquioribus temporibus, ut habetur ex* Benedicto XIV. lib. 1. De Beatif. & Canon. Serv. Dei cap. 10. num. 1. *Beatificationes ipsae, quae fiebant ab Episcopis, vim obtinebant canonizationis, vel per expressam summi Pontificis approbationem, vel per universalem, extra Concilium, ecclesiae consensum, in quo tacita summi Pontificis approbatio continebatur.*

Quamvis olim vix aliae causae, quam majores, ex provinciis ad Romanam curiam deferrentur; attamen hodie in reverentiam summae sedis, ac pro suprema potestate eidem in universa ecclesia divinitus tradita, legitimo communique usu invaluit, ut in quibusvis causis ecclesiasticis ad summum Pontificem appelletur, ita ut ejusdem sanctissimi auctoritate in suprema instantia judicetur, tum Romae per judices ordinarios ibidem constitutos, tum per delegatos in partibus, pro diversitate locorum, morum, & concordatorum.

Summi Pontifices Pius II. Julius II. & Gregorius XIII. *omni jure damnarunt appellationes a Papa ad futurum Concilium, cujus damnationis causas suis constitutionibus explicant. Sane jam antea reprobatas comperimus a* Gelasio *appellationes a sede Apostolica:* Siquidem ad illam de qualibet mundi parte canones appellare voluerint; ab illa autem nemo sit appellare permissus.

Equidem primaevo ecclesiae usu omnia beneficia

è più sua, osiamo invitarlo ad unirsi a noi

---

ad Episcopi, tanquam ordinarii loci dispositionem, seu collationem pertinuisse videntur; attamen cum sanæ rationis sit, ut summus & universalis Pontifex plurium in provinciis gratiarum dispensator existat, sic minime injustae, imo huic summi, & universalis Pontificis qualitati consonae fuerunt beneficiorum reservationes, quae deinceps nationum concordatis firmatae, respective moderatae sunt. Haec concordata, utpote vim pacti habentia, religiose omnino servanda sunt. Declararunt autem saepius Romani Pontifices, signanter Gregorius XIII. *longe a suo animo abesse concordatorum, nominatim Germaniae, infractionem.*

Annatae ad sublevandas necessitates Romanae curiae, pro omnibus ecclesiis excubantis, laborantis, & sumptus portantis, pro legitimis habendae; atque ut tales eo saltem usque retinendae sunt, donec alia aeque commoda ratione, Apostolicae sedis judicio, sustentationi, atque innumeris oneribus ejusdem curiae provisum fuerit.

Exemptio regularium (quorum magna in ecclesia est utilitas] eorumdemque immediata subjectio ad Apostolicam sedem, legitimis ex causis, in bonum non tantum religiosorum ordinum, sed etiam universalis ecclesiae, videlicet ad faciliorem eorumdem sub uno supremo capite gubernationem, introducta, & ab omnibus ecclesiis agnita, nedum a seculari potestate, sed nec ab una particolari synodo abrogari valet. Abusibus, ex ac exemptione nasci valentibus, per Concilium Tridentinum *occursum, & provisum est.*

Scio Episcopos non ab ecclesia, seu fidelium universitate, sed a Spiritu Sancto positos, ut commissos sibi greges intra suas solum diaeceses pascant & regant, cum debita ad Romanum Pontificem subordinatione. Quamvis autem illi primis ecclesiae tempori-

per addolcire i suoi pianti, opponendosi ai

---

bus ampliorem, pro varietate disciplinae, in his quae jurisdictionis sunt, potestatem exercuerint: potuere tamen canones ejus usum intra strictiores terminos coercere, quos privata auctoritate extendere nefas foret.

In illis, quae ad fidem, sacramenta, & ecclesiasticam disciplinam pertinent, potestas ecclesiastico pleno jure decernit, sine concursu potestatis civilis; ratione tamen mutuae protectionis, quam sibi invicem debent, ad hanc spectat, juxta mentem ecclesiae, & quantum ipsa optat, ejus canones protegere, & exequendos curare per media temporalia.

Finaliter judicio, curandum omni legitimo ac meliore modo, ut pax & concordia inter ecclesiam, & rempublicam perpetuo retineatur; atque adeo, quoad fides & religionis jura patiuntur, vitandas esse occasiones offensionum, unde & dissidia oriri, & gravia mala in religionis detrimentum timeri possent.

Accipe, SANCTISSIME PATER, has assertiones, velut tesseram genuinae meae sententiae de divinis, atque eminentioribus tuis, tuaeque sedis juribus, tanquam monumentum revocationis omnium, quae adversum ea, & si quae fortasse alia verae doctrinae capita, seu universalis ecclesiae jura (licet praeter intentionem) a me quavis via, aut modo dicta, scriptave fuere, vel scripta videri possent.

Si quid ultra est, quod circa Fidei, seu doctrinae meae professionem ac declarationem, quam in omnibus sanctae Romanae, atque Apostolicae ecclesiae conformem esse cupio, jubes, aut postulas; habebis me semper ad eandem germana sinceritate edendam obedientem ac promptum. Non negabis interim (sic humillime confido) veniam erranti, qui medias etiam inter deviationes nihilominus cum Patribus Concilii **Lateranensis** *semper agnovit, & quoad vivet, agnos-*

progressi dell' errore, cancellando le prevenzioni, che avea ispirate (395).

---

cet, Romanam ecclesiam, disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum, utpote matrem universorum Christi fidelium; qui cum Divo Bernardo *sine fraude & fuco profitetur: Esse alios aliis assignatos greges, singulis singulos; tibi universos, uni unum, non modo ovium, sed & pastorum, tanquam uni omnium pastori; qui cum* S. Hieronymo *non ignorans Romanam ecclesiam supra petram, qui Christus est, aedificatam, nihil magis desiderat, quam cathedrae Petri (qui etiam* per Christum factus est petra, *ut ait* S. Maximus Taurinensis) *perpetuo consociari. Suscipe me in hanc unionem; redde poenitenti filio paternum affectum; & in pignus hujus gratiae da jacenti ante sacratos pedes tuos, eosque deosculanti, Apostolicam benedictionem*

SANCTITATIS TUÆ.

Humilimo & Obedientissimo Filio,

Joanni Nicolao ab Hontheim,
Episcopo Myriophitano suffraganeo Trevirensi M. propria.

Trev. 1. Nov. ann. 1778.

(395) Così ci esprimemmo nella prima edizione di quest' Opera, ma dopo il Commentario, che ha pubblicato Febronio della sua Ritrattazione, noi non sapremmo esser tenaci dell' opinione, che conceputa noi avevamo della rettezza del suo cuore. Questo Commentario, in luogo di sviluppare, e confermare, come faceva sperarlo, ciò, che aveva egli esposto negli articoli della sua credenza, non pare all' opposto destinato, che ad invalidarli, e a ridurli alcuna fiata in problemi. Una maniera di procedere così malvag-

§. I.

Il Papa ha di diritto Divino un Primato di giurisdizione nella Chiesa universale sopra tutti gli altri Vescovi in particolare.

Questa proposizione è di Fede, ed il provo colla Santa Scrittura, colla pratica

---

gia, svela una cattiva fede, che si fa beffa egualmente e della Religione, e del Sovrano Pontefice, e del rispettevol Principe, da cui Febronio dipende; e noi non comprendevamo, come in luogo di gittargli addosso un dispregio generale non sia servito che ad accrescere il numero de' suoi partigiani; come ancora la sua Opera, che non è, che un compilamento disordinato di autorità sovente inutili, alcuna voltà infedeli, senza principio, senza lume, senza conseguenza, senza stile, e di cui io dubito, che alcuno de' suoi Apologisti abbia potuto soffrir la lettura sino alla fine, sia stata sì bene posta in credito in Germania, se non fossero conosciuti della Setta, che egli favorisce, e che caminando essa medesima nelle tenebre, prende il velo dell' ipocrisia per nascondere la sua malvagità. Non si è preso abbaglio in Francia, ove Febronio non ha potuto fare illusione sulla dottrina, che imputava egli sfacciatamente alla Chiesa Gallicana. La traduzione Francese, che si era fatta del suo libro, nonostante il pensiere, che si era preso di trarlo dalla rozzezza del suo stile per renderlo almen leggibile, dopo aver languito alcun tempo in un magazzino, fu trasportato dalla bottega del Librajo a quella di un Droghiere, da cui ho tratto io medesimo un esemplare, che ho tra le mani. L' Autore delle note energiche, ed eloquenti, sulle rimostranze del Cardinal Bathiani nel 1782. parla così

della Chiesa colla testimonianza dei Padri, e dei Concilj, coll'autorità della Chiesa Gal-

---

dopo essersi lagnato della specie d'inquisizione esercitata contro tutto ciò, che favoriva i principj Ortodossi di questa famosa compilazione. „ Senza gli „ ostacoli posti per la pretesa tolleranza all'odiosa, „ e alla proscritta verità, da lungo tempo sarebbero „ stati ricoperti questi sofisti Plagiarj di una vergo- „ gna, che gl'impedirebbe di più comparire al pub- „ blico senza questo genere d'impunità, fondato sulla „ debolezza, e su di una convinzione segreta di es- „ sere attaccato all'errore, non si sarebbe giammai „ veduta questa sovversione totale nelle nozioni del „ diritto canonico, e del diritto civile, questo disor- „ dine, che li mischia, e li confonde gli uni con gli „ altri, per farne uno insieme mostruoso, e distrut- „ tivo di ogni governo Cristiano: non si sarebbe ve- „ duto nel seno medesimo del Sacerdozio un Com- „ pilatore coraggioso dichiarare la guerra a tutti gli „ ordini della Gerarchia: di guastare lo stato della „ Giurisprudenza con una produzione spaventevole di „ un latino barbaro, e disgustoso; ammucchiare sen- „ za giudizio e senz'altra scelta, che quella della ma- „ lizia squarci tratti da Wicleffisti, Ussiti, Luterani, „ Calvinisti, Giansenisti; aggiungere a questi plagj „ una massa enorme di paralogismi, di contraddizio- „ ni, d'inezie, di villanie, d'indecenze, e finire coll' „ esser spergiuro a se medesimo. Nò, fenomeni così „ fatti non disonorerebbero le scienze se non fosse- „ ro eglino incoraggiati dalla sicurezza, dalla consi- „ derazione medesima, che loro è certa, se il mu- „ ro di divisione, che il Demonio della zizania ha „ piantato tra la Toga, e la Chiesa, tra i Ministri „ dei Re, e quei di Gesù Cristo, non mostrava lo-

licana, e con le confessioni medesime di Febronio.

ARTICOLO PRIMO.

Prove tratte dalla Scrittura Santa.

PROVA TRATTA DA QUESTE PAROLE DI GESU' CRISTO A SAN PIETRO: *Tu es Petrus, ec.*

Questo Primato di giurisdizione ha la sua origine nell'istituzione dell'Apostolato. Gesù Cristo interroga da principio i suoi Apostoli su la loro Fede: *Vos autem quem me esse dicitis?* S. Pietro risponde: Voi siete Cristo il Figlio di Dio vivente: *Tu es Christus Filius Dei vivi*. Gesù Cristo loda la Fede di questo Apostolo, e gli promette in ricompensa di dargli le Chiavi del Cielo, e di fabbricar sopra di lui la sua Chiesa: *Beatus es Simon Bar-Iona; quia caro, & sanguis non revelabit tibi, sed Pater meus, qui in Cœlis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ Inferi non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo Claves Regni Cœlorum. Et quodcumque ligaveris super Terram, erit ligatum & in*

„ ro un asilo contro le persecuzioni della verità oltraggiata „.

Cœlis; & quodcumque solveris super Terram, erit solutum & in Cœlis (396).

Si sà, ch' egli era cosa ordinaria tra gli Orientali di dare un nome nuovo ai luoghi, e alle persone, quando si voleva accennare certe qualità, o rammentare certi avvenimenti; e niuna cosa più comune, che simiglievoli esempli nell' Antico Testamento. Conformemente a quest' uso molto espressivo Gesù Cristo dà ai figliuoli di Zebedeo il nome di *figliuoli del Tuono*, dà a Simone il nome di *Pietro*, e ce ne fa saper subito la ragione, aggiungendo *su questa pietra io fabbricherò la mia Chiesa*; cioè io la fabbricherò non su la pietra in generale, ma su *questa pietra*, di cui ho parlato. Tal' è la dottrina dei Padri, e in particolare di Origene [397], di S. Atanasio (398), di S. Gregorio di Nazianzo (399), di Sant' Epifanio (400), di San Crisostomo

(396) *Matth.* xvi. 17. 18. 19.

[397] *Vide magno illi ecclesiae fundamento, & petrae solidissimae super quam Christus fundavit ecclesiam, quid dicatur a Domino: Modicae fidei quare dubitasti?* Orig. hom. 5. in Exod.

[398] *Tu es Petrus, & super fundamentum tuum, ecclesiae columnae, id est, Episcopi sunt confirmati.* Athan. in epist. ad Felicem Papam.

(399) *Petrus petra vocatur, atque ecclesiae fundamenta fidei suae credita habet.* Greg. Naz. De Moderat. servanda in disp.

[400] *Huic* (Petro) *germanum suum filium in-*

(401), di S. Cirillo [402], di Teofilato (403) tra i Greci; di Tertulliano (404), di S. Ilario (405), di S. Girolamo (406), di S. Agostino (407),

---

dicat (Pater). *At ille rursum Spiritum Sanctum patefecit. Sic enim qui inter Apostolos primus esset, consentaneum erat, solidae, inquam, illi Petrae, supra quam est ecclesia fundata, & portae inferi non praevalebunt illi*. Epiph. *In Ancorato*. circa init.

(401) *Dominus ait: Tu es Petrus, & ego super te aedificabo ecclesiam meam*. Chrysost. hom. 55. in Matth.

[402] *Nec Simon fore jam nomen illi, sed Petrus praedicit: vocabulo suo commode significans, quod in eo tanquam petra lapideque firmissima suam esset aedificaturus ecclesiam*. Cyril. l. 2. c. 1. in Joan. tom. 4. p. 131. edit. 1638.

(403) *Post me, ecclesiae petrae es & fundamentum*. Theoph. in cap. 2. Luc.

[404] *Latuit aliquid Petrum aedificandae ecclesiae petra dictum?* Tert. De praescript. c. 22.

[405] *O, in nuncupatione novi nominis, felix ecclesiae fundamentum, dignaque aedificatione illius petra, quae infernas leges dissolveret! o beatus coeli janitor, &c.!* Hil. c. 16 comm. in Matth.

(406) *Secundum metaphoram Petrae, recte dicitur ei: Ædificabo ecclesiam meam super te*. Hier. in cap. 16. Matth.

(407 *Diximus frequenter ipsum Petrum, petram a Domino nuncupatum, sicut ait: Tu es Petrus, & super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. Si ergo Petrus petra est supra quam ædificatur Ecclesia, &c.* August. Serm. 201. in append. nova edit. tom. 5. col. 335. – *Solus* [Petrus] *inter Apostolos meruit audire: Amen dico tibi quia tu es Petrus. Dignus certe*

chè sul punto di salire al Cielo interrogò fino a tre volte S. Pietro in questi termini: *Pietro m' amate voi?* E l'ultima volta: *Mi amate voi più, che gli altri?* L'Apostolo si affligge di questa domanda reiterata, per timor di nuovamente cadere nella presunzione: *Signore*, gli disse, *voi sapete quanto io vi ami*. E' evidente, che l'Apostolo risponda qui a suo nome solamente, e che gli altri sono formalmente esclusi nella risposta, che gli dà, poichè lo sono nella domanda, che Gesù Cristo gli fa: *Diligis me plus his?* Ora, che dice Gesù Cristo, in seguito di questa risposta? Come aveva ricompensata la Fede del suo Apostolo, promettendogli di stabilire su di lui la sua Chiesa, ricompensa qui il suo amore, dandogli la potestà, che gli ha promesso: *Pasce Agnos meos: pasce Oves meas*. E' questa una missione data propriamente a S. Pietro, una potestà particolare, che lo distingue dagli altri Apostoli, una superiorità di giurisdizione sul Gregge di Gesù Cristo. Il Figlio di Dio gli ordina, non solamente di pascere le Agnelle, ma ancora le Pecore, che sono Madri delle Agnelle, cioè, non solamente i semplici Fedeli, ma ancora i Vescovi, che sono i Padri del Popolo. Ora il Pastore non può pascere il Popolo, e i loro Pastori, se non ha diritto di governarli; e non può governarli, se non ha giurisdizione su ciaschedun di essi.

I Dottori della Chiesa non danno altra interpretazione a questo secondo testo. Quello, dice S. Epifanio, *che ha intese queste parole*, dalla bocca di Gesù Cristo: *pascete le mie pecore è quello istesso, a cui è stata confidata la greggia* (412). S. Grisostomo commentando il medesimo testo, insegna, *che a Pietro Gesù Cristo ha commesso la cura di confermare i suoi fratelli* (413). Secondo S. Ambrogio, Gesù Cristo lo ha istituito suo Vicario sulla terra, prima di salire nel Cielo; lo ha preferito a tutti, perchè è il solo infra tutti, che lo ha pubblicamente confessato (414). Ma quali sono le parole, che Gesù Cristo diresse a S. Pietro prima di salire al Cielo, per distinguerlo dagli altri Apostoli, se non il comando, che gli fece *di pascere le Agnelle*, *e di pascere le Pecore*. Secondo S. Leone, *Pietro solo nel Mondo intiero è stato preposto sulla vocazione de' Gentili, su tutti gli Apostoli, su tutti i Padri della Chiesa, di maniera che quan-*

---

[412] *Hic est qui audivit: Pasce agnos meo, cui creditum est ovile*. Epiph. *In Ancorato*.

(413) Su queste parole di Gesù Cristo a S. Pietro, *pasce agnos meos* dice S. Giovan Grisostomo: *Aliis omissis, Petrum dumtaxat affertur .... Fratrum ei curam committit*. Chrysost. in Evang. Joan. hom. 87.

(414) *Quem elevandus in coelum amoris sui vicarium relinquebat .... Quia solus profitetur, ex omnibus antefertur*. Amb. in cap. ult. Lucae.

tunque vi siano molti Preti, e molti Pastori tra il popolo di Dio, Pietro ciò nonostante li governa propriamente tutti, come Gesù Cristo principalmente tutti li governa (415). S. Gregorio il Grande dopo aver detto, che Gesù Cristo ha commesso a Pietro la cura della Chiesa universale, ne dà per ragione queste parole, che noi abbiamo citate: pascete le mie Pecore: *Ipsi quippe dicitur: pasce oves meas* (416). Teofilato insegna, che Gesù Cristo essendo apparso a suoi Discepoli sulla riva, dopo la sua Risurrezione, *diede non agli altri Apostoli, ma a Pietro solo il governo delle sue Pecore in tutto il Mondo* [417]. S. Bernardo dirige queste parole ad Eugenio III. *a chi tra i Vescovi, e tra gli Apostoli medesimi ha commesso Gesù Cristo così assolutamente, e così distintamente la cura di tutte le Pecore? Se voi mi amate, o Pietro, pascete le mie Pecore. E quali Pecore? Il popolo di questa, e di quella Città, del*

(415) *De toto mundo unus Petrus eligitur, qui & universarum gentium vocationi, & omnibus Apostolis, cunctisque ecclesiae Patribus praeponatur, ut, quamvis in populo Dei, multi sacerdotes sint, multique pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit & Christus*. Leo. Serm. 3. De Assump. sua.

[416] *Greg. l. 4. epist. 32.*

(417) *Finito prandio; praefecturam ovium totius mundi Petro commendabat; non autem aliis, sed huic tradidit*. Theoph. in cap. ult. Joan.

tal Paese, del tal Regno? Le mie Pecore. Chi non vede, che non è qualche Pecora in particolare, ma tutte le Pecore, che gli ha confidate (418)?

In conseguenza di questo Primato d'onore, e di giurisdizione Pietro è incaricato da Gesù Cristo medesimo di confermare i suoi fratelli nella Fede: *Tu aliquando conversus, confirma fratres tuos* (419), egli è sempre nominato per il primo dagli Evangelisti tra gli Apostoli; si mostra sempre il primo nelle funzioni, che esercita il Collegio Apostolico; parla per il primo nel Concilio di Gerusalemme per decidere la quistione sulle osservanze legali; rende testimonianza pel primo alla Risurrezione di Gesù Cristo: dopo la discesa dello Spirito Santo annunzia per primo l'Evangelo ai Gentili: *Merito primus omnium auctoritatem usurpat in negotio*, dice S. Grisostomo, *ut qui omnes habeat in manu: ad hunc enim Christus dixit: & tu aliquando conversus, confirma fratres tuos* (420).

(418) *Cui non dico Episcoporum, sed etiam Apostolorum sic absolute & indiscrete totae commissae sunt oves? Si me amas, Petre, pasce oves meas. Quas? illius vel illius populos civitatis aut regionis aut certi regni? Oves meas, inquit: Cui non planum non designasse aliquas, sed assignasse omnes?* Bern. lib. 2. c. 8. De Consider.

[419] *Luc.* XXII. 32.

[420] *Chrys. Hom.* 3. *in act. Apost.*

OBBJEZIONI SU I TESTI ALLEGATI.

Qui i Protestanti, e Febronio dispiegano tutta la loro erudizione per trarre i testi della Scrittura in ogni altro senso, alla missione di S. Pietro.

I. Gesù Cristo, ci dicon essi, è il Capo della Chiesa, secondo l'Apostolo: *Christus est caput Ecclesiæ* (421). Egli ne è il fondamento, e ninno ne può porre un altro: *Fundamentum aliud, nemo potest ponere* [422]. San Pietro non è questa pietra fondamentale, su cui la Chiesa è stata fabbricata.

II. Il termine di Pietro, che esprime la persona dell'Apostolo è di genere mascolino, *tu es Petrus*. Il medesimo termine impiegato per disegnare la pietra fondamentale è del genere feminino, *& super hanc petram*. Dunque l'Apostolo S. Pietro non è questa Pietra mistica, sopra la quale Gesù Cristo ha promesso di fabbricare la sua Chiesa. S. Agostino colpito da questa riflessione si è ritrattato dall' applicazione, che avea fatta del testo della Scrittura al capo degli Apostoli.

III. Quando ancora questo Apostolo fosse stato veramente chiamato il fondamento della Chiesa, non ci dice S. Paolo, che la Chiesa è fabbricata sulla Fede? Ne seguirà da ciò, che la Fede sia la maestra della Chie-

(421) *Eph.* IV. 15
(422) *I. Cor.* III. 11.

sa? Lo Spirito Santo non c'insegna espressamente, che la Chiesa è fabbricata sul fondamento de' Profeti, e degli Apostoli? *Superædificati super fundamentum Apostolorum, & Prophetarum ipso summo angulari lapide Christo Jesu, in quo omnis ædificatio constructa crescit* (423). Bisognerà dire, che i Profeti, e gli Apostoli fossero tanti capi della Chiesa universale?

IV. S. Pietro confessando la Divinità di Gesù Cristo parlava a nome di tutti gli Apostoli: dunque la promessa, che Gesù Cristo gli ha fatta di dargli le Chiavi del Cielo in ricompensa della sua Fede, debb'essergli comune col Collegio Apostolico. Al Collegio Apostolico dunque fu diretta ancora la missione data dappoi a S. Pietro di pascere le Pecore di Gesù Cristo. I Protestanti, che Febronio ha copiati, citano alcuni testi dei Santi Padri in appoggio di questa interpretazione. Gesù Cristo, seguono essi, si spiega egli medesimo in un'altro passo, ove non più a S. Pietro solo, ma a tutti gli Apostoli promette le Chiavi del suo Regno. Tutto ciò, che voi legherete sulla Terra, sarà legato nel Cielo, e tutto ciò, che voi scioglierete sulla Terra, sarà sciolto nel Cielo (424). Tutti gli Apostoli avendo adunque ricevute le medesime promesse devono avere ancora la medesi-

(423) *Eph.* II. 20. 21.
(424) *Matth.* XVIII. 18.

ma potestà. Febronio aggiugne finalmente dopo i Protestanti, che queste parole del Figliuolo di Dio a S. Pietro: *Io ho pregato per voi, affinchè la vostra Fede non mancasse: ma quando voi sarete convertiti, confermate i vostri fratelli*, non riguardino, che la sua persona, e non i suoi successori. Rispondiamo a queste obbjezioni:

RISPOSTA.

I. Noi confessiamo, che Gesù Cristo è l'unico capo, l'unico fondamento della Chiesa, per natura, nel medesimo senso che n'è egli il solo Pastore, e il solo Vescovo: *Pastorem, & Episcopum animarum vestrarum* (425), cioè in questo senso, ch'egli opera colla sua propria potestà, e dà a tutti la forza, e la vita in virtù de' suoi proprj meriti. Ma siccome vi sono de' Pastori ministeriali, che esercitano nella Chiesa una verità in suo nome, vi ha così ancora un capo ministeriale incaricato di vegliare in suo nome sopra tutti i Pastori, e di confermarli nella Fede.

II. Vi si richiedeva, che nel testo della Scrittura vi fosse una differenza di genere tra la persona di Pietro, e la Pietra dell'edificio, per non confondere nell'allegorìa la persona di Pietro colla Pietra, alla quale è quì paragonato. Ma ciò impedisce, che nel senso al-

(425) *I. Petr.* II. 25.

legorico, che è qui il senso letterale, S. Pietro non sia questa Pietra fondamentale, di cui parla Gesù Cristo? Vi è ancora di più: la difficoltà si trova tolta nella lingua originale; perchè il termine di Cephas, che è Siriaco, è ugualmente impiegato per significare la persona di Pietro, e la Pietra fondamentale della Chiesa. E per questa medesima ragione l'opinione di S. Agostino non può formare alcun'autorità a questo riguardo, essendo appoggiata su di un errore evidente. Essa può ançora meno esserci opposta come contraria alla dottrina della Chiesa, poichè questo Padre non disapprova le induzioni, che vengon tratte da questo testo in favore della santa Sede, e che insegna esso medesimo con noi, come abbiamo dimostrato, che il Papa ha una potestà di giurisdizione nella Chiesa universale.

III. Si dice, che S. Pietro è il fondamento della Chiesa, si dice ancora, che la Fede è il fondamento della Chiesa: ma nello stile metaforico la significazione dei termini è sempre analoga alla natura degli oggetti. La Fede essendo una virtù non può essere suscettibile di un attributo ministeriale. S. Pietro essendo ministro della Religione non può essere suscettibile delle proprietà che caratterizzano le virtù. La Fede è dunque il fondamento della Chiesa, perchè essa è il germe, che la fa nascere,

e la prima delle virtù soprannaturali, che operano la santificazione de' suoi membri. S. Pietro n'è il fondamento, perchè colla sua qualità di capo, egli è il centro dell' unità, e incaricato in virtù della sua missione a governare il mondo Cristiano; missione, che gl' impone con ciò l' obbligo di confermare i suoi fratelli nella Fede.

IV. Le parole di Gesù Cristo sono sì chiare, che basta il leggerle per capirne il senso verace. Gesù Cristo s' indirizza a San Pietro solo, e non agl' altri; lo accenna egli solo per un nuovo nome, per marcare la nuova potestà, che gli darà: *Voi siete Pietro, e sopra questa Pietra io fabbricherò la mia Chiesa*.

Se vi fosse bisogno dopo ciò di mostrare qual partito favorisca l' unanimità morale de' Padri sul senso dei testi sacri, ci basterebbe di paragonar questa folla di Dottori di tutti i secoli, che noi abbiamo citati, e una moltitudine di altri, che si potrebbero ancora citare (426) col piccolo numero di quelli, che ci oppone Febronio; Ma per esemplificare la mia prova, per renderla più sensibile, e più completa, ecco il mio ragionamento:

Questa è una verità generalmente conosciuta, che le parole della santa Scrittura possano avere differenti significazioni tutte ugual-

---

[426] Ved. tra gli altri Bellarmino, d' Auguire e Turnely.

mente vere, tutte egualmente approvate dalla Chiesa, tutte egualmente conformi alla sua dottrina, e che per conseguente la spiegazione, che certi Padri hanno data loro non si oppone all'altre interpretazioni. Se io volessi cercar delle prove di ciò, che avanzo, io le troverei nei diversi sensi, che i medesimi Padri hanno dato ai medesimi testi della Scrittura. Febronio ci somministra queste prove senza volerlo. I Padri, di cui egli riferisce i testi, e che applicano o alla Chiesa, o al Collegio Apostolico, o alla Fede le parole, che Gesù Cristo ha indirizzate a S. Pietro, come S. Ilario, S. Grisostomo, S. Leone, San Gregorio il Grande, S. Agostino, questi medesimi Padri li dichiarano del Primato di S. Pietro, come si può esser persuaso dai passi, che noi abbiamo citati. S. Gregorio Nisseno, che avea spiegato della Fede di Pietro, ciò che Gesù Cristo ha detto della Pietra fondamentale della Chiesa (427), ci dice espressamente in un altro luogo, riferito da Febronio medesimo, che S. Pietro è quella Pietra misteriosa, sulla quale il Salvatore ha fabbricato la sua Chiesa: *Hic* (Petrus) *juxta prærogativam sibi a Domino concessam, firma, & solidissima Petra est, super quam Salvator Ecclesiam ædificavit* (428).

---

(427) *Febr. De. Stat. Eccl. tom.* 1. c. 1. §. 2 n. 1. p. 13.

[428] *Ib. c.* 2. §. 1. p. 92.

Or ciò posto, io dico: una dottrina costantemente insegnata in differenti secoli, ad interpretazione delle sante Scritture, con una moltitudine successiva de' Padri della Chiesa, senza essere riprovata, senza esser mai contraddetta, come contraria allo spirito delle Scritture, e alla Dottrina Cattolica,' forma una testimonianza certa della tradizione della Chiesa universale, poichè essa medesima costituisce l'insegnamento, e la tradizione di questa Chieşa. Or tal'è la dottrina de' Padri, che applicano a S. Pietro i testi della Scrittura, senza, che allegare si possano le spiegazioni differenti come una riprovazione delle prime: dunque questa dottrina è ancor quella della Tradizione.

Aggiungiamo a questa prova l'autorità dei Concilj Generali sull'interpretazione del testo sagro. La formola di riunione, che fu soscritta dal quarto Concilio di Costantinopoli [429] dice „ non si può passar sotto silen-
„ zio queste parole di nostro Signore: *Tu sei*
„ *Pietro, e su questa Pietra io fabbricherò la*
„ *mià Chiesa;* e l'effetto ne hà mostrata la
„ verità; perchè la S. Sede ha conservato sem-
„ pre senza macchia la Religione Cattolica....
„ *Dunque per non esserne separati*, noi scomu-
„ nichiamo Fozio, usurpatore della Chiesa di

(429) Ottavo Concilio Ecumenico.

„ Costantinopoli, *fino a tanto, che ubbidisca al* „ *giudizio, che la S. Sede ha proferito tanto* „ *contro di lui, come in favore del Patriarca* „ *Ignazio* (430) „.

Noi leggiamo nel Concilio di Firenze, che S. *Pietro ha ricevuto da Gesù Cristo il comando di confermare i suoi fratelli colla potestà, ed autorità Sacerdotale su tutti i Cristiani*. Il Concilio di Basilèa insegnà esser *questa una verità generalmente riconosciuta, che Pietro solo è stato chiamato ad una pienezza di potestà, essendo il solo, a cui Gesù Cristo ha detto:* Voi siete Pietro &c. (431).

Secondariamente Febronio confessa, che il Primato della santa Sede è d'istituzione Divina, e pretende provarlo con i libri San-

---

[430] *Quia non potest Domini nostri Jesu Christi praetermitti sententia dicentis*: Tu es Petrus, & super hanc petram aedificabo ecclesiam meam; *haec quae dicta sunt, rerum probantur effectibus; quia in Sede Apostolica immaculata est semper catholica reservata religio & sancta celebrata doctrina. Ab hujus ergo fide & sancta celebrata doctrina, minime separari cupientes, & Patrum precipue sanctorum sedis Apostolicæ præsulum sequentes in omnibus constituta, ... anathematisamus Photium qui contra sacras regulas & sanctorum Pontificum veneranda decreta, repente de curiali administratione sublatus, &c. .... donec sedis Apostolicae sanctionibus inobediens perseverans, ejus sententiam tam de se, quam de patriarcha nostro Ignatio spreverit*. Labb. Concil tom. 8. col. 988.

[431] Ved. art. 3. di questo paragrafo.

11. Ma se i testi della Scrittura, che noi abbiam citati, non si riferiscono particolarmente alla persona di S. Pietro, su qual testo stabilirà egli questo Primato? S. Pietro, dice egli, è sempre nominato il primo dei dodici Apostoli negli Evangelj; annunzia il primo la parola Santa agli Ebrei, ed ai Gentili; parla il primo nel Concilio di Gerusalemme, ec. Benissimo, tutto ciò proverà veracemente un Primato di considerazione, una superiorità di zelo, di fede, di lume, e di coraggio; ma giammai tutto ciò distaccato dagli altri testi, non proverà un Primato d'istituzione Divina. Quante società particolari, nelle quali certi membri acquistano per le loro qualità personali, e per la differenza degli altri membri un credito, un'autorità, una considerazione, che li fa riguardare come capi di queste società, delle quali sono i principali mobili, senz'avere però alcun privilegio personale? Noi diciam di più, e disfidiamo Febronio a produrci un sol Dottor Cattolico, che abbia preso a provare il Primato del sovrano Pontefice, senza produrre in prova almeno qualcuno dei testi sacri, che noi abbiamo allegati.

Ma io lo ripeto, se i testi della Scrittura, che noi abbiam citati, si riferiscono specialmente a S. Pietro; se sopra a S. Pietro Gesù Cristo ha promesso di fabbricar la sua

Chiesa; se gli ha dato in conseguente le Chiavi del Cielo per legare, e per sciogliere; ne segue evidentemente, che gli ha dato ancora una potestà di giurisdizione; poichè la potestà di giurisdizione, che hanno ricevuto gli Apostoli, non ha titoli più espressivi; ne siegue evidentemente, che può esercitare questa potestà su tutta la Chiesa: se Gesù Cristo gli ha ordinato di pascere non solamente gli Agnelli, ma ancora le Pecore, cioè, non solamente i semplici Fedeli; ma ancora i Vescovi medesimi; non solamente quella, o quell' altra Pecora, ma tutte le Pecore, ne segue, che ha egli il diritto di governarle tutte: se Gesù Cristo gli ha raccommandato di confermare i suoi Fratelli nella Fede, ne segue, secondo S. Gelasio (432), e S. Bernardo (433), che gli ha assoggettati alla sua autorità, e alla sua correzione. Febronio medesimo, e pri-

(432) *Tu es Petrus, &c. Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua, & ut aliquando conversus, &c. Quare igitur ad Petrum tam frequens Domini sermo dirigitur? Numquid reliqui sancti & beati Apostoli non erant simul virtute succincti? Quis hoc audeat affirmare? Sed ut capite constituto, schismatis tolleretur occasio. & una monstraretur compago corporis Christi; quae ad unum caput gloriosissimo dilectionis societate concurreret.* Epist. Gelas. sive tractat. apud Labb. Concil. tom. 4. col. 1215. 1216.

(433) Vedi §. 5. le testimonianze di S. Bernardo e di molti altri Padri.

ma di lui i Protestanti, lo hanno sì ben compreso, che non hanno trovato altro mezzo per contrastare al Papa l'autorità di giurisdizione, che naturalmente derivava dalla missione data a S. Pietro, che sostenere, malgrado tante testimonianze contrarie, che le parole di Gesù Cristo non riguardavano, che il corpo Apostolico, o la Chiesa universale. Lo hanno sì ben compreso, che su questi medesimi testi riferiti al corpo Apostolico, e alla Chiesa universale, fondon eglino l'autorità di giurisdizione, che loro attribuiscono.

Ma se Febronio non vuol applicare che al corpo Apostolico le parole che Gesù Cristo indirizza a S. Pietro, non troverà egli più autorità nella S. Scrittura, su le quali appoggiar possa il Primato della santa Sede; nè può in conseguenza tenere il mezzo, che tra Cattolici prender vorrebbe, e tra Protestanti: o fa mestieri, che abbandoni egli con questi il Primato di S. Pietro, se non vuole applicar a S. Pietro i testi della Scrittura; o se nè fa a S. Pietro l'applicazione, necessariamente fa d'uopo, che riconosca con tutti i Cattolici, che la santa Sede ha un Primato di giurisdizione nella Chiesa universale.

Fine del Tomo secondo, e del Articolo primo della terza Parte.

VIDIT.

Petrus Niccoli *Semin. Fulgin. Rector, ab Illmo, & Rmo Episcopo Revisor deput.*



IMPRIMATUR.

Fr. Dominicus Belleudi *Ordin. Præd. S. T. M. Vic. S. Officii Fulginiæ.*

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEL SECONDO TOMO.

PARTE SECONDA.



CAP. IV. Dell' Indipendenza del Monarca. pag. 3.

§. I. Il popolo non potrebbe senza violare tutte le leggi stabilire un tribunale sopra il Monarca. pag. 5.

§. II. Il sistema, che attribuisce al popolo il diritto di giudicare il Monarca per riformare l' abuso pag. 22.

§. III. Il contratto primitivo tra il Sovrano, e il popolo ben inteso, non è contrario all' indipendenza del Monarca. pag. 38.

CAP. V. Della Monarchia Francese in particolare. pag. 59.

§. I. La Francia è uno Stato puramente Monarchico, e regolato dalla legge Salica quanto alla successione della Corona. pag. 61.

§. II. I Re di Francia sono indipendenti dai tre ordini de' loro Stati. pag. 73.

§. III. Gli Stati Generali non possono congregarsi in Francia, che coll' autorità del Re. pag. 88.

Massima, che serve di conclusione alla seconda Parte. Il Monarca non regna mai con più di gloria, se non quando regna sotto l' impero delle leggi. pag. 101.

PARTE TERZA.

DELLA POTESTA' SPIRITUALE. pag. 121
CAP. I. Della natura della potestà spirituale, e in chi questa potestà risiegga. pag. 13
§. I. Iddio ha dato alla Chiesa una potestà spirituale, e visibile nell' ordine della Religione distinta, e indipendente dalla potestà temporale. Questa è verità di Fede. pag. 137
§. II. La potestà Ecclesiastica non appartiene al corpo de' Fedeli, nè riguardo all' esercizio, nè riguardo alla proprietà. Questa proposizione è di Fede. pag. 234.
§. III. La sovrana potestà del governo Spirituale non risiede di diritto Divino, che nell' Episcopato, esclusivamente dai Preti. Questa proposizione è quasi di Fede. pag. 278.
§. IV. Quali sono le obbligazioni dei primi Pastori, relativamente alla natura della loro potestà. pag. 343.
CAP. II. Dell' Autorità del Sovrano Pontefice. pag. 352.
§. I. Il Papa ha di diritto Divino un Primato di giurisdizione nella Chiesa universale sopra tutti gli altri Vescovi in particolare. pag. 379
ART. I. Prove tratte dalla Scrittura Santa. pag. 381.

